VITA E FASTI
DI
GIUSEPPE II.
IMPERATORE DE' ROMANI,

SCRITTA

DA UN ACCADEMICO APATISTA,

E CORREDATA DEI NECESSARJ DOCUMENTI.

TOMO SECONDO.

LUGANO, MDCCXC.

A SPESE DELLA COMPAGNIA.

VITA E FASTI
DI
GIUSEPPE II.
D' AUSTRIA.

LIBRO QUARTO

Contenente quanto è accaduto dopo il suo pieno possesso alla totale Sovranità degli Stati Austriaci nel primo anno del suo governo, con l' Estratto di varie leggi da esso emanate.

PErvenuto Giuseppe II. all' amministrazione indipendente dell' Austriaca Monarchia, nulla affatto cambiò in principio del suo particolar sistema adottato, e costantemente eseguito vivente l' Imperatrice Regina Maria Teresa sua madre. Tutte le sue attenzioni a tutto quello erano rivolte, che utile esser potesse all' interno della sua Corte, al militare, al gabinetto e ad ogni altra e qualunque separata parte del governo. Il Principe di Kaunitz continuò come in addietro ad esercitare la carica di primo ministro, con eguale e forse maggiore autorità e fiducia sotto il titolo di gran Cancelliere di Corte e di Stato, e tutti i politici maneggi ebbero l' istessa direzione. Si smentì subito la voce sparsa, che alla morte della prelodata Augusta Sovrana sarebbesi veduto un gran cangiamento nel ministero, e che cessato sarebbe il favore

1780.

1780. di cui goduto avea questo grand' uomo, che in se racchiude tutte le virtù, e le cognizioni dei Ximenes, dei Sully, dei Valpole, senza averne i difetti. Eppure così non fu; anzi la sua influenza non solo non diminuissi, ma divenne anche maggiore, ed egli proseguì tranquillamente ad essere uno degli arbitri dell' Europa. L' Atto primiero solenne del nuovo regno fu il seguente.

„ Allor quando S. M. l' Augustissimo Imperatore Giuseppe II, con Aulico rescritto de' 30 novembre, e altro successivo de' 26 dicembre 1780 partecipò ai respettivi governi de' suoi Stati ereditarj, l' infausta notizia della morte dell' Imperatrice Regina Apostolica sua madre, avvenuta nel dì 29 del predetto mese di novembre, vi aggiunse anche l' avviso, che a tenore delle leggi fondamentali de' predetti Stati, Regni, e paesi incorporati co' medesimi, egualmente che in vigore dell' ordine di successione stabilito dalla Prammatica Sanzione, era egli asceso al trono della defunta genitrice di sempre grata memoria, qual vero, legittimo, ed immediato di lei erede; che per tanto si trovava in dovere di procurare col massimo impegno e fervore il decoro degli Stati suoi, e fedelissimi sudditi, col promuovere e conservare i migliori, e più adattati sistemi, e l' esatta amministrazione della più retta, ed incorrotta giustizia; che in questa parte S. M. riponeva tutta la sua fiducia ne' capi del governo, tribunali, giudici, Magistrati, e dicasterj, lusingandosi, che sarebbe stato loro a cuore il ben essere de' popoli alle lor cure soggetti, al quale effetto non solo si degnava di confermarli nell' esercizio delle loro cariche, uni-

tamente a tutti gl' impiegati subalterni, ognuno 1780.
nel respettivo ufizio, ed incumbenze, sperando, che ognuno sarebbe stato dal canto suo zelante promotore degl' interessi, e vantaggi della Patria, ed eseguiti avrebbe i proprj doveri con la massima precisione, e a norma del prestato giuramento; che rispetto allo stato attuale delle provincie, e agli avvenimenti che potrebbero accadere, restava incaricato ogni capo di governo ad esser sollecito di umiliarne ogni volta al trono l' ossequiosa e veridica sua relazione; che eseguita per ogni dove la pronta e più spedita pubblicazione della morte della surriferita Sovrana, e del successivo possesso delle di lei corone di S. M. Imperiale e Reale, Giuseppe II, era precisa sua mente, che ogni capo di provincia se la intendesse co' respettivi ordinarj, affinchè l' anima della defunta sua genitrice venisse suffragata, mediante le solite esequie e celebrazioni di messe, tanto nelle città, che ne' luoghi di campagna, e che perciò restavano sospese e vietate tutte le pubbliche feste, gli spettacoli, e ogni musica strumentale, le commedie, e altri divertimenti di simil natura; che finalmente avuto riguardo al bisogno di varj individui, che da questi ritraggono la propria sussistenza, ed altronde persuaso S. M. che la vera sensibilità cristiana non consiste nelle cose esteriori, permetteva che riprendessero dopo due mesi il loro corso consueto, cioè passato il primo periodo del tutto il più grave; tale essendo la Sovrana mente ec. "

Tutte le capitali, e città subalterne de' differenti Stati si fecero un pregio di celebrare la memoria di sì inclita Sovrana, con le più ma-

1780. gnifiche esequie, e non vi fu Corte grande e picciola in Europa, che non si vedesse in lutto. Questo è un omaggio che si rendono fra loro i regnanti secolari tanto Cattolici che Protestanti, siccome quasi tutti stretti insieme in parentela. Sola la Corte di Roma non ha per costume vestirsi a bruno, che nella vacanza della Santa Sede, perchè manca allora alla Chiesa universale il suo supremo pastore. Si supplisce però a questa ceremonia, con la partecipazione formale che fa il Sommo Pontefice nel Concistoro de' Cardinali, della morte dei gran Monarchi della comunione Romana, e con l' esequie e la funebre orazione, che si eseguiscono nella Pontificia cappella. Non vi era esempio, che veruna Imperatrice della Germania o sia di Occidente, avesse regnato in proprio, separatamente dal marito, o per meglio dire fosse stata la padrona assoluta de' proprj, onde non si era mai fatta nel Vaticano palazzo veruna funebre ceremonia per tutte le altre defunte Imperatrici fino a questo tempo. Esaminata la cosa, fu risoluto, che neppur questa volta si facesse, e di fatti non ebbe luogo, e fu tralasciata. Ma il caso era nuovo, e fu detto, che Maria Teresa, una delle prime teste coronate, qual Regina di Ungheria, per cui ricevuta avea da Clemente decimoterzo la rinnovazione del titolo di Apostolica, riconosciuta da' sudditi come Re, meritava ben di ricevere da S. S. un trattamento diverso dalle Sovrane che tali sono, solo perchè assise sul soglio de' loro consorti, e che cessano di esserlo allorchè restan vedove. Noi non entreremo in veruna discussione, o riflessione su questo punto troppo alieno all' assunto nostro, e dopo avere sem-

plicemente esposto il fatto, ci contenteremo di 1780. dire che il mondo giudicò, che si dovesse più tosto abbondare che stringer la mano nelle cose favorevoli, e vi fu chi ascrisse a tale incidente, l' alienazione che in seguito l' Imperatore dimostrò in qualche punto giurisdizionale verso di Roma. Egli però non era vendicativo, e quello che operava, parea che fosse frutto di una lunga meditazione, e convinzione. La voce, che ne fu sparsa provenne forse da un sospetto del popolo, avvalorata nel vederlo cominciare appunto dagli ecclesiastici, ed in specie regolari le sue riforme. Queste furono molte, e grandi in ogni genere, e noi ne andremo gradatamente riportando la sostanza per quanto permette l' istorica brevità, essendochè non può negarsi, che non formino, qualunque sieno, un corpo di legislazione assai singolare nel corrente secolo. Noi dobbiamo considerar Giuseppe, e come politico, e come legislatore, ma avanti di passare a descriverlo come tale, è d' uopo prima riassumere il prospetto delle gran vicende, che agitavano tutte e quattro le parti del nostro globo, allorchè intraprese a maneggiare indipendentemente lo scettro Austriaco.

Si è veduto nel passato volume, che le Colonie Inglesi dell'America Settentrionale, confederatesi in Stati-uniti, spezzato aveano il duro giogo, sotto del quale si volea ridurle in servitù. La Corte di Francia essendosi dichiarata lor protettrice, n'era insorta per tal motivo una guerra la più ostinata tra Luigi XVI. e Giorgio III. Varie battaglie marittime erano succedute nel 1779. alla Granata tra il Conte di Estaing e l' Ammiraglio Biron, e nella Manica

1780. tra l'Ammiraglio Keppel e il Conte di Orvilliers, ma tutti indecisi. Carlo III. Re di Spagna in vigore del trattato di famiglia si era unito ai Francesi, e le sue forze di terra e di mare faceano una gran diversione, mediante l'assedio piantato per terra e per mare all'inespugnabil fortezza di Gibilterra posta sull'imboccatura dello stretto di questo nome, che unisce il Mediterraneo con l'Oceano, posseduta dagl' Inglesi fino dall'anno 1704. Diceasi tra i pretesi intendenti di politica, essere una tale alleanza un di que' colpi, che si chiamano sforzati, mentre il gabinetto di Versailles non si sarebbe giammai affaticato ad accrescere le forze di quello di Madrid, e che il tentare una vera e concorde unione tra i Francesi e gli Spagnuoli, era l'istesso che il volere unire l'acqua col fuoco. Aggiungevasi che le divisioni de' Generali Gallispani formavano una guerra più pericolosa per le due corone di quella, di cui era questione, ma non ostante che in fondo alcune di queste cose fossero vere, il Cattolico Monarca agiva di buona fede, ed il suo piano era quello di scacciar per sempre gl' Inglesi dal Golfo del Messico, privandoli di qualunque stabilimento in quelle parti, e ritoglier loro nel tempo medesimo le piazze, che possedeano in Spagna. La Gran-Brettagna dal canto suo, senza turbarsi, presentava agli occhj di tutti i popoli uno spettacolo quasi nuovo, che non potea bastantemente ammirarsi. Due formidabili collegate Potenze le contendevano non solo la vantata preponderanza su' mari, ma non omettevano inoltre sforzo alcuno per strapparle nelle due Indie i suoi più preziosi dominj. Gli Americani minacciavano to-

glierle que' pochi di terreni, che le erano restati in quel continente settentrionale. Il Generale Waskington capo della rivoluzione gli avea scacciati dalla nuova Jorck, e le Colonie più settentrionali non attendevano che de' rinforzi per impadronirsi della nuova Scozia, e forse anche del Canadà. L'Olanda più non occultava la sua aderenza alla Francia, e le Corti del Nord si erano dichiarate neutrali, e questa fu la sola volta, che le contese d'America e d'Asia non eran giunte a cagionare lo spargimento di fiumi di sangue in Europa. Infine un eccedente debito nazionale facea a Londra temere un qualche colpo rovinoso al pubblico credito, e che difficilmente sarebbonsi trovate le somme necessarie a sostenere l'enorme peso della triplice vastissima guerra. Riflessioni cotanto gravi non scuotevano in conto alcuno il Ministero Britannico, che con una costanza degna veramente degli antichi Romani nulla volea cedere nè a' suoi emuli, nè a' suoi ribelli, e disegnava e facea eseguire imprese e determinazioni, che anche senza tanta copia di avversarj, difficili ed ardue doveansi reputare. Gibilterra trovavasi circondata da uno stretto blocco marittimo e terrestre, onde la piazza non solo, ma il commercio Inglese nel Mediterraneo e nel Levante, vi veniva a soffrire moltissimo, poichè in quei due mari vi aveano i Gallispani una decisa superiorità, e si lusingavano, che a lungo andare il prode Governatore Elliot sarebbe stato astretto a capitolare per mancanza di munizioni da guerra e da bocca. Trattossi dunque di soccorrerla di truppe e di danaro, onde render libero il tragitto dello Stretto, e far passare de' rinforzi

1780.

1780. a Minorica. Parea impossibile il tentativo, perchè nei porti Spagnuoli vi erano pronte a uscire forze rispettabili ben capaci di renderlo vano. L'Ammiraglio Rodney, sprezzatore di ogni pericolo, nel cuore del più crudo inverno del 1780., avvisato, che la squadra Gallispana, colta da fiere ed incessanti tempeste, era stata costretta a rifugiarsi in Cadice e al Ferrol, fa vela animosamente da Portsmouth, e anch'egli in mezzo alle burrasche si avanza, ad onta dei contrarj venti, con 22. vascelli di linea e un numeroso convoglio di legni da trasporto, per soccorrere l'importante assediata fortezza. Cammin facendo s'incontra nel dì 8. febbraro 76. leghe lungi da Capo Finisterre in 22. bastimenti Spagnuoli carichi di varj ricchi generi, e sebbene scortati da 7. tra navi e altri legni armati in guerra, il rendersene padrone, altro non gli costò, se non che il dargli caccia. In appresso giunto a vista delle nemiche spiagge, ecco opporsegli una piccola squadra Spagnuola comandata dal Sig. di Langarà. Avrebbe questi voluto scansare il cimento, perchè troppo inferiore di forze, non avendo che 9. vascelli, ma Rodney avendo il vento favorevole, quantunque eccessivamente gagliardo, cadutogli addosso, prende 7. vascelli dei più grossi con l'istesso Comandante nemico, e fa saltare in aria, e disperde gli altri. Dopo tal vittoria, si apre la strada per passare con tutto il suo convoglio nella rada di Gibilterra, e vi entra trionfante. Consecutivamente nell'anno appresso, primo del regno di Giuseppe, nel dì 12. di aprile l'Ammiraglio Darby con stupore del mondo tutto, rinnovò arditamente l'istesso tentativo, con l'e-

sito il più felice, senza che la squadra Spagnuola comandata da D. Luigi di Cordova, e la gran flottiglia sotto gli ordini del Sig. di Barcelò potessero impedirlo. Ottantasette bastimenti spinti furono entro il porto della piazza, ad onta delle batterie degli assedianti, postate sulla punta detta del *Cabrero*, ma le navi Inglesi, con quella celerità di maneggio, che è solo propria di quella nazione, in breve tempo si posero fuori della portata del tiro del cannone. Parea per altro, che avessero gli Spagnuoli riserbati ad una tale occasione i loro maggiori sforzi, mentre si avanzarono tutto ad un tratto 11. lancie, ed assalirono con estremo vigore qualche vascello o fregata Inglese rimasti indietro. Si replicarono questi assalti ne' susseguenti giorni, senza però recar loro gran danno, come similmente gran danno non apportarono le tante migliaja di bombe e cannonate, che senza alcuna intermissione partivano ogni giorno dal campo di S. Rocco, ove gli aggressori stavano di stazione. Anche Porto-Maone restò per quest'anno assicurato da ogni ostile intrapresa, essendovi giunti 13. bastimenti da trasporto con quanto esser potea bisognevole per la più valida difesa. Combattevasi intanto col maggiore impegno nel nuovo Mondo, che restò vendicato del sangue sparsovi dagli Americani nella sua scoperta, mentre gli Europei facevano ora a gara a chi più prodigamente lo spargeva in quelle vaste contrade. Gli Spagnuoli avidi di rimettere il piede nella Florida, ceduta già nella pace del 1763. ebbero il modo di ricuperare i Forti di S. Ferdinando di Omoa, e del Mobile, che si videro poi più volte presi e ripresi, e gl'Inglesi

1780.

1780. acquistarono per assalto il Forte S. Giovanni sulle frontiere Messicane. Due battaglie navali si dettero consecutivamente all' alture dell' Isola della Granata nelle Antille tra il Contrammiraglio Parker e il Conte di Guichen nel 23. di maggio, e quindi nel dì 26. tra il predetto Comandante Francese, e il mentovato Ammiraglio Rodney. Entrambi cantarono la vittoria, e si fecero fuochi di gioja e pubbliche esultanze tanto a Londra che a Parigi. In contraccambio gli Spagnuoli ne' mari di Europa diretti dal predetto D. Luigi di Cordova sorpresero nel dì 9. luglio un ricchissimo convoglio Inglese di 64. bastimenti carichi di preziosi generi, e soli 8. poterono a gran stento salvarsi ne' porti Britannici. Il Capo-squadra Francese Sig. di Beausset contribuì molto a sì importante preda. Piccol compenso a danno così grande fu stimato l' arresto eseguito dall' Ammiraglio Eduard di 14. legni Americani presso l' Isola di Terra-nuova.

L' Ammiraglio Geary si rese padrone dal canto suo di 13. legni Francesi carichi d' indaco, zucchero e caffè, e il Gen. Cornvvallis inoltratosi nella Carolina unitamente al Gen. Camden sorpresero la capitale chiamata Carles-Tovvn, e per alquanto tempo vi si mantennero. Non potè però il Gen. Clinton far l' istesso, e fermare il piede nella nuova Jorck, che avea occupata, sebbene assistito dall' Ammiraglio Harbuthnot, e dal Rodney; essendochè i Colonisti ajutati da' Francesi mostravano ovunque intrepidamente la faccia a' loro antichi padroni. Nel tempo medesimo, comparve in scena contro gl' Inglesi un' altra Potenza, che era la quarta sua inimica, e questa fu l' Olanda, provocata per vero dire, e

non provocante. Il partito animato all' Aja dal 1780.
gabinetto di Verſailles, avea ſaputo guadagnare la ſuperiorità ſopra quello di Londra, e gli Olandeſi alle inſinuazioni del Conte di Vergennes furono dei primi a riconoſcere l'indipendenza degli Americani, non oſtante gli oſtacoli frappoſti dallo Statolder, amico ſtretto parente del Re Britannico. Scoperto venne un ſegreto trattato concluſo tra le Provincie-Unite di Europa e quelle di America, e queſto baſtò perchè l' Inghilterra dichiaraſſe ſubito la guerra all' Olandeſe Repubblica, volendo averla piuttoſto avverſaria ſcoperta, che amica ſoſpetta, e infedele. Queſta rottura era un fenomeno totalmente nuovo, e reputato ſoprannaturale, dopo una lega ed unione ſtrettiſſima di ſopra a due ſecoli, tolte alcune gare di traffico inſorte durante il governo dell' uſurpatore Cromvvel. Le oſtilità tra le due belligeranti Nazioni ſi limitarono al danneggiamento, e diſtruzione del reciproco commercio, ma infine ſcoppiarono in un ſanguinoſiſſimo conflitto, con egual fortuna preſſo alle coſte della Norvegia in cui ſi venne fino al tiro di piſtola. Gli Olandeſi ſono tardivi a ſvegliarſi, ma meſſi in attività e in furore ſi battono poi da diſperati. Vi era pertanto tra loro della diſunione, non volendo i ricchi mercanti metter fuori il denaro neceſſario pel mantenimento delle Flotte, onde reſtati ſcoperti gl' importantiſſimi ſtabilimenti di S. Euſtachio, una delle Iſole Antille, e di Demerari, Eſſequibo, S. Saba e S. Bartolommeo nella provincia di Surinam, o ſia Guajana Olandeſe; caddero tutti ſenza reſiſtenza in potere degli Ingleſi. La compagnia delle Indie Occidentali di Amſterdam,

1780. per l'avarizia de' suoi azionarj sofferse una perdita di più di 16. milioni di fiorini, e il male restato sarebbe permanente e senza riparo, se non fosse riuscito al Governatore della Martinica, Marchese di Bouillè, di riacquistarle a nome del Re di Francia; che poi fedelmente le restituì ai suoi non troppo validi alleati. Anche il famoso stabilimento del Capo di Buona-speranza, situato sulla punta meridionale dell' Africa, avrebbe indubitatamente corso pericolo di soccombere sotto gli sforzi delle armi Britanniche, se il prode e animoso Balì di Suffren non avesse prevenuto con una battaglia nella Baja dell' Isola di S. Jago, il Capo-squadra Johnstone, che ara partito dall' Europa con disegno di sorprenderlo. Tre soli giorni guadagnati nel viaggio, dettero tempo al prode Comandante francese di gettare nella piazza un soccorso sufficiente ad eludere tutti i disegni di chi avesse voluto assalirlo. Pensacola con tutto il vasto continente della Florida occidentale ritornò, mediante una fortunata spedizione, saggiamente eseguita dal General Galvez, sotto l' obbedienza di Carlo III. Re Cattolico, nell'istessa guisa in cui trovavasi prima che fosse ceduta all' Inghilterra nella pace antecedente, tolto tre castelli, eretti nell'intervallo dagl'Inglesi, stimati più di un milione di pezzi duri. Oltre a questa perdita gli ultimi, dopo un nuovo conflitto navale indeciso fra il Conte di Grasse e il Contrammiraglio Hood, si videro conquistare quasi sotto gli occhj l'Isola di Tobago, e gli Americani si resero padroni di Augusta nella Georgia. La Baja di Chesapeack trovossi insanguinata nel dì 14. settembre con un' altra battaglia vantaggiosa ai

Francesi, le di cui fatali conseguenze produsse- 1780.
ro, che il Gen. Cornvvallis vedendosi intercettati i viveri, che ricevea dalle squadre Britanniche, trovossi astretto a trangugiare, come si è altrove accennato; l' umiliazione di capitolare con i Colonisti da lui chiamati ribelli, e rendersi prigioniero di guerra con 7. mila uomini, gli equipaggi, la cassa militare, le tende e l' artiglieria ascendente a più di 170. pezzi di cannone. Tutto concorrea all'abbassamento della Potenza Britannica; ma sovra ogni cosa ne soffriva in generale il commercio delle Nazioni, turbato e inquietato da' respettivi armatori, i quali; se gli capitava la congiuntura, poco rispettavano le leggi marittime, e facean man bassa sui legni delle Potenze neutrali. Simili intoppi frapposti alla libertà del traffico, risvegliarono l' attenzione delle Corti che non erano in guerra, e Caterina II. che vedea esser tali le sue forze di mare da farsi rispettare da chiunque, non volle soffrire, che recato fosse veruno oltraggio alla sua bandiera. Gli estremi disordini, che succedeansi gli uni agli altri, e le continue lagnanze esposte al soglio da' negozianti e navigatori, infine la necessità di determinare una volta definitivamente, quale immancabilmente avesse ad essere ciò che chiamasi diritto delle genti sussistendo una guerra marittima, dette motivo al gabinetto Russo di progettare un sistema universale, il cui principio si riducea a stabilire, che la bandiera dovesse garantire gli effetti e le merci. Adottata questa massima, trattossi di estendere per tutti i mari una non più precaria, ma stabil sicurezza di navigazione, per mezzo di una neutralità armata; e con tale idea

1780. i ministri e residenti Russi fecero in un istesso giorno per tutte le Corti Europee la seguente dichiarazione:

„ L'Imperatrice di tutte le Russie ha manifestati in ogni tempo i sentimeni più magnanimi di giustizia, equità e moderazione, che ha sempre nutriti; e ha date sì evidenti prove in tutto il decorso dell' ultima guerra, che ha dovuto sostenere contro la Porta Ottomana, de' riguardi che essa ha per i diritti della neutralità e della libertà del commercio in generale, che può riportarsene alle testimonianze di tutte le Nazioni Europee. Una tal condotta del pari che i principj d' imparzialità, manifestati nella presente guerra sventuratamente insorta tra le principali Potenze marittime, le aveano ispirata la giusta fiducia, che i di lei sudditi goduto avrebbero tranquillamente della loro industria e de' vantaggj spettanti ai popoli neutrali. Tuttavia l'esperienza ha fatto vedere il contrario. Nè tali considerazioni, nè i citati sentimenti, nè le convenienze dovute a quanto prescrive il diritto universale delle genti, hanno potuto impedire che i sudditi di S. M. Imp. non sieno stati molestati nella loro navigazione e traffico, e fermati i loro legni nelle mercantili operazioni dai legni delle Potenze belligeranti. Intoppi simili frapposti alla libertà del commercio generale, ed in particolare a quello della Russia, sono di tal natura da interessare tutti i popoli, che si sono prescritta la legge della più esatta neutralità. L' Imperatrice trovasi nel caso di veder resultar per essa l' obbligo indispensabile di liberare i suoi sudditi dalle sofferte vessazioni, con tutti que' mezzi che sono compatibili alla

pro-

propria dignità, e analoghi alle forze che Dio 1780.
si è degnato di concederle. Ma prima di procedere ed effettuare una necessaria difesa, con la sincera mira di prevenire nuovi attentati, ha creduto dover prima esporre avanti agli occhj di tutta l'Europa il sistema che ha stabilmente risoluto di seguire, atto a togliere in avvenire qualunque equivoco, e tutto quello che vi potesse dar motivo. Essa lo fa con fiducia tanto maggiore, quanto che rileva registrato questo sistema nel primiero diritto delle genti; diritto, che ogni nazione ha fondato gius di reclamare, e che le Potenze belligeranti non potrebbero turbare, e vessare senza violare le leggi della neutralità, e senza rovesciare e riprovare quelle massime, che hanno esse medesime seguitate, segnatamente ne' differenti trattati e ne' pubblici impegni. Il sistema che S. M. ha adottato, si riduce agli appresso articoli. "

„ I. Che i bastimenti di qualunque Nazione neutrale, niuna eccettuata, possano liberamente navigare di porto in porto, e sulle spiagge delle Nazioni che sono in guerra. "

„ II. Che gli effetti, e merci spettanti ai sudditi delle predette Potenze che sono in guerra, sieno considerati come liberi, allorchè stanno a bordo de' legni delle Potenze neutrali, a riserva delle merci di contrabbando. "

„ III. S. M. l'Imperatrice si attiene sulla fissazione di queste merci di contrabbando a ciò, che viene enunciato negli articoli X., e XI. del suo Trattato di commercio della Gran Brettagna, cioè a polvere, palle, cannoni, fucili, armi, attrezzi di qualunque genere, farina e altri commestibili o munizioni da guerra, estendendosi

1780. queste obbligazioni a tutte le Potenze belligeranti. "

IV. „ La denominazione di porto bloccato, non si accorderà se non a quello, ove siano disposti in vicinanza i vascelli da guerra della Potenza che lo attacca, e dove vi sia un evidente pericolo nell'entrarvi. "

„ V. Tali principj dovranno servir di regola ne' processi e cause, per dar forza obbligatoria alle sentenze, relativamente alla legittimità delle prede. S. M. nell'atto che gli espone, non dubita punto di dichiarare, che per serbarli e mantenerli illesi, protegger l'onore della sua bandiera Imperiale, e la sicurezza del commercio e della navigazione de' suoi sudditi contro chi volesse attaccarli e turbarli, ha fatta allestire una considerabil porzione delle sue forze marittime, senza però che queste sieno assolutamente destinate all'offesa di veruna Potenza, e della rigorosa esatta neutralità, che ha finora religiosamente osservata, e che osserverà sempre finattantochè non verrà provocata, e costretta ad uscire dai prescritti limiti della moderazione, e della imparzialità. In quest' unica estremità, la sua Flotta avrà l'ordine di portarsi ove la chiameranno la necessità, l'interesse e l'onore. Nell'inviare a tutti i Sovrani, che possono averci parte, una simil dichiarazione, con tutta la franchezza propria del suo carattere, non può l'Imperatrice se non ripromettersi, che le Potenze belligeranti penetrate da' sensi di equità e giustizia, da' quali è animata, saranno per contribuire al compimento de' salutari suoi desiderj, che tendono chiaramente all'utilità di tutte le Nazioni, ed eziandio al vantaggio di quelle istesse che sono in

guerra. Spera inoltre, che le medesime muniranno i loro Ammiragliati ed Ufiziali Comandanti d'istruzioni analoghe alle istanze di S. M., e si uniformeranno a' principj quì sopra enunciati, tratti dal primitivo codice de' popoli, e nelle pubbliche convenzioni adottati. " 1780.

Il Re di Francia e gli Stati Generali di Olanda che primi la ricevettero, risposero „ che la maniera di pensare dell'Imperatrice era una conseguenza diretta del diritto naturale, che potea dirsi la salva-guardia delle Nazioni, e il sollievo istesso di quelle che erano afflitte dal flagello della guerra, che perciò vedendo Sua Maestà Cristianissima e le Loro Alte Potenze, che la dichiarazione loro fatta pervenire, epoca gloriosa del regno di Caterina II. seguiva quel sistema istesso, che veniva sostenuto al prezzo del sangue de' loro popoli, e reclamava que' medesimi diritti, che avrebbero dovuto formar la base del Codice di marina, faceansi un pregio di annuire in tutto e per tutto a' desiderj di sì gran Sovrana, e avrebbero prese le opportune misure, perchè veruno accidente turbar potesse la libera navigazione de' sudditi Russi. " Il Re di Spagna l'accettò con l'istesso e anche maggior gradimento, e fece replicare „ che S. M. Cattolica considerava quest' atto, come una giusta fiducia che si meritava la M. S. Imp. in quanto che il sistema che avea progettato, era conforme a quello perpetuamente osservato dagli Spagnuoli, sebbene nel tempo che la Spagna era neutrale, la marina Inglese avesse tenuta una condotta totalmente opposta alle regole le più costantemente osservate verso le Potenze neutrali; il che qualche volta avea posto

1780. il Re nella necessità d'imitarla, per liberarsi da' pregiudizj enormi della disuguaglianza. " La Danimarca e la Svezia abbracciarono subito il progetto, per la tranquillità della navigazione del Baltico, ne' respettivi mari, e formarono delle squadre rispettabili per unirsi in caso di necessità alle Russe. Il Portogallo fu invitato, e vi aderì; quindi Giuseppe II. come padrone de' Porti delle Fiandre, e di Trieste; e sebbene non avesse che poche navi armate, nondimeno molto numerosi erano i legni mercantili che navigavano sotto la Cesarea bandiera. Il Re di Prussia e il Re di Napoli ne seguirono l'esempio; non fu così però dell'Inghilterra. Il Ministero Britannico, che considerava da due secoli la sua bandiera come Signora assoluta de' mari, appresse per molto strano il sentirsi intuonare per parte della Russia un tal linguaggio, che non avea mai voluto ascoltare neppure nel maggiore sforzo della potenza di Luigi XIV. La fierezza Inglese punta nel suo orgoglio si scosse, e disse in ristretti termini, „ che avrebbe religiosamente osservati i trattati, e che nei casi che potessero succedere, i tribunali dell'Ammiragliato Britannico erano stabiliti apposta per giudicare di qualunque incidente, secondo il diritto naturale delle genti ". Non è però che non s' indispettisse nel vedersi come prescriver le leggi da quegli istessi Russi, che erano stati così assistiti nella passata guerra, e che non si aumentasse una fiera antipatia e sdegno già concepito contro la Corte di Pietroburgo, tacciata a norma di quanto si è veduto, d'altera e sconoscente. Si dissimulò, e quindi fin d'allora vi fu in Londra chi si dette a meditare su' mezzi di una strepitosa

vendetta, le cui conseguenze dovessero portare 1780. un gran danno alla Russia. Il conto non fu ben calcolato, e le misure non sono state prese giuste; essendochè non vi è al mondo chi più sovente sia soggetto a ingannarsi nelle proprie vedute de' politici. Il nome di Caterina II. sempre più acquistò fama e concetto nel cospetto delle genti, poichè se tanto contribuito avea alla pace terrestre della Germania, nella guerra insorta per la Bavara successione, e già da noi enunciata, vedevasi ora aver tanta parte ed influenza nelle circostanze della guerra marittima, e singolarmente col vastissimo suddetto oggetto di render tranquilla l'universal navigazione anche in mezzo al furore dell'armi. Oltre a questo, l'Europa tutta contemporaneamente applaudì all' atto generoso dell' Augusta Sovrana nell'aver richiamati dal loro esilio i quattro Principi figli del defunto Principe Antonio Ulrico di Brunsvvich, fatti da S. M. trasportare in libertà ad Hersens nel dominio Danese. Non sia discaro aver quì una succinta narrazione delle disgrazie di questa sventurata famiglia, che per mezzo dell' Imperatrice Elisabetta Cristina di Brunsvvich, moglie di Carlo VI., e madre di Maria Teresa, veniva ad essere stretta congiunta di Giuseppe II., alle cui raccomandazioni fatte in tempo del suo soggiorno a Pietroburgo, venne generalmente attribuita la recuperata loro libertà. L'Imperatore Pietro II. nipote di Pietro il Grande, essendo mancato di vajuolo in età di 17 anni, nella notte de' 29 gennaro 1730, restò per tal morte estinta la linea maschile della famiglia Imperiale di Russia. Venne in sua vece inalzata sul trono la Duchessa vedova Anna di Curlandia, secondogenita del

1780. Czar Giovanni, fratello maggiore di Pietro I. Questa nel 1731. adottò qual figlia la Principessa Caterina di Meclemburgo figlia di sua sorella Caterina, maritata a Carlo Leopoldo Duca di quello Stato, da cui fu abbracciata la religione Greca Rutena, e preso il nome stesso di Anna in onore dell'Augusta zia benefattrice. Nel dì 14 luglio si unì in matrimonio col detto Principe Antonio Ulrico di Brunsvvich, cugino carnale dell'Imperatrice Regina', nato nel 28 agosto 1715., e che si trovava nella Corte di Russia fin dall'anno 1733. In questo frattempo passata all'altra vita l'Imperatrice Anna, nel dì 28. di ottobre 1740., secondo il consiglio del suo favorito Gio: Ernesto di Biren, Duca di Curlandia, chiamò con suo testamento alla successione della corona il Principe Giovanni di Brunsvvich, nato in quest'anno da' due sposi, e nel caso che venisse a morire senza posterità, nominò per suo successore il primogenito de' suoi fratelli, che nascer potessero da tal maritaggio, secondo l'ordine di maggioranza. La madre fu lasciata in non cale dall'accorto ministro, che si fece nominar reggente durante la minore età del piccolo Imperatore, con dispotica autorità; ma le sue idee andarono fallite, perchè sdegnata contro la sua alterigia e prepotenza tutta la Corte di Russia e Grandi dell'Impero, venne deposto, arrestato e confinato nella Siberia, e affidata la reggenza, come era dovere, all'enunciata Principessa sposa. Intanto questa, che era stata eletta Granduchessa delle Russie, e durante la minorità del figlio amministratrice della Sovranità, inalzò subito il consorte al rango di Generale in capite di tutte le armate Russe, e al posto unitamente

di grande Ammiraglio dell'Impero; e comandò 1780.
con un editto che se gli desse il titolo di Altezza Imperiale. Ma la di lei felicità non fu di lunga durata, poichè temendo di vedersi a ogni momento spogliata della sua autorità, secondo il consiglio datole dal Vice-cancelliere Conte di Golovvin risolvette di farsi dichiarare Imperatrice, e per tale oggetto pubblicò un manifesto in data de' 6. dicembre 1741. Viveva per anche, come posta in oblìo e lontana totalmente dagli affari la Principessa Elisabetta, sola figlia superstite del prelodato Pietro I., per la cui memoria serbavano i Grandi la più profonda venerazione. Parve un' indegnità, che mentre una famiglia di forestieri possedeva dispoticamente la suprema autorità, la figlia di questo gran Monarca fondatore e rigeneratore del Russo Impero, e primo autore della sua grandezza, dovesse restar non curata in un canto ad ubbidir come suddita; e già si trattava di confinarla per sempre in un convento, acciò più non se ne parlasse. Il Sig. Lestocq suo Chirurgo, di ciò segretamente avvisato, si accinse subito a formare in di lei favore un potente partito di poderosi amici. Una mattina sulla fine dell' anno predetto, eccitata e spinta dalle incessanti istigazioni di questi, presentossi ai Granatieri delle guardie Imperiali dette *Preobanzinsk*, che le prestarono giuramento di fedeltà, e l' acclamarono quasi sull'esempio istesso degli antichi pretoriani di Roma, che disponevano dell' Impero, loro Sovrana e Imperatrice. Trenta di costoro de' più audaci si portarono nell' appartamento della reggente, e s'impadronirono della di lei persona, del suo sposo e del piccolo Imperatore

1780. Giovanni, che si trovò privo della corona e del trono, senza averne mai gustate le dolcezze e i travagli. In questo mentre vennero presi tutti i di lei fautori e favoriti, ed infamati ed avviliti sull' atto con una condanna di morte, dovendo ascrivere a somma grazia l' esser rilegati negli orridi deserti della Siberia, e ciò per una specie di rispetto al prode Maresciallo Conte di Munick, uno de' primi Generali del secolo, complicato dai suoi emuli in questa catastrofe. In quanto alla Principessa Anna e suo marito e figli, in vece di lasciarli tornare in Germania, come ne faceano istanza, furono condotti e rinchiusi nella fortezza di Riga in Livonia. Di là dopo 18. mesi trasferironsi ben custoditi nel Forte di Dunamunda, poi a Oranieburgo, in fine nel Forte di Kolmogori situato in una isola deserta formata dal fiume Duvina, 80. miglia lungi da Arcangelo, quasi sotto il Circolo polare dell' Artico. Quivi ella dette alla luce altri tre figli, l' ultimo de' quali nel suo nascimento l' anno 1747. tolse dal numero de' viventi la sfortunata sua genitrice, per la sua bellezza, affabilità e dolce e franco carattere, degna di miglior sorte. Il di lei cadavere fu portato a Pietroburgo, e il Principe Giovanni fatto passare a Sclussemburgo, ove nel dì 5. giugno del 1762. in età di 21. anno fu trovato estinto, segretamente ucciso, dicesi per ordine del furioso Pietro III. che allora regnava. Il padre e tutto il rimanente dell' infelice famiglia, furono di nuovo confinati in una prigione estremamente lontana, e sì poco nota, che la loro esistenza parve come ignorata per lunghissimo tempo, talchè non si è mai potuto sapere il preciso tempo, in cui pure ter-

minò di vivere il Principe suddetto Antonio Ulrico. Forse l'epoca di tal morte non fu lontana alla successione alla Monarchia Austriaca di Giuseppe II., e questa forse indusse la clemente regnante Imperatrice a sciogliere i lacci degli innocenti Principi. Comunque fosse, viene con certezza asserito, che all'avviso ricevutone da Cesare egli si credette in dovere di ringraziarne l'Alta sua alleata con lettera di proprio pugno. Allora fu che Cesare alle proposizioni della medesima, firmò e ratificò l'enunciato celebre trattato di marina, e neutralità armata, concepito in questi termini.

1781.

„ Siccome attesa la guerra, che si fa attualmente sul mare tra la Gran-Brettagna da una parte, la Francia e la Spagna dall'altra, il commercio e la navigazione delle Potenze neutrali han sofferti e soffrono dei danni considerabili, quindi è che S. M. l'Imperatore de' Romani e S. M. l'Imperatrice delle Russie, in conseguenza della loro assidua attenzione per procurare con dignità e sollecitudine la sicurezza e prosperità de' loro sudditi, combinate con i riguardi dovuti a' diritti delle Nazioni in generale, nell'attual situazione degli affari hanno giudicato necessario di regolare la loro condotta in vigore di tali principj. L'Imperatrice delle Russie per mezzo della sua dichiarazione del dì 28. febbraro 1780., indirizzata a tutte le Potenze belligeranti, espose agli occhj di tutta l'Europa le regole fondamentali dedotte dal diritto primitivo di tutti i popoli, da essa reclamate e adottate come basi della sua condotta durante la presente guerra. Quest'attenzione della M. S. diretta ad invigilare al mantenimento de' diritti comuni

1781. a tutte le Nazioni, avendo ottenuti i voti di tutte le Potenze neutrali, perchè concernente la difesa de' più essenziali loro interessi, e portata ad un grado da fissare, e stabilir per sempre ne' presenti tempi e futuri un sistema permanente e invariabile, e combinato con le prerogative, condizioni e impegni di una esatta neutralità, ed avendo a questo sistema aderito S. M. il Re di Danimarca e di Norvegia, S. M. il Re di Svezia, la Repubblica di Olanda e altre più rispettabili Potenze, quindi è che è nato l'accordo e l'unanimità, con le quali l'Imperatore suddetto de' Romani e l'Imperatrice delle Russie, hanno risoluto sempre più convalidare e assicurare la loro ferma e costante amicizia e fiducia reciproca, conforme al vantaggio de' loro Regni e Stati per mezzo di una formal convenzione. Con queste mire salutevoli le LL. MM. II. hanno stipulati e conchiusi i seguenti articoli.

„ I. Le suddette MM. LL. II. sono sinceramente determinate di mantenere per sempre la più costante e sincera amicizia, come utilissima alla Casa d'Austria, non meno che all'Impero di Russia, e concordia e unione tra loro, come pure di stare in buona intelligenza con le Potenze attualmente belligeranti, ed osservare la più esatta neutralità, dichiarando nel tempo istesso di voler procurare fermamente; che la proibizione del commercio de' generi di contrabbando con gli Stati che si trovano inviluppati nelle ostilità, e con quelli che potessero esservi impegnati in avvenire, sia rigorosamente osservata da' rispettivi sudditi. “

„ II. Affine di scansare qualunque errore ed equivoco riguardo al nome di contrabbando,

S. M. l' Imperatore e S. M. l' Imperatrice delle 1781. Russie dichiarano, che riconoscono unicamente come generi di contrabbando quelli, che sono compresi ne' trattati sussistenti tra le suddette Corti, e l'una o l' altra delle Potenze belligeranti. S. M. l'Imperatrice di Russia come Potenza marittima si conforma in ciò interamente al suo trattato di commercio esistente con la Gran-Brettagna, ed estende inoltre gl' impegni del medesimo, che sono onninamente fondati sul diritto naturale alle corone di Francia e Spagna, le quali fino alla data della presente convenzione non hanno alcun trattato di commercio col suo Impero. L'istesso fa S. M. l' Imperatore per quel che riguarda la Francia e l' Inghilterra, per non avere concordato alcuno con esse, che determini veruna condizione sopra questo oggetto."

„ III. Siccome in questa maniera viene determinato e fissato ciò, che dee intendersi per contrabbando conforme a' trattati e convenzioni tra le Alte parti contraenti e le Potenze belligeranti; e principalmente nel trattato stipulato tra la Russia e la Gran-Brettagna del dì 20. giugno 1766., è intenzione di S. M. l' Imperatore e dell'Imperatrice di Russia, che ogni altra specie di commercio sia e rimanga libero a' respettivi sudditi. Già le MM. LL. nelle dichiarazioni rimesse alle Potenze belligeranti si sono fondate sopra i principj generali del diritto naturale, da cui derivano la libertà di commercio e della navigazione, come pure i legittimi diritti delle Nazioni neutrali, ed hanno risoluto egualmente che tutte le altre Corti che hanno acceduto alla proposta neutralità armata, di non dipendere ulteriormente dalla spiegazione arbitraria, dettata dal

1781. vantaggio parziale e dall' interesse momentaneo. Con questo scopo si sono accordate sopra quanto appresso. 1. Che sia permesso ad ogni bastimento con bandiera Russa, che con bandiera Imperiale e Toscana, navigare da un porto all'altro, e sopra le coste delle Potenze belligeranti. 2. Che gli effetti appartenenti ai sudditi delle suddette Potenze belligeranti saranno liberi sopra i legni neutrali, nè potranno esser confiscati, nè presi violentemente, eccettuato che i generi di contrabbando. 3. Che per determinare qual regola si debba osservare relativamente a un porto bloccato, quello solo potrà esser considerato come tale, nelle cui alture i vascelli nemici avranno presa una continua stazione. 4. I legni neutrali non potranno essere arrestati, se non per motivi giusti e con prove evidenti, e giudicati senza perdita di tempo; i processi si faranno speditamente in maniera sempre uniforme, secondo le leggi marittime, ed ogni volta che avranno sofferto danno senza causa, si chiederà d'accordo e di concerto per parte delle LL. MM. II. oltre il risarcimento de' danni una completa soddisfazione per l'insulto fatto alla loro bandiera."

„ IV. Per proteggere il commercio generale de' loro sudditi fondato sopra equi e certi principj, S. M. l'Imperatrice di Russia ha risoluto di equipaggiare un proporzionato numero di vascelli e fregate per servir di scorta ai legni mercantili, secondo che lo richiederanno le urgenze del commercio, e questi potranno approdare e restare quanto a loro piacerà in tutti i porti soggetti alla Casa d'Austria, ed in specie delle Fiandre."

„ V. Nel caso che i bastimenti mercantili del-

le parti contraenti si trovassero in mare senza la scorta di alcun vascello armato, e che non potessero perciò ottenerne nel bisogno la protezione; il Comandante de' vascelli da guerra di S. M. l' Imperatrice delle Russie, subito che ne sarà richiesto, accorderà indistintamente tutta l' assistenza necessaria, ben inteso, che ciò non sia per aver fatto commercio illecito, contrario alle leggi della neutralità. "

1781.

„ VI. La presente convenzione non potrà essere retro attiva, e in conseguenza non si dovrà prender parte alle differenze che possano essere insorte prima della conclusione della medesima, quando però gli affari non riguardassero le violenze che durano ancora, e che tendono ad opprimere tutte le Nazioni neutrali. "

„ VII. Se non ostante l' attenta ed amichevol premura delle due parti contraenti, e la più perfetta osservanza della neutralità, i legni mercantili Russi o Austriaci fossero insultati, saccheggiati o presi da vascelli da guerra, o dagli armatori di una delle Potenze belligeranti, allora il ministro della parte offesa, unitamente a quello della parte confederata, farà delle serie rappresentanze alla Corte, i cui vascelli da guerra avranno commesso l' attentato, reclamerà i bastimenti arrestati, insisterà sopra una convenevole soddisfazione, e non perderà mai di vista la reputazione della respettiva bandiera. Il ministro suddetto dell' altra parte sosterrà queste istanze nella maniera la più efficace e vigorosa, e se venisse ricusato e differito da un tempo all' altro di rimediare agli inconvenienti, in questo caso le LL. MM. eserciteranno il diritto di rappresaglia contro la Potenza che loro nega il compi-

1781. mento di giustizia, e concerteranno immediatamente i mezzi più proprj per eseguire queste rappresaglie. "

„ VIII. Se l' una o l' altra delle due Potenze contraenti, o tutte due insieme venissero attaccate in vigore di questa convenzione, che non tende ad offesa di veruno, o per qualsivoglia altra ragione, che vi potesse aver rapporto, fossero inquietate, molestate o attaccate, hanno risoluto di fare unitamente i loro sforzi per difendersi scambievolmente, cioè S. M. l' Imperatrice delle Russie mettendo in opra le sue forze marittime di concerto con le altre Corti che hanno concorso al trattato di neutralità armata, e S. M. l' Imperatore dando truppe di terra e danari secondo l' urgenza de' casi, e ciò a solo fine di procurarsi una soddisfacente riparazione, tanto per l' insulto fatto alla loro bandiera, che per le perdite cagionate a' loro sudditi. "

„ IX. Questa convenzione resta conclusa e fissata per tutto il tempo, che durerà la presente guerra, e gl' impegni in vigore della medesima contratti serviranno di base a tutti i trattati posteriori, e che potessero esser formati in avvenire, secondo le occorrenze, ed in occasione di nuove guerre, che insorgessero per mala sorte ad intorbidare la tranquillità di Europa. Nel rimanente tutto ciò di cui si è convenuto, sarà riguardato come permanente e invariabile, tanto riguardo agli affari mercantili, che a quelli di marina, ed avrà forza di legge per la determinazione dei diritti delle Nazioni neutrali. "

„ X. Siccome il fine e l' oggetto della convenzione suddetta è di assicurare la libertà del commercio e della navigazione, le LL. MM. II.

l' Imperatore de' Romani, e l' Imperatrice di 1781. tutte le Russie hanno convenuto di invitarvi ad accedere tutte quelle Potenze, che finora non vi hanno acceduto, e queste potranno partecipare de' vantaggi in essa convenuti, sempre però a titolo di difesa, e mai di offesa. "

„ XI. Affinchè le Potenze impegnate nella guerra non ignorino la forza delle obbligazioni contratte dalle due Corti Imperiali di Pietroburgo e di Vienna, le Alte parti contraenti comunicheranno loro nella maniera la più amichevole le misure stabilite, misure, che sono tanto meno ostili, in quanto che lungi dall' aver per fine di cagionare danno a veruno, tendono unicamente a proteggere il commercio de' respettivi regni, e popoli. "

La presente convenzione sarà ratificata dalle due parti contraenti, e la ratifica sarà cambiata in buona, e debita forma dentro lo spazio di 10 settimane, in fede di che ec.

Vienna 10. luglio 1781.

Mentre ciò trattavasi, e che Giuseppe era involto in mezzo alle vaste sue riforme, economiche ecclesiastiche e militari, tutto ciò non gl' impedì il proseguimento de' soliti suoi viaggi. Mancavagli a vedere una non grande nè estesa ma bella porzione de' suoi Stati cioè i Paesi-bassi Austriaci. Quindi partito il dì 22 maggio da Vienna in compagnia del Generale Terzi, e con pochissima altra comitiva, in 6 giorni fu a Francfort sul Meno, e giunse nel dì 3 a Lucemburgo capitale del Ducato di questo nome, una delle più celebri fortezze di Europa, e che più

1781. volte nel paſſato ſecolo avea fatto argine all' impetuoſità de' Franceſi, ed è reſtata intatta in tutti gli ſconvolgimenti del corrente ſecolo ; più volte ne fece il giro, e ne ammirò la ſorprendente ſituazione, e coſtruzione. Nel dì 5 fu a Bruſelles, dove portoſſi a bella poſta da Londra a complimentarlo il real Duca di Glocester fratello del Re della gran Brettagna, che lo invitò a paſſare come avea fatto Carlo V. in Inghilterra. Per forti ragioni credette doverſi aſtenere da tal gita, onde ne ringraziò il regio Principe, come fece altresì agli Stati Generali di Olanda, e che voleano ſpedirgli quattro deputati per un egual complimento. Non vi era coſa che più deſſe faſtidio a Ceſare, quanto le inutili ceremonie, e funzioni di formalità e di etichetta. Giurò mantenere agli Stati del Brabante, Fiandra, e Annonia i privilegj, e prerogative loro conceſſe nel 1430 dall'ottimo Sovrano Filippo il buono, Duca di Borgogna e Signore della maggior parte delle provincie Belgiche e Batave, compreſe nel così detto *Giocondo Ingreſſo*, o ſia *Joeuſe éntrée* che è la *magna Carta* o Codice delle prerogative de' Fiaminghi, come quella di Giovanni ſenza terra lo è degl' Ingleſi. Mentre facea il giro di tutte le città e fortezze, preſcrivendo per ogni dove ordini e regolamenti, giunſe in Bruſelles la reale Arciducheſſa Criſtina ſua ſorella unitamente al Duca Alberto di Saſſonia Teſchen ſuo marito, che a nome dell' Imperatore preſe poſſeſſo del governo di quei popoli franchi e cordiali, ma geloſi all' eſtremo de' loro diritti. Giunto Giuſeppe in Anverſa, compianſe la ſorte di quella miſera città, emporio un tempo di quaſi tutta l' Europa

pa, con più di 700 mila induſtrioſi abitatori, 1781.
ridotta appena a 20 mila, dopochè nel 1602 le fu dagli Olandeſi chiuſa la libera navigazione della Schelda. Di la gli venne voglia di dare una ſcorſa in Olanda, conſervando lo ſtrettiſſimo incognito per rimirare perſonalmente il traffico immenſo, la ſaviezza, la coltura e l'economia di que' popoli in mezzo alle prodigioſe loro ricchezze. Il Principe Luigi di Brunſvvich, oggetto dell' odio della Reggenza di Amſterdam, e tutore già dello Statolder, gli venne incontro e lo conduſſe all' Aja, con indurlo per ſtrada ad abbracciare la difeſa della propria cauſa, e garantirlo dalla perſecuzione con la quale volevaſi opprimerlo. Si trattenne altresì per qualche tempo col Principe Guglielmo di Naſſau e di Oranges, Statolder della Repubblica, e con la di lui ſpiritoſa Spoſa nipote del Re di Pruſſia; quindi viſitò le principali città Olandeſi, oſſervandovi minutamente quanto conteneano di più bello e di raro, e ſoprattutto l'univerſità di Leiden, il ſuo celebre teatro Anatomico, i monumenti delle Scienze e di belle arti. Il borgo di Sandam, ove lo Czar Pietro reſtò ſconoſciuto per molto tempo ad apprendere l'arte di coſtruir le navi, ed erudirſi nella marina, non sfuggì a' ſuoi ſguardi, e ſpecialmente la piccola caſa, che avea ſervito di abitazione ad un uomo sì grande. Durante tutto il viaggio viſitò, come avea fatto ſempre pria che saliſſe ſul materno trono, gli uomini di merito onorevoli non ſolo di ſua presenza, ma altresì di ſeco loro trattenerſi in familiari discorſi, giacchè neppure ne' propri Stati, e molto meno ne' paeſi eſteri, volea mai alcun diſtintivo, alloggiando coſtantemente in ogni

1781. città ne' pubblici alberghi. Ritornò da Ruremonda e Liegi a Bruselles, di dove gli venne in capo di fare una grata sorpresa al Re Cristianissimo suo cognato, e alla Regina sorella, comparendo loro improvisamente davanti in Versaglies la sera del dì 29. luglio. Breve fu questa volta il trattenimento, e tutto in stretta familiarità, poichè durò soli sette giorni, passati i quali restituissi a Vienna, e di là passò agli accampamenti di Buda e Pest, quindi a quello di Minckendorff, scioltisi però in quest' anno più presto del consueto, stante epidemiche malattie insorte nelle soldatesche a motivo degli eccessivi caldi dell' estate, sempre perniciosi nel clima dell' Ungheria. Nel dì 4. di ottobre si rese nella Cesarea residenza, e ciò per attendere a più grandiosi preparativi per riceverli il Granduca delle Russie Paolo Petrovvitz, che con la Granduchessa sua sposa, volle Caterina II, che nell' occasione di intraprendere un lungo viaggio per le meridionali contrade dell' Europa, restituisse a Cesare la visita che nell' anno avanti avea loro fatta a Pietroburgo. Partirono quegl' Imperiali Principi dalla materna reggia sotto nome di Conti del Nord con nobile accompagnamento sui principj di ottobre, e traversata la Polonia ove ricusarono qualunque distinzione particolare, vennero incontrati a Wisnovvietz dal buon Re Stanislao Augusto, che grandiosamente festeggiò per alcuni giorni gli Augusti viaggiatori, ed approfittò di tal congiuntura per farsi vedere in varie città di quello Stato. A' confini della Polonia Austriaca furono le LL. AA. II. incontrate dal Conte di Brigido Governatore di Lemberg, e magnificamente fatti trattare nel lor camino fino

nell' Auſtria . A Troppau in Sleſia trovarono 1781.
Giuſeppe, che volle egli ſteſſo accompagnarli nella ſua capitale. Inceſſanti furono e ſuperbe le feſte e gli ſpettacoli datiſi in tale occaſione nella Ceſarea Corte, ove in ricchiſſimo alloggio trattati vennero gli illuſtri oſpiti. Balli, caccie, gran pranzi e cene, accademie, ſpettacoli teatrali, tutto fu poſto in opra per rendere accetto il lor ſoggiorno in Vienna; dove ſi trattennero per tutto il rimanente dell'anno, per paſſar quindi a veder l'Italia, e di là gli altri più coſpicui regni. Incredibile fu il concorſo de'gran perſonaggi accorſi da tutte le parti dell'Impero, per render più faſtoſo il corteggio del Monarca, che n'è il Capo; e tra queſti la Granducheſſa ebbe il piacere di trattenerſi col Principe Federigo Eugenio di Vittemberg ſuo genitore, e la Principeſſa Federiga di Brandemburgo Sehwet ſua madre invitati eſpreſſamente da Ceſare con tutta la loro numerosa famiglia. Ivi fu che reſtò maneggiato e ſtabilito il matrimonio da contrarſi a ſuo tempo tra la Principeſſa Eliſabetta Guglielmina in età allora di 13. anni, loro ultima figlia e minor ſorella della prelodata Granducheſſa, e l'Arciduca Franceſco primogenito del Granduca di Toſcana, e futuro erede preſuntivo di tutti gli Auſtriaci dominj. Nel mezzo inoltre all'eſultanza non ſi tralaſciarono gli affari politici, avendo la Ruſſa Sovrana interpoſta la mediazione di Giuſeppe, per quietare ſe era poſſibile nuovi diffidj e rumori inſorti tra eſſa e la Porta Ottomana, eſſendochè per le cavillazioni del Miniſtero Ottomano non vedevaſi mai arrivare il giorno di terminarle. Il Sig. di Stachieff miniſtro della Corte di Pietroburgo, avea già richieſto

1781. a nome della sua Sovrana, che il Divano desistesse dalla sua opposizione allo stabilimento di due Consolati Russi uno in Jassi Capitale della Moldavia, l'altro in Bucharest Capitale della Valacchia, Principati feudatarj del Sultano, e ciò a norma delle condizioni fissate nel trattato di pace di Kainardgi dell'anno 1774., condizioni estese in termini chiari ed evidenti, e che non ammette veruna spiegazione nè restrizione. Scorgendo la Porta la perseveranza del Ministro Russo, prese il partito di scrivere direttamente al Conte di Panin, allora primo ministro di Stato, onde pregarlo che ponesse in opra i suoi buoni ufizj presso l'Imperatrice, perchè si volesse piegare alla proposizione di far risedere per gli affari della Moldavia e Valacchia, un Console Russo in Sibistria nella Bulgaria, ma non entro quelle provincie, mentre essendo già rilasciato il *Barat*, o sia la patente consolare sopra un tal piede, non potea il Sultano cangiarla o revocarla, senza cedere il proprio onore, e mostrar debolezza in faccia a' suoi popoli. Arguivasi facilmente da un tal passo, che la Porta null'altro cercava, che trarre in lungo l'esecuzione dell'enunciato ultimo trattato, con trovar sempre de' nuovi ostacoli e tergiversazioni. Infatti nell'istessa lettera il Ministero Ottomano spiegossi sopra un altro oggetto a quello relativo, e che concerneva gli abitanti della Morea o Peloponeso, a' quali si era il gran Signore obbligato restituire tutti i beni confiscati senza alcuna riserva. La Russia avea sempre insistito sull' adempimento di un tale articolo, complendole troppo il far la figura di protettrice di que' popoli, che si erano in suo favore armati, e che

erano ſtati poi, quaſi ſi può dire, abbandonati. 1781.
L' eſecuzione veniva prorogata di giorno in giorno, onde anche il Barone di Thugut Internunzio Imperiale, incominciò a preſſarne e ſollecitarne l' ultimazione, e ciò in vigore de' ſegreti impegni di ſtretta unione contratti tra Giuſeppe e Caterina II.. L' efficacia del rappreſentante Auſtriaco fu tale, che finalmente venne dal Divano nominato un Commiſſario, incaricato di effettuare una tal reſtituzione, ma però ſolo in parte, avendo il primo Viſir dichiarato, che non intendeaſi reintegrare nel dominio delle loro poſſeſſioni e beni, ſe non unicamente quelli abitanti della Morea, che attualmente vi dimoravano, e non già quelli che rifugiatiſi nella Ruſſia, nella Dalmazia e nella Croazia, vi erano rimaſti dopo la pace. Una tale eccezione era direttamente contraria al ſenſo litterale del trattato medeſimo, talchè dopo molti contraſti, intimazioni e proteſte, reſtò accomodato in parte, in parte rimaſe ſoſpeſo. Solo alla mutazione del *Reis Effendi*, o ſia Segretario degli affari eſteri trovoſſi una maggior condiſcendenza nel paſſaggio delle navi Ruſſe dal Mar-nero nel Mediterraneo. Si laſciò paſſare nel meſe di agoſto un pacbotto Ruſſo proveniente da Tangarok, ſebbene portaſſe la bandiera ſolita innalzarſi da' legni da guerra. Ancoratoſi alla rada di Coſtantinopoli fu viſitato da' doganieri, e vedendo che non avea a bordo che lettere e diſpacci, non ricevette ulterior veſſazione. Paſſarono dopo due baſtimenti mercantili, e a queſti ancora venne permeſſo il tranſito libero pel canale del Bosforo. Ne vennero altri diretti per i porti della Provenza, onde aprire un nuovo ramo di com-

1781. mercio, cioè quello di provvedere dell' ottime carni salate dell' Ucrania Russa la marina Francese. Contemporaneamente i due Ministri Russo e Austriaco messero sul tappeto la richiesta, che anche a' bastimenti Austriaci provenienti da Vienna pel Danubio, fosse concessa libera navigazione di quel gran fiume non meno, che pel Marnero. Si cominciò a dibattere la materia, ma l' anno 1781. era già terminato senza che si fosse conclusa cosa alcuna. Vedremo, che coll' andar del tempo riuscì a Giuseppe ottenere il suo intento.

1782. Par tempo adesso d' intraprendere la narrativa delle riforme introdotte da Cesare nell' Austriaca Monarchia continuate di mano in mano fino agli ultimi mesi precedenti la sua morte, e siccome riuscirebbe troppo lungo e prolisso in quest' istoria il riportare estesamente tutte le leggi o ecclesiastiche o economiche o concernenti l' amministrazione della giustizia, così ci contenteremo, come si è detto, della sostanza ed estratto di quelle più degne di special menzione, astenendoci da ogni riflessione non opportuna, a chi scrive le moderne cose non confaciente. Fatti i necessarj calcoli e computi alla morte di Maria Teresa, si trovò, che il debito della Casa d' Austria potea ascendere a circa 80. milioni di scudi Romani o sia 160. milioni di fiorini. Il primo oggetto dunque del nuovo Sovrano fu quello di diminuire questa mole; il secondo quello di aver l' erario pieno di danaro, per potersene servire ad ogni e qualunque necessaria occasione. Il Re di Prussia Federico II. seguitando le traccie di suo padre, ne avea dato il primo l' esempio agli altri Sovrani, e fatto vedere che tutta

la forza e l' influenza stà nell' avere a parte un 1782. buon tesoro. L' intenzione dell' Imperatore non era quella per vero dire d' aggravare i popoli, onde dalla sua persona istessa credette Giuseppe dovere incominciare la riforma. Si fecero gran difalchi nel treno di Corte ed in specie nelle scuderie, nella tavola, nella credenza, ne' trattamenti, nelle caccie, in somma in tutto quel che è oggetto di soverchio lusso. La di lui giornaliera mensa fu messa sul piede il più semplice e frugale, riserbandosi di accrescerla nelle occasioni e nelle villeggiature. Vennero sospese tutte le enormi pensioni, che si pagavano dalla Corte, e ciò per riconoscere a quali soggetti si retribuissero meritamente, e quali fossero state carpite da chi ne era immeritevole. La defunta Imperatrice, ansiosa sempre di beneficar tutti, avea dato alle volte in qualche eccesso di profusione. Non può negarsi che l' esecuzione di questi piani non desse causa a qualcheduno di gridare e rammaricarsi, ma se è impossibile nel corpo fisico guarir le piaghe senza toccarle sul vivo, l' istesso accade nel corpo politico. Avendo però la prelodata Augusta regnante, lasciato un mese di paga doppia a tutta la sua armata, egli volle che fosse prontamente soddisfatto un legato di tanta importanza, e perchè ciò succedesse senza aggravio dell' erario dello Stato, levò dal proprio particolar peculio, formato da' suoi avanzi, la somma di un milione e 200. mila fiorini per farli passare nelle mani degli ufiziali e soldati. L' Imperatore Augusto avea fatto il simile in favore di tutte le sue legioni, ma Tiberio non era stato tanto scrupoloso nell' adempimento della volontà del defunto. Allorchè mor Livia sua

1782. madre, un cittadino di allegro umore, mentre portavasi in pompa il cadavere, se le accostò e fece vista di dirle alcune parole all' orecchio. Interrogato da curiosi amici, cosa avesse detto, rispose „ l' ho pregata a far sapere nell' altro mondo al marito, che suo figlio non ha mai pagati i legati da lui istituiti “. Un tale scherzo, che fece ridere e che avrebbe dovuto perdonarsi, costò all' infelice motteggiatore la vita. Fu mente di Cesare che si pagassero tutti i legati e pensioni ordinate nel suo testamento dallo zio Principe Carlo di Lorena, che avea lasciato erede universale il nipote, ma pure era la sua eredità così gravata, che credevasi che non potesse adempire a tutte le prescritte disposizioni. Fatto il ristretto delle rendite provenienti da tutti gli Stati, trovossi che oltrepassavano non poco gli annui 60. milioni di fiorini, o siano 30. milioni di scudi, de' quali si fece la più ben ponderata distribuzione in quattro parti. Una pel pagamento delle numerose soldatesche; l' altra per la Corte, e pel Ministero civile e affari stranieri; la terza pel pagamento degl' interessi e diminuzione de' debiti; la quarta per collocarsi nell' erario degli avanzi. Esisteva nelle Imperatrici Austriache la dignità del Supremo magistero dell' Ordine insigne chiamato della Crociera, istituito da Eleonora Gonzaga consorte dell' Imperatore Ferdinando III. per le dame di prima sfera, in occasione che incendiatasi nel 1656. una gran porzione del Cesareo palazzo, rimase illesa dalle fiamme un' immagine di un Crocifisso, per cui si avea una gran venerazione, il quale stava nel di lei appartamento. Dovendo darsi un tal magistero a chi era più vicino al trono,

venne spedita a Firenze la cancelleria e tutte 1782. le altre cose relative a detto Istituto, e lasciate in arbitrio della real Granduchessa di Toscana in qualità di gran Maestra, e moglie dell' immediato successore agli Austriaci Regni. In appresso s'inviarono a tutti i Palatinati dell' Ungheria de' rescritti firmati di proprio pugno da Cesare, per assicurarli che tutti i loro privilegj e diritti sarebbero inviolabilmente rispettati, ma variatesi in seguito le cose, ne nacquero infine sopra di ciò de' disturbi. La Nazione Sassone stabilita nel Principato di Transilvania, non avea mai voluto ammettere veruno abitante del paese alla sua cittadinanza, e molto meno al possesso de' beni, in quella porzione di territorio da lei occupato. Una delle cose primarie, che Giuseppe giudicossi in dovere di abolire fu questa perniciosa consuetudine. Con suo dispaccio permise a tutte le Nazioni Transilvane, cioè Ungara, Sicula, Valacca e Armena di poter goder pienamente dei diritti municipali, e fare lecitamente acquisti di case e terreni nelle città e villaggi Sassoni, e vicendevolmente fu ai Sassoni concesso l'istesso privilegio nelle città e campagne delle altre Nazioni. Con altro decreto venne permesso a tutti i forestieri il comprar beni nell' Ungheria e Provincie annesse, con che si obbligassero a rimaner nel paese almeno per 6. mesi dell'anno, ovvero a somministrare il duplicato contingente nelle pubbliche contribuzioni. Fu vietato agli Ungheri ricchi di collocare il loro danaro in fondi esteri, ed esortati a voler piuttosto coadjuvare il Sovrano nel promuovere la felicità dei sudditi, con dissodare o asciugar terreni nel Regno, e farlo in tal guisa circolare

1782. in benefizio della patria. E' d'uopo sapere, che i popoli suddetti dell' Ungheria aveano preso il pretesto di sollevarsi contro la Casa d'Austria, nella famosa ribellione incominciata gradatamente nel 1603. e terminata nel 1711., perchè non era lasciato a quella gran porzione di essi, che erano Calvinisti, Luterani o Sociniani, la tolleranza della loro religione. Si lagnavano sotto Leopoldo I. altamente de' Gesuiti, aveano imperversato contro di questi come promotori di consigli e risoluzioni intolleranti, si erano ordite congiure, e poi si era dai Tekeli e dai Ragozzi fatta lega a questo oggetto co' Turchi, e previa la promessa della libertà del culto si era aperta la strada per giungere fin sotto le mura di Vienna. Sotto Carlo VI. proseguì, benchè più mite, a sostenersi il malcontento pel medesimo motivo, e Maria Teresa avea dovuto nel 1741. condiscendere al riaprimento di varie Chiese e Scuole protestanti. Coll'andare del tempo a poco per volta queste concessioni restarono o cassate o diminuite. Giuseppe con l' idea di affezionarsi tutti i sudditi de' suoi Stati, ne' quali vi era tanta gente di diverse sette e comunioni, giudicò opportuno ed utile il pubblicare un regolamento generale riguardo alla tolleranza delle religioni, in tal guisa concepito.

„ Convinto dagli effetti perniciosi della violenza delle coscienze e de' vantaggj essenziali, che una vera tolleranza Cristiana procura alla Religione e allo Stato; S. M. l'Imperatore e Re Apostolico, ha creduto bene determinare riguardo a questo punto i seguenti principj e regolamenti, e di ingiungere a tutti quelli a' quali spetta, o può spettare, l'uniformarvi-

si invariabilmente e con la maggiore esattezza". 1782.

„ I. L'esercizio privato della religione sarà permesso in avvenire a tutti i sudditi protestanti, sia della Confessione Elvetica, o di quella d' Augusta in qualunque luogo degli Stati Austriaci, ove si troveranno in numero sufficiente, e dove le loro facoltà e sostanze lo permetteranno senza che si abbia riguardo, se per l'addietro ciò siasi, o no praticato".

„ II. Per esercizio privato della respettiva religione deesi intendere, che sebbene non sia permesso a' Protestanti ed a' Greci-non uniti di avere nelle loro case degli Oratorj o alle loro Chiese delle campane e dei campanili, nè che abbiano un ingresso esterno che dimostri una Chiesa, sarà nondimeno ad essi totalmente libero il fabbricare simili edifizj con questi patti e condizioni, ed esercitare internamente il loro culto, ed anche nelle case de' loro ammalati in qualunque luogo esser possano. In que' luoghi poi, ove in addietro non è stata accordata una libertà più estesa in materia di esercizio di religione, si contenteranno che le cose restino su tal sistema".

„ III. Nelle provincie e città dove finora i protestanti ed i Greci-non uniti, non sono stati autorizzati a posseder beni, ed ottenere la cittadinanza o l'*incolato*, nè pervenire al diritto di Maestri principali, alle dignità accademiche, e cariche civili; S. M. si propone accordare in avvenire costantemente e senza veruna difficoltà tali prerogative, per mezzo di supplica e di dispensa".

„ IV. Quelli che non professano la religione

1782. Cattolica Romana, non verranno astretti a prestar giuramento con formule contrarie a' principj della loro setta, nè ad assistere alle processioni, nè altre funzioni della religione dominante, quando non lo facessero di loro propria volontà, essendochè nella Cristiana religione tutto deve essere volontario, nè è ammissibile verun atto estorto con la forza".

„ V. Nelle elezioni e collazioni di cariche civili, non si avrà dal Sovrano riguardo alcuno alla differenza di religione, ma si prenderà unicamente in considerazione la probità, la capacità e la buona condotta degli aspiranti, come si è fatto finora, senza verun cattivo effetto nello stato militare".

„ VI. Con questa dichiarazione non intende S. M. di recar pregiudizio a' privilegj che godono i sudditi delle confessioni Augustana ed Elvetica in alcuna città, comunità e villaggj de' Regni d'Ungheria, Croazia, Schiavonia ec. ove godono del pubblico esercizio di lor religione; accordando però questo pubblico esercizio a titolo di regia beneficenza ne' predetti Regni e Città".

„ VII. Attesa la permissione accordata per l' addietro del contrarsi matrimonj tra persone di diversa religione, ma col patto che i figli che nascessero maschj o femmine fossero educati nella religione Cattolica, ciò sarà nel caso che il marito sia cattolico e la moglie protestante, in grazia della religione dominante, che S. M. intende e vuole, che debba essere la Cattolica, ma se il marito sarà protestante e la moglie cattolica; i figli maschj seguiteranno la religione del padre, e le femmine quella della madre".

„ VIII. Non si farà a'protestanti e Greci-non uniti opposizione alcuna sul punto del Battesimo, ma si lascieranno seguire in pace le proprie costumanze. Viene ingiunto in conseguenza a' Vescovi di regolarsi su di ciò a norma di questa Sovrana risoluzione". 1782.

„ IX. Viene ordinato che i Preti Cattolici non vadano per forza a visitare gli ammalati protestanti, ma se l' infermo lo desiderasse, i loro predicanti non dovranno nè potranno opporvi ostacolo alcuno",

„ X. Siccome in que' luoghi ove non vi sono almeno 100. famiglie protestanti non deve esser permesso alcun esercizio di altra religione che la Cattolica, sarà in libertà de' genitori il mandare i figli alle scuole de' cattolici, perchè si astengano dal far questue per mandarli in paesi lontani alle scuole di loro religione, che potessero esservi. Sopra tal punto essenziale vigileranno i respettivi magistrati o giusdicenti".

„ XI. Negli Oratori eretti nelle residenze de' magnati o nobili, sarà lecito a protestanti di entrambe le professioni di potervi intervenire a loro arbitrio, purchè abitino nel luogo istesso, o nelle vicinanze del medesimo, ed ivi far le funzioni del loro culto, ma sempre come sopra privatamente".

„ XII. Restano dispensati i Vescovi Cattolici dall' esaminare in occasione di visita della Diocesi, i ministri o predicanti delle dette due confessioni, circa l' amministrazione del Battesimo, incaricando invece i sovrintendenti di visitare i predicanti di lor religione, purchè lo facciano senza aggravio de' contribuenti e senza pretendere o ricevere cosa alcuna per le spese, sotto

1782. pena di severissimo gastigo. Inoltre se gli accennati sovrintendenti e predicanti Augustani o Elvetici volessero tenere in Ungheria, Transilvania e altri regni annessi qualche sinodo o assemblea privata; S. M. a ciò acconsente in vigore del concordato del 1715., ma dovranno prima indicarne le cause e tutti gli oggetti che vogliono trattarvi, e sempre alla presenza di due commissarj un cattolico e l'altro protestante, da nominarsi dalla M. S.":

„ XIII. Nessuno potrà esser gastigato con pene pecuniarie, o corporali per motivo di religione, purchè osservi le leggi municipali e le sovrane ordinazioni, e non disturbi la pubblica quiete. Dovranno perciò tutti i magistrati e giusdicenti avvertire e ricordare a' Cattolici la carità, e l'amor fraterno tanto a noi raccomandato dal supremo legislatore, e l'astenersi in sequela dalle maldicenze ingiuriose, offese e pungenti rimproveri contro quelli, che hanno la disgrazia di non nascere in grembo della nostra Santa Madre Chiesa, e contenere in ogni occasione l'espressioni di motteggio e derisione, per far con ciò risaltare il loro cattolicismo, che consiste ne' fatti e non nella pura apparenza ".

„ Questo è quanto comanda e brama S. M. che si osservi generalmente da ogni suddito del regno di Ungheria, egualmente che in tutti gli altri suoi Stati ereditarj in adempimento della vera Cristiana tolleranza, essendo nel rimanente sua intenzione di non cangiare, nè dispensare su quanto trovasi fissato in quel Regno in materia di religione da' suoi gloriosi predecessori con leggi o particolari determinazioni, ed acciocchè in avvenire si osservi esattamente questa Sovrana

risoluzione, dovranno i magistrati e giusdicenti 1781. del paese usare la maggiore attenzione e radicare la vera tolleranza Cristiana in tutti gli Stati ereditarj a norma di quanto fu prescritto, ec."

Vienna 10. *giugno* 1781.

Tale è la famosa legge di tolleranza Giuseppina, che venne in diverse provincie o città interpretata sinistramente, onde essendo insorte molte differenze fra i Cattolici e i protestanti, fu d' uopo farvi delle addizioni e delle aggiunte per frenare le teste riscaldate. Le mutazioni in materia di religione facilmente accendono la discordia e il fanatismo. Si dovette rammentare ai non Cattolici, non esser loro lecito unirsi insieme nel luogo istesso, e molto meno in altre comunità, prima che il Giusdicente avesse rinvenuto il prescritto numero di famiglie, e prese le necessarie informazioni, per fissare dove e in qual modo potesse loro permettersi un oratorio, ed un ministro del loro culto. Se gli ordinò che in quella maniera, che ad essi si lasciava la libertà di coscienza, così avrebbero avuta cura di astenersi dall' insultare le loro mogli, figli e servi o altri per simil cagione, nè inquietare con motteggi o fatti le pratiche cattoliche, e profanare Chiese, quadri, statue o altre cose alla medesima spettanti, o fare nelle osterie, taverne e luoghi pubblici discorsi su tali materie sempre pericolose, sotto pena di esser rigorosamente gastigati. Dall' altro canto si ricordò a Cattolici, che a loro toccava a dare il buon esempio nel star lontani dalle religiose contese, non portar odio contro i loro fratelli

1782. erranti, e non disturbarli in guisa alcuna nell' esercizio delle loro pratiche, quando ciò facciano in pace; e ai sacerdoti insinuossi l'astenersi dall' odiose controversie e dalle espressioni insultanti sui pulpiti, poichè l'unica loro incombenza è l'insegnare la dottrina di Gesù Cristo, e la vera religione, insinuando l'amore del prossimo, la concordia, la quiete e i buoni costumi, tenendosi alieni dallo stile stustiato e fiorito, e molto più da ogni teologica questione, come cose non intese dal popolo (*).

La

* *Bisognò aggiungere un' ulteriore spiegazione; con far sapere ai popoli, che quelli, che voleano vivere da protestanti, dovessero presentarsi ai Magistrati per essere interrogati brevemente e con chiarezza ad uno ad uno, sì i maschj che le femmine, alla presenza di un Ecclesiastico delegato dal Vescovo, qual religione delle tollerate, essendo nati non Cattolici, avessero voluto seguitare, e ciò senza la minima violenza. Ricevuta da' Magistrati la dichiarazione, dovesse leggersi e registrarsi in succinto con la sottoscrizione del proprio nome o qualche altro contrassegno, che non sia di croce, e ciò per evitare ogni motivo di dubbio presso il popolo ignorante. Niun Vicario poteva esser delegato nel proprio Vicariato, nè il Parroco nella propria Parrocchia. Siccome poi era mente di S. M. di non soffrire ne' suoi Stati alcuna religione, i di cui principj non fossero fondati su' buoni costumi, così non poteansi in tali dichiarazioni ammetterne verun' altra fuori delle tre tollerate. Chi poi non avesse fatta veruna dichiarazione, sarebbesi considerato*

rato

La seconda legge che fece gran strepito fu 1782. questa.

„ Annunziamo a tutti e ciascheduno de' nostri vassalli e sudditi di qualsivoglia stato e condizione, come richiedendosi tanto pel comun miglior bene in generale, quanto per quello di ciaschedun dei nostri vassalli e sudditi in particolare, che si trovassero d'ora in avanti nel caso di dover chiedere in affari di matrimonio una dispensa sopra uno, o altro pubblico e cognito canonico impedimento, non abbiano a domandarla a Roma o in altro estero paese, ma bensì al respettivo Arcivescovo e Vescovo, da cui mediante il pagamento di una mediocre tassa di Cancelleria verranno concesse. Per tal fine, mossi noi dal nostro paterno amore e pietosa provvidenza sopra tale articolo, che è un semplice oggetto di esterna ecclesiastica disciplina (la quale può sempre venir cangiata secondo l'occorrenza delle circostanze) abbiamo fatto insinuare e graziosamente ingiungere l'occorrente a tutti gli Ordinarj, affinchè essi a norma degli esempj de' loro antecessori, nei primitivi tempi della Chiesa, facciano uso e mettano in esecuzione quelle facoltà, che loro sono state da Dio immediatamente concesse, ed in conseguenza debbano, quando si presentino giusti motivi, di propria autorità dispensare sopra ciascheduno de' canonici impedimenti di matrimonio,

---

rato per Cattolico, ed obbligato a viver come tale. I non Cattolici dovranno guardarsi da ogni tumulto, contrasto ed unione contro i Cattolici.

1782. che non sono fondati sui diritti divini o naturali. Quindi è, che senza distinzione di stato e condizione, proibiamo severamente a chiunque, sotto gravi pene e nullità dell'operato, di ulteriormente domandare o impetrare da Roma, o presso la Nunziatura in generale, o da qualsisia altra parte o luogo estero, alcuna dispensa intorno a' pubblici riconosciuti impedimenti canonici, ma bensì dal proprio Vescovo, avendo noi in sequela di tal nostra disposizione, gravemente fatto inculcare col mezzo di un munitorio a tutti i Parrochi tanto delle campagne, che delle città, di non congiungere più in matrimonio veruna coppia di sposi, che ne' casi di necessità, presenti loro altra dispensa fuori di quella data dal rispettivo Ordinario. Dovranno dunque tutti i nostri sudditi e vassalli, rispettosamente obbedire e immancabilmente uniformarsi, essendo tale la nostra intenzione e volontà".

Ai Vescovi fu fatto contemporaneamente sapere.

„ S. M. Imp. e R. vuole, che ne' casi soggetti all' ispezione del foro ecclesiastico, e relativi a contese matrimoniali, separazione di tavola e letto, sia tolto ogni ricorso a Roma, e tolte pure le delegazioni di là provenienti. Quindi dovranno tali cause risolversi dal Vescovo, e in ulteriore appellazione dal Metropolitano, ma ove vi fossero due sentenze conformi, non avrà luogo l'ulterior ricorso o sia il terzo giudizio. Gli Arcivescovi e Vescovi però in materia di dispense, potranno cercare dalla Sede Pontificia la facoltà di dispensare negl' impedimenti de' matrimonj ne' gradi proibiti di consanguinità ed affinità, anche per le persone nobili

e dovizioſe, ed impetrare una tal facoltà per tutto il tempo della loro vita, ottenuta la quale diſpenſeranno nelle maniere conſuete cioè nel terzo e quarto grado, ma per queſt'ultimo ſi aſterranno dal ſecondo, che reſterà riſervato a Roma con noſtra particolar permiſſione, in correſpettività di aver S. S. conceſſo agli Ordinarj il detto terzo grado per i poveri. Riſpetto all' altre diſpenſe, che ſi doveſſero cercare a Roma di gradi più proſſimi, queſte ſecondo quanto vien preſcritto dal Concilio di Trento, non potranno aver luogo che ben di rado, per cauſa pubblica, e fra gran Sovrani. Chi avrà però biſogno di diſpenſe in queſti gradi più proſſimi, prima di cercarla dall' Ordinario, dovrà impetrare la permiſſione del Sovrano con eſporne i motivi, che ſaranno accettati o rigettati, come più ſarà creduto utile allo Stato e ai ſupplicanti. Ottenuta queſta nelle forme preſcritte, i Veſcovi allora potranno rivolgerſi a Roma. „ Conſecutivamente ſi fece un ulteriore regolamento riguardo al matrimonio conſiderato come contratto civile, " e fu dichiarato libero a chiunque perſona non impedita l' obbligarſi *per verba de præſenti* a un tal contratto fuori de' figli in minore età, ſenza l' approvazione del padre o dell' avo paterno, i quali perſiſtendo in ricuſarlo, dovranno allegarne le ragioni al Giudice, che le avrebbe o convalidate o annullate a tenore degli eſami fatti, avvertendo bene, che ogni matrimonio contratto da' minori ſenza tale conſenſo paterno o ſuppletorio del Giudice, ſarebbe conſiderato illegittimo e invalido, e in conſeguenza nullo. Nel caſo, che foſſe richieſto ſcioglimento per qualche impedimento o per

1782. impotenza, la parte pregiudicata avrebbe avuto tutto il diritto di porger querela avanti i giudici secolari, e domandare che il suo matrimonio resti annullato, e l' istesso ne' casi di separazione. „ In quanto ai matrimonj dei non Cattolici le contestazioni vennero rimesse alle costumanze ammesse negli Stati protestanti di Germania, erigendosi a tale effetto una Curia protestante, per esaminare le suppliche, conceder le dispense e quanto altro fosse stato di bisogno. Per diritto di preferenza poi della religione dominante, la benedizione nuziale ne' matrimonj tra Cattolici e protestanti, fu detto che sarebbe sempre eseguita da un Parroco Cattolico. Le promesse di matrimonio, o sponsali *per verba de futuro*, o siano patti per i quali un uomo e una donna promettono di sposarsi in un dato tempo, vennero annullate ed abolite senza poter produrre la minima obbligazione, nè avere alcuna forza in giudizio, anche quando per l' oggetto della promessa di matrimonio, la donna avesse acconsentito a lasciarsi deflorare. Niuna promessa potea aver la sua forza legale, se non dopo la benedizione del Sacerdote.

Passando da' matrimonj alle cose concernenti i Claustrali, in data dei 17. dicembre 1780. restò emanata una dichiarazione di questo tenore. „ Avendo noi riconosciuto per esperienza, che quelli i quali abbracciano la vita religiosa, dispongono sovente dei loro beni a favore delle case nelle quali entrano, preventivamente alla professione dei loro voti, e contravvenendo sopra tale articolo ai regolamenti fissati dagl' Imperatori Ferdinando I. nel 24. aprile 1545. e 31. ottobre 1552., di Massimiliano II. del pri-

mo luglio 1568., e di Leopoldo I. nel 2. gennaro 1681., e che fanno altresì alle dette case donazioni di somme considerabili, o di effetti assai più considerabili di quanto è permesso dalle leggi veglianti; S. M. Imperiale comanda, che nessun novizio o religioso, che vorrà testare, o qualche altro atto stipulare di ultima volontà prima della professione de' suoi voti, non possa sotto pena di nullità e invalidità, per qualsivoglia preteslo, eccettuata la pensione che gli viene accordata dall'uso delle famiglie, dare alle dette case più di 1200. fiorini, essendogli permesso d'impiegare una parte di tal somma in opere pie, ma nulla giammai di più. In conseguenza della presente disposizione, coloro che potessero esserne danneggiati avranno tutto il campo di ricorrere alla giustizia del Sovrano, sperandone la più pronta soddisfazione". Rinnovossi la prescrizione delle doti per la vestizione di un Religioso o di una Monaca di qualsivoglia Ordine alla somma di fiorini 1500. consistenti semplicemente in beni mobili, e compresevi tutte le spese da farsi tanto pel vestiario e altri arredi necessarj, nel giorno del vestimento, professione ed altro, sotto qualunque titolo. Ogni famiglia, che al suo individuo fatto religioso, di ambi i sessi, avesse voluto assegnare una pensione vitalizia, era in sua facoltà il farlo fino alla somma di 200. fiorini l'anno e non più, somma anche eccedente per chi dee fare avanti a Dio voto di povertà, avvertendo di non consegnare il fondo al Monastero, ma impiegarlo ne' banchi pubblici, sicchè dopo la morte dell' usufruttuario venisse a ricadere alla casa. Con un supremo decreto regolate furono le spese de'

1782.

1782. battesimi, de' matrimonj, de' funerali e sepoltura de' morti a un prezzo più discreto, tassato secondo le classi, cioè per la primaria nobiltà, cittadinanza e particolari facoltosi, e per le povere persone, spese tutte ridotte alla terza parte di quanto pagar doveasi pel passato. Nel dì 26. marzo comparve un altro editto riguardante le Bolle e Brevi, ed altre carte provenienti dalla Corte di Roma, in tal maniera concepito.

„ Facciamo sapere a tutti e ciascheduno de' nostri sudditi e ad ognuno de' superiori, tanto ecclesiastici che secolari di qualsivoglia stato e dignità, i quali godono della Cesarea nostra protezione, come le Bolle, Brevi e altri decreti emanati dalla Santa Sede, avendo molta influenza sugli affari pubblici, giudichiamo esser necessario, che pria della loro pubblicazione ce ne sia presentato il contenuto ogni volta senza eccezione alcuna, per ottenere il nostro consenso o sia *Regio Exequatur*, come si pratica in molti altri Stati Cattolici. Ordiniamo perciò a tutti gli Arcivescovi e Vescovi de' nostri Stati ereditarj, come pure agli altri costituiti in dignità e capi di religioni, e finalmente a qualunque altra persona, 1. Che tutti gli ordini Pontificj, siano in forma di Breve, Decreto, Costituzione o che comparissero sotto qualunque altra forma, quando sono indirizzati al popolo o comunità, tanto ecclesiastiche quanto secolari, o a particolari, e che abbiano rapporto a collazioni di benefizj, pensioni, onori, potestà o diritti de' particolari, e la secolarizzazione di un individuo di qualsivoglia istituto, come pure in materie dommatiche o di disciplina, debbano essere avanti la loro pubblicazione, presentate alla reggenza

civile di ogni provincia, con una copia autentica ſteſa da un Notaro pubblico del medeſimo paeſe, ed accompagnate da ſuppliche, affine di eſſer munite della ſovrana noſtra approvazione. 1782. La reggenza ſuddetta ne domanderà il parere al Procuratore della noſtra Camera, per ſapere in un prefiſſo e ſpedito periodo di tempo, ſe nelle dette lettere Pontificie ſi trovino coſe, che ſieno in qualche punto contrarie alle pubbliche coſtituzioni o diritti della provincia o di un terzo. Un tal parere egualmente che la copia della Carta venuta da Roma dovrà eſſer preſentato alle noſtre ſupreme Cancellerie di Auſtria, Boemia, Ungheria ec., per attenderne le ulteriori diſpoſizioni, e queſt' ultima reſta incaricata di comunicare agli Ordinarj o ai ſuperiori degli iſtituti clauſtrali, col reſtituir loro gli originali con la ſuprema noſtra riſoluzione in ſcritto, tal quale ſarà giudicata da noi a propoſito. 2. La medeſima coſa dovrà intenderſi riguardo ai regolamenti, ordini e conceſſioni provenienti da' Veſcovi eſteri, i cui diritti giurisdizionali e Dioceſi ſi eſtendono ne' paeſi di noſtro dominio, in tutti i caſi e materie ſurriferite, per le quali converrà in ſimil guiſa e nella maniera preſcritta ricercare il noſtro aſſenſo. 3. Finalmente viene ingiunto a tutte le reggenze delle provincie o Procuratori della Camera e ai Fiſcali d' invigilare attentamente all' eſecuzione di queſta legge, ed in caſo di traſgreſſione informarne le noſtre auliche Cancellerie, poichè da quell' iſteſſo giorno ogni dignità perſonale e atto, non conformi alla noſtra volontà in tal genere, ſaranno reputati invalidi, nulli e degni di eſſer puniti ".

1782. Due giorni avanti, cioè nel dì 24. dell'istesso mese di marzo 1781. si era veduto un regolamento circa gli Ordini regolari che diceva: „ 1. Che tutte le Case religiose esistenti negli Stati soggetti alla Casa d'Austria, niuna eccettuata, rinunzieranno totalmente e per sempre ad ogni unione, dipendenza o connessione passiva con altre Case religiose e superiori esteri, sotto qualsivoglia nome, eccettuate le sole confederazioni dette per le preci e per i suffragj. 2. A tal fine S. M. Imp. attende, che nel termine di due mesi dalla data del presente regolamento, si debba ogni superiore spiegare intorno alla maniera, con cui crede potersi riunire all' altre case del suo Ordine, situate entro i dominj Austriaci, sia col restare addetto alla provincia o congiungersi con altri consimili in una congregazione particolare. 3. S. M. Imp. vuole e comanda, che da questo giorno in poi, tutti gli Ordini e Case religiose che hanno un Generale, che non fa la sua residenza negli Stati ereditarj della Casa d'Austria, non dovranno aver più con esso alcuna relazione nè deferenza, connessione e dipendenza, sì in materia spirituale e di disciplina, meno ancora sopra affari temporali sotto qualsivoglia titolo o pretesto o quesito colore, ma al contrario i regolari dimoranti in detti Stati saranno governati e diretti dai Provinciali rispettivi sotto l'ispezione e superiorità de' Vescovi e dipartimenti delle provincie. 4. Nessuna provincia, congregazione o altra società qualunque, potrà formare perciò unione o congiunzione alcuna con altre Case claustrali fuori che con quelle che sono nei dominj di S. M. come altresì in vigore della presente legge dee

ceſſare totalmente ogni unione e corriſpondenza con altri Conventi, Comunità o Caſe religioſe ſituate in paeſi ſtranieri. 5. Reſta inoltre proibito l' inviare gl' individui ad alcun capitolo generale o aſſemblea, che ſi convocherà fuori degli Stati della M. S. egualmente che il ricevere o riconoſcere ſotto qualſivoglia colore, ſuperiori, viſitatori, correttori o obbedienze provenienti da ſuperiori eſteri. 6. E ſiccome dall' altro canto reſta preſcritto e fiſſato, che alcun ſuperiore eſtero, poſſa divenir tale ne' paeſi ereditarj Auſtriaci, eſſendochè per occupar tali poſti, è neceſſario eſſer nato ſuddito di S. M. o eſſer naturalizzato, ſi comanda, che in avvenire i capitoli provinciali ſi dovranno tenere, remota ogni eccezione, nei predetti dominj, e quando dovranno aver luogo ſe ne preverrà ogni volta antecedentemente il governo civile di quello Stato, in cui detta adunanza dovrà convocarſi. In tali aſſemblee ſi diſtingueranno gli affari ſpirituali e di diſciplina eſterna, e riguardo a queſti ultimi ſi dovrà formare un protocollo ſeparato. 7. In virtù di tali diſpoſizioni ceſſa la neceſſità d' inviare a Roma o in qualunque altro paeſe eſtero, i reſpettivi individui degli Ordini Clauſtrali o ſieno uno o più, e mantenerveli, e tal coſtume reſta da quì avanti annullato e proibito ſeveramente. 8. Le medeſime proibizioni ſi eſtendono altresì ſopra le Caſe religioſe e comunità delle femmine, onde ſotto pena di depoſizione della ſuperiora, non dipenderanno queſte in avvenire da altre perſone, che non ſieno addette al clero degli Stati di S. M. Imp. o di altre congiunte con ſimil ſoggetto paſſivamente, tanto in affari eccleſiaſtici che ſecolari. 9. Si

1782. vieta a tutti gli Ordini religiosi il provvedersi in paesi esteri di breviarj, messali, antifonarj, libri stampati di usizio, o altri relativi al loro istituto, fin da quel tempo in cui si sarà provveduto alla stampa di tai libri troppo necessarj negli Stati di S. M., e resta anche severamente proibita alle Case claustrali ogni spedizione di danaro in paesi esteri senza espressa nostra permissione ".

A ciò si aggiunse 1. „ Che tutti i Religiosi regolari di ambi i sessi, che facessero istanza di esser dispensati dai loro voti, avrebbero potuto rivolgersi immediatamente ai respettivi Ordinarj e Vescovi locali per riportarne da questi la bramata dispensa. 2. Che tutti i voti tanto temporanei che condizionati restavano proibiti in avvenire, come pure qualunque altro atto di obbligazione tendente a rimanere in quel Monastero o Ordine, quando i voti suddetti fossero fatti avanti l' età legale permessa per la professione, cioè di anni 21 per le donne, e 25 per gli uomini, come pure resta proibito rigorosamente il mandare alcun novizio fuori di Stato, avanti l' emissione de' voti solenni, sotto pena per la prima volta della deposizione de' superiori, che vi avranno contravvenuto, dichiarandogli incapaci di qualunque altra carica nell' Ordine, e per la seconda volta intimata l'abolizione al Monastero medesimo. 3. Nessun privilegio, nessuna concessione, nessun documento di esenzione avrà forza alcuna da quì in avanti di sottrarre i Claustrali dalla giurisdizione del Vescovo Ordinario o Arcivescovo, e perciò tutti i conventi, comunità, persone e luoghi, nessuno eccettuato, dovranno restar soggetti ed obbe-

dienti alla direzione ed autorità dell'ufizio paſtorale veſcovile, in tutte quelle coſe, che hanno per oggetto qualche punto di dottrina o diſciplina, e queſta dichiarazione di nullità ſi intende eſteſa a tutti i documenti paſſati di eſenzione e privilegj, preſenti e futuri. 4. Reſtano annullati tutti i patti e concordati, che intorno all' oggetto delle eſenzioni foſſero ſtati ſtipulati con gli Ordinarj medeſimi o che poteſſero ſtipularſi in avvenire. Rimarranno però libere all' arbitrio degli Ordinarj le viſite illimitate, le correzioni in materia di diſciplina monaſtica, e le aſſegnazioni de' religioſi per la cura di anime. 5. Tutti quei conventi e pie comunità, che conſervaſſero tali carte e documenti di eſenzione dall' autorità dell' Ordinario, dovranno ſotto graviſſime pene conſegnarne gli originali ai tribunali del Governo, a cui ſono ſoggetti almeno a tutto novembre 1781. 6. In que' monaſterj e in quelle Caſe di regolari iſtituti, in cui evvi ſtabilito un numero fiſſo d' individui religioſi, queſto non potrà eſſere in verun conto alterato, ma in quelli al contrario in cui il numero non è fiſſato, non ſi potranno accettare le veſtizioni de' candidati, fintantochè non venga preſcritto da S. M. quanti clauſtrali debbano in eſſo ſoggiornare in avvenire. 7. Non ſi ammetterà verun giovane al noviziato di qualunque Ordine regolare, ſe prima non avrà preſentati all' eccleſiaſtica commiſſione i debiti atteſtati di avere ſtudiato nelle ſcuole normali in forma autentica. 8 Richiedendo il caſo di dover licenziare qualche novizio o cherico, ciò non potrà farſi da' ſuperiori ſenza darne avviſo ai genitori o parenti del medeſimo, onde ſieno nuovamente accolti nella caſa

1782. d' onde uscirono, e se questi avvisi venissero trascurati dovranno i superiori dirigersi al Magistrato locale, perchè faccia eseguir la consegna a spese de' parenti suddetti. 9. Qualsivoglia regolare, che con le debite dispense avrà abbandonato il suo primo istituto, per restare incorporato al Clero secolare, dal tempo della sua uscita dal Sacro Chiostro, potrà adire ed esser capace di ricevere qualunque eredità, come pure di fare altri acquisti per via di donazione. Al contrario non avrà diritto di ripeter cosa di tutto ciò, che mentre egli era religioso, sarà stato acquistato da' suoi parenti o altri eredi legittimi secolari, e che non contengasi nella renunzia da lui fatta dei beni paterni, ma saranno anzi difese e protette le ragioni acquistate da quelli che ne sono in possesso. "

Di più fu stabilito erigersi un Seminario generale per servire all' educazione di tutto il Clero secolare e regolare, ed in cui la gioventù, compito che avesse tutto il corso della Teologia nelle pubbliche scuole, avrebbe dovuto trattenersi ancora un anno, affine di esercitare tutti i doveri parrocchiali, sotto la direzione de' superiori dello stesso Seminario: In sequela di ciò si ordinò: „ 1. Che in tutti i Monasteri e luoghi pii restassero soppresse tutte le scuole di scienze filosofiche e teologiche. 2. I religiosi di già vestiti si manderanno nelle città ove sono erette le regie Università, per ivi frequentare le pubbliche scuole, restando a carico de' respettivi luoghi pii o monasteri il mantenerli in case o conventi del loro Ordine, o in case altrui. 3. Nessuno sarà ammesso in qualsivoglia Ordine regolare, fuori de' fratelli laici, che non abbia fatti

in qualità di cherico gli ſtudj nel Seminario, e neppure i cherici ſecolari ſi promoveranno al ſacerdozio ſe non avranno almeno ſtudiato in detto Seminario generale per lo ſpazio di 6. anni. 4. Chi brama eſſere ammeſſo in queſti ſeminarj dovrà aver la promeſſa dal Veſcovo di eſſere ordinato Sacerdote, o dal Superiore di eſſer poi accettato nell' Ordine, con l' eſibizione delle autentiche fedi di aver fatto tutto il corſo di Filoſofia. 5. Tutti gli alunni del Seminario generale porteranno l' iſteſſo abito, e riceveranno l' iſteſſo trattamento. 6. Ciaſchedun Ordine pagherà per i ſuoi individui una diſcreta menſual tangente, e i mendicanti riceveranno la loro eſiſtenza dalle pubbliche caſſe. 7. Il Superiore o Rettore del Seminario ſarà un canonico o altro prete ſecolare, a cui ſarà affidata l' intera economia e direzione del medeſimo, e ſarà ſua incombenza di avviſare il Veſcovo o il Superiore dell' Ordine, ſe qualche alunno teneſſe una cattiva condotta, acciò venga ſe è incorreggibile licenziato. 8. Reſta proibita in avvenire la traſmiſſione della gioventù ſuddita di S. M. Imp. a educarſi in Collegj o Seminarj fuori di Stato, come pure l' ulteriore loro ſpedizione a Roma nel Collegio Germanico, giacchè quelli alunni tanto di Ungheria, Boemia, Germania e Italia che ſaranno poveri, ſaranno educati gratuitamente come lo erano in Roma a ſpeſe della M. S. "

1782.

In ſequela di ciò fu detto „ che per dare un adempimento completo a tal ſovrana riſoluzione, eraſi eretto un nuovo Collegio nella Città ed Univerſità di Pavia per quelli, che ſi foſſero voluti mandare a educare in Italia, per ivi eſſe-

1782. re iſtruiti e mantenuti gratuitamente, onde formarſi buoni eccleſiaſtici, eſſendochè in queſto Collegio ſarebbeſi oſſervata la ſoſtanza dell' Iſtituto ſteſſo di Roma. Non vi ſarà accettato però chi non avrà riportato dal ſuo Veſcovo un certificato di oneſta naſcita, capacità e buoni coſtumi, come pure i progreſſi fatti negli ſtudj. In eſſo ſaranno ammeſſi come in Roma i giovani regolari Lateranenſi, Premonſtratenſi, Benedettini, Ciſtercienſi, ognuno con l'abito del reſpettivo Ordine. Solo è neceſſario, che ciaſchedun alunno ſia provviſto della ſomma di 100. ſcudi romani, o ſia 200. fiorini per ſupplire alle ſpeſe occorrenti, come pure al ritorno alla patria ". Ciò fatto ſi aumentarono di aſſai le parrocchie nelle campagne, ed in ſpecie nell' Ungheria e nell' Auſtria, ove le chieſe rurali erano aſſai lontane l'une dall' altre; e per provvederle di ottimi paſtori, ordinoſſi, „ che affine di potere fra il numeroſo clero degli Stati Auſtriaci fare una ſcelta nell' utile eſercizio in cure di anime, ſarà a carico de' Veſcovi d' informarſi ſe i clauſtrali che trovanſi ne' varj conventi, ſieno effettivamente provveduti di ſufficiente dottrina, e poſſeſſo di Scienze eccleſiaſtiche, e particolarmente delle neceſſarie cognizioni e ſperimentata abilità per reggere i popoli nello ſpirituale. Per aſſicurarſi poi della verità, ſi dovrà fare di mano in mano un eſame regolato atto a provare, ſe abbia ciaſcheduno ricevuta una buona iſtruzione, ed in ſpecie nella ſcienza paſtorale, e quante e quali cognizioni abbia acquiſtate ſopra tali materie neceſſarie ad eſercitare l' incombenza di Parroco, ovvero in qual modo più ſpedito ſi poſſa da' medeſimi tutto ciò con-

seguire. A questo esame potrà aggiungersi inoltre la ricerca degli studj, che avranno fatti i claustrali, e a quali parti della Teologia abbiano atteso e con qual profitto, con ritirarne gli attestati de' maestri o lettori. Gli esami per la collazione dei benifizj regj dovranno farsi in scritto, senza far caso del vecchio metodo scolastico, per cui con verbali sottigliezze faceasi piuttosto una frivola prova della memoria dell' esaminando, che della soda sua abilità e discernimento, proponendo soltanto il testo, e non l' esordio e l' introduzione. Nella collazione de' benefizj regj si avranno in considerazione prima di tutti gli altri quelli, che avranno riportata la nota di prima classe in tutte le scienze teologiche o nelle Università, o ne' licei. In occasione di vacanze di benefizj, ben lungi da ogni arbitraria collazione, o per mezzo delle raccomandazioni o del favore, se ne aprirà sempre il concorso in vantaggio de' più meritevoli. Affine di sciegliere idonei curati di anime nella collazione ancora delle private Parrocchie, e cappellanie locali, si terrà l' ordinario concorso, come costumasi nelle collazioni de' regj benefizj concernenti cura di anime; dopo che il Vescovo avrà fatta presentare a quelli che hanno il gius patronato, o il diritto di nomina, una nota di tutti gl' individui, che nell' esame saranno stati riconosciuti i più adattati all' esser di Parrochi, fra questi il patrono potrà scegliere chi più gli piace. I concorsi ecclesiastici si terranno presso i respettivi Ufizj de' Vicariati Vescovili, ma i temi si assegneranno sempre dal Vescovo, o suo Vicario, che renderà inteso il Governo del suo voto. Non si dovrà scegliere alcuno alla

1782. cura di anime, che non sia promosso al sacerdozio; e non si promoverà alcuno al sacerdozio, che non abbia gli attestati di aver compiti i suoi studj teologici. Riguardo agli attestati per il sacerdozio saranno sufficienti quelli ancora di seconda classe, ma non così per i Parrochi, che dovranno esibir fede di prima classe. In tutte le Diocesi si sospenderanno per alquanto tempo le consacrazioni agli Ordini maggiori, finchè non si sappia il numero necessario degli Ecclesiastici, e vengano questi repartiti a misura del bisogno. Così pure dovranno licenziarsi i sacerdoti forestieri, che non fossero utili al pubblico, eccettuati quelli che si trovassero al servizio di alcun privato, o dimorassero entro le altrui diocesi per affari particolari, sempre che non vivano con la semplice elemosina della messa. Quelli ecclesiastici però, che saranno già ammessi agli Ordini maggiori, come pure que' regolari, che avranno di già fatta professione, potranno ordinarsi al sacerdozio senza difficoltà. Affine di porre in sicuro l' osservanza delle sovrane determinazioni, ogni Vescovo avrà cura alla fine di ciaschedun anno di presentare a' respettivi Governi una nota di tutti gl' individui tanto regolari, che secolari da lui ordinati al sacerdozio, e vi unirà anche gli opportuni attestati, che abbiano questi compito l' intero corso della Teologia. "

Si passò a' così detti mesi del Papa e alle regole di Cancelleria, e fu determinato, che ovunque fossero in osservanza sarebbero state immediatamente abolite, e soppresse. Venne inibito ancora l' impetrare da Roma la facoltà di rassegnare i benefizj capitolari, come facevasi in ad-

addietro in favore di un terzo, aggiungendosi, 1782.
che que' candidati, che prima si nominavano in
detti mesi dalla Corte Romana, doveano essere
in futuro di regia nomina; che ciaschedun Ve-
scovo residente fuori degli Stati Austriaci, sa-
rebbe considerato, per rapporto a quella porzio-
ne di sua diocesi che resta sotto il dominio del-
la Casa d' Austria, egualmente che ogni altro
Vescovo suddito di S. M. e ogni rispettivo Go-
verno avrebbe avuta cura di prender per norma
in tutti i casi questa sovrana volontà, e invigi-
lare attentamente, che i benefizj vacanti non
siano in veruna maniera conferiti che ai sudditi
immediati di S. M. Resta similmente vietata sot-
to rigorose pene la pubblicazione di Pastorali o
altre carte provenienti da Vescovi esteri, se non
previe le debite permissioni. All' esempio de' Ve-
scovi Francesi o sia del Clero Gallicano, dovran-
no i Vescovi e gli Arcivescovi degli Stati Au-
striaci recitare in avvenire avanti la loro consa-
crazione la seguente formula di giuramento ap-
provata da S. M. in vece di quella usata fino
alla morte di Sua Maestà l' Imperatrice Regi-
na."

„ Io ec. giuro nel sacrosanto e santissimo no-
„ me di Dio, e prometto a S. M. l' Imperatore
„ mio Sovrano e suoi legittimi successori, di
„ essergli in tutto il tempo di mia vita sogget-
„ to e fedele; di promuovere con tutti i miei
„ sforzi il bene dello Stato e il di lui servizio;
„ di non aver parte in alcuna unione, intra-
„ presa o consiglio, che possa essere di pregiu-
„ dizio all' uno e all' altro, anzi giungendo a
„ mia notizia cose di tal natura, mi obbligo di
„ renderne immediatamente avvertita S. M. Così

1781. „ veramente Dio mi ajuti e i santi Evangelj,
„ che sono ora da me toccati. "

„ Resta proibito espressamente il mandare in verun luogo fuori degli Stati ereditarj, qualunque benchè minima somma di danaro per elemosine di messe, che non possano celebrarsi dagli Ecclesiastici sudditi, ed in conseguenza nè ai Monasteri di paesi esteri nè altre pie fondazioni, sotto pena della inabilitazione alla carica di Superiore, tanto secolare che regolare, dell' abolizione del convento per gli ultimi, e della perdita de' loro benefizj per i primi. Tutti i legati di messe e altri lasciti pii, saranno divisi tra alcuni sacerdoti integerrimi, fino a che si possa esser sicuri che ognuno di essi adempia ciocchè gli è stato assegnato. E perchè il pubblico sia inteso della mente de' testatori, e sia sicuro, che venga data esecuzione alla loro volontà, si dovrà dare una nota per parte delle respettive computisterie delle pie fondazioni al fondatore o suo erede, in cui vi sia espresso il nome e il luogo ove dimora quel sacerdote, che resta incaricato dell' adempimento del legato, il che si farà anche in caso di qualche necessaria variazione; non potrà essere eletto verun Canonico sì di regia nomina o di elezione vescovile o capitolare, o sotto qualunque altro titolo, che non siasi almeno impiegato per 10. anni alla cura delle anime, e non si sarà in tale esercizio passabilmente distinto. Da ora in avanti a nessuna persona di qualunque condizione resta permesso il cercare dalla Santa Sede, i titoli di Prelato domestico, di Protonotario Apostolico, la dignità Vescovile *in partibus*, sebbene senza giurisdizione, o esercizio Vescovile o cose

simili. Non sarà mai concesso l' assenso regio a 1782.
tali Bolle o Brevi, se prima di ricorrere a Sua Santità non sia stato richiesto a S. M. e presentata una nota esatta delle spese da farsi in Roma per ottenere tali privilegj. Senza l' una o l' altra di dette condizioni, tutte le concessioni provenienti da Roma su queste materie, saranno considerate come nulle. Tutti gli atti de' Notarj o Protonotarj, non nominati per la via ordinaria dalla Sovrana autorità, saranno riputati di niun valore ed effetto, e in conseguenza invalidi e nulli in ogni loro parte: perciò que' Notarj o Protonotarj Apostolici, che già sono in carica, dovranno di bel nuovo ricercare presso i respettivi tribunali secolari, l' investitura e la conferma del loro ufizio „ che loro sarà conceduta senza pagare alcuna tassa, e ciò non facendo resterà loro privato l' esercizio del Notariato come proveniente da estera Potenza. I Notarj Apostolici in avvenire non vi devono essere, nè per tal dignità si darà più l' assenso regio, ma se i Vescovi hanno bisogno di un Notaro decorato di tal carattere per qualche atto spirituale, potranno crearli eglino stessi, in virtù dell' autorità che loro compete. Quei Notarj pertanto che restano confermati, benchè Apostolici dalla Cesarea autorità, potranno esercitare il loro ufizio senza riserva o timore alcuno, tanto in affari ecclesiastici che secolari, egualmente che qualunque altro Notaro. Le così dette lettere Apostoliche, che vengono spedite ai Vescovi nuovamente eletti con un' annessa formula di giuramento, presentate verranno subito a S. M. acciò sia intesa del loro tenore, e se vi si trovi cosa alcuna o espressione contraria a' diritti o alla po-

1782. testà del Sovrano e dello Stato, e ciò tanto pel Vescovo consacrante, che per quello che viene consacrato. Si presenteranno pure alla Corte Imperiale tutti i Brevi d' indulgenze, e ciò non solo relativamente a' Monasteri e luoghi pii, ma eziandio rispetto a quelli richiesti da' Parrochi secolari o dalle persone private. Affine di porre i dovuti limiti agli abusi in tal genere oramai da non tollerarsi, dovranno le istanze e suppliche per ottener le medesime, portarsi prima avanti agli occhj del Vescovo, acciò ne esamini la necessità avanti di spedire a Roma la supplica. Non trovandosi questa necessità, il Vescovo potrà negare il suo assenso, e se giudica che vi sia, dovrà darne ogni semestre parte al Governo per ricever poi il regio *Exequatur;* per tutte poi le carte provenienti dalla penitenzieria Romana, e che spettano unicamente al foro interno in materie puramente spirituali, o nel caso che sovrasti imminente pericolo o infamia personale, non sarà d' uopo il ricercare detto regio *Exequatur;* ma tutti gli altri Brevi e carte Pontificie fuori di tal natura saranno sempre; come sopra si è detto, soggette alla revisione; per fare questa revisione di Bolle, Brevi e simili altri documenti, restano autorizzati i pubblici notarj, i registratori, i commessi delle Cancellerie di Stato, i Segretarj delle Provincie o i Sindaci, e per questa fatica non si pagherà da' sudditi veruna spesa, essendo i ministri ben pagati dall' erario Cesareo. Gli Ordinarj dovranno presentare al Governo il formolario ancora delle facoltà loro concesse o da concedersi dalla Santa Sede, tanto in originale o sia in copia autentica, per conseguire l'assenso regio, indicando il gior-

no in cui avranno ottenuto detto formulario. 1782.
Nessun Vescovo, o altra persona chiunque potrà ricercare da Roma indulti Pontificj, Brevi o rescritti per la creazione di nuove feste o divozioni, non essendo sempre indifferenti al bene dello Stato, queste pratiche di disciplina esteriore di culto, come ancora per allontanare per quanto è possibile l' affluenza di simili ricorsi al supremo Pastore della Chiesa, e le inutili procedure per impetrare il regio *Exequatur* suddetto.

Fatto ciò si passò con legge de' 30. giugno 1781. all' abolizione de' diritti di censo per gli Ecclesiastici, ed alla privazione dell' alienazione de' beni appartenenti al Clero: La sostanza di tal legge contiene: „ Che siccome varj corpi ecclesiastici; capitoli, fondazioni, collegj e monasteri, malgrado l' inibizione seguita circa gli acquisti de' beni immobili, „ si appropriano in occasione di alienazioni di essi certi diritti di censo o di gius enfiteutico proveniente da tempo immemorabile a titolo di dominio diretto, trasportando simili contratti nel registro de' loro libri di scrittura, vuole S. M. che tali acquisti siano dichiarati illegali, e in conseguenza proibiti. Si rinnovano le costituzioni degli Imperatori Ridolfo II, Ferdinando II. e Leopoldo I., in virtù de' quali vien proibita ogni alienazione di beni mobili ed immobili, senza la sovrana approvazione, e si ordina di ritirare i già alienati, col dichiarare nulli ed invalidi i contratti già stipulati, nè potrà assolutamente intraprendersi dal Clero tanto secolare che regolare alcuna vendita o cambio, disdetta, donazione; in una parola qualunque distrazione di beni eccle-

1782. siastici senza la regia approvazione. Tal divieto si estende a qualunque specie immaginabile di alienazione, cioè a fondi e capitali, a cose preziose di Chiesa, sacri arredi, utensili domestici e tutti i mobili; come pure a tutte le rendite fisse o indeterminate sotto qualunque denominazione e titolo. Chiunque persona laica o ecclesiastica che acquisterà cosa alcuna contro un tal divieto, senza il consenso del Sovrano, non solamente soggiacerà alla confiscazione de' beni acquistati, ma ancora a un gastigo adattato alle circostanze. Quelle comunità Ecclesiastiche poi, o individui che avranno alienata qualche cosa, saranno sottoposti alla pena di vedersi sequestrate le loro rendite fino al total compenso delle cose alienate. Chiunque scuoprirà le trasgressioni sù questo punto, goderà per tre anni in premio della scoperta fatta, l' interesse del 4. per 100. di tutto il capitale denunciato, e del valore ricavato dalle cose preziose, quando non fosse o il superiore ecclesiastico o l' acquirente medesimo che sono per loro stessi in obbligo di denunziare. "

„ I capitali di Chiese o luoghi pii dovranno impiegarsi in fondi pubblici, nè si potrà in avvenire impiegarli in mano di persone private sotto qualunque più sicura ipoteca, e ciò per mantener sempre e conservare nella loro integrità i beni del Clero. Dovendo questi avere in futuro un impiego assai più proprio in vantaggio della religione di quello che in addietro abbiano avuto, e dovendo in conseguenza restare a chi gli possiede il solo usufrutto, senza aver come sopra alcun diritto di disporne ed alienarli, quindi è, che i capitali impiegati in

fondi pubblici di ragione di qualche individuo 1781.
o comunità religiosa, non potranno più disdirsi nè ritirarsi, senza che ne sia data parte al trono, e ricevuta la sovrana permissione. A tale oggetto saranno dati gli ordini opportuni, perchè sieno trasportati ne' respettivi registri del paese, ne' catasti civici e padronali e ne' banchi, bene inteso però che in questi capitali non vengano comprese le private patrimoniali sostanze. Qualunque creditore che avesse dato ad imprestito una somma di danaro a un Monastero o luogo pio, dovrà liquidare il suo credito avanti al Procuratore della provincia, con la presentazione della sua carta di obbligazione, acciò gli sia menata buona, e possa ritirarne sicuro i dovuti frutti da' banchi ove saranno collocati i capitali di detto Monastero o luogo pio. Siccome poi si trovano varj capitali di luoghi pii ed ecclesiastici, impiegati presso di persone private senza la sufficiente assicurazione, cioè senza documenti irrefragabili o atti solenni, così si prenderanno in esame tutti questi capitali individualmente, e si disdiranno ne' consueti termini e con tutta l'immaginabile dolcezza ed equità, quelli che non fossero stimati abbastanza sicuri. Que' capitali che sono impiegati in mano di persone estere o anche dentro gli Stati di S. M. ma sopra incerta ipoteca verranno disdetti all'istante, e ritirati nella miglior maniera possibile; quelli pure che si trovassero impiegati nel paese sotto sicura immancabile ipoteca o in mano di nobili nazionali, ed anche contadini, che lavorano le proprie terre, si dovranno disdire come gli altri, usando non ostante una maggior connivenza, e assegnando un termine

1782. più adeguato e discreto, a tenore delle circostanze per la restituzione de' medesimi. Si proibisce sotto severissime pene al Clero secolare e regolare di adottarsi e appropriarsi capitali passivi, se prima non abbiano implorata la facoltà dal Governo. Se a' monasteri o luoghi pii venisse restituito qualche capitale già esistente presso persone private, dovrà questo senza dilazione impiegarsi come gli altri in fondi pubblici. Accadendo poi, che un monastero volesse impiegarsi e prestarsi in ajuto di un altro consimile, ambe le parti ne dovranno implorare l' assenso, che non sarà negato; ma niente si potrà innovare presso i luoghi pii e case claustrali, senza l'intelligenza del trono".

Le processioni, le prediche e i romiti caddero anch' essi sotto la riforma universale, essendo stati pubblicati sotto il dì 27. novembre gli appresso editti.

„ Ha risoluto S. M. Imp., che si abolíscano ne' suoi Stati le troppo frequenti processioni, e che dagli Arcivescovi e Vescovi non si permettano, oltre le consuete delle sacre Rogazioni e quella del Corpo del Signore, che due sole all' anno; fissandole ne' giorni festivi della settimana, acciocchè più non s' interrompano gli ufizj divini della Domenica. L'Ordinario però potrà, quando creda opportuno, prescriverne dell' altre per circostanze particolari di pioggia e siccità, e per altri comuni bisogni. In occasione di tali processioni di penitenza è vietato il fare uso de' grandi stendardi. Ove trovinsi de' legati istituiti per le processioni in luoghi lontani, ed ancora a Chiese vicine, ma in numero maggiore di quelle che vengono prescritte dalla legge, do-

vranno rivolgersi ed impiegare i detti legati più 1782.
utilmente a profitto dell' educazione della gioventù, giacchè tale impiego è più analogo all' adempimento della religione, di quello che lo siano le processioni, che per lo più non sono che popolari divertimenti, e sovente occasioni d' indecenze; e siccome la volontà de' testatori, attese le veglianti proibizioni, non potrebbe in verun modo eseguirsi, così si fanno note le sovrane determinazioni circa l' uso di detti legati. In occasione delle processioni che restano permesse, vuole S. M. che sia tolto generalmente l' uso poco decente di portare statue. Restan anche vietate le processioni, che si facevano al Santuario di *Maria Zell* nella Stiria, e le fondazioni destinate a tale uso s' impiegheranno con più profitto in benefizio della gioventù".

„ In occasione di prediche ogni sacro Oratore procurerà di guardarsi da ogni controversia, derisione o disprezzo verso coloro che non professano la nostra Santa religione, ma la loro unica mira sarà di spiegare il vangelo e la dottrina di Gesù Cristo, inculcando la carità e l' amor del prossimo, che sono i fondamenti della virtù cristiana, senza servirsi di equivoche espressioni o allusioni piccanti. Non dovrà in verun conto impugnarsi dal pulpito verun libro o opera stampata negli Stati Austriaci, con l' approvazione de' censori a ciò deputati: si dovrà difender sempre la verità del Vangelo, ma senza mischiarvi rimproveri e questioni importune, che non persuadono nè commuovono, anzi irritano gli animi più che mai. Nel corso di un anno si esporranno per quanto sia possibile, incominciando dall' avvento, tutte le pratiche e

1782. i sacri doveri del Cristianesimo, applicandole agli usi comuni della vita in un ordine ben disposto. Le prediche saranno dirette non tanto a rischiarare l'intelletto quanto a migliorare il cuore, e radicarvi le virtù morali; in campagna poi si metterà in opra più il discorso familiare in forma di dialogo, che lo stile fiorito di una ricercata eloquenza, e ciò per adattarsi più facilmente all'intelligenza degli ascoltanti. I predicatori metteranno in scritto tutte le loro prediche, col notarvi il giorno e il luogo in cui le avranno recitate, e se mai avessero ricavata qualche predica da qualche libro stampato o quaresimale, individueranno specialmente il titolo del medesimo per poterlo esibire ad ogni richiesta; si guarderanno inoltre d'intaccare, sebbene con palliata mordacità, le costituzioni dello Stato, o anche le leggi veglianti sotto pena del più severo gastigo. Non solo i Predicatori, ma i Parrochi ancora si asterranno dall'esporre al basso popolo ogni trattato meramente polemico, come cose non necessarie e superiori al di lui intendimento, saranno bene però ad animare i loro ascoltanti e Parrocchiani, sempre in termini moderati, a seguire con costanza e zelo le sante massime della Cattolica religione, senza staccarsi mai nè allontanarsi da essa, provando con saggi argomenti l'erroneità delle altre Sette che se ne sono separate.

„ Gli Eremiti, nessuno eccettuato, dovranno nel termine di 15 giorni aver deposto il loro abito eremitico, che sovente è servito di pretesto a varj inconvenienti, e per quello che concerne i voti che potessero aver fatti, si consiglieranno co' loro padri spirituali. In que' luoghi

pii costruiti espressamente per loro, continueran- 1782.
no a godere del benefizio per tutto il resto della loro vita; e quelli che s'impiegassero come sagrestani o come maestri o ajuti de' maestri nelle scuole normali, verranno inoltre premiati in corrispondenza delle loro fatiche. Per quel che riguarda poi gli eremitaggi isolati nelle campagne o altri simili ricoveri, questi verranno occupati da' ministri del Governo, per disfarli ne' luoghi pericolosi, o per farne quell' uso che sarà stimato conveniente".

Contemporaneamente alla soppressione de' Romiti, venne quella dell' abolizione di varj monasteri di ambi i sessi, così regolata. „ Tutte le case religiose, monasteri, case e ospizj, sotto qualsivoglia nome di Certosini e Camaldolesi, come pure delle monache Carmelitane, Francescane, Cappuccine e di S. Chiara, vengono generalmente soppressi ed aboliti in tutta l' estensione degli Stati Austriaci, e con ciò viene a cessare la vita comune osservata finora in dette case da quelli individui, che vi convivevano. Tutte quelle persone, che non avranno fatta ancora la loro professione riceveranno per una volta la somma di 150 fiorini, ed usciranno dalla casa o convento a cui sono addetti, lasciandosi ai medesimi la facoltà di portar via qualunque cosa fosse di lor proprietà, senza eccettuazione alcuna, o che avessero recato seco loro nell' atto del loro ricevimento, e dopo ancora. Sarà in piena libertà di tutti i sacerdoti e di tutte le monache professe, ed a quelli pure che fossero costituiti in qualche dignità di passare in altro monastero del loro istituto fuori degli Stati Austriaci, nel qual caso verranno muniti di ampio

1782. passaporto e provveduti dal Cesareo erario di una somma di danaro proporzionata al viaggio, senza poter pretendere però cosa alcuna a titolo di pensione, se non per grazia speciale, e da non addursi in esempio. Quelli individui, che volessero passare in altro istituto esistente, non avranno che annunziarsi per avere tutta la protezione, oltre un annuale assegnamento o pensione di fiorini 150., anzi quelli che entrassero negli istituti de' Padri della Misericordia, Pieristi o Scolopi, riceveranno dall' erario predetto fiorini 300. l' anno, e le monache soppresse, che volessero passare in quelle dette Elisabettine, ne avranno 200. Se alcuno degli individui religiosi de' conventi soppressi, avesse sufficienti motivi di abbracciare lo stato secolare, gli si presterà tutto l'ajuto possibile, e fino a che non sarà provveduto di qualche benefizio, riceverà dall'erario oltre il titolo della mensa una pensione annuale di fiorini 300., e un Abate de' Certosini, e altri monaci fiorini 800., o un simile benefizio ecclesiastico. Que' religiosi poi, che desiderassero di vivere separati dal mondo, e volessero servire a Dio in uno stato di pace secondo le regole del loro istituto, potranno farlo liberamente, e una tal risoluzione viene approvata ed applaudita, e in questo caso dopo che si saranno scelti il loro domicilio entro il dominio Austriaco, si corrisponderà a' medesimi l'adeguata pensione egualmente, che si farà ai vecchj ed agli impotenti. Resta anche abolito e soppresso il così detto Terzo Ordine, e ciò dopo la morte di que' confratelli o consorelle che lo compongono, non potendosi in esso accettar più veruna persona. Anche quelle

Terziarie del Terzo Ordine suddetto, che vivono fuori delle Case pie, restano assolutamente abolite, e dovranno entro lo spazio di un mese spogliarsi del loro abito, come è stato ordinato agli eremiti. Affinchè poi le monache de' soppressi monasteri non abbiano ad interpretare malamente le prescritte disposizioni pel loro mantenimento; qualunque sia il partito a cui giudicano appigliarsi, quelle tra loro, che abbraccieranno uno degl' istituti ove si tiene scuola per l' educazione delle fanciulle, o si attende all' assistenza e cura degli ammalati, riceveranno una pensione annuale di 200. fiorini, e altrettante ne riceveranno quelle, che prive di voti passeranno al secolo in dozzina fino a tanto che non si mariteranno. Quelle poi che desiderassero di menar vita tranquilla in qualche altro monastero da assegnarsi loro sotto l' ispezione ed obbedienza del Vescovo Diocesano, avranno i predetti 150. fiorini. Le monache converse saranno trattate a proporzione, ma sempre con 50 fiorini di meno delle monache corali. Di più quelle che si secolarizzeranno avranno 100 fiorini a titolo di vestiario, e 60 le altre che vogliono restar religiose. Chi vorrà similmente entrare nel plausibile istituto delle Orsoline, ove si tengono figlie nobili in educazione, avranno un assegnamento duplicato, e goderanno di tutto il massimo favore di S. M.. Tutti gli utensili de' soppressi monasteri i quali fossero di poco valore, saranno trasportati nelle respettive capitali, e gli altri di poco valore distribuiti fra le Parrocchie povere e le Cappellanie locali; ma ciò non avrà luogo, che dopo il compimento di tutto il sistema dell' aumento delle Parrocchie di campagna; e

1782.

1782. intanto gli Ordinarj si faranno presentare una nota di tutti questi capi, e se qualche Parrocchia o Chiesa ne volesse fare acquisto per via di compra, potrà farlo, annunciandosi a quelli che ne hanno l' incombenza. Se presso qualche monastero soppresso si trovassero reliquie, che venissero ricercate da qualche Chiesa o Comunità ecclesiastica, queste se gli rilascieranno gratis, e senza esporle in vendita; ma se le dette reliquie fossero in preziose conserve o riccamente incassate, resterà in arbitrio di chi le richiede, o di levarle dalle dette conserve, o pagare in danaro il prezzo delle gemme, oro e argento, oppure darne il compenso alla cassa di religione in altrettanti vasi dello stesso valore. Trovandosi però de' vasi sacri preziosi di valuta, cioè calici, pissidi, ostensorj e simili, si potranno rilasciare alle Chiese Cattedrali o Prelatizie, mediante il prefato cambio o pagamento in contanti. Tutti i già religiosi de' soppressi monasteri, che sono divenuti sacerdoti secolari, e le già monache che non hanno voluto rientrare in altro de' sussistenti monasteri, restano autorizzati dal giorno dell' intimata abolizione ad acquistare e possedere per mezzo di eredità o di altre strade legali, con che di tali acquisti spetti a loro il solo usufrutto mentre vivono; si avrà perciò la precauzione, che i capitali acquistati vengano come gli altri impiegati ne' pubblici fondi, ed i beni immobili assicurati in guisa da impedirne un uso diverso, fuori di quello del dovuto pagamento de' debiti, che sovra di essi vi potessero esser contratti. Resta tuttavia in libertà ai religiosi e monache secolarizzate, di disporre a loro arbitrio e secondo la lor volontà, con atti di testa-

mento o donazione in causa di morte, delle so- 1782.
stanze inalienabili in tempo di lor vita; senza avere alcun riflesso se ciò abbiano fatto prima che fosse spirato il termine di cinque mesi, loro accordato di restare ne' soppressi conventi o monasteri, oppure se morti fossero in qualche luogo ove facessero vita comune o da se soli nel secolo. Si osserverà solo in tale occasione la cautela, che l' eredità non passi in mano di alcun estero o suddito domiciliato fuori degli Stati di S. M. Imp., sotto la pena della nullità dell' atto. Rispetto al metodo da tenersi ne' casi di morte per riguardo alle monache soppresse, e alla loro eredità, resta generalmente stabilito, che tutte quelle già monache, che hanno fatti acquisti di qualunque specie, e si siano rese idonee a disporne con atti di ultima volontà o testamento, tanto *inter vivos*, che *in causa mortis*, debbano esser soggette ed assistite da' respettivi tribunali civili, secondo la loro condizione di nobili, o ignobili. Tutti que' creditori forestieri, che avessero qualche capitale o credito da ritirare da qualche monastero, dovranno liquidare i loro crediti nello spazio di sei mesi, e tre per gli statisti, ma potranno ciò fare anche avanti il prefisso termine, poichè riconosciuti che saranno i loro crediti per liquidi e giusti, potranno contro la restituzione degli obblighi, o l'esibità delle partite di libri mercantili, esigere il loro credito dalla cassa di religione, senza aspettare neppur la scadenza del termine suddetto. "

Previo un tal sistema si messe mano in tutta l' Austriaca Monarchia all' esecuzione del piano di soppressione de' monasteri e conventi di mo-

1782. nache e frati, e fu calcolato, che negli anni 1781, 1782 e 1783 si erano aboliti ne' dominj di Germania e Ungheria 174 Case di ambi i sessi, che formavano in tutto 4580 persone. L' entrate di questi monasteri, che si accrebbero quasi al doppio per l'abolizione di quelli d'Italia, Boemia, Moravia e delle Fiandre, vennero destinate a formare tutte insieme una cassa di religione o almeno tale denominata, e Parrocchiale, di dove i soppressi individui doveano ricevere le assegnate annuali pensioni; e il soprapiù di tutte l'entrate, dopo la morte de' pensionati, fu destinato che andasse a benefizio de' miserabili, degli storpj e de' ragazzi orfani di padre e di madre.

Ma passiamo alla proibizone delle questue. Intorno alle medesime così fu decretato. „ Si proibisce a tutti i Regolari e Claustrali il questuare sotto qualunque scusa o pretesto, fuori che ai Cappuccini, Francescani detti Minori-Osservanti, e Padri della Misericordia, come mendicanti di prima classe, finchè verrà abolita la questua in generale, con che però dimostrino evidentemente che i loro conventi non hanno mezzi di sussistere senza questuare. Quelle case a cui resta ciò permesso, avranno l' avvertenza di servirsi di soggetti probi e bene accostumati, proibendo a questi di non mischiarsi in materie attinenti a cura di anime o di dottrina, se non nel puro caso di necessità *. Si proibisce seriamente

* *Nel 24. dicembre 1783. si emanarono nuovi Ordini, in vigore de' quali venne generalmente vietata la questua a tutti i regolari di qualsivoglia gene-*

mente il questuare a tutti que' religiosi, che lo 1782. fanno di propria autorità, senza averne riportata espressa licenza, e senza essersi annunziati alle respettive Signorie e all' amministratore o giudice locale. I religiosi esteri e non sudditi, non potranno mai questuare negli Stati di S. M., e se qualcheduno ardirà di segretamente contravvenire a tal proibizione, perderà per la prima volta tutta la questua tanto in danaro che in natura, che si distribuirà a' poveri della comunità, che lo avrà detenuto, e al medesimo si farà precetto in scritto di non più questuare sotto la pena del più rigoroso gastigo. Accadendo, che il medesimo questuante, o alcun altro religioso dell' istessa casa, situata in Stato estero, vi contravvenisse per la seconda volta, oltre alla perdita e alla distribuzione della questua, verrà posto in arresto, e vi resterà finchè la comunità che lo avrà spedito a questuare, non abbia pagato oltre le spese 100. fiorini da impiegarsi in benefizio de' poveri del paese, ove è seguita la questua, e nel modo medesimo si avrà a procedere nel caso della terza o di altre reiterate contravvenzioni, osservando

---

genere, e sotto qualunque denominazione, titolo, pretesto o quesito colore, eccettuati i padri della Misericordia che vanno questuando per i poveri ammalati, e non per loro stessi, che sono sufficientemente provveduti. Fu pensato che la cassa di religione somministrasse un proporzionato annuale assegnamento ad ogni e ciascheduno de' religiosi mendicanti, e si comminarono severe pene contro i trasgressori.

1782. di accrescere sempre la multa per la liberazione del questuante arrestato a misura delle trasgressioni. Ogni superiore tanto ecclesiastico che secolare di ciaschedun paese, avrà l'occhio attento sopra tali questuanti, e specialmente sarà incombenza de' Parrochi e superiori regolari, il denunciarli subito a' magistrati locali, altrimenti possono cadere nel pericolo di esser creduti loro fautori o almeno promotori della trasgressione, e quindi perderanno se preti secolari il loro benefizio, e se regolari saranno deposti dalle loro cariche, e resi incapaci di esser promossi nell' avvenire, e nel resto si sopprimerà interamente quel convento in cui venisse ricoverato un estero questuante, o fosse protetto nella sua disobbedienza. I maestri ed istruttori del popolo restano incaricati di persuaderlo di queste due cose, cioè; che invece di fare un'opera meritoria chi comparte elemosine ad esteri questuanti, si rende reo di trasgressione delle leggi del Sovrano, alle quali è tenuto per obbligo di coscienza. Inoltre che i poveri e gli ammalati della loro propria o vicina comunità, sono un oggetto assai più rilevante di dovere, umanità e cristiana beneficenza, di quello lo sieno gli esteri claustrali, sempre in qualche modo sufficientemente provveduti.

Si vollero riformare le Compagnie o Confraternite laicali, oggetto sovente o di gozzoviglie o di dissensioni, piuttostochè di devozione o edificazione. Ordinossi perciò „ che in avvenire restasse vietata la creazione di qualunque confraternita senza il Cesareo consenso. Quelle esistenti verranno sottoposte a severo esame; si toglieranno gli abusi, e le loro rendite inutili s'impie-

gheranno a benefizio de' poveri, o per altre opere pie. Quelle confraternite poi, che osservassero certe regole, che non potessero piacere al Governo saranno generalmente abolite. In quelle dette della dottrina Cristiana, essendosi osservato, che nell' accettazione de' confratelli, si era solito far prestare da' Priori o maestri, in tempo della messa un solenne giuramento su' libri dell' Evangelo, ed avvegnachè un tal giuramento debba di sua natura riguardarsi qual semplice cerimonia, anzichè come un atto di religione, prestandosi da' fanciulli o fanciulle, nondimeno questa formula indecente e inopportuna dovrà essere abolita. Senza la previa intelligenza del Governo nessuna confraternita potrà nè alienare alcuna cosa delle sue entrate o delle supellettili preziose; nè disdire o prendere alcun capitale; ciascheduna sarà in dovere di farne un' esatta nota al Governo medesimo, e chi occulterà qualche capitale o entrata sarà soverchiamente gastigato. " In appresso cambiossi questa disposizione; si soppressero tutte le Compagnie e Confraternite, ed invece se ne eressero altrettante nelle città, terre e villaggj, sotto il nome d' Istituto de' poveri, o siano Compagnie di Carità. Degna è di esser tramandata alla posterità la sostanza dell' editto a tal' uopo emanato.

1782.

„ Il vero povero ed incapace al lavoro, ha un fondato diritto sull' altrui compassione, e al contrario, l' accattone e il vagabondo volontario merita di esser punito col rigore delle leggi. Se l' ozio trae a se una parte di ciò che dee darsi a chi è veramente indigente, allora resta diminuita la pubblica e privata beneficenza, serve a un' infinità d' oziosi di mantello e d' istigazione

1782. all' indolenza e pigrizia. Dal che è facil cosa il dedurre quanto sieno importanti le disposizioni da darsi al sollievo della povertà, alla diminuzione della mendicità, che è l' origine di tanti disordini nel pubblico, e di speciale aggravio alla società. Le paterne cure di S. M. l' Imperatore tendono ad assicurare il sostentamento degli orfani, e figli abbandonati, mediante gli orfanotrofj e case degli esposti, e degli ammalati veramente bisognosi, che non hanno il mezzo di mantenersi nelle proprie case, degli inetti al lavoro, cronici, storpj e schifosi, e altra simil classe di sudditi privi di ogni ajuto, con trasferirli nelle case destinate pel loro refugio. Tutte queste misure però dell' Augusto Monarca, non possono stendersi a tutta la povertà, poichè pur troppo vi saranno degl' indigenti che non possono comprendersi nell' accennata classe, ed essendovi compresi non possono goderne i salutari effetti a motivo di alcune circostanze. Queste bisognose persone fondar sogliono tutta la loro speranza sulle beneficenze de' loro concittadini, e si aspettano dalla religione e dall' amore del prossimo di non restare abbandonati alla miseria, e agli orrori della povertà. Se la beneficenza di ogni genere di cittadini non parve finora bastevole, e per la massima parte inefficace, ciò avvenne, perchè eseguita senza direzione e senza scelta di chi meritava o no di esser sollevato. Questo è lo scopo preciso, al quale tende l' istituto de' poveri da erigersi sotto la denominazione della *Carità del prossimo*, e sostituirsi in luogo delle Compagnie e Confraternite. E' cosa universalmente nota, come ne' più felici tempi del Cristianesimo, anzi sino all' undecimo secolo,

non vi fu nella Chiesa Cattolica alcuna confraternita, nè vi furono i così detti separati Conforzj, ma la Cristianità tutta formava un sol corpo di confratelli. Quindi potrà ciascheduno agevolmente dedurre, che tali confraternite introdottesi nell' età posteriori, di forma sì varia, e nella maggior parte del tempo così sfigurata, poco vantaggio abbiano apportato alla comun salute delle anime; e perciò non furono nè mediatamente, nè immediatamente di assoluta necessità, altrimenti gli Apostoli e i primi più santi Vescovi non avrebbero trascurato d'istituirle, nè si sarebbe fatto di meno per lo spazio di undici secoli. Dopo sì lungo tratto di tempo, si videro qua e là de' cristiani unirsi in corpi secolari, sull' esempio de' Monaci, e con rito visibile esercitare le loro comuni funzioni e preghiere, e ridursi a fare in società pratiche di devozione, e altre buone opere. La prima di tali unioni, dicesi comunemente che fosse quella del Vessillo stabilita sotto Urbano IV. nel decimoterzo secolo. Le occupazioni di questa e altre simili sopraggiunte, fu di visitare gl' infermi, i carcerati, provvedere i poveri di vitto e vestito, instruire i fanciulli, i traviati e gl' ignoranti; esercitare in somma tutte le opere di misericordia prescritte dalla santa religione. Siffatte occupazioni di fraterna carità, resero sul principio rispettabili le confraternite, e indussero i Papi, i Vescovi ed i Sovrani ad arricchirle e onorarle con privilegj, indulgenze e diritti, tanto spirituali che temporali. Ma da opere così utili nascono sovente per obliqui fini, o per troppo zelo o per rilasciatezza, de' disordini e degli abusi contrarj e nocivi alla religione istes-

1782.

1782. sa e allo Stato, e ciò pel numero soverchiamente aumentato di tali confraternite. Ad oggetto pertanto di ristabilire il pio fine, e salutare scopo delle medesime, e ridurre ad una sola le tante e diverse denominazioni e corpi, e mantenere e procurare i medesimi, e anzi maggiori spirituali vantaggj, S. M. ha comandato e comanda, che in luogo delle tante confraternite esistenti, se ne debba istituire una sola, col titolo onorevole della *Carità del prossimo*, sotto l' onnipotente patrocinio di nostro Signore Gesù Cristo. Questa Confraternita goderà di tutte le prerogative e di tutti i privilegj spirituali e temporali, goduti finora da tutte le altre, che si vorranno incorporare con essa, e saranno in questa mantenute in vigore tutte quelle pratiche di devozione, che si accordano pel culto divino co' nuovi regolamenti. Essa sarà sotto l' ispezione de' respettivi Vescovi in ciascheduna parrocchia, ove terrà le sue adunanze composte di fratelli addetti alla medesima, e per maggior comodo i confratelli si distribuiranno in tanti diversi corpi quante sono le parrocchie. Affinchè poi questa Confraternita possa conseguire con più sicurezza il vero oggetto per cui viene istituita, ed abbia con giustizia la denominazione della *Carità del prossimo*, ed utile sia per la vita temporale ed eterna, S. M. ha risoluto di addossarle la cura dei poveri (che tali siano effettivamente, tolti gli oziosi, i vagabondi e gl' inabili, infermi o cronici, de' quali avrà pensiero il governo), delle loro case e degli individui, e di quelli, che per cagione di età o di difetti corporali, o di altre circostanze non sono capaci a procacciare a se e alle loro famiglie il ne-

cessario sostentamento, ripromettendosi dalla zelante cooperazione di detti confratelli, le più felici e vantaggiose conseguenze. Essendo poi dovere di ciaschedun cristiano, in vigore dei divini precetti, di amare i suoi simili, fare elemosina e aver cura degl' infermi, non meno che della gioventù, e istruire gl' ignoranti ec. giova sperare, che per mezzo di un tale stabilimento ordinato dal Sovrano per amore dell' umanità, togliendosi la questua per le strade, e quindi l' occasione di far l' elemosina manuale, ciascheduno penserà a concorrere per quanto può col suo superfluo al comune sollievo de' poveri, d' onde avrà a ripromettersene una maggior comodità e un proporzionato vantaggio. Non si intende però il proibire le dette elemosine manuali, ma S. M. si lusinga, che qualunque cittadino amante del bene comune, e come vero suddito, non trascurerà di concorrere con la prescritta distribuzione del suo danaro all' adempimento delle pie intenzioni di S. M.. Non s' intende neppure il vietare ad alcuno il porgere privati sussidj ai suoi parenti poveri, o altre persone ridotte in miseria, e che non riportassero per anche dall' introdotto istituto un decente mantenimento. Ogni membro delle abolite confraternite, che devono essere ridotte in una sola, potrà ascriversi alle Compagnie di *Carità*, oppure non farlo come più gli piacerà, non intendendosi di far violenza ad alcuno. Tutte le contribuzioni, che faceansi da' fratelli delle estinte compagnie per divozioni, processioni, pasti, sussidj o altro, che in vigore degli ordini veglianti non possono più aver luogo, e che si troveranno in contanti nelle casse degli aboliti istituti, si dovran-

1782.

1782. no considerare come appropriate al nuovo stabilimento senza obbligo di restituzione. Al contrario quelle che si fossero fatte per celebrazione di messe, sovvenimento di ammalati, esequie o cose simili, si passeranno alla cassa di detto nuovo stabilimento, ma col peso della piena soddisfazione di tutte queste obbligazioni; e se i membri delle antiche confraternite volessero separarsi affatto e rinunciare a tale adempimento, allora saranno restituite ai respettivi contribuenti, tosto che abbiano giustificati i loro autentici diritti sulle sborsate somme. Tutti gli altri beni delle antiche confraternite, verranno trasferiti in proprietà del nuovo istituto *della Carità del prossimo*, e detratto quanto spetta alla soddisfazione de' legati o altre obbligazioni, quel che resta servirà all' oggetto del sovvenimento de' poveri, ed aumento e mantenimento delle scuole normali, erette già fin sotto il regno dell' Augusta Imperatrice Regina, tanto utili all' istruzione ed educazione della povera gioventù. In sequela di tutte le sopra espresse disposizioni, resta proibita la pubblica questua, essendosi provveduto ne'luoghi pii al sostentamento del maggior numero di quelli, che degni sono veramente di assistenza; e per dar campo a tutti i bisognosi di guadagnarsi il vitto e vestito, senza più questuare, sonosi destinate da S. M. delle case di lavoro, in cui quelli che amano l' occuparsi, troveranno ogni e qualunque mezzo di esercitare la loro industria, affine di togliere anche in tal guisa agli oziosi e vagabondi il pretesto di dire, che non trovano da lavorare. In conseguenza tutti i questuanti di ambi i sessi senza eccezione, verranno chiusi nelle carceri, e puniti a norma

delle trasgressioni: quindi resta ammonito il pubblico di scacciare da se tali persone sì dannose alla società, e non porger loro tanto nelle chiese, che altrove, alcun sussidio, potendo questo rivolgersi a un miglior profitto per i veri poveri. In occasioni di pubblici incanti e pubbliche vendite, si pagherà in benefizio di quest' ultimi l' uno per 100. dell' importo delle cose vendute, eccettuati gl' incanti esecutivi, per non aggravare i poveri debitori. I capitali finora in diverse provincie assegnati al riscatto degli schiavi cristiani (siccome difficilmente ora i sudditi Austriaci possono trovarsi nel caso di esser fatti schiavi, per gli accordi fatti da S. M. con la Porta Ottomana, e nel caso di guerra, penserebbe la Corte a prendere le opportune precauzioni), resteranno in vece impiegati e convertiti in sollievo de' poveri di dette Provincie, ma que' fondi e quel danaro, che potrà esser legato alla liberazione de' nazionali carcerati per debiti, dovrà continuare ad avere l' istesso salutare impiego. Ogni portantina da nolo pagherà negli Stati ereditarj un fiorino il mese alla cassa de' poveri. "

1782.

Erette le compagnie di *Carità*, si pensò alla creazione di nuove parrocchie, e stabilimento di quelle delle città, e in specie delle capitali, emanandosi un regolamento di questo tenore.

„ Molte e molte comunità degli Stati Austriaci hanno fatta istanza già da molti anni al trono per lo stabilimento di nuove parrocchie, ed in specie per le campagne, o a motivo del troppo numero dell' anime in una sola parrocchia, o della troppa lontananza e disagio degli abitanti, onde S. M. è venuto nella determinazione di

1782. ordinare, che sia fatta subito una nota di queste comunità ricorrenti, aggiungendovi a quali diocesi esse appartengano, descrivendovi i motivi di ogni luogo separatamente, quindi ciò eseguito, in que' luoghi ne' quali i pastori di anime sono troppo pochi di numero, o troppo lontani da' luoghi abitati, a proporzione della popolazione, o le parrocchie troppo distanti da' villaggj, si erigeranno nuove chiese parrocchiali, in tal maniera, che in avvenire nessuno sia obbligato a fare più di un' ora di viaggio per andare alla sua parrocchia, il che è anche troppo ne' tempi d' inverno. Dove mancano tali chiese, quando i Signori o Feudatarj del luogo non vogliano incaricarsi della spesa, verranno tutte costruite o riattate a spese della cassa di religione, ma in tal caso apparterrà alla Commissione della medesima, il diritto di presentare i nuovi rettori, sempre però previo l' esperimento del concorso. L' Austria in conseguenza del piano presentato verrà provveduta di 263. nuovi Parrochi, che verranno scelti in parte fra quelli ecclesiastici regolari, che si presenteranno a' concorsi, e saranno conosciuti idonei. Da loro ancora si sceglieranno a preferenza degli altri, i Vicarj parrocchiali o Cappellani. Rispetto a quelli che godono benefizj di fondazioni, quando essi siano trovati idonei dall' Ordinario, sarà tosto ad essi conceduto il diritto di Parroco. Ciascheduno cominciando da' Vescovi, e in conseguenza le Abazie, Capitoli, Conventi, Parrochie e Benefiziati resteranno pienamente nel godimento de' loro diritti, ma i nuovi Parrochi riceveranno dalla cassa di religione, come quella che ha incorporati i beni de' soppressi monasteri,

compagnie, luoghi pii aboliti, un onorario di 1782.
600. fiorini l'anno, i Cappellani 350., e i Vicarj 250.. Sarà a carico delle rispettive Abazie o Conventi esistenti, il mantenimento de' Parrochi da' medesimi nominati, pagando loro la predetta somma. I nuovi parrochi e cappellani locali, la cui giurisdizione vien composta dallo smembramento delle troppo vaste Parrocchie attuali, resteranno indipendenti dalle medesime, bene inteso, che debbano lasciare ai vecchj parrochi i diritti di stola, affinchè questi non vengano pregiudicati ne' loro proventi. Le cappelle e altre chiese subalterne, che si trovano in que' luoghi ove sonosi moltiplicate le parocchie, non sono più necessarie. Ciò non ostante i proprietarj de' fondi, i signori e altre persone facoltose, potranno avere il loro Oratorio, per farvi celebrare la messa con la permissione dell'Ordinario. I sacerdoti destinati dai conventi per Curati delle parocchie a loro spettanti, riceveranno i fondi necessarj pel loro mantenimento. Gli altri conventi de' quali assolutamente si potrà far senza per la cura di anime, dovranno essere successivamente soppressi e riuniti agli altri monasteri del loro Ordine, che tuttavia sussistono; e sebbene i religiosi nominati parrochi o cappellani, non siano più considerati come membri della Casa claustrale, nè nel numero di quelli che in essa coabitano, nondimeno sarà lecito ai superiori, il sostituire altri soggetti a quelli che anderanno morendo. Per la stessa ragione i vecchj, i giubbilati e gl' inabili, non saranno compresi nel numero fissato pel convento, ma vi resteranno a finir tranquillamente il resto della loro vita. Siccome attesa la destina-

1782. zione di molti individui claustrali all' esercizio delle nuove parocchie, rimarranno ne' conventi molti posti vacanti, così a proporzione della lor vastità vi si collocheranno i vecchj religiosi dell' istesso Ordine, o tutti i parrochi giubbilati, cui l' età o la salute non permetteranno di continuare nell' adempimento delle funzioni parrocchiali, godendo ciascheduno della respettiva sua pensione, e l' alloggio sarà loro dato gratuitamente. A proporzione del numero de' parrocchi, si aumenterà quello de' cappellani di campagna, affinchè distinguendosi questi nella cura di anime, venga loro procurata l' occasione di aspirare a qualche promozione coerente alle loro fatiche. S. M. non intende di togliere a' Corpi particolari e alle Comunità, il diritto che potessero avere di nominare i Canonici, ma vuole che non possano eleggere se non soggetti, i quali abbiano affaticato lodevolmente nella vigna del Signore, e siensi distinti nella cura dell' anime ".

Dopo ciò si prescrisse il metodo da tenersi in tutti gli Stati ereditarj, nel celebrarsi i divini uficj e le sacre funzioni nelle parocchie, delle quali tanto in Vienna che in tutte le altre città venne determinato il numero stabile, prescrivendosi, che in ciascheduna di esse, ne' giorni di domenica e delle altre feste comandate, si facesse una breve predica di buon mattino per le persone di servizio, e una al più tardi pel rimanente dei concorrenti; che ogni giorno vi si celebrasse una messa, dopo la quale si desse la benedizione con la Pisside, e ne' giorni festivi con l' Ostensorio, e l' accompagnamento dell' organo; che nelle chiese cattedrali si cantasse

ſimilmente la Meſſa corale con organo, ma ſenza muſica ſtrumentale, che poteaſi riſerbare ai giorni feſtivi; che nella quareſima ſi predicaſſe la domenica, il mercoledì e il venerdì, in alcune prima, e nell' altre dopo il mezzo-giorno, e relativamente alle meſſe ſi ſarebbero celebrate ogni mezz' ora all' altar maggiore, acciò ciaſcheduno poteſſe eſſer ſicuro del tempo in cui eſce la meſſa. Nelle feſte, in tempo della meſſa cantata, ſarebbeſi potuto far celebrare la meſſa baſſa agli altari laterali, e dopo mezzo-giorno avrebbe avuto luogo il Catechiſmo o ſia dottrina Criſtiana, in modo che anche gli adulti vi trovaſſero materia da iſtruirſi, e quindi il canto del Veſpro. Comandoſſi eſpreſſamente il proſeguimento dell' eſecuzione di tutte le funzioni e cerimonie preſcritte nel rituale Romano, tanto nella ſettimana ſanta, che in altri tempi, ma vennero proibite ed abolite tutte le feſte di uſanza, che ſi celebravano in varj paeſi, ed in ſpecie il coſtume de' ſanti ſepolcri e delle conſecutive ceremonie della ſera della Paſqua di reſurrezione, e della notte dell' Epifania. In progreſſo ſi regolarono i diritti di ſtola bianca e nera, le ſpeſe de' mortorj e funerali, che vennero taſſate a norma della condizione de' parenti del defunto, e moderata l' eceſſiva profuſione della cera e degli apparati nell' eſpoſizione del Sacramento, e nelle feſte ſtraordinarie. Vietoſſi di più e la perniciosa conſuetudine di ſonare le campane in occaſione di tempeſte e temporali, mentre il metallo agitato col ſuono, invece di diſſipar le nubi, attira anzi il fulmine ed aumenta il pericolo; e la vendita delle candele e immagini di cera, ſolita farſi abuſiva-

1782. mente da' serventi di Chiesa. Si presero in considerazione anche a tenore di quanto si è sopra enunciato, gli abusi sul punto delle indulgenze, e particolarmente del perdono detto di Assisi, o sia della festa della *Porziuncula*, e altre simili, e si volle che sopra ciò si osservasse quanto vien prescritto nella seguente lettera Pastorale, pubblicata per ordine di Monsignor Morosini allora Vescovo di Verona, e diretta al Clero di quella porzione di sua Diocesi, che si stende nella Contea del Tirolo, e che avendo incontrato il sovrano gradimento, fu trasmessa a tutti gli Arcivescovi e Vescovi della Monarchia. Essa è concepita in questi termini.

„ Al solo unico oggetto un sacro Pastore di anime si chiama Vescovo, perchè diriga la sua attenzione alle parti più remote della sua Diocesi, e prenda cura delle anime affidategli. Noi cerchiamo di adempire quest' obbligo, fissando in voi, fratelli dilettissimi, ed amati figli, i nostri sguardi, poichè sebbene voi abitate negli estremi confini della nostra spiritual giurisdizione, siete non ostante un punto di vista, che molto interessa la paterna nostra sollecitudine, ed il nostro speciale amore. Il primo di tutti i nostri desiderj pertanto si è, che quel che riguarda il culto di Dio e la Santa religione, si conservi tra voi con tutta l' espressione della verità e della costanza, le quali costituiscono il vero carattere della religione di Gesù Cristo. Vogliamo dunque con la presente nostra lettera pastorale, togliere e rimuovere da voi ogni ombra di superstizione e di vane massime, che non hanno verun rapporto al servizio dovuto a Dio, e al conseguimento delle grazie e indulgenze concef-

se dalla Santa Chiesa per salute delle vostre anime. E' fuor di dubbio, che l'esterno divino culto sia una parte essenziale di nostra religione, mentre il Signore non si appaga de' soli interni sentimenti del cuore, ma brama ancora che vengano accompagnati dalle opere esteriori, e che queste vadano col cuore perfettamente d'accordo. Quindi era una cosa esterna soggetta a' sensi il divieto fatto nello stato dell' innocenza di mangiare il frutto proibito; cose esterne erano il sacrifizio gradito di Abele, quello di Noè, di Melchisedecco, di Abramo, di Giacobbe, d'Isacco, di Mosè, di Giosuè, di Samuole e di Davidde, pure esterna cosa era il tempio di Salomone rifabbricato dagli Ebrei, dopo il ritorno dalla Babilonica schiavitù, ove l'Uomo-Dio trovossi insieme con gli uomini ad assistere alle sacre funzioni prescritte dalla legge Mosaica. Anche i primitivi cristiani, nel tempo delle persecuzioni, si raccoglievano nelle loro case, e talvolta nelle catacombe e nelle caverne, a rendere insieme esterno omaggio all' onnipotente e saggio Creatore di tutte le cose, ed a celebrare i divini misterj. Appena poi fu donata la pace alla Chiesa di Gesù Cristo, si rifabbricarono chiese, si istituirono delle comuni adunanze, si prescrissero delle ceremonie intorno al culto, dal quale risulta un esterno attestato di quella fede, che abbiamo ricevuta da' nostri predecessori. Ma tale è la sorte delle umane istituzioni, che quello ancora, che in se stesso è assai buono, coll' uso che ne fanno gli uomini si corrompe, ed è capace d'intorbidare la purità di una credenza, che è conforme ai buoni cristiani principj. Non si possono abbastanza compiange-

1782.

1782. re certe pratiche di culto esterno e di mondane devozioni, che sonosi introdotte nella Chiesa del Signore, le quali in vece di risvegliare negli animi de' buoni sentimenti di venerazione, riconoscenza e pentimento, presentano solo materiali oggetti, e nell'atto che spingono a una superstiziosa devozione, rendono incerto e mal fondato, ciocchè ci fu proposto dalla Chiesa con tanto vigore a credere ed a sperare; quindi è che ne ne derivano certe adunanze e certi consorzj, le cui pratiche non hanno altro fondamento, che la superstizione e l'ignoranza. Di tal specie sono per esempio la confraternita della Cintura istituita dai Padri del Terz'Ordine di S. Francesco, divozione, che non ha il minimo lodevole rapporto co'divini misterj della religione Cristiana, come ancora quelle compagnie del Cuore di Gesù, che rivolgendo il loro culto esterno, non al simbolico, ma al carnale cuore di Gesù Cristo, offrono ai fedeli un oggetto da venerare, che non è Cristo, e col dividere in varie parti la sua indivisibile umanità congiunta alla sua divina persona, che esser dee il solo oggetto delle nostre adorazioni, apportano e fanno nascere dubbj, litigj e controversie, e sono non meno di scandolo a'buoni, che agl' increduli di derisione. Di tal sorte sono similmente altre confraternite, l'istituzione delle quali (mi è forza il dirlo con vero senso di dolore) è diretta soltanto all'umano interesse, e non a fomentare nell'animo un ossequioso e dolce affetto verso Dio e verso i Santi. Non sono minori gli abusi delle sante indulgenze e delle assoluzioni, introdotte per la remissione de' peccati e per la salute delle anime de' Cristiani. E' un

un articolo di fede, di cui niun Cattolico può 1782.
dubitare, che nella Chiesa di Gesù Cristo vi sia un tesoro di soddisfazione, d'indulgenza e remissione di peccati. La Sacra Scrittura, i SS. Padri, i Concilj, i Teologi insegnano, che da Gesù Cristo è stata affidata alla Chiesa la potestà delle indulgenze, e che l'uso delle medesime è al sommo proficuo per i Cristiani. Se un padre di famiglia perdona a' suoi figli, quantunque disobbedienti, se un padrone ai suoi servi, sebbene trascurati ed infedeli, se un Sovrano ai suoi sudditi benchè rei, degni di castigo, e tumultuosi, ognuno troverà pertanto una sì straordinaria dolcezza vantaggiosa alle famiglie e alle case, non meno che agli Stati, ed ai Regni, se per tal modo indotti dal pentimento, ritornano i traviati all'adempimento de' proprj doveri. Come dunque, mi sarà detto, si può rimproverare alla Chiesa di Gesù Cristo, che i mezzi di riconciliazione e di grazia, siano un sordido ritrovato di una alquanto corrotta disciplina? Se la giustizia di Dio ha i suoi giorni di collera e di vendetta, non avrà pure la misericordia alcun giorno di bontà o di perdono? E ciò potranno dire quelli, che di perdono appunto e di bontà abbisognano. Oltre di che si solennizzava perfino da' Giudei l'anno cinquantesimo, o sia il giubbileo. Cosa c' insegna l'esempio dell'Adultera, della Maddalena, della Samaritana, del Podagroso, del Lebbroso, del Buon ladrone e di molti altri, ai quali il Signore in modo straordinario e mirabile concesse la salute del corpo, e quella dell'anima? Cosa altro ci addita l'esempio del figliuol prodigo, che ritorna alla casa paterna? Quel primiero vestito

1782. quell'anello, quella tavola così diffusamente descritta da Gesù Christo, ci comprovano, che nella Chiesa, di cui Gesù Cristo è la pietra angolare, vi sia una potestà di sciogliere i peccati, e talvolta condonare tutti i gastighi, e dimenticarli. Di questa potestà usò S. Paolo col pentito incestuoso; S. Giovanni col giovane indotto alla disperazione, di cui parla Eusebio nella sua storia ecclesiastica, nè altro erano certamente fuori che indulgenze e remissione di peccati le lettere di comunione, che i martiri e i confessori concedevano ai penitenti ne' primi tempi del Cristianesimo. Di queste indulgenze sovente parlano come articolo di fede Origene, Tertulliano, S. Cipriano, S. Agostino, l' antichissimo Concilio Ancirano, quello di Laodicea cui presiedette S. Agostino, ed il Concilio Generale di Nicea; e molti secoli dopo anche i Concilj Generali, Lateranense, Lionese e Tridentino, hanno dichiarata espressamente la stessa materia. Ma quanto è vera e cattolica la dottrina delle indulgenze; altrettanto sono disprezzabili e da abolirsi gli abusi, siccome introdotti da un falso zelo e dalla cupidigia del guadagno. Vero abuso deesi nominare quello di appendere, che si fa in alcune chiese de' Francescani nel 2. agosto una tavoletta con l' iscrizione *Toties Quoties*, volendosi con essa esprimere, che ogni volta che in detto giorno si entra e si esce dalla chiesa, altrettante plenarie indulgenze si guadagnano, cosa che è contraria al buon ordine, alle Bolle Pontificie, e principalmente a quella di Innocenzo XI. *de Apocrifis Indulgentiis*, de'7. marzo 1678. e tale che finalmente ha eccitate le giuste doglianze di molti

Vescovi. Non si nega, nè si pretende di negare, che da Papa Onorio III. sia stata concessa a S. Francesco una plenaria indulgenza per quelli, che nell'anniversario della consacrazione della chiesa, visitassero quella detta della *Porziuncula ;* indulgenza, che in seguito si estese a tutte le chiese dell'Ordine Francescano. Concesse inoltre Innocenzo XII. alla chiesa di S. Maria degli Angeli un'altra Indulgenza plenaria, ma di questa non se ne trova alcuna Bolla, e tuttociò che in seguito si racconta dell'origine mirabile della medesima, è una mera invenzione, che non si accorda col silenzio di S. Bonaventura, il quale ha descritta circostanziatamente la vita di S. Francesco sulle notizie avute dai di lui compagni, che ancor vivevano. Ed in fatti avendo la Congregazione del Concilio intese le doglianze di alcuni Vescovi, e particolarmente di un Vescovo della Carniola su questo punto, non si servì già del mirabile inviluppo di racconti, che alcuni mossi da pie o interessate intenzioni, hanno messi fuori per un maggior appoggio, e dare un maggior credito a questa indulgenza; ma si espresse con modi assai prudenti e decisivi, a norma per vero dire di tutte le decisioni che vengono da Roma, e ordinò, che si stesse agli usi introdotti, nel tempo istesso che si sarebbe a fondo esaminata la cosa. Siccome non si può conchiudere, che alcune eresie per non essere state condannate non sieno vere eresie, così non si può egualmente asserire, che un abuso non sia effettivamente un abuso, perchè non è stato tolto ancora. Abusi sono perciò le soverchie indulgenze, ottenute, Dio sà come, da alcuni regolari, che

1782.

1782. le compartono sì largamente nelle confessioni e comunioni generali, e per le quali indulgenze invece di aumentarsi la bontà de' fedeli, si accresce il numero de' peccati con la soverchia facilità della remissione. Noi pertanto volendo opporci a tale inconveniente, trovandoci anche a ciò eccitati da alcuni ottimi regolamenti di S. M. Giuseppe II., che ci vengono accompagnati con lettere del Governo d'Inspruch, dichiariamo e vogliamo sciolte ed abolite tutte le Confraternite del Cuor di Gesù e del Cingolo di S. Francesco, e tutte le altre che non fossero state approvate da Noi, o da'nostri predecessori, e non avessero ottenuto il sovrano assenso per erigersi in corpi. Sopratutto vogliamo, che la prefata Tavoletta con l'iscrizione *toties quoties*, o altra che esprima lo stesso, non venga più esposta in alcun tempo, e perciò comandiamo a tutti i parrochi e confessori della nostra Diocesi, d'instruire le persone e le Comunità affidate alla loro cura, su la natura delle indulgenze e della proprietà di quella della *Porziuncula*, a norma di quanto sopra. Finalmente proibiamo l'uso di tutte le altre, nè vogliamo in avvenire tollerarne alcuna, che non sia esaminata ed approvata, riserbando a noi soli il ricercare il regio assenso per la rispettiva loro pubblicazione. Siamo troppo persuasi dell'obbedienza del nostro Clero, e speriamo non essere costretti ad usare de' mezzi più efficaci per conformarlo alla nostra volontà. Null'altro più desideriamo, che di vedere in voi, figli dilettissimi, avverate le parole del Signore. „ E' giunta l'ora in cui i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e in verità ec. "

Data in Verona 4. gennaro 1782.

Questa venne giudicata da molti e molti un capo d'opera, e perciò l'abbiamo riportata per l'intero, acciò ne decidano i lettori. In conseguenza delle enunciate leggi, si presentarono al trono di Cesare diversi Superiori, per ragguagliarlo degli sconcerti, che in alcuni Conventi aveano prodotti le ordinate innovazioni. Stette tranquillo Giuseppe ad ascoltare tutto l'apparato delle ragioni, che se gli esponevano, poi tranquillamente disse. „ Padre, so che vi sono molti paesi, ove non esistono queste leggi, che a voi fanno tanta paura. Quando vi piaccia potete andare a vivere in quelli, e se vi sono de' religiosi che abbiano desiderio di far l'istesso, potete assicurarli, che ne dò loro ampia permissione ". Un altro giorno un Vescovo gli si mostrò timoroso di abusare della sua giurisdizione, onde lo pregò di dargli più precise istruzioni di quelle che avea ricevute in carta. Dopo aver perorato per molto tempo, sentì replicarsi.„ Monsignore, l'istruzione che ho da darvi, è che voglio essere obbedito ".

VITA E FASTI
DI
GIUSEPPE II.
D' AUSTRIA.

LIBRO QUINTO

Contenente il viaggio del Sommo Pontefice Pio VI. a Vienna con tutte le allocuzioni, lettere e altri documenti che vi han relazione, con quanto altro è accaduto nel 1782. e 1783.

1783. LE innovazioni, che in materia di ecclesiastica disciplina si andavano di mano in mano eseguendo dall' Imperatore Giuseppe II., prodotto aveano ovunque uno strepito grandissimo, e secondo le varie opinioni degli uomini cagionavano ovunque e davan moto, in specie a Roma, a non poche questioni e controversie. Parve per quanto fu detto al Sommo Pontefice, di esser leso nei suoi diritti, come supremo Capo della Cattolica Chiesa universale, e dimostrò sommo rammarico, che Cesare pria di operare le premeditate riforme da se stesso, non glie ne avesse data parte preventivamente per ottenerne il consiglio e l'assenso. Questa volontà del Santo Padre, e le sue buone intenzioni vedonsi chiaramente espresse nella seguente rappresentanza fatta da Monsignor Garampi, ora amplissimo Cardinale e allora Nunzio Apostolico

a Vienna, e comunicata per mezzo di biglietto 1783.
a S. A. il gran Cancelliere di Corte Principe di Kaunitz.

„ Dopo che il Nunzio Apoftolico fi dette l' onore di efporre in fcritto al Principe gran Cancelliere di Corte e Stato, fotto dì 25. marzo e 18. aprile, ed in voce ancora tanto a lui quanto a S. M. Imp. e R., le propenfe difpofizioni di Sua Santità, e l' efpreffo ordine ricevuto di fignificare la condefcendenza, con cui la S. S. falva la cofcienza e l' onore, avrebbe concorfo alle foddisfazioni di S. M. relativamente agli affari ecclefiaftici de' fuoi regni, non potea non effere nella ferma fiducia di vederne a tempo e luogo contemplate ed accettate le offerte, onde regolandofi le operazioni a norma delle regole Canoniche, e con que' riguardi che meritanfi le due poteftà Sovrana e Pontificia, fi poteffe congruamente provvedere non folo agli oggetti che S. M. fi foffe propofti, ma ancora alla tranquillità della cofcienza fua e de' fuoi fudditi, e dell' ifteffo Santo Padre, che come primo Paftore della Criftianità non può difpenfarfi dal vegliare inceffantemente alla maggior gloria di Dio, al miglior fervizio delle anime, e all' offervanza delle leggi della Chiefa medefima. In appreffo però le rifoluzioni fucceffivamente emanate fu varie materie della più grave importanza, non avendo potuto non atterrire lo fteffo Nunzio, anche per i termini e principj in effe adottati, fi è rivolto al Sommo Pontefice, chiedendo lumi ed iftruzioni relative al bifogno. Ma nel tempo, che la S. S., penetrata dalle varie difpofizioni, che di quando in quando ha inafpettatamente vedute comparire, andava maturando

1783. le misure con le quali non meno la pietà della M. S. che l'Apostolico suo ministero potessero più congruamente riparare a' danni che ne risultano alla religione e alla Chiesa, ecco a un tratto emanata, come è pur troppo noto, una nuova determinazione, con cui ordinandosi un' ulteriore soppressione di varie case religiose dell' uno e altro sesso, si determina altresì l'estinzione dei loro regolari istituti. Quindi il Nunzio Apostolico mancherebbe troppo ai più sacri doveri, dai quali trovasi obbligato in vigore del suo ministero, e verso S. M, e verso la S. Sede se non s'inducesse ossequiosamente a rappresentare, quanto per tali soppressioni sia per soffrirne l'autorità della Chiesa, il bene spirituale delle anime, e la vera gloria di Cesare, Re Apostolico, come primo avvocato e difensore della chiesa. Ogni potestà avendo i suoi limiti fissati dalle leggi, non meno che dagli usi legittimamente introdotti e prescritti dalla religione e dal maggior bene di essa, ne risulta, che ogni Sovrano è tenuto a promuovere le leggi della Chiesa nell'accennata individual materia, quali hanno servito d'inalterabile norma a quanti Cesari hanno gloriosamente retta la Monarchia Austriaca da Rodolfo I. fino al tempo presente; e in vista di un tale esempio di religione, di giustizia e di rettitudine, nessuno di tanti Principi del vasto Germanico Impero rimasti nella comunione Cattolica, vi fu giammai che osasse di avanzare l'esercizio della sua potestà, fino a disporre della proprietà delle chiese e delle loro rendite, ad usi diversi di quelli a' quali furono dalla pietà e dalla volontà de' fedeli consegrate; a estinguere istituti religiosi solennemente approvati

dalla Chiesa; a mettere i sudditi in cimento, e forse in necessità di non potere adempire i voti fatti a Dio, nè vivere secondo la lor vocazione; e finalmente a disporre de' diritti, che privativamente competono al sommo Pontefice nel governo della chiesa universale, e a volerli rendere per modo di regola comuni ai Vescovi. L' autorità del sommo Pontefice e della Chiesa, e i sacri Canoni che la determinano, formarono in queste materie un gius comune, pubblico e universalmente vigente nella Germania e in ogni altra cattolica nazione, gius, che non ha mai potuto venire alterato da qualunque fatto, che si potesse per avventura allegare in contrario, avvenuto più per fatalità o malvagità de' tempi, che per altri giusti e legittimi motivi. Dio guardi adunque la religione e la chiesa, se mai presentemente si adottassero da S. M. in cose di tanta importanza, direzioni diverse da quelle che furono costantemente tenute dai gloriosi suoi predecessori; giacchè un primo esempio, che si piantasse in Germania e nell' Austriaca Monarchia, darebbe pur troppo l' adito e l' esempio a tutti i Sovrani non Cattolici di estinguere con gl' istituti e case religiose, non meno che le pie fondazioni, quelle reliquie che rimangono ne' loro Stati della religione e del culto cattolico; conseguenze dalle quali è certamente troppo alieno e avverso il pio animo della M. S. Quindi non sa dispensarsi il Nunzio Apostolico dal rinnovare ora a S. M. con la più estesa fiducia le offerte Pontificie, sicuro, che la S. S. si farà un vero impegno, e un pregio singolare di concorrere per quanto a lui spetta, e sieno per permettergli i proprj doveri alla maggior soddisfa-

1783.

1783. zione della M. S., come lo hanno sempre avuto costantemente i suoi antecessori, sì a intuito della gloriosa memoria di Maria Teresa defunta Imperatrice, che di tutti i maggiori di essa e dell' istesso Augusto Imperatore oggi regnante. Implorando pertanto a tale effetto l'efficace influenza del Sig. Principe gran Cancelliere di Corte e di Stato, si dice ec. "

Si vide questa pubblicata con le stampe, in data de' 15. dicembre 1781. non meno che la risposta, che vi fece il prelodato Principe di Kaunitz sotto dì 19. dell'istesso mese, così concepita.

„ Il Cancelliere di Corte e di Stato Principe di Kaunitz Ritberg, ha stimato proprio dover mettere sotto gli occhj di S. M. Imp. il biglietto a lui scritto da Monsignore Nunzio Apostolico Garampi, in data de' 12. del corrente, e la M. S. avendovi ritrovate le replicate offerte del Santo Padre, e tutto quello che potesse essere di soddisfazione di Cesare, nelle cose ecclesiastiche de' suoi regni, desidera, che S. E. Reverendiss. faccia pervenire a S. S. i suoi ringraziamenti, mentre si riserva a prevalersene a tempo e luogo. Ma con non poca sorpresa vi ha osservato contemporaneamente S. M. 1. Aver Monsignor Nunzio Apostolico stimato di poter qualificare le risoluzioni successivamente emanate per ordine sovrano in varie materie concernenti i regolari e preti secolari de' suoi dominj, ed in specie quelle che riguardano le soppressioni, che potessero ordinarsi di case claustrali, come disposizioni dannose alla religione e alla chiesa, al bene spirituale delle anime, ed eziandio contrarie alle leggi ed usi della religione medesima. 2. Aver

egli supposto di essersi perfino determinata l' e- 1783.
stinzione di alcuni regolari istituti solennemente approvati dalla Santa Sede, e dai Concilj. 3. Aver egli con la frase = Niuno de' tanti Principi del vasto Impero Germanico rimasti nella comunione Cattolica, = e la susseguente poco misurata = Che fra questi non vi fu mai, chi osasse di avanzare l' esercizio della sua sovranità = Asserito esplicitamente, che per ragione inversa, chi ciò intraprendesse non può esser riguardato come Sovrano Cattolico Romano. 4. Avere egli al contrario voluto insinuare la possibilità di circostanze, nelle quali i sudditi poteano trovarsi nel caso di dover disobbedire: 5. E finalmente, che S. M. avea disposto dei diritti, che privativamente si competono al Sommo Pontefice nel governo della Chiesa Universale, col volerli rendere per modo di regola comuni ai Vescovi. Molto gravi sono senza dubbio tali asserzioni ed espressioni; ciò non ostante la M. S. Cesarea le avrebbe forse compatite come non esposte per ordine del Santo Padre, e come effetto soltanto del zelo sovrabbondante di Monsignor Nunzio, se si fossero riservate alla sola sua cognizione; ma essendole pervenuto a notizia, che senza aspettare la risposta sono state già comunicate a diversi Vescovi suoi sudditi, e ad altri ancora, S. M. acciò questa comunicazione non possa fare quelle sinistre impressioni alle quali sembra destinata, vuole che vi sia da me risposto brevemente a suo nome ne' seguenti termini. "

„ In primo luogo è cosa chiara, che dalla riforma di alcuni abusi introdottisi nella Chiesa di Dio nelle materie di disciplina, ben lungi

1783. dal poter recare alcun pregiudizio alla religione, non ne può risultare al contrario, che vantaggio ed edificazione. Nella dottrina di Gesù Cristo propagata da' suoi Apostoli, tal quale è stata adottata da' Principi della terra, non trovasi veruno di questi abusi, e non sarebbe stata ammessa, se veramente ve ne fossero stati de' lesivi alla sovrana potestà, o contrarj alle massime di ogni buon governo. La riforma degli abusi non concernenti materie dommatiche, o di pura spiritualità, non può dipendere dal sommo Pontefice, che fuori di questi due oggetti non ha veruna autorità negli Stati altrui. Questa non è che privativa del Sovrano, che solo in essi comanda, ed ha diritto di comandare. Di questa categoria trovasi essere senza eccezione tutto quello e quanto è relativo all' esterna disciplina del Clero, e segnatamente degli Ordini Claustrali, senza de' quali troverebbesi ancora la Chiesa, come si è trovata per lo spazio di tanti secoli, se non fossero più o meno stati ammessi da Principi Christiani ne' respettivi loro dominj. Sono questi affatto estranei alla fede e alla religione, e la loro esistenza non dipende, nè ha avuto altro principio, che dalla volontaria concessione de' regnanti. Tutto quello perciò che si è stabilito riguardo a loro, S. M. si è trovato in diritto e in obbligo di ordinarlo in virtù dei diritti inerenti alla suprema potestà sovrana, e privativa in tutto quello, che non è puramente dommatico e spirituale; ed in fine non vi può esser questione del bisogno di riparare a' danni della religione e della chiesa, intorno agli oggetti di cui si tratta, essendo del tutto immaginarj ed insussistenti. In secondo luogo è tanto

alieno dalla notoria equità della M. S. l'offendere o recar lesione ai legittimi diritti altrui, che non ha mai pensato a veruna estinzione di religiosi istituti solennemente approvati dalla Santa Sede, nè ciò dovea neppur supporsi, riflettendo, che è cosa totalmente indifferente a S. M. Imp., che esista o non esista negli Stati degli altri Principi qualche Ordine Claustrale, più o meno di quelli che ha creduto e crede dover sopprimere nella sua Monarchia. Ma siccome Cesare giammai dal canto suo s' ingerirà nell' esercizio della fondata e legittima giurisdizione del Sommo Pontefice, o della Chiesa universale, in materie dommatiche e meramente spirituali, non soffrirà neppure, che nessuno prenda ingerenza veruna nelle determinazioni, che si trovano o si troveranno essere sotto la privativa suprema potestà del Principato, la quale comprende senza eccezione tutto quello, che trovasi esser nella disciplina di umana istituzione, e non è stato stabilito che per concessioni espresse o tacite de' Sovrani, le quali al pari di ogni altra legge possono e devono modificarsi, ed abolirsi eziandio interamente, ogni qualvolta la ragion di Stato, e le circostanze diverse de' tempi possano richiederlo. In terzo luogo si lusinga S. M. Imperiale, che dopo più matura riflessione, dirà a se medesimo Monsignor Nunzio quello, che se gli potrebbe dire su questo articolo; ed altrettanto si ripromette anche riguardo all' articolo IV., dovendovi però aggiungere, che incapace S. M. di comandare a veruno de' suoi sudditi cose che fondatamente fossero di lor natura contrarie alla religione e alla coscienza, saprà farsi obbedire da ognuno; lasciando sempre a

1783.

1783. tutti quelli, che credessero non poterlo fare, la piena libertà di trasferirsi ove più loro piacerà fuori de' dominj della Monarchia. Non può dispensarsi inoltre S. M. di osservare in ultimo luogo, che non potendovi essere nella classe dei diritti privativamente competenti al sommo Pontefice, quello che per tanti secoli si è trovato essere al contrario notoriamente del numero di que' diritti, che sono inerenti all' Episcopato, e da esso inseparabili, la M. S. Imp. incaricando i Vescovi de' suoi Regni di riassumere l' esercizio de' privilegj originarj e incontrastabili del sacro lor ministero, non ha fatto in ciò altro, che togliete un abuso pieno d' inconvenienti, e di gran pregiudizio alle sostanze de' suoi popoli. "

E' un effetto della stima personale che fa la M. S. Imp. di Monsignor Garampi il preciso suo ordine, che eseguisce in questa carta responsiva il Cancelliere di Corte e di Stato, per metterlo in grado di poter sapere come regolarsi in tutti i casi possibili de' tempi successivi. E con ciò non resta al medesimo che raffermare a S. Eccell. Reverendiss. le proteste del suo inalterabile ossequio ec. "

Queste lettere, ed altre che manifestate furono contemporaneamente ne' Brevi, lettere e risposte, che si videro esposte alla luce, essendo sopra materie così delicate, passando di bocca in bocca e di mano in mano, poteano accendere vieppiù gli spiriti, e dare adito alla discordia; quindi il sommo Pontefice Pio VI. risolvette di portarsi da se stesso a trattarne personalmente con l' Imperatore, acciò ogni difficoltà restasse tra loro appianata, e non si desse luogo

1783.

a veruna conteſtazione tra il Sacerdozio e l'Impero, ed in ſpecie relativamente alla nomina de' Veſcovadi e benefizj della Lombardia Auſtriaca. Le cagioni, che moſſero il Santo Padre a metterſi in viaggio, non reſtarono interamente ſviluppate agli occhj del pubblico, e nell'allocuzione fatta prima di partire dal Papa nel Conciſtoro ſegreto de' Cardinali, non fu partecipata, ſe non ſemplicemente la determinazione di S. S. di abboccarſi in Vienna con Ceſare, ſenza aver riguardo nè alla rigida invernale ſtagione, nè all' età ſeſſagenaria. Roma non era più aſſuefatta a queſte gite de' ſuoi Sovrani, poichè dopo Paolo III. Farneſe, che tanto ſi affaticò per ſtar dietro e riunire Carlo V. e Franceſco I., neſſun altro Papa era più uſcito dai confini dello Stato Eccleſiaſtico, tolto il breve viaggio di Clemente VIII. Aldobrandini, che ſulla fine del ſecolo XVI. era andato a prender poſſeſſo di Ferrara. Se ne parlò per l'Italia, anzi per l'Europa tutta, in molte e varie maniere: ognun volea indovinare e moſtrar di ſapere; ma neſſuno forſe colſe nel punto. A noi che ſcriviamo ſopra materie moderne, non è lecito dirne di più: e laſciamo al lettore la libertà di giudicare e delle cauſe e degli effetti, dagl'importanti documenti che ſopra di ciò gli mettiamo ſotto gli occhj. Tra queſti evvi l'appreſſo Breve diretto dalla S. S. all'Imperatore, e le conſecutive lettere e riſpoſte.

1783.

Al Cariſſimo Figlio in Criſto Giuſeppe Re Apoſtolico d' Ungheria, e Re illuſtre di Boemia, eletto Imperatore de' Romani.

„ Nel dì 9. dello ſcorſo novembre il noſtro diletto figlio Franceſco Hęrtzan, della ſanta Romana chieſa Cardinale, Miniſtro plenipotenziario preſſo di Noi della M. V. Ceſarea, ci conſegnò una ſua umaniſſima lettera in data de' 6. ottobre, reſponſiva ad una noſtra de' 25. agoſto. Alla lettura della medeſima grandemente c' increbbe l' udire, che non aveſſero avuta efficacia alcuna le preghiere ed iſtanze, con le quali le richiedevamo ardentemente, di non volere, che rimaneſſe per Noi ſpogliata queſta Sede Apoſtolica del poſſeſſo antichiſſimo di conferire i Veſcovadi, le Abazie e le Prepoſiture ne' ſuoi Stati della Lombardia, e che la M. V. era onninamente determinata di rivendicare ſimili collazioni come ſpettanti alla ſuprema Sovrana poteſtà. Noi non vogliamo, o cariſſimo noſtro Figlio in Criſto, entrare adeſſo in veruna di quelle conteſe, che furono ſuſcitate nel *medio Evo*, allorchè in ſequela della reſtituita tranquillità ritornò la Chieſa alle primiere prerogative, e diritti confermati dal ſentimento coſtante de' Concilj Ecumenici. Lontano affatto ed alieno è l' animo noſtro da ſiffatte diſpute, ed è in Noi profondamente radicato l' amor paterno, con cui ſiamo riſoluti di riguardare la M. V. Contuttociò la preghiamo nel Signore a non credere, che ſi detragga nulla del regio ſuo gius e potere, ſe affermiamo (coſa certiſſima e indubitata) che gli Apoſtoli allorquando fondarono le chieſe, ed aſſegnarono lo-

loro i Preti e i Vescovi, non ebbero la minima 1783. intenzione d' invadere in tal guisa i diritti della civile autorità. Questa costumanza introdotta dagli Apostoli, si è ritenuta costantemente dalla Chiesa senza verun detrimento de' sommi Imperatori. Al contrario se la potestà, che si esercita nel conferire i Sacerdozj, appartenesse a' diritti ordinarj del Principato, si estinguerebbe totalmente nel mondo ogni gius collativo non solo della Sede, ma ancora de' Vescovi, e caderebbe a terra la stessa giovevolissima disciplina d' intimare e tenere i concorsi, lo che non può esser che lontanissimo dalla di lei pietà. Circa i beni poi aggregati ai benefizj Ecclesiastici per una pia elargità e munificenza di altri fedeli e religiosissimi Principi, non ignora la M. V. essere i medesimi stati sempre riguardati come dedicati a Dio, e trattati santamente, cosicchè in ogni tempo fu costante la voce e l' opinione de' Padri e de' Cristiani, non esser lecito rivolger detti beni ad altro uso diverso da quello, a cui furono destinati; la qual cosa que' soli non temono di violare, che dal cumulo delle altre, come dice sopratutto il Tridentino Sinodo, non distinguono le cose Ecclesiastiche, che sono proprie di Dio. E la Santa Sede ha avuto riguardo che una tale amministrazione di beni non recasse talora qualche sospetto o incomodo, che paresse pregiudicevole alla tranquillità degli Stati e de' Regni, e parimente ci protestiamo essere nostra principal cura, che alle Chiese Cattedrali ed Abazie non sieno promosse persone sospette, o mal gradite a' Principi di que' dominj. Del che non dubitarono mai per l' addietro i suoi gloriosissimi antenati, nè testè l' Augusta sua defun-

1783. ta genitrice. Avea essa domandato a Benedetto XIV. la facoltà per se e suoi solamente, di nominare alle Abazie poste negli Stati Austriaci d' Italia, rilasciato non per tanto alla Santa Sede il diritto (come per compensazione) d'imporne le pensioni a favore de' sudditi dello Stato Pontificio, e si era servita per tale effetto dell' opera del nostro diletto figlio Cardinal Miganzi allora Uditore della Rota Romana, da cui facilmente si potrà intender tal cosa. A questa richiesta replicò il Pontefice, che desiderava assaissimo di consolidare la vera e buona armonia esistente tra la Santa Sede Apostolica e la M. S., e che ben volentieri avrebbe accettati i mezzi conducenti a un tal fine, ma che gli era necessario aver gran riguardo al decoro Pontificio, quale avrebbe mostrato di trascurare, se avesse alienato, ed altrui rilasciato il diritto goduto sempre ed esercitato da' suoi predecessori, di conferire quelle Abazie e benefizj, e che il suo nome sarebbe stato un nome infausto presso i successori e i posteri, se con un sol tratto di penna (come gli dice) avesse abbandonato questo gius e prerogativa Pontificia. Quindi dopo di aver detto qualche cosa anche intorno all' enunciata compensazione offerta delle pensioni, venendo alle conseguenze, che ne sarebbero derivate; Nello stato attuale delle cose (soggiunge) i sudditi di V. M. in Italia sono ammessi presso la Santa Sede indistintamente con gli altri a' principali impieghi ed onori, e quasi sempre alcuni di loro sono aggregati al Collegio de' Cardinali, e qualche volta ancora inalzati al Pontificato. Ma qualora si esigesse il richiesto cambiamento (asserisce) di prevedere, ciò che ne

farebbe assolutamente avvenuto, vale a dire, che 1783. i medesimi decaderebbero e rimarrebbero necessariamente esclusi da tutte le sopraddette dignità. Appena che furono tali cose riferite a nome di Benedetto alla gloriosa di lei Madre, sappiamo di fatto, che ella fino d'allora desistè da ogni ulteriore richiesta. Imperciocchè era di un gran peso appresso della medesima il nome di quel gran Pontefice, che era a sua notizia esser sapientissimo e propensissimo verso l'inclita Casa d' Austria, come esso dimostrò sempre fino che visse; in modo particolare, avendo ancora voluto, in principio del suo Pontificato, alzare al Fonte Battesimale la M. V. nata allora di fresco alla speranza di una successione sì grande, e in tal maniera unirla sempre più a se ed alla Sede Apostolica con questo sacro vincolo di affinità. Per questo stesso motivo, o carissimo nostro Figlio in Cristo, Noi certamente vogliamo essere più liberali verso la M. V., e perciò siamo accesi di un grandissimo desiderio di trattare amichevolmente e con tutta l'amorevolezza con V. M. come un Padre col figlio, circa le cose esposte ed altre molte ancora, che sonosi eseguite sull'incominciare del suo governo, e ci hanno immersi in un perpetuo acerbissimo cordoglio. Conoscendo però, che questa risoluzione di trattar fra Noi sarebbe difficilmente per avere effetto, quando non si parli a faccia a faccia, abbiamo già pensato di portarci in Vienna presso la M. V., e per tal motivo non avremo riguardo veruno nè al lungo viaggio ed incomodo, che sarà per farsi nell'età nostra avanzata, e con forze deboli e fiacche; imperciocchè ci servirà di sostegno la consolazione grandissima

1783. di abboccarci con V. M. e dimostrare al suo cospetto, quanto siamo disposti a compiacerla, ed insieme a comporre ed equilibrare le ragioni della Chiesa co' suoi Cesarei diritti. Preghiamo dunque V. M. caldamente ad accettare questa nostra inclinazione in pegno di affetto singolare, onde bramiamo di unirci con la sua persona con tutti gli ufizj della buona intelligenza ed amicizia, e ciò le domandiamo non per alcuna nostra privata cagione o interesse, ma per quello comune della religione, alla quale da Noi si deve un fido Apostolico Ministero, egualmente che l'impegno del patrocinio per parte della M. V. Se a questo V. M. sarà intenta, e presterà alla Chiesa di Dio quella tutela che ora ella da Lei implora, farà certamente una cosa convenevolissima alla propria potestà, felicità e gloria. E perchè mediante la divina grazia si promuovano in V. M. siffatti consigli ed azioni, le concediamo amorevolmente insieme con tutta la Casa d'Austria l'Apostolica Benedizione. "

Dato in Roma il dì 16. dicembre del 1781. del nostro Pontificato l'anno settimo.

Ricevuto che ebbe Giuseppe II. questo Breve, ne ebbe somma allegrezza, e in tal guisa replicò.

BEATISSIMO PADRE.

„ Ricevemmo nel dì 26. del passato mese le lettere umanissime della Santità Vostra, presentateci dall' Arcivescovo e Vescovo di Monte Fiascone suo Nunzio presso di Noi, nelle quali

abbiamo trovata la replica a quanto le scrivemmo ne' 6. ottobre, e con le quali ci significa non esservi luogo di aderire alle nostre richieste, relative alle Sedi Episcopali ed ai Benefizj Ecclesiastici situati ne' nostri Stati di Lombardia, sebbene non manchi in lei la volontà di farlo. Non possiamo con parole esprimere quanto ci sia giunta inaspettata una tal risposta, e quanta amarezza ci abbia cagionato nell' animo, riflettendo, che la coscienza per operar bene, ci impone la necessità di valerci del diritto, che a Noi spetta su tali materie per qualunque cosa ne possa avvenire. Noi accettiamo poi con tutta la gratitudine e piacere dell'animo nostro, la risoluzione omai determinata, e fattaci manifesta dalla S. V. nel fine della sua lettera di voler venire personalmente in questa città, per trattare a voce con Noi, riguardando questo passo come una dimostrazione non solo singolare della bontà Pontificia verso di Noi, ma ancora come un'esuberante dimostrazione di affetto, attesi gl' incomodi di lungo viaggio. E siccome ci sarà cosa gioconda e grata assai il potere vedere d'appresso, e parlare a faccia a faccia con V. S., così abbiamo certa fiducia, che Ella non vorrà per altro motivo assoggettarsi a una sì lunga gita e disastrosa, se non per meglio dimostrare la sua benevolenza ed affezione verso di Noi, e per darci una sicura prova di quanto sia inclinata ed impegnata a favorire ne' nostri dominj l' aumento della religione e del culto divino, e la più atta istruzione del popolo, impossibile ad ottenersi senza una buona direzione del Clero, adattata al bene universale dello Stato, e alla condizione de' tempi. Non

1783.

1782. crediamo dover dissimulare cosa alcuna intorno a ciò, da Noi emanato con maturo consiglio ne'nostri Stati e Provincie, per vantaggio della religione medesima, per meglio regolare la disciplina, e pel retto esercizio della regia potestà intorno alla medesima, mentre essendo ben persuasi ed intesi de'sani principj, delle ragioni e del fine, che ci hanno mossi a così operare, ci siamo così bene determinati, che non potrà immaginarsi o addursi esempio, che vaglia in tempo alcuno a diversamente persuaderci e rimuoverci dal già fissatò. Questo già facemmo intendere nella lettera de'6. ottobre dell'anno passato, e nell'altra carta, che di nostro ordine fu rimessa al Nunzio dal Cancelliere di Corte e di Stato, de' 19. del passato dicembre, e confermato di poi anche in voce. Altro ora non ci resta, che pregar vivamente V. S. a ben persuadersi, che nelle cose che riguardano la religione e la Chiesa, Noi siamo disposti, come conviene a uno, che si protesta della medesima figlio e tutore, e che nessuna cosa ci sta tanto a cuore quanto il manifestare in tutto la nostra riverenza ed ossequio verso la persona della S. V., che preghiamo il Cielo a conservar sana e salva pel bene della sua Chiesa. " *

Data in Vienna 11. gennaro 1782. nell'anno secondo de'nostri Regni, e degli Stati ereditarj, e l'anno XVII. dell'Impero Romano Germanico.

---

* *Nell'intervallo di queste lettere Monsignor Nunzio Garampi, che da qualcheduno tacciavasi di*

A questa lettera di S. M. Cesarea il Papa fece la seguente risposta. 1783.

---

essersi forse troppo avanzato nella riportata sua rappresentanza, scrisse nuovamente al Principe di Kaunitz un secondo biglietto in questi termini.

„ *Preme troppo al Nunzio Apostolico di ri-*
„ *muovere qualunque ombra di leggiero sospet-*
„ *to, che insorger potesse sulla sua condotta e*
„ *sull' ossequio, che ei si fa gloria di professare*
„ *inalterabilmente a S. M. C. Ap., perchè possa*
„ *dispensarsi dal replicare a quanto lo concerne*
„ *personalmente nella risposta, che il Sig. Prin-*
„ *cipe di Kaunitz gran Cancelliere di Corte e*
„ *di Stato, ha data nel dì 19. dicembre alla*
„ *precedente sua memoria del dì 12. del suddet-*
„ *to mese. Prescindendo egli pertanto da' prin-*
„ *cipj, che rendonsi adottati nell' accennata ris-*
„ *posta, e su' quali ingenuamente confessa non*
„ *poter convenire, come troppo lungi e diame-*
„ *tralmente contrarj ai comuni, professati fino-*
„ *ra nella Chiesa o autorizzati da essa, si fa*
„ *brevemente per onor della verità ad assicurar-*
„ *lo, che nella nuova apertura ora fatta me-*
„ *diante la medesima, non si propose altro og-*
„ *getto, che dare un' ulteriore riprova dell' in-*
„ *violabile attaccamento alla persona di S. M.,*
„ *alla sua gloria e al buon servizio suo, non*
„ *meno, che a quello della religione e della chie-*
„ *sa; che anzi ha fermamente creduto di unifor-*
„ *marsi in tal guisa all' animo di lui grande,*
„ *retto e religioso, incapace di soffrire qualun-*
„ *que dissimulazione ed inopportuna reticenza,*

1783.

PAPA PIO VI.

Carissimo Figlio in Cristo.

„ Quello che ardentemente desideravamo, ce lo hanno portato le graziose lettere di V. M.

„ *con cui chi ha l' onore di avvicinarsi al suo*
„ *trono., affettasse di mascherare que' sentimenti,*
„ *che gl' inspirano la coscienza, l' onore, e l'*
„ *ossequio: che poi nell' afflittiva situazione in*
„ *cui trovasi lo scrivente, e nell' attenzione in*
„ *cui essa tiene gli occhj del pubblico, non ab-*
„ *bia egli potuto benchè con la più rispettosa co-*
„ *stante riserva, lasciar sempre ignorare di non*
„ *aver mai mancato ai proprj doveri, S. M.*
„ *Imp. è troppo giusta e magnanima, per pren-*
„ *der tal cosa in mala parte. Si lusinga quin-*
„ *di, che il Sig. Principe gran Cancelliere di*
„ *Corte e Stato, nel farsi carico di questi reve-*
„ *renti riflessi, anzi che motivo di querela, avrà*
„ *all' incontro di che render giustizia alle rette*
„ *e pure intenzioni, non meno che all' ossequio-*
„ *sa venerazione, che il Nunzio Apostolico pro-*
„ *fessa, e si farà sempre gloria e debito di pro-*
„ *fessare alla M. S., con che passa anche a*
„ *confermare a S. A. le proteste della costan-*
„ *te stima ec.* “

Risposta del Principe di Kaunitz.

„ *Trovandosi ampia replica al recente bigliet-*
„ *to di Monsignor Nunzio Apostolico, in quello*

Imp. del dì 11. gennaro, nelle quali dichiara di 1783. aver ricevuto con grande allegrezza di animo e gratitudine la risoluzione da noi presa di portarci fino a codesta capitale. Noi abbiamo provata un' incredibile esultanza nel vederci in questa maniera aperto l' adito di potere abbracciare e parlare con V. M. carissimo nostro figlio in Cristo, e nel tempo istesso manifestare alla sua presenza gl' intimi sentimenti dell' animo nostro, de' quali non vi può esser cosa la più perfetta, onde palesarle quanto premurosi siamo di mostrarle in tutte le occasioni, il nostro impegno ed affezione per V. M., e se potremo ottenere, che ella resti persuaso di ciò, ci reputeremo abondantemente ricompensati di tutti i nostri incomodi. Allettati da questa speranza, e confortati dal pensare alla di lei religiosità, quanto prima ci metteremo in viaggio, e c' incammineremo verso la sua Imperial residenza, premurosamente nel nome del Signore, di nes-

---

„ *che gli fu scritto dal Cancelliere di Corte e di* „ *Stato, sotto li 19. dicembre, ogni altra sa-* „ *rebbe superflua. E volendo inoltre S. M. Imp.* „ *che in avvenire non si entri più in discussione* „ *veruna sulle materie sopra le quali ha già* „ *spiegata la sua mente nel surriferito biglietto* „ *de' 19., dee restringersi il Cancellier predetto* „ *di Corte e Stato, a informarne Monsignor* „ *Nunzio Apostolico a scanso di equivoci, con-* „ *fermandogli per altro le proteste della sua stima* „ *e rispetto.* "

Vienna 23. gennaro 1782.

1783. ſuna altra coſa ſolleciti, e null' altro ſcopo riguardando, ſe non che di ſempre più ſtringerla con vincoli d'intenſo amore verſo la Chieſa, verſo di Noi e verſo la Santa Sede. Noi ci varremo di un piccolo apparato, ed equippagio, alloggieremo coſtà nella caſa della Nunziatura, ad uſo di perſona Eccleſiaſtica, non volendo collocare i riguardi, che aver dobbiamo alla noſtra dignità, fuori che nella ſua umanità e gentilezza, proveniente da una ſtabile unione e conſenſo de' noſtri cuori. Intanto per auſpicio di quella divina benignità che ſiamo per portarle con la noſtra venuta, e in maggior conferma del ſommo affetto noſtro, accordiamo alla M. V. il dono dell' Apoſtolica benedizione. "

Dato in Roma 9. febbraro 1782. l'anno VII. del noſtro Pontificato.

A queſta lettera ſtimò bene Giuſeppe II. di replicar nuovamente in tal guiſa.

BEATISSIMO PADRE.

„ Poichè con lettera di V. S. a Noi diretta firmata ſotto li 9. del preſente meſe, e ricevuta in queſt' oggi per mano del Nunzio Apoſtolico a queſta Corte, ſiamo meglio reſi certi del viaggio che ha determinato intraprendere a queſta volta; null' altro ci reſta che proteſtarci di nuovo per mezzo della preſente, della ferma e inalterabil noſtra intenzione non ſolo di ricevere Voſtra Beatitudine con quella attenzione e filiale riverenza, che ſi conviene, ma ancora della noſtra premura, perchè V. S. poſſa a ſuo gra-

do provvedere quà al ſuo maggior comodo, 1783.
perſuaſo, che non vi ſia coſa cui non reſti ſupplito dalla grandezza della dignità inerente alla ſacra ſua perſona, e quando alcuna coſa ſembri mancare, vi ſuppliranno per quanto ſarà poſſibile le noſtre cure, e la noſtra ſollecitudine verſo la S. V. Quello di che Noi la preghiamo con tutto l'impegno, ſi è, che ſi degni accettare il quartiere, che le offriamo nel noſtro palazzo. Ciò lo eſige la dignità di ambedue Noi, e il dovuto riguardo alla ſua convenienza. In queſta maniera nel tempo del ſuo ſoggiorno preſſo di me, ſaremo più vicini e più uniti. V. S. non potrà meglio concepire il piacere, che ne riſentiamo per la favorevole occaſione di vedere perſonalmente il Supremo Capo della Chieſa, quanto col perſuaderla della noſtra venerazione verſo la ſua perſona, e del ſommo noſtro deſiderio, che il Signore Dio la conſervi alla Chieſa per lungo tempo ſano, e ſalvo. "

Vienna 26. febbraro 1782.

Queſta ultima lettera non trovò il ſommo Pontefice a Roma, ma gli fu inviata cammin facendo; poichè avendo partecipata ai Cardinali la ſua partenza nel dì 25. dì detto meſe, e fattoſi precedere nel ſeguente giorno dal ſuo equipaggio, ſi poſe in cammino la mattina del dì 27. dopo aver confermati i Cardinali e Prelati Palatini, ſubordinati nelle loro cariche al Cardinal Pallavicini Segretario di Stato, e dichiarato con ſua Bolla data dell' iſteſſo giorno, che quando piaceſſe all' Altiſſimo di chiamarlo a ſe durante la ſua lontananza da Roma, nondimeno l'ele-

1783. zione del Pontefice successore si sarebbe in quella metropoli del mondo Cristiano; e infine dopo aver consegnato il suo testamento al Cardinal Conti allora Segretario de' Brevi. Tutta la strada che fece da S. Pietro alla porta del popolo, e anche fuori di essa era affollatissima di gente di ogni ceto e condizione, essendo i Romani disassuefatti da quasi due secoli, come si è detto, da tali gite. In mezzo a' Cardinali, Prelati e nobiltà, che accompagnavano mesti il Santo Padre, forse parendo loro di perdere il loro padre naturale, spettacolo per vero dire commovente, fu il mirare i due Imperiali Viaggiatori, il Granduca e Granduchessa delle Russie, che in quel tempo appunto in Roma trovavansi; che non solamente vollero esser presenti nella Basilica Vaticana allor quando S. S. vi si portò a fare orazione pria di partire, ma precedendolo sulla fine della strada del corso, e quindi sul principio della strada Flamminia, il Granduca se gli accostò, e gli disse, *esser colà venuto espressamente per metterlo in carrozza*, *pregandolo*, *che accettasse quell' istessa superba pelliccia*, *che dall' augusta sua genitrice*, *avea esso ricevuta nell' atto di allontanarsi da Pietroburgo*, *come cosa che gli sarebbe opportuna nella stagione per anche rigida*, *in un clima assai diverso dall' Italiano*. Corrispose Pio VI: a tanta cortesia, con i soavi modi che formano una delle rare sue doti, e servono a rendergli tributarj tutti i cuori sensibili, e preso l' ultimo congedo, incamminossi verso prima Porta ove prese l' abito detto viatorio. Non è nostra intenzione descrivere minutamente tutto il suo viaggio, e ci atterremo solo a quanto all' assunto nostro concerne. Solo diremo, che assai

lontano fu da quel fasto con cui si portarono 1783.
Leone X. e Clemente VII. a Bologna, il primo
per conferirvi con Francesco I. Re di Francia,
e stabilirvi il famoso Concordato, l'altro per coronarvi
Carlo V. Imperatore. Il Santo Padre non
volle per tutta la sua comitiva, che 4. carrozze
con i suoi Camerieri e domestici Prelati, due
calessi, e due corrieri. Per la via di Loreto,
Sinigaglia, Fano e Cesena sua patria, giunse nel
dì 5. maggio a Bologna, essendo tutte le strade
ove passò, calcate di gente ansiosa di veder d'
appresso il Supremo Capo della Cristianità, che
ora mai non conoscevano nè veneravano, che
per fama. In quella città fu complimentato a
nome del Re Cattolico dal Conte Gio: Battista
Zambeccari, e altri ministri, a ciò specialmente
deputati, gli tributarono gli ossequj di varj Principi
e Corti Italiane. Solo fece specie, che fra
questi non vi fosse nessuno incaricato per l' istesso
effetto, per parte del Reale Arciduca Gran-Duca
di Toscana, e generalmente credevasi che
il Pontefice, trattandosi di trasferirsi a far visita
all' Augusto fratello, o nell' andare o nel ritorno
sarebbe passato per gli Stati di quel Sovrano;
pure non fu così, e i Toscani, che non
meno degli altri popoli ardevano di desiderio di
ricevere la Pontificia benedizione, uscirono a turme
dallo Stato per appagare questa loro religiosa
brama. Il Reale Infante Duca di Parma non
volle lasciarsi sfuggire l' occasione di conoscere
personalmente Pio VI., onde deposta ogni etichetta,
si trasferì a posta a Bologna per ossequiarlo,
e gettarsi a' santi piedi. In tutti i luoghi
ove S. S. fece la sua dimora entro i suoi
dominj, alloggiò ne' conventi de' Domenicani,

1783. non volle festa o veruna pubblica dimostrazione, ma fu però dovunque accompagnato da' più vivi contrassegni di affetto e di devozione, ben dovuti alle di lui pregievoli qualità, che giustamente formarono l'ammirazione di tutti i popoli, che in tanta singolare ed inattesa congiuntura, ebbero la sorte di possederlo, sebbene per pochi istanti. Tenendo la strada di Ferrara, giunse nello Stato Veneto, ricevuto con la maggiore e più indicibile splendidezza, secondo la solita grandiosità di quella Serenissima Repubblica, che deputò a trattarlo nel suo passaggio, i nobili uomini Pietro Contarini Cavaliere aureato, e Lodovico Manin, ora amplissimo Doge. Radendo Venezia verso S. Marta e S. Andrea, per i tortuosi canali delle lagune, coperti da immenso numero di barche, godette dello stupendo spettacolo della veduta di quell' incomparabil dominante. In Udine tutte le strade erano superbamente e con simetria illuminate a giorno. Ivi il Santo Padre creò Cavaliere dello sprone d' oro il prelodato Procurator Manin, dandogli i più vivi attestati del suo gradimento per tutto ciò che il Senato avea comandato. per onorarlo in ogni sua stazione: generosi doni vennero compartiti a tutti i nobili personaggi a' quali era stata appoggiata, la commissione di procurare quanto era possibile di rendere alla S. S. agiato e comodo il cammino entro le Venete provincie. Arrivato il Sommo Pontefice a' confini della Austriaca Monarchia, ricevette colà i primi complimenti dell' Imperatore, che avea spedito un corpo delle sue istesse guardie nobili Ungaresi per iscortarlo e servirlo fino al termine della intrapresa gita. In Gorizia il Conte di Cobentzel Vice Cancelliere

di Corte e di Stato, la seconda persona di gabinetto dopo il Principe di Kaunitz, l'ossequiò di bel nuovo, di ordine dell'Augusto Sovrano, e per lui dispose tutti que' trattamenti, ed onori dovuti all' istessa persona di Cesare. Quella Città, capitale di una vaga e deliziosa Contea dell'istesso nome, era stata eretta in Arcivescovado nel 1751. da Benedetto XIV., abolì per sempre il Patriarcato d'Aquileja, e ne formò due diverse diocesi, una nel Veneto, l'altra nell'Austriaco dominio. S. B. fece chiamare il Prelato per conferir seco lui, ma non vi era, per essergli stato intimato l'andare alla Corte, a render conto avanti al trono, de' motivi che lo aveano indotto a sospendere l'esecuzione degli enunciati editti di tolleranza ed altri ordini emanati sopra ecclesiastiche riforme. Una tal disobbedienza gli procurò le più vive riprensioni del Monarca, e per cui non gli fu possibile rassegnarsi al Pontefice, non solo nella sua residenza, ma neppure in Vienna medesima. Per l'istessa mancanza era stato deposto dal suo impiego il Governatore della Provincia. La Reale Arciduchessa Marianna sorella primogenita di S. M., Abbadessa in Praga, portossi a posta con moltissime dame da Clangenfurt luogo di sua residenza nella Carintia, a Lubiana capitale del Ducato di Carniola, ed ivi trattenutasi con S. B. a stretto colloquio, tutte le dame suddette ammesse furono al bacio del piede. Ovunque il popolo era affollato a segno, che appena passar potea liberamente la Pontificia carrozza. L'incontro fra due supremi Capi del Sacerdozio, e dell'Impero, ebbe luogo nel dì 22. dell'istesso mese di marzo, lungi due leghe da Neustadt,

1783.

1783. nell'Austria, ove Giuseppe II. quantunque aggravato da un'acerba flussione di occhj, erasi trasferito in compagnia del Reale Arciduca Massimiliano Coadjutore dell'Elettorato di Colonia. Furono appena le carrozze de' due augusti Personaggi a fronte l'una dell'altra, che Cesare smontò, e inoltratosi verso il Papa, fece atto come di prostrarsi, ma Pio VI. abbracciollo teneramente, e salì, dopo breve complimento in mezzo alla strada, nella carrozza di Cesare, che si pose alla sinistra. Proseguirono per Neustadt a Vienna, ove giunsero in poco tempo circa le ore 21 d'Italia, fra innumerabile quantità di gente ed immenso numero di carrozze. Le strade erano fiancheggiate tutte tanto in città, che in campagna, da numerose truppe tanto d'infanteria, che di cavalleria, quindi ne veniva l'imponente accompagnamento delle guardie nobili Ungara, Tedesca, e Polacca, che precedevano le mute Imperiali, seguitate da altre, col Reale Arciduca Principi, e comitiva di S. S. Lo sparo dell'artiglieria, il suono delle campane, i lieti e replicati evviva universali, il compiacimento dimostrato da Giuseppe per la venuta di Pio VI., l'esultanza, che ne dimostravano tutti i ceti delle affollate persone benedette continuamente dal Santo Padre, erano tutti oggetti di ammirazione e di gioja. Dopo Gregorio X. che abboccossi sotto Basilea con Ridolfo I. progenitore dell'Augusta Austriaca prosapia, la Germania non avea veduti altri Pontefici, tolto Giovanni XXIII., o sia Baldassare Cossa, che fu deposto nel Concilio di Costanza, e Martino V. di Casa Colonna ivi creato Papa nel dì 11. novembre 1717. Smontati Cesare, e il Pontefice al palazzo Im-

1783.

periale, entrarono nella Cappella di Corte ove ſu cantato ſolenne *Te Deum*, indi nel paſſare che fece agli appartamenti della defunta Maria Tereſa deſtinati per alloggio del Sacro Oſpite, ſi preſentarono alla S. S. il Nunzio Pontificio, il Principe di Kaunitz, ed altri Ambaſciatori ed eſteri Miniſtri, tutti i cortigiani, gl' impiegati, i Generali, i Signori, ed in fine tutta la ſplendida, e numeroſa Ceſarea Corte. Era l'appartamento magnificamente fatto addobbare, ed erettovi uno de più ricchi altari, e comunicava con quello del Monarca, onde abboccarſi, e trattenerſi poteſſero i due Sovrani, quando e meglio loro piaceſſe. Un ſervizio di Corte ſimile a quello dell'Imperatore medeſimo con guardie nobili a piedi e a cavallo, aſſiſtè ſempre S. S. in tutto il tempo, che reſtò a Vienna, e ſempre tanto eſſo, che tutto il ſuo ſeguito trattato venne con la maggior profuſione, e magnificenza. Reciprochi poi furono i donativi e i regali; mentre Pio VI. laſciò non equivoci contraſſegni di largità e munificenza a tutti quelli che ebbero la fortuna di ſtare a lui d'intorno, e tutti i Prelati, e domeſtici del Pontificio accompagnamento, in ſimil guiſa vennero da Ceſare generoſamente regalati. Quaſi ſempre il Santo Padre uſcì dal palazzo per oſſervare le coſe più degne, e una delle prime cure fu quella di viſitare i ſepolcri e le tombe della Caſa d'Auſtria, e ſingolarmente quella della prelodata Imperatrice Madre, collocate nella Chieſa de' Cappuccini. Viſitò altresì le principali chieſe, Biblioteche, muſei, fabbriche, manifatture, caſe di delizia, e non potè fare a meno di non dimoſtrare il ſuo ſtupore, nel mirare il tanto celebre

1783. arsenale, il più vasto e copioso di tutta l'Europa, ove si racchiudono in vaga simetria, le armi, gli attrezzi, e l'artiglierie per un'armata di più di 300. mila combattenti. Chi non lo ha veduto non può figurarsene l'idea, e griderà forse all'esagerazione. Intervenne alle funzioni della settimana Santa nella chiesa degli Agostiniani scalzi, Parocchia Aulica, e nel giovedì Santo vi comunicò di propria mano l'Imperatore e l'Arciduca; lavò i piedi a 12. vecchj, ed eseguì tutto ciò, che in sì santa giornata fatto avrebbe in Roma. Visitò a piedi i Santi sepolcri in compagnia dell'Arciduca predetto, non avendo potuto esservi l'Imperatore come avea stabilito, per cagione della flussione di occhj, che in que' giorni si era aumentata. Per tal motivo non fu possibile a Giuseppe di trovarsi al solenne Pontificale, che nel modo istesso in cui suol tenersi nella Vaticana Chiesa, venne da S. B. celebrato nel giorno di Pasqua nella metropolitana di Santo Stefano, portatavi in superbo treno, e col corteggio de' Cardinali Bathiani, Firmian, Migazzi, ed Hertzan, e da molti Arcivescovi, Vescovi, e dignità mitrate. Terminato il Pontificale si portò col treno medesimo alla Cancelleria di guerra, dalla cui loggia a bella posta eretta, sotto gran trono, e col triregno in capo, comparti all'affollatissimo popolo la Papale benedizione. Concorsero le genti numerosissime non solo da' circonvicini paesi, ma anche dalle più remote provincie Austriache, e dell' Impero, e sempre in tanta copia, in tutti i giorni della dimora del Pontefice in Vienna, che fino a quattro volte al giorno dovea il supremo Pastore presentarsi dalle sue finestre alla molti-

1783.

ludine, che attendea ansiosamente di esser benedetta; e non si saziava di vederlo e di fissare in lui gli sguardi stupefatti: Rimesso Cesare in salute, assistito nel molesto suo incomodo con assiduità ed affetto singolare dalla S. S.; sempre trovavansi insieme a strettissime conferenze; e si condussero le cose al miglior termine possibile. Avrebbe voluto il Papa vedere d' appresso il vecchio Abate Pietro Metastasio, il Principe de' Poeti Drammatici; e il Poeta del secolo (che che ne dicano i pochi suoi contraddittori), ma in tale occasione appunto quel raro ed incomparabile ingegno, mentre anelava di presentarsi, ad onta di sua cadente etade, al Principe di cui era nato suddito, assalito da gagliarda febbre, terminò di vivere nel dì 17. aprile, dopo che terminati avea di poco gli anni 83., con la consolazione di ricevere anch' egli negli ultimi momenti l' estrema Pontificia benedizione, recatagli per commissione del Papa, da Monsignor Nunzio. Nel dì 20. di detto mese, il Santo Padre tenne concistoro, ove dette il cappello Cardinalizio a' Cardinali Bathiani e Firmian, che non lo aveano avuto per anche, e in tale occasione pronunziò in lingua latina una breve elocuzione in questi termini.

Pria di terminare questa Concistoriale funzione, non vogliamo passare sotto silenzio, ciocchè giudichiamo dover esser noto a ciaschedúno. Cosa molto grata ci è stata il conoscere d' appresso S. M. L' Imperatore, di cui abbiamo avuta ognora molta stima, e considerazione; e di poterlo stringere cordialmente al seno. In virtù del nostro Apostolico ministero ci siamo replicatamente col medesimo abboccati, e am-

1783. mirato abbiamo la somma sua cortesia dimostrata nell'onorifica accoglienza fattaci nell' Augusta sua residenza, e la somma splendidezza con la quale ci ha trattati; come pure la sua singolare devozione verso Dio, l'eccellenza del suo ingegno, e l'estrema e indefessa sua applicazione agli affari del governo. Minore non fu la consolazione del nostro paterno cuore, nello scorgere, che la pietà e la religione pura ed incorrotta si mantiene in questa metropoli dell' Austriaca Monarchia, e ne' popoli, che per le strade vennero in folla ad incontrarci; quindi giammai tralascieremo di lodarla, e raccomandarla nelle incessanti nostre orazioni, anzi preghiamo con tutto il fervore Dio onnipotente, il quale nessuno abbandona di quelli, che a lui ricorrono, che confermi questi popoli nel santo lor proposito, e sparga sopra di essi un' abbondante rugiada di celesti benedizioni ".

Mi si domanderà quì da qualcheduno sopra che vertessero i citati lunghi abboccamenti e conferenze tra Pio e Giuseppe, ma noi, come si è detto di sopra, assicurar possiamo il pubblico, che malgrado le diligenze, delle quali nessuna lasciarono intentata que' molti, che interessse pure aveano nell' esistenti vertenze tra il Sacerdozio e l'Impero, nulla fu possibile il penetrar di certo, e di autentico. Se si pretendesse dar ragguaglio di che si trattò, si verrebbe a fare un'istoria favolosa, non dissimile a quelle di Gregorio Leti, nelle vite di Carlo V., di Sisto V., e di Elisabetta, che egli ha piene di favole e di assurdi artificiosamente abbelliti. Furono presso che tutti i punti delle questioni trattati direttamente tra l'istesso Imperatore e il Pontefi-

te, non avendoci avuta veruna parte nè il 1783.
Cardinale Hertzan, che da Roma, ove sosteneva l' incarico di ministro Cesareo, era stato chiamato a Vienna, nè il prenominato Monsignor Garampi Nunzio Pontificio, nè infine il Cardinale Arcivescovo Migazzi. Il solo Cardinale Bathiani Primate, e varj Vescovi dell' Ungheria, impiegati furono in que' punti, che riguardano la potestà del Papa relativamente a' Vescovi, e della giurisdizione di questi altresì sopratutto riguardo ai benefizj Ecclesiastici, all' autorità di sciogliere i regolari da' voti, e le dispense e cause matrimoniali. Noi non ci atterremo ad altro, che vennero resi pubblici in tale occasione, ed essendo importantissimi gli metteremo sotto gll occhj de' lettori, onde abbiano campo di giudicar delle cose come meglio credono. Il tutto si rileva dalle seguenti facoltà a' detti Vescovi accordate dal Pontefice pria di sua partenza. Sono esse di questo tenore. „ 1. Di assolvere dall' eresia, e dall' apostasia della fede, e dallo scisma tutte le persone tanto secolari, che ecclesiastiche, secolari, e regolari, non però quelle, che si trovano in luoghi ove esistono il Santo ufizio, e le missioni, quando non abbiano apostatato dove serpeggiano l' eresie, nè quelle che avendo formalmente abjurato, se non fossero nate in paesi eretici, dopo la formale abjura, avessero abbracciata nuovamente l' eresia. 2. Di ritenere e leggere libri proibiti di eretici, ad effetto d' impugnarli, e tutti gli altri parimente vietati, eccettuate le opere di Carlo Molines, di Niccolò Machiavelli, l' istoria civile del Regno di Napoli di Pietro Giannone, il Poema la Pulcella di Orleans, le istruzioni intorno alla

1783. Santa sede tradotte nel 1765., le opere filosofiche de la Metrie, il compendio della Storia Ecclesiastica col falso nome di Fleury, riflessioni di un Italiano sopra la Chiesa in generale, il Sistema della natura, il vero dispotismo stampato con la data di Londra nel 1770., la Ragione per Alfabeto, il nuovo esame della profezia sopra Emanuele, come pure tutti i libri di astrologia giudiciaria, o quelli che incidentemente, o in qualunque modo ne trattano. 3. Di dispensare in terzo e quarto grado, semplice, e misto solamente non solo con i poveri, ma ancora per i ricchi, nei contratti di matrimonj con Eretici convertiti, anche in modo semplice, e misto, purchè in nessun modo arrivi al primo grado, e in questi casi accordasi la facoltà di legittimare la prole. 4. Di dispensare circa l' impedimento di pubblica onestà provveniente dagli sponsali. 5. Di dispensare dall' impedimento del delitto, quando però nessuno de' due conjugi abbia macchinato l' uno contro l' altro, e la facoltà di restituire il gius perduto di domandare il debito matrimoniale. 6. Di dispensare negl' impedimenti di cognazione spirituale, eccettuati il compare e la battezzata, e viceversa. 7. Queste dispense notate a' numeri 3. 4. 5. 6. non si concedano mai, se non con la clausula = se la donna non sia stata rapita, e quando lo sia, non esista in potere del rapitore, e in esse si dichiari sempre il Vescovo che le concede, come delegato della Santa Apostolica Sede, al quale effetto vi si dovrà inserire il tenore di tali facoltà con l' espressione del tempo pel quale saranno state concesse, altrimenti s' intendano di niun valore. 8. Di dispensare dalle irregolarità pro-

venienti da delitto occulto, eccettuata quella 1783. che si contrae con l'omicidio volontario. * 9. Dispensare e commutare i voti semplici in altre

---

* *Per ulteriore schiarimento delle cose, non manchiamo di riportare tre lettere che uscirono alla luce nel tempo del soggiorno del Sommo Pontefice in Vienna; la prima scritta da S. S. al Vescovo di Brinn in Moravia, perchè parea che avesse oltrepassati i limiti a lui concessi; le altre due dirette dall'Imperatore una al Conte Esterosi Cancelliere del Regno d'Ungheria, e la seconda al Cardinal Bathiani Primate. Quella del Papa è in questi termini.*

Al Venerabile Fratello Vescovo di Brinn.

„ *Le vostre lettere de' 24. marzo, e primo*
„ *aprile ci hanno cagionata una grave tristezza.*
„ *E' pur deplorabile la risoluzione con cui vengono sradicati quà, e là alcuni Ordini regolari, e i religiosi non meno che le sacre vergini scacciate da' loro monasteri. Ma ci sembra che voi ancora vi siate fatta una soverchia premura, con la dichiarazione da voi pubblicata ultimamente, con la quale liberate ed assolvete i monaci Certosini nella vostra Diocesi dalle loro leggi, e statuti, riducendoli alla condizione di preti Secolari, poichè questa general dichiarazione, che senza consultare la Santa Sede, vi è sembrata opportuna, a Noi è parsa e intempestiva e anche pericolosa. Devesi perciò in primo luogo da voi procurare, che tutti rimangano nella lor*

1783. opere pie, eccettuati i voti di castità, e religione. 10. Di assolvere da tutti i casi riservati, ne'

„ *vocazione, e che si ritirino in altri monasteri*
„ *de' loro Istituti, e anche di altri più uniti,*
„ *purchè rettamente conservino i voti solenni,*
„ *co' quali si sono consacrati a Dio. Devesi unicamente aver cura della coscienza e dell' eterna salute, non già delle cose umane, che voi dite avere avute in mira negli affari de' monaci. Ciò significherete in nome nostro a quelli a' quali si appartiene, e confermateli nel loro proposito, se vedete che declinino. Qualora poi qualcheduno non trovasse ricovero, in questo solo caso di disgrazia, permettiamo che possa rimanere nello stato secolare, per tutto quel tempo, che la necessità l' obbliga a vivere in tale stato. Chiunque pertanto dee vivere nel secolo, si ricordi della sua vocazione, osservi quella disciplina, e vita regolare, che ha professata; custodisca diligentemente, e conservi i voti solenni, i quali devono sempre restar fermi, ed immobili; e sarebbe senza dubbio un sacrilegio, se si derogasse in qualche cosa all' obbligo di una purissima castità. Siano anche tutti amanti della povertà, per quanto il permetterà il nuovo stato di vita, affinchè possa in loro risplendere un animo immune, e scevro dalla cupidigia delle fallaci terrene ricchezze. Siano finalmente obbedienti al Vescovo; portino sotto gli abiti un qualche segno della Professione regolare, affinchè si possa da ciò conoscere, che non sono spontaneamente usciti dal Chiostro, ma ne furono*

luoghi però dove impunemente serpeggiano l' eresie. 11. Di delegare a' semplici Sacerdoti la facoltà di benedire i parati, e gli altri sacri utensili necessarj per dir la Messa, dove non intervenga sacra unzione, e di riconciliare le Chiese pollute con acqua benedetta dal Vescovo, e in caso di necessità benedetta da un semplice Prete. 12 Di conferire i Sacri Ordini fuori di

1783.

„ *forzatamente rimossi, e scacciati. Eccovi per-*
„ *tanto, Venerabile fratello, il nostro giudizio, su*
„ *cui dovete esattamente uniformare i vostri con-*
„ *sigli. Da questo potete anche intendere, che*
„ *non saremo mai per acconsentire a quelli, che*
„ *domandano le dispense da voti solenni o per*
„ *congiungersi in matrimonio, o per abilitarsi a*
„ *far testamento. Ricordatevi in conseguenza a*
„ *non permettere nella vostra Chiesa simili dis-*
„ *pense, con cui verrebbe a macchiarsi il deco-*
„ *ro, e la bellezza della Chiesa di Dio. Nè voi*
„ *potete di vostra autorità ordinaria, se retta-*
„ *mente pensate accordarle, nè Noi vi confe-*
„ *riamo il diritto, e potestà delegata di conce-*
„ *derle in veruna maniera. Abbiate per tanto*
„ *sempre in mente il vostro Sacerdozio, e state*
„ *costante, impiegando le vostre incessanti preghie-*
„ *re presso Dio per ottenere a Noi un valido*
„ *ajuto. Appoggiati a quest' ottima speranza,*
„ *diamo affettuosamente a voi venerabile fratello,*
„ *e alla vostra greggia l' Apostolica benedizio-*
„ *ne.* "

Vienna 22. aprile 1782. l' anno VIII. del nostro Pontificato.

1783. tempo, e non osservati gl'interstizj inclusive fino al Sacerdozio. 13. Di dispensare sul difetto di un anno di età in mancanza di operaj, acciò questi possano essere promossi al sacerdozio, quando sieno per altra parte idonei. 14. Di consa-

---

Lettera dell' Imperatore al Conte Esterasi Cancelliere del Regno d' Ungheria.

MIO CARO ESTERASI.

„ *Ho sommo motivo di esser contento della condotta e de' passi con cui il Primate, e l' Arcivescovo di Colocza egualmente che gli altri Vescovi dell' Ungheria quivi adunati durante il soggiorno del Sommo Pontefice, sonosi distinti pel bene della Religione e per quello dello Stato, e voi gli esorterete a mio nome, a non allontanarsi mai in progresso del tempo dalla strada, che sola può condurre alla salvezza dell' anime, e all' insegnamento del clero da cui dipende l' istruzione del popolo, e la formazione de' buoni Cristiani, e cittadini. Questo è l' unico scopo de' miei Decreti, da' quali non desisterò giammai, essendo convinto del loro vantaggio ed utilità, e che comprendono la tolleranza de' miei sudditi seguaci di una religione erronea. Secondo il modo di pensare della vostra nazione a me ben noto, credo che sarete contento di aver meritata la mia approvazione, ma non ostante ho determinato darvene un pubblico attestato, acciò ambiscano gli altri di seguitarne l' esempio; in conseguen-*

crare gli Olj Santi con soli cinque Sacerdoti, 1783.
non mai però fuori del Giovedì Santo quando

„ *za di questa risoluzione consegnerete per me*
„ *al Primate suddetto il quì ingiunto Piego.*"

GIUSEPPE.

Vienna 24. aprile 1782.

Lettera di S. M. Imperiale al Primate d' Ungheria.

MIO CARO BATHIANI.

„ *So che unicamente la convinzione del bene, e*
„ *il dovere del vostro ufizio presso Dio, e lo*
„ *Stato, vi hanno indotto a fare co'. Vescovi*
„ *Suffraganei, e altri Vescovi che qui si trova-*
„ *vano in tempo del soggiorno del Santo Padre,*
„ *quelle disposizioni delle quali ho giusta ragio-*
„ *ne di restar contento appieno e soddisfatto. Voi*
„ *siete bastantemente ricompensato dalla ferma*
„ *credenza di azioni meritorie ed utili, ma a*
„ *me preme che ognuno si accorga pubblicamen-*
„ *te col contràssegno che vi spedisco qui ingiun-*
„ *to quali sieno i miei sentimenti verso di voi.*
„ *Consegnerete per parte mia all' Arcivescovo di*
„ *Colocza vostro principal cooperatore, la Croce*
„ *ingiunta presso la vostra, e ad esso diretta,*
„ *assicurandolo della mia soddisfazione nell' aver-*
„ *vi sì bene secondato. Direte nel tempo istesso*
„ *al Vescovo di Herlan, di cui mi avete par-*
„ *ticolarmente parlato sì bene, che io gli spedi-*

1783. non ve ne sia precisa necessità. 15. Di celebrare due volte il giorno la Messa, quando lo chieda

---

„ *rò la Croce dell' Ordine di S. Stefano, e che*
„ *attendo da esso non meno che dagli altri Ve-*
„ *scovi, quali pure vi prego ad assicurare della*
„ *mia benevolenza, una fedele coadjuvazione a*
„ *tutti i decreti fin qui emanati, poichè questi*
„ *soli possono procurare la felicità della Religio-*
„ *ne, e la formazione del Clero da cui dipen-*
„ *de l' istruzione de' popoli, e la direzione de'*
„ *sudditi, lochè è il mio unico oggetto.* "

Vienna 24. aprile 1782.

GIUSEPPE.

Accompagnate furono tali lettere dal donativo al Cardinal Primate di una Stella arricchita di brillanti in mezzo a cui stava la gran Croce di S. Stefano d' Ungheria, valutata 130 mila fiorini, un' altra Croce da petto di smeraldi, e brillanti, a Monsignor Patachiech Arcivescovo di Colocza, e altre distinzioni per varj Vescovi Ungheri.

I Protestanti dell' Ungheria, e di altri Stati Austriaci, vedendo sempre più stabilita in que' paesi la Tolleranza di religione coniarono una medaglia per conservarne la memoria. In essa evvi da una parte il busto di Cesare con le parole all' intorno: Josephus II. R. I. semper Augustus. *Sotto:* Tollerantia Imperatoris. *Nel rovescio si vedono le tre Religioni Cattolica dominante, Luterana, e Calvinista col Calice in mano, e*

un urgente indispensabile bisogno, in modo però, che nella prima messa il Sacerdote non prenda abluzione; un ora avanti l'Aurora, e un ora dopo il mezzo giorno; senza ministro, o servente; all'aria aperta o sotto terra, purchè in luogo decente, quantunque sia rotto l'altare, e senza reliquie di Santi, e alla presenza anche di Eretici, infedeli o scomunicati. Stiano perciò attenti i Sacerdoti a non prevalersi della suddetta facoltà o dispensa di celebrare due volte al giorno, se non per cagioni gravissime di raro, nel che viene incaricata seriamente la loro coscienza: Che se sembrerà proprio, in virtù del potere da conferirsi più sotto, di comunicare quest'istessa facoltà a un altro Sacerdote, o parrà proprio approvare le cagioni di prevalersene per qualcheduno che abbia ottenuta detta libertà dalla Santa Sede, sarà incombenza del Vescovo, o approvare respettivamente le cause di una tal permissione, solo in favore di poche persone, e di matura e ben cognita prudenza e zelo, e in occasioni puramente necessarie, e non per qualunque luogo, ove vi sia precisa urgenza, e per breve tempo. 16. Di portare il SS. Sacramento agl' infermi occultamente, e senza lume, e parimente somministrarlo agli infermi senza lume, quando vi sia per conto di eretici o infedeli pericolo di sacrilegio. 17. Di vestire

1783.

la Sacra Bibbia sotto il braccio, rispettosamente piegate sotto un' aquila che loro sparge de' raggi dal nome Jehovach. *Il motto è:* sub alis tuis protexit omnes: *e all'intorno*: Ecce amici in Deo.

1783. l'abito secolaresco; quando altrimenti non possano fare; nè passare per i luoghi commessi alla lor cura. 18. Di recitare il Rosario; o altre preci, quando non possano portar seco loro il Breviario, o per qualche legittimo impedimento non possano recitare l'Ufizio Divino: 19. Di dispensare quando sia necessario sopra l'uso delle carni, uova, e latticinj ne' giorni di digiuno; e specialmente in quaresima: 20. Di comunicare tutte o parte di dette facoltà, secondo quello che il Vescovo crederà in coscienza a' Sacerdoti idonei, che si affatichino alla salute delle anime; e specialmente in occasione di morte; affinchè in tempo di Sede vacante, vi sia chi possa supplire, fino a che ne sia informata la S. Sede Apostolica, il che dovrà farsi sollecitamente per mezzo di delegati; o da uno di essi; e tutto questo fermo stante fino al tempo; che non resti in altra maniera provveduto. 21. Le facoltà surriferite si accorderanno gratis, e senza alcuna mercede finattantochè piacerà al Pontefice, e solamente per gli Stati sottoposti al dominio Austriaco. "

Il dì 22. del prefato mese di aprile, fu il giorno in cui Pio VI. partì da Vienna accompagnato da Giuseppe, benchè non per anche ben risanato dell' incomodo degli occhj, accompagnato dall' Arciduca Massimiliano, e da tutto il rimanente della Cesarea Corte fino al Santuario di Maria Brunn nell' Austria; dove con non equivoci attestati di predilezione, stima, e tenera amicizia l'uno per l'altro, si separarono dopo essersi cordialmente abbracciati. In quel luogo, ove seguì tal separazione, eretto venne di lì a poco un monumento, per lasciare a' posteri la

memoria di un punto iſtorico, che forma ſenza 1783.
dubbio un' epoca ſingolare. In tale occaſione videſi anche diſpenſata una medaglia, che venne data alle ſtampe, da un lato della quale ſcorgevaſi il buſto di S. S. con l' iſcrizione: *Papa Pius Sextus Fama ſuper Ætere notus*, e nell' exergo: *Peregrinus Apoſtolicus*, *Viennæ Martio* 1782. Da un' altra parte vi erano cinque buſti de' Predeceſſori Ponteſici che han portato il nome di Pio, col motto: *Redivivo*. Nella ſera del dì 24. fu a Lintz, ricevuto dal Cardinale di Firmian Veſcovo di Paſſavia; di là ſi trasferì S. B. a Monaco di Baviera, per fare una viſita al Sereniſſimo Elettore Bavaro Palatino, e in quella Capitale ebbe il piacere di trovare ancora l' Elettore di Treveri Principe Clemente di Saſſonia. Dopo un grato ſoggiorno di ſei giorni, ovunque attorniato ſempre da immenſa folla di popolo che chiedea la benedizione, preſe la via di Auguſta, ſervito per tutta la ſtrada dall' Elettore di Treveri predetto, che n' è il Veſcovo, e in detta città aſſiſtè alla gran Meſſa cantata in occaſione della feſta di S. Pio V. celebrata con sfarzo in quella Cattedrale, con l' intervento del regnante Duca di Vittemberg, e de' Veſcovi di Visburgo, Eicſtadt, e Coſtanza, e di molti altri Principi e Signori, che ſi portarono colà per sì grande occaſione. Coſa degna di memoria, ſi è che i membri proteſtanti di quel governo, deſiderarono di complimentar formalmente il Capo della Chieſa Cattolica univerſale, da cui venneta con ſomma affabilità accolti. Traversò quindi il Tirolo, ed in Iſpruck, che n' è la Città principale, ebbe il contento di vederſi oſſequiare dalla Reale Arciducheſſa Maria Eliſabetta, che

1783. fa colà la sua residenza. Sempre fu accompagnato dal Conte di Sternberg Ciamberlano intimo e consigliero attuale, e scortato nel modo istesso col quale si era fatto alla sua venuta dalle guardie nobili con tutti i supremi dovuti onori. Volle la fama, che nell' uscire appunto da' confini degli Stati di Casa d' Austria, gli fosse presentato a nome di Cesare il Diploma di Principe del Sacro Romano Impero, pel Conte D. Luigi Braschi Onesti, nipote dal canto di sorella della S. S., ed in perpetuo pe' suoi discendenti maschj, unito a decoroso annuo assegnamento, ma che Pio VI. grato, e sensibile a tanta distinzione, si scusò dall'accettarla acciò i maligni non avessero avuto campo di dire, che avesse egli confusi gl'interessi di sua famiglia, con quelli della Chiesa, solo per i quali intrapreso avea sì lungo viaggio. Gustò Cesare le ragioni del Papa, e lo lasciò in piena libertà su tale oggetto. Verona, Vicenza e Padova, ebbero il contento di vederlo transitare in mezzo a loro, quindi di bel nuovo Venezia, ove si trattenne per sei giorni, tutto vedendo, osservando, e sempre compartendo a' fedeli la Pontificia benedizione, e ricevuto e trattato con una grandiosità, che troppo lunga descrizione richiederebbe. Cesena sua patria fu in gran giubbilo in occasione di mirarlo solennizzare la gran festa del *Corpus Domini*, e nell' eseguire la ceremonia della consacrazione della nuova Chiesa de' Serviti. Nel dì 13. giugno Roma ebbe la consolazione di vedere in essa restituito il sacro suo pastore, ed anelava tutta con la più ardente brama di penetrare l'esito preciso del descritto viaggio, ma dovette soffrire in pace il non

re-

restare appagata nella sua curiosità. Le ciarle insulse, e le invenzioni degli oziosi, furono immense, ma a queste non badarono i saggi, e gli uomini di criterio. Il Pontefice nel Concistoro tenuto nel dì 23. di settembre, parlando della sua gita da Roma a Vienna, dopo aver descritte tutte le particolarità, e circostanze d' incontri, già riferite, pronunziò queste parole. 1783.

„ Giunti a Lubiana città della Carniola; abbiamo veduta avvicinarsi a Noi, ed accolta la dilettissima Figlia nostra Marianna Arciduchessa d' Austria sorella di Cesare, ivi a bella posta recatasi, per ossequiare il Vicario di Cristo, e confermargli pubblicamente con quest' atto luminoso la sua pietà. Partiti da Lubiana, incontrammo a Stupack il Cardinale Migazzi Arcivescovo di Vienna, ed i Cesarei Oratori venutici incontro. Giunti poi alla distanza di 10. miglia da quella Metropoli, incontrammo il Carissimo in Cristo figlio nostro l' Imperatore Giuseppe col dilettissimo pure nostro figlio in Cristo Massimiliano suo fratello Arciduca d' Austria, gran Maestro dell' Ordine Teutonico. Questo nostro incontro è stato giocondissimo, e ricolmo di tutte le dimostrazioni di stima e di vicendevole affetto. Ascesi poscia con Cesare nella di lui stessa carrozza, facemmo in sua compagnia il rimanente della strada, in maniera che davamo all' affollato popolo un giocondo spettacolo della nostra unione. Il nostro ingresso in Vienna, e l' arrivo al palazzo Imperiale fu un vero e massimo trionfo, non già di Noi, ma della religione istessa. Introdotti ne' Cesarei appartamenti gli trovammo pieni di personaggi i più distinti per nobiltà, per cariche, per ambascierie, colà adunati per

1783. farci onore. Con sì luminoſa comitiva ci portammo nella Cappella Aulica a rendere all' Altiſſimo le dovute grazie. La noſtra abitazione non potea eſſere più magnifica nè più lieta, brillante la città tutta per la noſtra venuta, e durante tutta la noſtra dimora. Non paſſava giorno che non capitaſſero molte e molte migliara di perſone dall' Ungheria, dalla Germania e altri paeſi per eſſere arricchiti con la benedizione del Capo di tutta la Chieſa Cattolica. Quì c' immaginiamo, Venerabili fratelli, che ſarete acceſi di un intenſo deſiderio di ſentir qualche coſa dalla noſtra bocca ſopra quanto abbiamo fatto e ſtabilito con S. M. Imperiale, riguardo agl' importantiſſimi affari noſtri e della Chieſa. Vogliamo ſoddisfare per quanto è poſſibile a queſta voſtra eſpettazione. Quaſi tutti i giorni ci univamo tra Noi in congreſſi, e in eſſi, ſebbene con familiarità ed amicizia ſi trattavano da ambe le parti le materie con tutto lo ſpirito e il calore. Noi abbiamo tutto eſpoſto con libertà e candidezza, e il noſtro parlare fu unicamente regolato dal noſtro Apoſtolico dovere. Nulla abbiamo tralaſciato di produrre quanto poteſſe concernere i diritti della Santa Sede, e la dottrina della religione, e il tutto fu da Ceſare aſcoltato con pacatezza di animo ed attenzione. I ſingolari talenti di Giuſeppe Imperatore, e quella particolare umanità e grazia con cui ce lo vedevamo affezionato, ſembravano contribuir molto alle noſtre ragioni, ed accreſcer loro la forza, e poſſiamo aſſicurare, che non è ſtata vana la noſtra fiducia. Alcune coſe di ſomma importanza le abbiamo certamente ottenute dalla di lui equità, come coſta da' ſuoi editti già pub-

blicati. Se di molte altre cose non ne abbiamo 1783.
per anche ottenuto l' intento, ne abbiamo però riportata con noi una non mediocre speranza. Passato un mese di nostro soggiorno nell' Austria, risolvemmo partire, e partimmo accompagnati dallo stesso Cesare. Fatte alcune miglia, dopo i vicendevoli amplessi, e le scambievoli dimostrazioni d' intimo amore, ci siamo staccati da lui con l' animo grandemente commosso ed agitato. "

Gli editti poi, a cui volle riferire il Pontefice in quest' allocuzione, e le modificazioni fatte, e i nuovi regolamenti fissati sugli affari in questione, possono rilevarsi dal seguente Dispaccio Imperiale, da Giuseppe diretto al Serenifs. Arciduca Ferdinando Governatore e Capitano Generale dell' Austriaca Lombardia.

„ Dopo le scambievoli sincerazioni, e schiarimenti, che in occasione del soggiorno del Papa nella nostra Corte sono tra noi seguiti, riguardo a diversi oggetti ecclesiastici, compresi ne' regolamenti finora da noi prescritti, pel maggior vantaggio della Religione e dello Stato, abbiamo trovato necessario spiegare le consecutive nostre determinazioni; per l' intelligenza e direzione de' respettivi governi de' nostri Stati, e perchè questi ne procurino la piena esecuzione ed osservanza. Avendo Noi pertanto con real Carta de' 9. maggio, e le annesse istruzioni trasmesse le nostre determinazioni sull' oggetto della provvista de' benefizj nella nostra Lombardia, inviamo di nuovo per istruzione e norma in avvenire gli appresso articoli. I. Resteranno ferme e però dovranno osservarsi pienamente le nostre deliberazioni, già pubblicate sulla tolleranza

1783. Cristiana in materia di religione. II. Le stampe, opere e libri, che usciranno alla luce dovranno rivedersi da' regj nostri Censori, ma ciò non impedirà, che i Vescovi non possano fare come in passato le loro rappresentanze al Governo riguardo a' libri, che veramente fossero nocivi alla nostra Santa Religione, e si dovrà prendere in considerazione tal rimostranza per la soppressione o proibizione dell' opera, rendendocene prima avvisati. III. Dovrà mantenersi egualmente in vigore, l'esercizio del regio diritto d'inspezione sopra i Seminarj Vescovili e altri Collegi d' instituzione del Clero, tanto in ordine alla disciplina, che in rapporto alle dottrine che vi si insegnano. IV. Dovrà intimarsi a' Vescovi l' espressa nostra proibizione, che niuno de' loro Preti Diocesani si faccia lecito in avvenire promuover dispute o questioni in avvenire sia in voce o in scritto, in favore o contro la Bolla *Unigenitus*, e dovrà pure farsi sapere a' Teologi, che debbano essi limitarsi a dare a' loro discepoli le necessarie nozioni intorno l' esistenza, i motivi e il contenuto di questa Bolla, senza però proporvi sopra tesi o argomenti di controversia o disputa relativi alla Bolla suddetta, in veruna occasione, e molto meno nelle pubbliche lezioni, esami, ed esperimenti. V. Restando sempre nell' intero suo vigore ed esercizio il supremo diritto del regio *Exequatur*, tutte le Bolle, che trattano di materie dommatiche, non saranno sottoposte, nè a veruno esame o censura, tosto che verranno riconosciute per tali. VI. L' Arcivescovo di Milano e i Vescovi della nostra Lombardia saranno obbligati in avvenire al pari di tutti quelli degli altri nostri Stati a pre-

stare prima, che entrino in possesso della respettiva lor Chiesa, uno special giuramento a Noi come legittimo lor Sovrano, secondo la formula, che viene quì annessa, e il Serenissimo Arciduca Governatore dovrà riceverlo in nostro nome da quelli, che in avvenire saranno eletti, e nominati. VII. Resta pure fermo il disposto, che nessuno de' nostri sudditi possa ricorrere direttamente da se a Roma per dispense intorno agl' impedimenti matrimoniali, ne' gradi proibiti di consanguinità ed affinità. I Vescovi useranno in ciò liberamente del proprio originario diritto; ma quelli tra detti Vescovi, che faranno difficoltà o avranno scrupolo di procedere *jure proprio*, non saranno in verun modo impediti di farsi munire da S. S. delle facoltà, che essi stimeranno opportune e necessarie, purchè queste vengano accordate loro vita durante, e per ogni genere di persone rispetto alle dispense ne' gradi remoti, cioè terzo e quarto. E siccome ne' gradi più prossimi non dee concedersi la dispensa, a norma delle disposizioni del Concilio di Trento, se non rare volte, e tra Principi grandi o per motivo gravissimo, o di pubblica causa, sarà in tali casi lasciato aperto a' Vescovi Diocesani l' adito di ricorrere a Roma, sempre però previa la nostra permissione, la quale non verrà conceduta, che sotto i prescritti termini. Dovrà pertanto la richiesta presentarsi al Governo, unitamente all' esposizione de' motivi, e se questi sono frivoli o insufficienti verranno rigettati, ma giusti e qualificati, il Governo potrà permettere, che sia fatta la dovuta istanza per la dispensa Pontificia. VIII. Le disposizioni già da Noi emanate per la soppressione de' monasteri di al-

1783.

1783. cuni religiosi dovranno avere il loro pieno effetto; similmente in quelle, che riguardano la separazione de' monasteri, che rimangono, da' Generali e Congregazioni de' loro Ordini residenti fuori degli Stati Austriaci, e la perfetta loro subordinazione alla potestà ordinaria de' Vescovi; solo vogliamo permettere, che i Provinciali o Capi delle Congregazioni nazionali, che saranno nuovamente eletti, possano dar parte della loro elezione al Generale del respettivo Istituto con lettera di semplice notificazione, e a sigillo volante, che dovrà presentarsi al Governo, quale trovatala nelle prescritte forme, la invierà al nostro ministro residente a Roma, e per l' istesso canale ritornerà la risposta del Generale; e qualora da tutto ciò ne risulti qualche incidente o caso nuovo, allora il Governo ne darà parte al nostro Cancelliere di Corte e di Stato. Si compiacerà il Sereniss. Arciduca Governatore, ordinare di quanto sopra la più esatta osservanza, e preghiamo Dio, che lo conservi per gran numero di anni. "

GIUSEPPE.

„ Vi aggiunghiamo inoltre due articoli del concordato fissato tra Noi e il sommo Pontefice, sotto l' istesso dì 9. maggio 1782. contenuti: I. Le Cattedrali della Lombardia Austriaca, come l' Arcivescovado di Milano, il Vescovado di Mantova e li quattro Vescovadi del Milanese, Pavia, Cremona, Lodi e Como, dovranno dipendere dall' immediata nomina del Governo: Rispetto però a' quattro ultimi mentovati Vescovadi, si avrà un particolar riguardo per i soggetti raccomandati dal Papa, per la qual cosa;

nel caso di vacanza di uno di essi, ne farà il 1783.
Governo immediatamente consapevole il ministro Cesareo in Roma, acciò quello ne dia parte al Santo Padre, e dovrà in tal guisa nel tempo stesso farsi sapere a Vienna la seguita morte, unendovi le opportune informazioni e riflessi. II. Nel caso di vacanza della Sede Arcivescovile di Milano potrà la città usare del suo diritto, e supplicare per l' elezione di uno de' suoi patrizj a quella Cattedra. La supplica dovrà direttamente spedirsi alla Corte, che ordinerà farsi quanto occorre presso S. S. "

Contemporaneamente vennero compite le soppressioni nel Milanese della Certosa di Carignano, e di quella di Pavia, ove invece de' Certosini inviati vennero i Cistercienfi. Quell' edifizio passa per uno de' più vasti e spaziosi d' Italia, costruito verso la metà del decimo-quarto secolo da Giovanni Galeazzo Visconti Duca di Milano, e che servì di quartiere a Francesco I. Re di Francia fatto prigioniero dell' Imperatore Carlo V. nella famosa battaglia data sotto quella città, nel dì 24. febbraro 1525. La chiesa è bellissima, e piena di famosi quadri e statue; la sagrestia conteneva un tesoro considerabile in vasi d' oro, argento, e ornati di diamanti e perle di gran valore, che portati alla cassa di religione si erogarono in altri usi pii. In fatti vennero in tutti que' contorni aumentate le parrocchie, e ingranditi, e nell' università e in altri luoghi del Ducato, i Collegj per gli studj, accrescendosi le congrue a' Parrochi, ed in specie a quelli delle campagne. Si abolirono l' esecuzioni godute fino allora da alcune Case claustrali, o in natura, o in danaro, ad eccezione degli Spedali, conserva-

1783. torj e Case di educazione, e generalmente a' benefizj con cura di anime del clero secolare, continuandosi loro a pagare le respettive somme, in danaro contante non a titolo di esenzione, ma come una semplice prestazione gratuita e provvisionale. E siccome in tale occasione si erano abolite similmente l' esenzioni anche a tutti gli altri corpi civili, si riserbarono in effettivo danaro a tutti quelli, che mostrar poterono di averle acquistate con titolo strettamente oneroso, e queste da durare fino a tanto che non ne venisse assegnato l' equivalente. Rilevatosi in questo mentre l' abuso enorme, che faceano gli Ebrei de' dominj Austriaci di alcuni privilegj, che si era degnato il Monarca di loro ampliare o concedere, di nuovo venne pubblicato un editto, che determinò la loro sorte in avvenire, rimettendoli sul piede istesso in cui erano sempre stati, venendo nondimeno ad essi accordate varie grazie non godute per l' addietro. Effettivamente così si espresse la nuova legge a tale oggetto emanata. „ Sua Maestà aderendo agli ordini veglianti relativamente alla nazione Ebrea, domiciliata ne' suoi paesi ereditarj, e sopratutto in Vienna, e nell' Austria inferiore, gli è piaciuto fare alcuni cambiamenti resi necessarj dalle circostanze. Non sarà loro accordato in avvenire, nè culto pubblico, nè sinagoga, e molto meno una Stamperia separata, per farvi stampare i loro libri di preci, e di orazioni in lingua Ebraica, ma dovranno servirsi delle stamperie esistenti in Boemia, e se volessero farne venire da paesi esteri dovranno domandare una permissione espressa, essendo proibita l' introduzione di qualunque libro proveniente da Stati esteri, senza

la visita del Governo. Le mire di S. M. non 1783.
sono di aumentare il loro numero, e richiamarne altri, eccettuato quelli, che fossero di un merito distinto, e che per pubblica utilità domandassero di stabilirvisi; dovranno però restare nel grado istesso, e quantitativo in cui sono attualmente, nè sarà loro permesso il cambiar domicilio, e passare da un Regno all' altro; e quelli che vogliono transitare dovranno domandare il regio assenso. In generale saranno tutti tenuti a pagar l' imposizione detta della tolleranza, che sarà accresciuta, o diminuita secondo le circostanze. Non potranno stabilirsi nelle campagne, se non quelli, che volessero stabilirvi delle manifatture nuove, o dissodare qualche terreno incolto, essendo loro lecito il domandare di coltivare e lavorare la terra per anche non dissodata. Non dovendo aver sinagoghe, gli saranno date in vece delle scuole con maestri di lor nazione, e potranno mandare i figli a studiare nelle diverse università Austriache. Infine viene ad essi rigorosamente comandato di far uso della lingua del paese ne' contratti che faranno con gli altri sudditi di S. M. Con altri editti fu abolita nella Boemia e Moravia, la schiavitù de' contadini e agricoltori, a' quali toccava sempre l' affaticarsi con loro pochissimo utile e miserabil vitto, in vantaggio de' loro padroni possessori delle terre, a norma dell' antico sistema feudale, sparso più o meno in gran parte delle contrade di Europa, ma specialmente in Slesia, Pollonia, Ungheria e Russia. L' istesso si eseguì per i due Regni di Gallicia, e Ludomiria, con che si venne ad abbassar non poco la forza di que' grandi, che fondavano tut-

1783. te le loro ricchezze ſul ſangue e ſul ſudore degli uomini loro conſimili. Un uomo, ſecondo l'uſo Pollacco addetto alla gleba, o ſia all'aratro, veniva impunemente ammazzato come una beſtia dal Signore Territoriale, a cui un tal misfatto non coſtava che pochi fiorini pagati al tribunale della Repubblica. In queſto diritto ingiuſto e ſanguinario, e ciò che vien chiamato da' Palatini e da' nobili Libertà, e quei Re che lo hanno voluto abolire per difendere i diritti dell'umanità, ſonoſi veduti armar contro tutta la nazione, e vacillar ſul proprio trono. L' iſteſſa coſtumanza vi era nell'Ungheria quando la corona conſideravaſi come elettiva. Giuſeppe in ſeguito rivolſe il ſuo ſguardo a' tribunali de' ſuoi Stati, e ſull'amminiſtrazione della giuſtizia (come avea fatto Federigo Re di Pruſſia) onde più eſatta queſta amminiſtrazione diveniſſe, più pronta, e meno diſpendioſa per i ſuoi ſudditi. Si comandò, che le liti doveſſero terminare dopo due ſentenze conformi, e i Tribunali de' Feudi provinciali vennero ſoppreſſi per ſempre, onde i litiganti poteſſero rivolgerſi in prima iſtanza a' magiſtrati reſidenti ne' luoghi chiamati capi di provincia. S'iſtituì una deputazione eccleſiaſtica in tutte le capitali con l'aſſegnazione determinata degli emolumenti da perciperſi. A varj novelli uſi ſi dette luogo in Vienna, e di là nelle provincie, e fra gli altri a quello di perſuadere le femmine, a non portar più i buſti, ma ſervirſi in vece di piccole faſcette all' uſo Ingleſe, come cagioni eſſenziali di non pochi mali, e per fino di aborti, potendo molto contribuire un tal conſiglio a conſervare ed aumentare la popolazione, articolo importantiſſimo, e che ſo-

vra ogni altra cosa dee tenersi in vista da' Sovrani. Con tal mira Giuseppe pubblicò un savio regolamento, che venne molto applaudito dalle persone giudiziose, esposto in un suo biglietto, che merita di esser riportato per l'intero, mentre si oppone a una folla di matrimonj sforzati per causa di umani rispetti, e al sacrifizio barbaro di tante vittime degli altrui capricci. Ecco i suoi proprj termini.

1783.

„ La nostra religione è il fondamento delle leggi. Deesi però permettere a un uomo libero il prender per sua moglie una donna libera, che non gli sia parente in grado vietato. Questa religione non ordina a nessuno il contrar matrimonio, nè lo proibisce. Il solo fumo di non far torto agli antenati illustri, e i pregiudizj dell' umana società, hanno inventati, ed in specie in Germania, i matrimonj di coscienza. Mi sembra dunque, che questi dovessero essere aboliti, obbligandosi i contraenti alla pubblicazione, o sottoponendoli a tutti quegli obblighi e pesi, che sono analoghi a' contratti matrimoniali. Chi arrossisce di fare un' azione stimata indecente in pubblico, deve anche vergognarsene in segreto; e chi si risolve per suo genio e felicità, a maritarsi fuori della sua condizione, dee avere tanta fermezza da far fronte a' pregiudizj. Questa è la norma dietro la quale si dee procedere, e stimiamo bene, che sopra di ciò sieno avvisati tutti i corpi civili non meno, che gli Ecclesiastici ".

A questi tenevano sempre dietro gli economici regolamenti, per vantaggio del Cesareo erario, ed acciò il denaro postovi ne uscisse con minor facilità, si cambiarono e soppressero di-

1783. verse cariche ed impieghi stimati inutili fuori che da quelli che gli possedevano, e si regolarono le finanze in modo, che vi fosse un' esuberanza tale per pagare, non solo i frutti di circa 150. milioni di fiorini di debito contratti in occasione d' imprestanze in tempo di guerra, ma ancora per estinguere ogni anno almeno in tempo di pace 6. milioni di capitali. Oltre a questo se ne estinsero altri 27. milioni, restituendo in tanti contanti, i fondi a' creditori, e ciò con le somme ricavate da beni venduti de' conventi soppressi, oltre un milione e mezzo di argenterie ridotte in moneta. In tal guisa resecando quel più che fosse possibile, di spese o di superfluità, o di fasto., le rendite si aumentarono, e il Re di Prussia confessò che l' Imperatore avea cresciuto l' introito delle sue finanze di più di 8. milioni di fiorini l'anno. Tra gli articoli di economia uno fu quello dello smantellamento e vendita di materiali di molte fortezze, esigenti un dispendioso mantenimento, e calcolate come non utili, e piuttosto dannose cadendo in mano del nemico, secondo la moderna maniera di far la guerra, di assediar le piazze con un fuoco orribile ed incessante. Una tal determinazione apportò a Cesare grosse somme a motivo degli ottimi terreni, che occupavano, e che si concedettero al migliore, e maggiore offerente. Tali fortezze, per lo più nell' interno degli Stati, e non più di frontiera come ne' secoli antecedenti, furono quelle di Presburgo, Raab Comorra, Leopoldstadt, Trengstein, Erlavia, Tamosch, Croslingen, Cascan, Seghedino, Eperies, gran Varadino nel Regno di Ungheria: Clausemburgo, Hermestadt, Za-

ma, Sugvval, Tagalas, Malesvvarbeli, Cronstadt, Czekzerecdaz, nella Transilvania, Zign, e Carlobago nella Croazia, Lemberg, o Leopoli nella Gallicia, Coshantz, e Bregentz nell' Austria anteriore, Inspruch, Ebrenberg, Roveredo, Sohabit, Rotemberg, Canel, Bolzano, Liertz, Bellenskeim nel Tirolo, Pizzighettone, Forte Fuentes, e Trecco nella Lombardia, Lintz nell' Austria Superiore. Quelle poi che fu giudicato dovere esistere, e migliorarsi si limitarono, a Vienna Neuhaisel, Mohatz, Arad, nell' Ungheria, Calsburg, e Deun, in Transilvania i Temisvvar e Lugo (nel Bannato unitamente a Karansebes, Esseck, Peter Varadino, Brood, Gradica nella Schiavonia; Agria nell' alta Ungheria; Braunau nella Baviera Austriaca, Brods e Zamosch nella Gallicia; Carlestadt nella Croazia, Hufstein nel Tirolo; Friburgo nella Brisgovia, o Austria anteriore; Olmutz, e Brinn nella Moravia; Praga, Egra Konisgratz, Pless, e Theresienstadt in Boemia, che erano costate somme immense per la loro costruzione; Mantova, e il Castello di Milano in Italia; Lucemburgo, e Anversa ne' Paesi bassi Austriaci. Questi una volta erano pieni di ottime piazze decantate per capaci della più vigorosa resistenza; ma l' esperienza avea fatto vedere il contrario, perchè i Francesi nell' ultima guerra in quelle parti, dopo la morte di Carlo VI., le aveano tutte o prese per assalto, ovvero obbligate alla resa, dopo pochissimo assedio, e Ostenda sotto di cui il famoso Generale Spinola sul principio del 1600 ci avea consumati due anni non costò loro che otto giorni, e l' istesso Anversa per ridurre la quale Alessandro Farnese avea sacri-

1783.

1783. ficati 13. mesi, e il fiore delle sue truppe. Gli Olandesi alla pace di Utrecht nel consegnare le provincie Belgiche, già appartenenti alla Spagna, a Carlo VI., (conservando un grandissimo timore contro la gran potenza della Francia, che nel 1672 gli avea ridotti all' ultimo precipizio e disperazione) vollero formare una barriera di piazze intermedie composta di Namur, Tournai, Menin, Mons, Furnes, Warneton, Ipres, Bendermanda, e Anversa, facendo pagare inoltre dall' Imperatore a cui ne aveano lasciata la sovranità, 2. milioni e mezzo di lire Francesi l' anno, per mantenerle e presidiarle; convenzione quasi unica nell' istoria di consegnare altrui le proprie fortezze e sborsare il proprio danaro a suoi alleati, in vece di tenervi truppe a se soggette. Essendo stati sempre que' repubblicani amanti del risparmio le aveano trasandate, e messavi appena la metà della guarnigione fissata, il che era stato il vero, e fondato motivo, per cui il Maresciallo di Sassonia, che comandava le armi del Cristianissimo Re Luigi XV., ne avea fatta sì rapidamente la conquista. Dopo il trattato di Aquisgrana del 1748 erano state restituite all' Austria anche in grado peggiore e più smantellate di quel che non erano per l' avanti, e sebbene nel 1751 si rinnovasse tra gli Stati Generali di Olanda, e l' Imperatrice Regina l' enunciata convenzione di Baviera, sotto la garanzia dell' Inghilterra, gli Olandesi si erano sempre mostrati restij nello spendere pel necessario risarcimento che a loro apparteneva a tenore delle condizioni, onde sempre più erano divenute di niuna utilità e vantaggio nel caso di rottura. Credette pertanto Giuseppe po-

tersi sgravare dallo sborso di questi 2 milioni, 1783.
e 500 mila lire, giacchè l'altra parte seco lui
contraente, mancato avea la prima essenzialmente
te a' patti del contratto. Fece dar parte alle
LL. AA. PP. all'Aja di questa sua determinazione,
zione, per mezzo del suo Ministro il Barone di
Reischach, e trovò nella Repubblica, e nello
Statolder qualche opposizione, ma poi in fondo
parve, che volentieri gli Olandesi si adattassero
al progetto, ritirando quietamente tutte le loro
truppe, munizioni e artiglieria. Poco appresso
nacque un altro incidente, che incominciò ad
inasprire alquanto gli animi da ambe le parti.
Volea l'Imperatore rivendicare i confini della
Fiandra e del Brabante, acciò i suoi sudditi
non fossero più soggetti agli aggravj non dovuti
per riguardo a' confini medesimi. Sul fine dell'
ottobre i Soldati Olandesi di presidio nel Forte
di Liefkensoech, non avendo cimitero per seppellire
pellire i loro morti, soleano portarsi a far questa
sta funzione nel contiguo villaggio Austriaco di
Dendoel, lontano 10 miglia in circa da Gand.
Nel dì 17. fu portato a seppellirsi il cadavere
di un basso Ufiziale, ma il comandante Imperiale
riale del luogo arrestò il distaccamento Batavo
in vigore di un editto poco avanti inviato da
Vienna a Brusselles, che proibiva a ogni militare
tare o soldato di Potenza estera il passare senza
espressa licenza nel territorio Austriaco. Un altro
tro distaccamento più grosso uscito dal Forte,
liberò quello restato prigioniero, e seppellì il
morto con violenza. Allora 800. soldati Cesarei
uscirono da Gand, dissotterrarono il morto, e
messo sopra un carro, lo trasferirono sul dominio
nio Olandese, e nel tempo istesso il Governo

1783. Generale de' Paesi-bassi fece presentare all' Aja una memoria concepita in termini assai forti, e precisi, richiedendo la più luminosa soddisfazione, per la turbata giurisdizione. Non lasciarono gli Stati Generali senza qualche risposta una simigliante memoria, e progettarono a' Reali Governatori delle Fiandre di nominare reciprocamente de' Commissarj, da' quali si venisse a fissare tutti i confini in questione, e definissero tutte le vertenze per anche sussistenti. Il Governo di Bruselles non volle aderire alla proposizione, se prima non ne riceveva l'ordine da Cesare. Frattanto nel dì 4. di novembre, dopo la metà della notte un altro corpo di 1500. uomini di truppe Imperiali partitosi da Bruges, marciarono verso la Chiusa, e si presentarono al Forte di S. Donato, facendo prigioniere le sentinelle, la guarnigione Olandese, e un Maggiore che la comandava. Presero possesso anche de' Forti di S. Paolo e di S. Giobbe, facendo passare i soldati alla Chiusa; abbandonando poscia i detti forti dopo averli fati saltare in aria. Allora gli affari divennero più serj. Il Baron d'Hop ministro Olandese a Bruselles, cominciò a strepitare con parole e con scritti, a quali vennero date delle risposte non meno fiere e concludenti, ove dicevasi a chiare note „ che S. M. Imp., non intendea nè volea riconoscere altri confini nelle Fiandre, fuori che quelli stabiliti nel 1664. Tra l'Olanda e la Corte di Spagna padrona allora de' Paesi-bassi, in vigore della qual fissazione non potea negarsi, che i detti Forti non fossero entro il territorio Austriaco, e ne' dominj della M. S., e se la convenzione non era stata eseguita dal canto degli Olandesi, ciò non forma-

va

va un titolo contro i diritti incontrastabili dell' Imperatore. " Tali contestazioni dettero motivo ad altre proteste e manifesti tanto da una parte, e dall' altra, e fecero nascere delle amarezze, e delle ulteriori turbolenze delle quali dovremo in breve ragionar più a lungo, amarezze, che produssero delle inimicizie che non sono per anche bene estinte. 1783.

Si attendeva in questo frattempo da Giuseppe con la massima attenzione agli affari di commercio, e sopratutto a terminare di render navigabili e incanalati i fiumi che sboccano nel Danubio, onde aumentare la navigazione di quel gran fiume al mar-nero, e non si tralasciava su tale articolo nè studio alcuno nè spesa. Traendosi notabili vantaggi dall' intrapreso enunciato traffico coll' Indie Orientali, tornarono a Trieste con ricche merci da quelle regioni diversi legni mercantili appartenenti alla Compagnia stabilita per tale effetto in quel porto. Si stabilirono de' Consoli Austriaci nell' Asia, e concordate le cose con la Corte di Danimarca, si spedì un Governatore all' occupate Isole di Nicobau situate sul golfo di Bengala dalla parte Settentrionale di Sumatra, chiamate *Mancaveri*, *Souri*, *Iricut*, e *Catesiout*, essendosi stipulata inoltre una convenzione con Hider Alì famoso Sovrano del Regno di Cambaja, per aver la cessione di una data estensione di paese sul continente, onde gli Austriaci potessero stabilirvi delle Fattorie. Volle infine Cesare, che a proprie spese una nave di detta Compagnia facesse il giro del nostro globo, avendo a tale scopo domandati passaporti ed assistenze a tutte le principali Corti Europee, che possiedono stabilimenti in Asia, Africa,

1783. ed America, onde prestato respettivamente fosse soccorso a questa nave, e a' professori di varie scienze inviati con essa a raccogliere rarità di varj generi, onde sempre più arricchire i tre vastissimi regni della natura. Si animarono le nuove fabbriche di carni salate, ramo di esportazione assai utile per l'Ungheria, le cui ottime carni reggono al sale per eccellenza. Ma perchè il commercio Austriaco prendesse sempre un maggior vigore, era necessario che non fosse disturbato per mare da' corsari Barbareschi, che infestavano la navigazione di tutte le bandiere Cristiane, che non erano seco loro in pace, e vessavano sovente e agivano di mala fede anche con quest' ultime. La Porta Ottomana si era impegnata con la Corte di Vienna,. che la bandiera Imperiale sarebbe stata rispettata, egualmente che la Toscana (che veniva considerata come un annesso) ogni volta che i bastimenti fossero muniti del Firmano del gran Signore, che si esibì per un certo determinato prezzo. Si comprarono i Firmani; ma questa precauzione non bastò a reprimere l'avidità degli africani, che continuavano impunemente a far delle prede sopra i legni Austriaci. Il Barone di Herbert Internunzio Cesareo a Costantinopoli, esclamò altamente per tal disordine, e si accinse a sostenere che il suo Sovrano era in diritto di esigere dal Sultano un compenso per i danni ricevuti, quando non gli fossero restituiti subito i bastimenti, e gli effetti predati, malgrado l'autorità di S. A. La Porta per far conoscere quanto esattamente osservasse i Trattati, inviò a Tunisi ed Algeri *Kura Beki* uno de' Capigi del Monarca Ottomano, onde non solo intimasse a quel-

le Reggenze la dovuta restituzione, ma ancora le obbligasse a soscrivere una convenzione di pace con l'Imperatore e il Granduca di Toscana, e perchè nota fosse l'efficacia e l'ardore di tali intimazioni, accordato fu, che il Sig. de Timoni agente e commissario Cesareo, accompagnasse in Barbaria il ministro Musulmano. La lettera del gran Signore al Bey, e Divano Algerino era concepita in termini fortissimi, e similmente a quello di Tunisi; ma coloro fieri dell'indipendenza in cui si son posti, risposero con termini assai più alti, protestando di essere nel loro dominio sovrani assoluti quanto il Sultano che solo veneravano come capo della Religione Maomettana, ma non si credevano obbligati a prestargli veruna obbedienza. Fu d'uopo, che il negoziatore Ottomano abbassasse la sua alterigia, e si attenesse alla via de'maneggi, e della dolcezza. Allora i corsari incominciarono a piegare, e a forza di preghiere e di danaro venne stabilita una tregua di 2 mesi tra gli Algerini e Tunisini, Imperiali e Toscani, prorogata poi per altrettanto tempo onde poter concludere la pace. Furono lasciati in libertà i bastimenti, e gli equipaggi de' bastimenti predati, ma si fecero grandi opposizioni alla restituzione degli effetti e delle merci che vi erano sopra. Più felicemente riuscirono le proposizioni fatte da *Sidy Mohamed* Re di Marocco, il quale dopo essersi accordato in un pacifico accomodamento col predetto Sovrano della Toscana, a cui spedito avea un ambasciatore nel 1778, mostrò piacere di contrarre ancora amicizia con Cesare, inviando anche a lui per tale effetto a Vienna *Mohamed Ben Abdil*, l'istesso che avea

1783.

1783. fatto la sua comparsa in Firenze, col medesimo carattere, per convenire nelle condizioni di un Trattato definitivo. Messe in discussione le reciproche pretensioni, vennero sottoscritti e firmati gli appresso articoli.

„ I. I sudditi respettivi goderanno tanto dall' una, che dall' altra parte la libertà del commercio, e della navigazione ne' porti di entrambi gl' Imperi, e non si pagherà altro dazio alle dogane se non il tre per cento su tutte le sorti di merci, e se per ragioni particolari si vorrà aumentar la gabella sopra qualche manifattura, non potrà oltrepassare giammai il cinque per cento. “

„ II. La andiera Imperiale sarà rispettata in ogni occasione da corsari Marocchini, ed in caso di contravvenzione saranno non solo condannati alla restituzione della preda, ma altresì a tutti i danni, e spese. “

„ III., I legni Austriaci, che investissero o facessero naufragio sulle coste di Marocco avranno ogni possibil soccorso dagli abitanti di quell' Impero. “

„ IV. Questo Trattato sussisterà nel caso ancora, che S. M. il Re di Marocco si trovasse in guerra con gli amici della Casa d'Austria, o questa fosse in guerra con gli amici del Re di Marocco, e i sudditi de' due Imperi, in tale occasione pagheranno per riscatto sole 30 piastre Turche per testa. Tutti i trattati da concludersi in avvenire saranno stesi in idioma Latino. “

Nel tempo istesso, siccome il Barone d'Herbert ottenuta avea da Acmet IV. la garanzia della libera navigazione per gli Austriaci ne' mari del Levante, e s'intavolava un Trattato di

commercio, per la libertà di trafficare nel mar- 1783.
nero per via del Danubio, volendo Cesare corrispondere dal canto suo con quella rettitudine medesima con cui veniva trattato, ad oggetto anche di proteggere e promuovere i proprj, e non gli altrui vantaggi, e di chi intraprendesse a mascherar la bandiera per goderne la franchigia unitamente agli Austriaci; con pubblico Editto fece notificare per tutti i suoi Littorali, „ che se qualche padrone o capitano di estero bastimento avesse illegittimamente inalberata la bandiera Cesarea, o navigasse con doppia patente, oltre la confiscazione del legno, sue merci, e provvisioni, i rei di tal delitto, reputato per gravissimo, verrebbero puniti con pene pecuniarie, ed afflittive. " Una tale ordinazióne fu resa pubblica con la stampa, onde arrivasse a piena notizia della Porta, non meno che delle reggenze di Barbaria, onde comprendessero con qual candore si agiva dall' Augusto Monarca. Giammai egli intermetteva dilazione alcuna al progresso di simili oggetti, affine di approfittare della situazione, e de' prodotti de' vasti suoi dominj. Si cercava di avere aperto l' adito del mar-nero pel compimento di un piano di commercio concertato con la Corte di Pietroburgo, e di perfetta corrispondenza, e comunicazione tra i porti Russi, e i porti e fiumi Austriaci. Perciò si cercava ad ogni costo da Giuseppe di potersi aprire un adito col prenominato mar-nero, avendo in esso il suo centro la prefissa navigazione, che poi di là dovea estendere la sua circonferenza, ne' mari Egeo, Adriatico, e Jonio, e specialmente tra le due città Imperiali di Vienna e Pietroburgo, per mezzo di alcuni canali e fiu-

1783. mi, e nominatamente, Sava, Danubio, Nieper, Tanai, e la Volga. In addietro la piccola, e la gran Russia, e le provincie Russe confinanti tra il Nieper e il Tanai, erano provvedute di derrate, e manifatture Tedesche e Fiaminghe, solamente per mezzo di malagevoli e tortuose vie, mentre pel Baltico passavano sulla Nera, oppure per mezzo di bestie da soma, provenienti da Lipsia, Breslavia e Danzica. Atteso il progetto ideato con Caterina II. per strada molto più breve, le dette merci giunger poteano in Russia per mezzo di Cherson, per la foce del Nieper, ovvero per Tangarock nel mare di Azoff, e di là pel Tanai, esser distribuite nell' interno del paese. Da simil comunicazione, grand' utilità, e risparmio di spesa venivano a risentirne, non solo i Russi e gli Austriaci, ma ancora la bassa e la meridional Germania, l'Italia, e gli Svizzeri, per somministrare fino nella Persia quegli istessi generi, che vengono in quell' Impero trasportati pel Golfo Persico con una specie privativa usurpatasi dagl' Inglesi, e dagli Olandesi. Non può pertanto dirsi qual segreta gelosia ne risentissero quelle due Nazioni, e come stessero vigilanti per frastornarne l'adempimento con ogni sorta di mezzi.

Mentre le cure tutte dell'Imperatore rivolte erano a tale intento, sopravvenne un affare che portò seco delle fastidiose controversie. Era morto fin dall'anno decorso il celebre Conte Carlo di Firmian Ten. Generale, e ministro plenipotenziario presso il governo dell' Austriaca Lombardia, soggetto saggio, prudente, moderato, e che si era saputo fare amare egualmente da' popoli, che dal Sovrano. Era pieno di bon-

tà di cuore, e di un genio innato per le lettere, e per le ſcienze le più utili. L'immatura perdita di queſto miniſtro affliſſe ſommamente l'animo del Cardinal Leopoldo Erneſto di Firmian ſuo fratello, Veſcovo e Principe di Paſſavia, eſſendochè ſi amavano tra'due fratelli con la più rara ed inalterabil tenerezza, e tanto fu il cordoglio, che ne provò il porporato, che anch'egli terminò di vivere dopo pochi meſi. Siccome la Dioceſi di detta città ſtendeaſi moltiſſimo nell' Auſtria, e uſava giuriſdizione fino ſopra una porzione di Vienna, eſigendo ovunque e decime e diritti; così avea Ceſare fiſſato col Papa, di erigere nel caſo di queſta morte un Veſcovo in Lintz, acciò in appreſſo niun Veſcovo, e indipendente, ed eſtero, comandaſſe nello ſpirituale entro i ſuoi Stati. A norma di quel che era ſtato ſtabilito, vennero le Bolle per la nuova Cattedrale, il che fu un colpo di fulmine per i Canonici e il Capitolo di Paſſavia, che ſi trovavano con tale ſmembramento aſſai riſtretti e limitati, poichè non ſolo ſi vedevano tolta la giuriſdizione, ma ebbero a ſoffrire ancora la privazione di tutti i territorj e poſſeſſi, addetti alla menſa Veſcovile nell'arciducato, i quali erano ſtimati più di un milione e mezzo di fiorini, e l'entrate vennero incamerate, ed aſſegnate in aumento della caſſa di religione. In tali emergenze i Canonici ſi rivolſero al trono imperiale, inviando a S. M. una lettera ſcritta in queſti termini.

1783.

„ Appena chiamato all'altra vita il Cardinal di Firmian noſtro Veſcovo e Sovrano, con ſommo diſpiacere di tutto il Capitolo, ſi è veduto uno ſconvolgimento di coſe premuroſamente eſe-

1783. guito dal Conte di Turheim Capitano del Circolo dell'Austria, al di sopra del fiume Ens, il quale ci fece avvisare essere intenzione di vostra Maestà Cesarea Apostolica, di staccare dalla nostra Diocesi, i paesi prossimi a detto fiume, come pure quelli presso l'Inn in addietro appartenenti alla Baviera, per farne un Vescovado particolare, con ordinare di più il sequestro de' beni stabili appartenenti alla mensa di Passavia. Noi non possiamo a meno di non rappresentare umilmente a V. M., che tutti i diritti civili ed Ecclesiastici, la costituzione dell'Impero, la Gerarchia Ecclesiastica fondata sopra tal costituzione, la Pace di Vestfalia, e tante altre che assicurano a capitoli di Germania, il godimento de' loro diritti, privilegj, e beni, e sopratutto la capitolazione istessa di V. M. nella sua elezioze, si oppongono a questo smembramento, o per dir meglio a questo annichilamento. Le leggi del Corpo Germanico, promettono al nostro capitolo, non meno che agli altri Stati il godimento di tutte le loro prerogative, proteggendoli contro le intraprese che potessero intorbidarlo, e la M. V. ha espresso nell'articolo I., e II. della precitata capitolazione, di assicurare e conservare a tutti dette prerogative, privilegj, autorità, giurisdizioni e ditìtti. E' inoltre ragionevole osservare, che la Maestà di Carlo VI. suo avo, di gl. mem. nell' erigere il Vescovado di Vienna in Arcivescovado, ci dichiarò nel dì 9. Agosto 1728. sulla sacra parola d' Imperatore, e di Arciduca, che egli nè i suoi successori avrebbero mai cercato o tollerato alcun smembramento di detta Diocesi. Gli obblighi, che da tal promessa ne risultano sono titoli troppo

sacrì, perchè il Capitolo possa soffrire, che sia 1783. essa in verun conto intaccata, nè annichilati i diritti che gode da tanti secoli; e tanto più ciò sperano i suoi individui, mentre si sono sempre particolarmente distinti in ogni caso, e differenza, con una deferenza illimitata verso la Serenissima Casa d'Austria, per cui non possono essersi meritata una sorte così infelice. Ci prendiamo dunque la libertà di fare alla M. V. le nostre rappresentanze, per supplicarla ossequiosamente a degnarsi di ordinare a suoi ministri di lasciare il nostro Capitolo in possesso della sua giurisdizione, e de' suoi beni spirituali e temporali, annullando quanto esser potesse stabilito in contrario. "

In attenzione dell'esito di questa lettera, venne eletto in nuovo Vescovo di Passavia monsignore Giuseppe di Avesperg Vescovo di Gurch nella bassa Carintia, e terminato l'atto dell'elezione non volle Giuseppe lasciar la rappresentanza senza risposta, per l'impressione sinistra, che potea produrre nelle menti, onde fece una replica assai forte concepita in tal guisa.

GIUSEPPE II.

„ Non è molto, che ci è stata consegnata una vostra rappresentanza. Abbiamo in essa veduto con altrettanta sorpresa, che dispiacere, che voi riguardate quelle misure, che abbiamo stimato bene dover prendere riguardo alle Diocesi del nostro Arciducato d'Austria, sotto un punto di vista, che in conto alcuno non si accorda con i motivi, che ci hanno indotto a così operare, e con lo scopo, che ci siamo pro-

1783. posti. Noi siamo assai lontani dal volere estenderci sopra alcuna materia concernente i diritti degli Stati dell'Impero; al contrario, saremo sempre disposti a difenderli efficacemente; ma siamo nel tempo istesso tanto convinti dell'ampiezza de' diritti della nostra sovranità, e sì penetrati dai doveri, che ella c'impone, che nulla sarà capace d'impedirci dall'adempirli con l'ultima esattezza, ogni volta che vi entra la felicità de' sudditi, e l'importanza di un oggetto tanto considerabile quanto lo è quello della cura delle anime. Speriamo in conseguenza, che dopo un maturo, e premeditato esame, renderete a tali vedute veramente salutari che ci siamo proposti tutta quella giustizia, che è loro dovuta, ed inoltre vi affretterete a dimostrarci tutta la prontezza con cui siete disposti ad uniformarvi alla nostra volontà."

Non si quietarono i Canonici a tal risposta, che parve ad alcuni troppo imponente; ed esteso un lungo e ben elaborato manifesto, lo fecero circolare per tutte le Corti della Germania, ed in specie alla Dieta di Ratisbona. Sull'effetto del medesimo si diffusero e si dissero gran cose, ma niuna poi di fatti se ne verificò; e sebbene sembrasse che alcuni degli Stati dell'Impero volessero interessarsi in tal controversia, nondimeno restarono presto i ricorrenti disingannati, e conobbero che la Dieta non volea prender questa briga col suo capo, talchè dopo alquanti contrasti s'installò il nuovo Vescovo a Lintz, e la Diocesi restò smembrata senza rimedio. Al Principe Vescovo di Passavia, venne promessa la dignità Cardinalizia, come al suo antecessore, e l'ottenne di poi per nomina im-

periale. Giuseppe sciolto da questo imbarazzo 1783. continuò a fare eseguire le sue riforme in tutta l'estensione de' suoi Stati ereditarj. Queste venivano anche seguitate da altre Corti, ed in specie da quella di Napoli, e di Firenze, le quali però ne avea compite molte avanti che l'Imperatore vi desse principio. In quest' anno fece non poco strepito il sentire in questi due Stati, aboliti e soppressi i Tribunali dell'Inquisizione o Santo ufizio, che incominciato aveano ad aver forza ne' tempi di S. Domenico per le distruzioni degli eretici Manichei, altrimenti detti Mabigesi o Paterini. Ferdinando IV. ordinò una tal soppressione nell'isola di Sicilia, ove l'Inquisizione conservava una grande autorità, e l' Arciduca Granduca Pietro Leopoldo, la dichiarò abolita nella Toscana con suo dispaccio del dì 13. luglio, sebbene in questo paese fosse stata ridotta nel concordato del 1754. tra Benedetto XIV. e Francesco I. Imperatore sul piede di quella di Venezia, ove gl' Inquisitori non possono risolvere cosa alcuna senza la presenza di tre Senatori secolari. Non può negarsi, che non vi fossero molti a cui dispiacesse non poco una tal dilatazione di riforme, ma non può negarsi ancora, che la tolleranza voluta da Cesare nella sua Monarchia, non facesse gran bene al Cattolicismo, che i Sovrani di altre comunioni ammessero, e protessero ne' respettivi dominj, come per una specie di contraccambio. Il Re di Svezia capo della setta luterana, chiese al sommo Pontefice un Prelato per dirigere i numerosi Cattolici del suo Regno, e ne fu inviato uno Francese, e in diversi sacri tempj destinati in Germania per i soli protestanti, vennero di nuovo ammessi i

1783. Cattolici Romani. Le Corti di Sassonia, e di Wittemberg, molto sopra ciò si affaticarono, e l'istesso si eseguì dal Langravio di Assia Cassel, e dai Duchi di Brunsvvich, e Meclemburgo. Ma quella che più di ogni altra segnalossi in beneficare la Cattolica Religione, quasi in correlazione de' privilegj concessi da Cesare suo alleato a Greci non-uniti abitanti nell' Ungheria, e Transilvana, fu la Russa Imperatrice Caterina II. Presa avendo essa in considerazione la gran quantità di Cattolici sparsi per tutta l'ampia superficie del suo Impero, con suo decreto de' 17. gennaro 1782. creò nella Città di Mohilovv nella Russia Bianca-Capitale del Governo di tal nome, un Arcivescovado della Religione Cattolica Romana, lasciandovi però sussistere l' altro Arcivescovo greco, dando al primo tutta la direzioze ed autorità sopra gli affari concernenti la medesima religione, e tutti i suoi seguaci. Fu eletto a tal dignità Monsignore Stanislao Siestrecenvvitz, che non essendo da Roma riguardato, che come Vescovo di Mallo in *partibus*, egli credette dover rivolgersi alla Santa Sede, per potere aver la conferma della cattedra a cui era stato inalzato, ed essere investito dal supremo capo della Chiesa di una legittima potestà. Tal concessione dette motivo a una corrispondenza aperta tra la Corte Romana e quella di Russia, tra cui sussisteva qualche specie di vertenza a motivo de' Gesuiti, che per anche come si è accennato esistevano nella Pollonia Russa. Per appianare ogni differenza e conciliare tutti gli articoli i più difficili, e tra se contraddittorj, il Sommo Pontefice incaricò Monsignore Archetti ora Cardinale Arcivescovo di Calcedonia, e Nunzio

Apoſtolico a Varſavia di portarſi alla Corte iſteſ- 1783.
ſa di Pietroburgo, per trattarne con l'Auguſta Sovrana perſonalmente, e concordar ſeco lei tutto quello che foſſe ſtato utile e vantaggioſo al Criſtianeſimo. La miſſione di un Ambaſciatore Cattolico inſignito di ſacro carattere a una Corte denominata ſciſmatica, fu giudicata come coſa totalmente nuova, ma nuova non potea dirſi, mentre ſotto Gregorio XIII. della Caſa Buoncompagni, era ſtato inviato in Ruſſia nel 1575. col titolo di Legato Apoſtolico, il celebre Padre Antonio Poſſevino Geſuita Mantovano, per unire Giovanni Baſiliovvitz, che allora regnava, in lega co' Pollacchi contro Selim II. gran Sultano de' Turchi, che poco avanti uſurpato avea alla Sereniſſima Veneta Repubblica il bel regno di Cipro. Si uſarono al Prelato nel ſuo ricevimento tutte le diſtinzioni ſolite elargirſi con gli Ambaſciatori delle teſte coronate; vera però ed effettiva novità fu quella di riconoſcere nella Corona di Ruſſia, il titolo Imperiale, coſa a cui finora non aveano mai voluto condeſcendere i Papi, i quali ſi erano ſempre moſtrati retinenti ad accordar quello di Czar, come una provenienza di quello di Ceſare. Non ſia diſcaro, il riportar quì il breve diſcorſo, che fece il Nunzio all'Imperatrice nell' udienza, che gli fu accordata nella mattina del dì 15. luglio, come un fatto, che forma un' epoca troppo intereſſante nel noſtro ſecolo tanto differente dagli altri. Egli così parlò.

1783.

Serenissima e Potentissima Imperatrice.

,, Il Santo Padre inclinato a condiscendere alle richieste di V. M. Imperiale, mi ha ordinato di terminare nella miglior forma tutto ciò che ha rapporto a' sudditi Cattolici esistenti nell' Impero Russo, con la piena fiducia, che verranno appagate le di lui giuste brame. Con tale incombenza mi sono quà trasferito da Varsavia al più presto, che mi è stato possibile, ed oggi ho l'onore di comparire avanti al trono di V. M.. Il mio dovere m' impone d' assicurar prima di tutto la M. V. che niuno più ammira il suo glorioso governo, quanto Sua Santità il mio Sovrano. Questo solo oggetto forma la di lui maggior contentezza per avere avutà la fausta occasione d' inviarmi a questa Imperial Corte, onde congratularmi a suo nome con la M. V., che ha saputo inalzare al più alto grado della prosperità e della gloria il vastissimo Impero Russo. Sua Beatitudine col più fervido zelo, le rende grazie della protezione e benefizj, che si compiace compartire a' di lei fedeli sudditi, che seguono la religione della Chiesa Cattolica Romana. E comecchè la S. S. non trova lodi da potersi paragonare con la grandezza del di lei animo, così non trova neppure espressioni nè offerte di gratitudine, alle quali le beneficenze del di lei gran cuore non l' obbligassero. Ma tali sentimenti di stima e di particolare attenzione del Santo Padre verso l' Augusta sua persona, si rileveranno assai meglio di quello che io sia capace d' esprimerli, dalla lettera di S. S. che ho l' onore di presentarle. Per quello poi, che me riguarda,

mi reputo al fommo fortunato dell' onore, che ho di comparire avanti V. M. per effer l' interpetre de' fentimenti del Santo Padre verfo la M. V. . Quefta mia forte farebbe perfetta, fe ofaffi lufingarmi, che la fcelta di me fatta, non foffe difcara a V. M., e fe mi poteffi render degno della di lei grazia, per la quale la fupplico umilmente. "

1783.

L' Imperatrice prefa la lettera e le credenziali, che confegnò al Vice-cancelliere Conte di Oftermann, così rifpofe.

,, Con molto contento rilevo lo zelo del Pontefice Romano regnante, nel fecondare le mie benefiche intenzioni pel bene de' miei fudditi Cattolici Romani. La fcelta della voftra perfona da lui fatta, mi è al fommo gradita. Spero che la voftra permanenza minifteriale nella mia Corte, vi metterà in ftato di dare quegli atteftati, che meritano i miei fentimenti verfo il voftro Sovrano, e le mie premure e fatiche per la felicità di coloro, che nel mio Impero profeffano la Cattolica Religione. "

Terminate le ceremonie di formalità, vennero tolti tutti gli oftacoli, nè per parte del Clero Ruffo fi trovò veruna oppofizione. Si confacrarono pacificamente un Arcivefcovo e tre Vefcovi Cattolici, e l' ifteffa Sovrana col figlio, la nuora e tutti i fuoi cortigiani volle onorar la funzione con la fua prefenza. Monfignor Archetti ricevette i più cordiali e graziofi trattamenti; più volte potè abboccarfi con l' Imperatrice, da cui ebbe i più magnifici donativi, e dopo un anno venne dal Pontefice in premio della ben efeguita commiffione inalzato alla facra porpora.

1783. Ma tempo è ora mai di passare dagli affari e dalla legislazione Ecclesiastica, agli affari politici, e alla narrativa de' fatti di guerra in questo intervallo avvenuti. L' anno 1782., ne fu più di qualunque altro fecondo, ed appunto dal maggiore stato di violenza in cui si vedeano le Potenze belligeranti, se ne presagiva dalle neutrali, che presto se ne sarebbe potuto vedere il fine. L' Inghilterra faceva sempre la maggiore e più eroica difesa contro tanti nemici che avea sulle braccia. Invano lo spirito di fanatismo avea procurato per mezzo di un certo Lord Gordon Scozzese, di turbare la quiete interna de' tre Regni, con l' istigare il popolo a sollevarsi contro i privilegj conceduti a' Cattolici, in corrispettività di quelli accordati da Cesare agli Inglesi commoranti nella sua Monarchia; che anzi questi privilegj vennero aumentati, con elargire ad essi il diritto di proprietà, e l' esercizio libero del loro culto. L' Irlanda al sommo fioriva, ed arricchivasi con lo spaccio delle abbondanti sue provvisioni attesa la felice sua situazione, talchè le sue rendite che si valutavano un milione e 250. mila lire sterline, ascesero al doppio, ed erano in stato di accrescersi, qualora gli emigranti Ginevrini, usciti dalla loro patria a cagione delle domestiche rivoluzioni, accettata avessero l' esibizione ad essi fatta di coltivati terreni per loro sostentamento, e persino di una città da denominarsi nuova Ginevra, se fossero passati a stabilirvisi. L' aumento delle ricchezze di quest' Isola dette agio al Parlamento di esibire al Re 4. navi di linea di 100. cannoni, e quello di Londra somministrato avea somme immense ad onta dell' eccessivo debito nazionale.

Que-

Questo debito, allor quando fu sbalzata dal trono la famiglia degli Stuardi, non era più che di 700 mila lire sterline, e alla morte di Guglielmo III. trovossi giunto a 10 milioni. I 12 anni del Regno della Regina Anna costarono 75 milioni, talchè allor quando la Casa di Brunswich fu chiamata al possesso dello scettro Britannico, si pagavano i frutti di 53 milioni. La guerra del 1740 fino al 1748 portò la partita del dare fino a 72 milioni; la guerra del 1756, e la presente la fece oltrepassare il centinaro di milioni di dette lire, che formano circa 450. milioni di scudi Romani, somma quasi inconcepibile all' umano intendimento. Frattanto il piano concertato tra la Francia, la Spagna, l' Olanda e l' America unita, era di scacciare per sempre totalmente gl' Inglesi dal Golfo del Messico e dall' Antille, conquistando la Giammaica, che è lo scudo impenetrabile della loro possanza nel nuovo mondo. I Francesi, che aveano recuperati gli stabilimenti Olandesi caduti in mano de' loro potenti avversarj per cattiva difesa ed incuria, si accinsero alla grande intrapresa, vedendosi assistiti dalla fortuna, avendo occupate con poca resistenza e senza gran spargimento di sangue, le piccole Isole di S. Cristoforo e Nevis, mentre gli Spagnuoli aveano obbligato a capitolare i Forti S. Giorgio, Desspart e Dalling nelle Isole di Berhamà, per mezzo de' quali introduceano gl' Inglesi per più milioni di loro merci entro i dominj Spagnuoli del nuovo mondo. Sommo vantaggio ne veniva da ciò alla corona di Spagna, venendo in simil modo, tolto dal continente Messicano un assai nocivo contrabbando, e un fomento alle contigue provincie di rina-

1783.

1783. scenti sollevazioni, che sebbene non fossero di gran conseguenza, pure non lasciavano di recar disturbi. Non era terminato il mese di marzo, che il Conte di Grasse uscì dalla Martinicca con una squadra consistente in 35 navi di linea, 13. fregate, 8 brigantini e due brulotti con truppe da sbarco per accostarsi alla Giammaica, ed eseguire un colpo di mano. Senza la vigilanza dell' abile e' sagace ammiraglio Inglese Rodney, la cosa era fatta, essendochè altre 18. navi Spagnuole sotto il comando di D. Giuseppe Solano doveano unirsi alle forze Francesi. Non avea egli perduto mai il suo nemico di vista, e tutta la decisione della guerra dipendeva dall' impedir l' unione delle due squadre Gallispane. Allorchè vide l' Ammiraglio Francese risoluto di andare a S. Domingo, ove era atteso dagli Spagnuoli, si pose a girargli d' intorno, per dargli la battaglia alla prima occasione favorevole. Questa, per una di quelle vicende, che sono tanto comuni, allorchè si trattano le armi, gli balzò in mano anche più presto di quello che si aspettava. Il Grasse incautamente trovossi chiuso in uno spazio di mare, che forma quasi un triangolo tra le Isole della Domenica, Maria Galante, e i Santi, spazio angusto ed irregolare dove non gli era possibile stendere in linea tutte le sue navi. Quì è appunto dove lo voleva Rodney. La Domenica del 12 aprile 1782. salvò all' Inghilterra i suoi stabilimenti in America. Si venne alle mani, si combattè per quasi 11. ore continue, ma in fine la flotta Francese sofferse una terribile sconfitta per cui restò disordinata e confusa, e l' istesso Comandante Conte di Grasse fu preso col vascello la

Città di Parigi di 110 pezzi di cannone. Altri 5. 1783.
vascelli assai grossi caddero in potere del Vincitore. Una divisione si allontanò, fu detto per mancanza di subordinazione ne' Capitani; in somma il Sig. di Vandrenil comandante in secondo, non potè ricondurre a Capo Francese di S. Domingo, che 19 navi, e 5 in seguito ne menò a salvamento il Sig. di Bougainville. La funesta nuova ben presto volò in Francia, ove non si attendeano che avvisi di conquiste e trionfi. La Corte ne risentì un estremo cordoglio, non meno che la nazione tutta, che però non si perdette di coraggio; all'incontro si prevalse della congiuntura, per dar le più luminose prove di patriotismo, e di affetto verso il Monarca. La capitale istessa, e tutte le più grandi città del Regno, unitamente a' Principi del sangue, e a' più distinti Signori offersero tanto danaro da costruir di nuovo 25 legni da guerra, e 12 subito si comandò, che fossero armati. In Londra dall'altro canto decretossi un pubblico ringraziamento a Rodney, chiamato il Salvator della patria, per la luminosa vittoria ottenuta, troppo necessaria nelle circostanze in cui trovavasi l'Inghilterra. Per lo spazio di 50 anni avea questo grand' uomo servito il suo Re, passando per i diversi gradi del comando, e non avea terminati 20 anni appena, che col vascello il Plimouth potè felicemente ricondurre da Lisbona alle Dune una flottiglia mercantile di 50. vele malgrado una grossa squadra Francese, che incrociava nella Manica. Nel 1746 prese 7. navi nemiche destinate per la Martinicca, e nel 1748 dopo essersi battuto fuori di Brest per più ore, si rese padrone di 2 vascelli di 74 cannoni.

1783. Nel 1759 conquistò la Martinicca suddetta e la Granata, perlochè fu anche allora ringraziato per parte del Parlamento, e premiato col governo del ricco spedale marittimo di Greenvvich. La sua soverchia generosità avendolo ridotto in qualche urgenza, lasciò volontariamente il suo governo, e partì alla testa di una squadra verso la Giammaica nel 1770 con la dolce illusione, che le ostilità contro la Spagna gli procurebbero, stante le ricche prede, che sperava di fare, i mezzi per ristabilire le sue rovinate finanze. Non essendo ciò avvenuto, passati tre anni, trovossi nelle massime indigenze, perdette il suo posto di rappresentante al Parlamento., e l'importunità de' numerosi ed implacabili suoi creditori, lo forzò a refugiarsi a Parigi, ove restò fino all' anno 1778, allorchè la munificenza del Duca di Biron suo ammiratore, lo pose in grado di tornare a Londra, ove nel 1779. venne di nuovo impiegato, perchè troppo vi era bisogno di lui. Il rancore e l' animosità de' suoi emuli non eran però estinti, poichè appunto nell' atto della gran vittoria si era fissato di richiamarlo, e si compilava contro di lui un processo per la condotta, che avea tenuta nell' occupazione dell' isola di S. Eustachio. Anche il gran Scipione vincitor d' Annibale, e domatore di Cartagine, tornato che fu a Roma, trovossi esposto a' morsi dell' invidia de' suoi rivali, e lasciata l'ingrata patria morì in una specie di volontario esilio. La campagna allora nell' America, susseguentemente a questa gran battaglia, fu trattata con maggiore eguaglianza; gl' Inglesi conservavono le loro proprietà, e i Gallispani trovaronsi arrestati in mezzo alle progettate conquiste e

all'idee d'ingrandimento; ben è vero, che incominciavano a scarseggiare di uomini e di provvisioni; e gli Americani trovavansi privi di danaro, e di molte cose necessarie per l'offesa, e non è poco se si limitavano alla difesa. Gli Olandesi avrebbero potuto dare di nuovo il tratto alla bilancia, ma non vollero farlo. Promessero 10. vascelli alla Francia, che credea ogni giorno di vederli arrivare a Brest, o Porto Oriente, ma questi non vennero mai. Da ciò ne provenne che il General maggiore Inglese Ettore Monro spalleggiato dall'Ammiraglio Hughes, s'impadronì della ricca ed importante piazza di Negapatnam sulle coste di Coromandel nell'Indie Orientali, che non è stata più loro restituita, come pure di tutti i ricchissimi stabilimenti della cannella. La loro indolenza era eccessiva e poco intelligibile, e appariva al pubblico, che operassero tutto ciò che conveniva per perdere; essendochè la mancanza e lentezza delle loro operazioni produsse, come vedremo, le conseguenze le più critiche, e la diversione che pretendeano di fare alle forze Britanniche, fu ridotta a niente. L'interno di tutte e sette le Provincie unite era sconvolto dalle intestine turbolenze, che arrivarono a segno, che nessuna provincia volle pagare la necessaria quota assegnata, nè gli Stati Generali vollero somministrare gli aumenti di truppe di terra e di mare, che si richiedeano per continuare le ostilità; in somma l'alleanza con l'Olanda in vece di esser utile fu piuttosto di svantaggio a' Francesi. Fattisi i necessarj esami, si venne in cognizione, che ne' porti Olandesi non vi erano nè gli attrezzi opportuni, nè le provvisioni, onde era impossi-

1783.

1783. bile, che le squadre della Repubblica uscissero in mare. Oltre a questo vi era chi dubitava, che lo Statolder, contro al di cui parere si era l'Olanda unita alla Francia, essendo nipote e aderente del Re d' Inghilterra, cercasse sotto mano, che si facesse agl' Inglesi il minor male possibile. . . .

Ma nel tempo, che tali vicende aveano luogo nelle altre parti del Mondo, tutta l' Europa tenea l' occhio fisso a' fatti, che erano per accadere sulle coste della Spagna, e ne' mari, che questi Regni non meno che la Francia circondano. Minorica e Gibilterra erano gli oggetti principali della Corte di Madrid, risoluto essendo il Cattolico Re Carlo III. di riunire quell' Isola, e quell' importantissima fortezza a' suoi dominj ad ogni costo. L' assedio di quest' ultima si proseguiva sempre ostinatamente, e maravigliosa era la difesa della guarnigione diretta da espertissimi e vigilanti capi. Il Duca di Crillon di un' illustre casa Provenzale, passato fin dall' anno 1781. dal servizio Francese allo Spagnuolo, essendo nel mese di ottobre sbarcato con un grosso corpo di Gallispani in detta Isola, avea cinta d' assedio la famosa piazza di Porto Maone, dirigendo tutti i suoi attacchi contro il Forte detto di S. Filippo, che per i nuovi lavori fattivi credeasi dal gabinetto di Londra di averlo reso inespugnabile. Sovente gli uomini sono soggetti ad ingannarsi nelle loro vedute. Dentro non vi era come in Gibilterra un Elliot. Il Gen. Muray si difese piuttosto debolmente, a fronte del fuoco terribile degli assedianti, onde nel dì 24. febbraro quella piazza tanto rinomata trovossi astretta alla resa, e la guarni-

gione e il comandante vennero fatti prigionieri 1783. di guerra in numero di 3. mila e 138. teste, con un' artiglieria di 306. pezzi di cannone fra bronzo e ferro, e 41. mortari. Per tal resa fu il Muray sottoposto a rigoroso processo, e poco mancò, che per viltà non venisse condannato a morte; ma inutilmente, mentre la minore delle Baleari tornò di nuovo ad essere incorporata alla Monarchia di Spagna, da cui era stata staccata nel 1706. cioè 76. anni addietro in tempo della guerra di successione. Il Forte S. Filippo, acciò più non servisse più di ricovero a' nemici, fu fatto saltare in aria. Grandi furono le allegrezze della Corte di Madrid, ed acquistò fama il nome del Duca di Crillon, che fu subito incaricato di passar subito all' altra impresa di Gibilterra, sulla comune supposizione, che l'avrebbe non meno della prima condotta a fortunato termine. Perchè tutto sovrabbondasse nel campo assediante, comandò il Re Cattolico, che spesa alcuna non avesse a risparmiarsi, per quanto fosse considerabile, e a tale effetto impinguò il suo erario con 40. milioni di Crociati, o siano 20. milioni di scudi presi in prestito dalla Corte di Portogallo con l'arduo interesse del 12. per 100., assegnando in rimborso le rendite del Messico, e il libero arbitrio a' Portoghesi di portarsi alla Vera-Croce a riceverle. Questa condizione gravosa in apparenza, era nondimeno proficua in sostanza alla Spagna, poichè risparmiava i trasporti in Europa, e le conseguenti assicurazioni. Erano quasi quattr' anni, che la detta piazza di Gibilterra, come si è accennato, vedeasi stretta di assedio per mare e per terra, tal che si era resa a' tempi nostri non meno celebre di Tiro

1783. assediata e presa con tanta fatica da Alessandro il grande, di Siracusa da Appio Claudio, Marsilia da Cesare, Costantinopoli dall' ottuagenario Doge Dandolo, Ostenda dallo Spinola, e la Roccella dal Cardinale di Richelieu, ma nessuna di queste benchè fortissime città, avea presentate tante difficoltà, quante ne aveano incontrato, e ne doveano per anche superare le armi Spagnuole. Secondo la generale opinione viene resa insuperabile dalla natura pel difficilissimo accesso del suo porto, guardato da molti Forti situati presso il monte Galpe, sulla di cui cima si scuopre un' estensione di più di 40. leghe di mare. Si raddoppiarono le offese, si accrebbe il quantitativo delle truppe assedianti, che componevano un esercito di 34. mila uomini compresi 8. mila Francesi. Di tanta importanza consideravasi la cosa, e lo era in fatti, che si volle farvi presiedere il Real Conte di Artesia fratello del Re Cristianissimo; e da tutte le parti vi accorsero distinti Ufiziali, e soggetti bramosi di apprender l' arte degli assedj, come era accaduto nel passato secolo, allorchè nel 1686., il Duca di Lorena Generale supremo dell' armate dell' Imperatore Leopoldo I. assediò per la seconda volta la Città di Buda capitale dell' Ungheria. D' altro non parlavasi, che di tale intrapresa in Germania, in Italia, in Inghilterra, e in Francia, e ovunque si azzardavano delle considerabili somme di danaro in scommesse, tenendo chi per la resistenza, chi per la caduta. Si raddoppiarono gli attacchi, ma si duplicarono anche le difese, e la batteria sulla punta di Europa, e quella del molo vecchio, che prendeva a rovescio le opere di S. Rocco ove stavano gli assedianti ,

facean loro costare ogni passo fiumi di sangue. 1783.
Dalla terra e dal mare si facea cadere giorno, e notte sull' attaccata Città una pioggia incessante di colpi di cannone, di bombe e palle incendiarie, ma sempre con poca utilità. Il Generale Elliot attivo, instancabile, avido di gloria, e amante dell' onore di sua nazione, trovandosi ben provvisto di munizioni tanto da guerra, che da bocca, attendeva a tutto, e a tutto sapea riparare e por rimedio, e serviva a far comprendere qual diversità passi da un uomo a un altro. Il punto maggiore dell' attacco si riduſſe sotto il molo nuovo che veniva considerato per uno de' più deboli. Affine di batter quelle fortificazioni con maggiore effetto, un Ingegnero chiamato il Sig. di Arçon inventò 10. batterie ondeggianti di un nuovo genere da 28. a 30. cannoni, per fulminarle incessantemente onde cadessero, e da quella parte si potesse venir finalmente all' assalto. La maggior parte degli Spagnuoli era contraria al progetto, ma non ostante fu deciso farne la prova. La mattina del dì 13. settembre se ne fece il fatale esperimento. Accostate a tiro di cannone contro il molo nuovo queste batterie ondeggianti sopra tanti vascelli assai grossi, coperti di rame per resistere alle bombe, e per la cui costruzione si erano impiegati più di 10. mesi, ed immensa somma di contante; a un tratto caduta una leggiera muraglia, che tenea coperta una batteria formidabile di cannoni, in meno d' un ora bersagliate da un incessante fuoco di palle incendiarie, restarono tutte miseramente incendiate, e distrutte. Uno spettacolo orrendo rappresentò quel non mai sospettato incendio per cui dissero i Gallispani stessi di aver avu-

1783. ti circa 5. mila uomini, tra morti feriti annegati, o prigionieri, e per cui andarono consunti tanto legname, bronzo, e ferro, che si sarebbe potuto con esse costruire 16. navi di linea, e 242. cannoni andarono tutti perduti. Una gran parte degli equipaggi morivano consunti dal fuoco distruggitore, essendochè nessuno si sarebbe mai figurata una tempesta sì terribile di palle, che entravano per tutto, ed ovunque portavano la desolazione e la morte. Moltissimi marinari ed ufiziali, per non restar preda delle fiamme si gettarono in mare, e andarono a darsi in potere de' loro nemici onde salvar la vita. Seguito il grand' eccidio, per colmo de' mali una burrasca spaventevole nel dì 10. ottobre sconvolse e rovinò tutto il campo Gallispano, e la Flotta unita di Francia e Spagna, forte di 54. navi di linea, che trovavasi stazionata nella Baja di detta piazza presso Algeziras, dovette allargarsi e disperdersi, onde non investire sulla costa, e che i vascelli non si urtassero l'uno con l'altro. Fu d' uopo correre il mare, e diversi grossi legni ebbero la sventura di rompersi alla prenominata punta di Europa, e tra gli altri il S. Michele di 70. cannoni, e la Santa Maria Maddalena. L'ammiraglio Hovve, che in questo mentre si era fatto vedere su quelle alture per soccorrere la piazza, seppe cogliere il favorevole contrattempo, ed entrò nel suo porto, trionfante con 32. vascelli, senza che nè il Conte di Guichen, nè D. Luigi di Cordòva, che doveano combattere co' venti, e i flutti infuriati, potessero arrestarlo. Portò viveri e truppe fresche, prese seco gli ammalati; e dopo tre giorni sciolse di nuovo le vele per ritornarsene in In-

ghilterra. Le squadre Gallispane, riunitesi gli furono dietro, lo inseguirono, e gli dettero battaglia nel dì 20. di detto mese, ma egli non l' accettò, che sempre ritirandosi, per risparmiar la sua gente e i suoi legni, avendo già avventuratamente ottenuto il suo intento. Come poi succede in simili occasioni, insorsero nell' Armata Gallispana varie questioni, alcuni accusando il Sig. di Arçon, perchè le sue batterie non aveano resistito al fuoco, come avea fatto credere; altri pretesero, che non si avrebbe dovuto inoltrarle tanto sotto la piazza, se non quando alcune navi di linea, fregate, e lancie cannoniere avessero potuto proteggerle e battere anch' esse la piazza, onde distrarre l'attenzione de' difensori e il loro fuoco, operazione, che i venti contrarj non permisero di eseguire. In fine vi fu chi sostenne, che la tempesta era stata la salute della predetta flotta unita, mentre nella posizione in cui si era messa, era facil cosa, che gl' Inglesi l'avessero tutta abbruciata co' loro brulotti incendiarj, che aveano il favore del vento, come era avvenuto nella Baja istessa di Algeziras, che è difficile uscita, l' anno 1706. L' esito fece comprendere, che le conseguenze del fatto erano divenute anche più fatali, mentre fu d' uopo, che la Corte di Madrid facesse scioglier l' assedio, e rinunziasse a un' impresa divenuta oramai impraticabile.

1783.

Con queste strane vicende terminò la campagna del 1782., e il gran sangue, e i tanti tesori sparsi nella medesima, con danni poco meno che eguali da tutte le parti, parve, che inducessero le stanche e spossate Potenze belligeranti a pensar seriamente alla pace. Il primo

1783. barlume di un tanto benefizio comparve in Inghilterra, dove l'enorme fardello dell'enunciato debito enorme diveniva ogni giorno più un aggravio troppo pesante ed intollerabile. Compresero i politici, che quella Corte diceva davvero di voler posar le armi, allorchè videro, secondo il solito costume di quando la Nazione non vuole altrimenti la guerra, cangiarsi tutto il suo ministero, e al primo ministro Lord North succedere il Marchese di Rochingham. Il primo tentativo che questi fece, per diminuire il numero de' tanti nemini, fu il procurare un accomodamento particolare, o almeno una tregua col congresso Americano, separatamente con l'Olanda. Era già stato questo intavolato anche sotto il precedente ministero, ma non di buon grado, e solo per i non mai interrotti sforzi del partito antiministeriale. Avea proposta a tale effetto la Russia la sua mediazione, e l'istesso progetto più volte era stato rinnovato per parte dell'Imperator Giuseppe, ricercato più volte ed invitato dal gabinetto Francese, ma per questo appunto la sua offerta non veniva internamente accettata di buon grado, perchè parea agl' Inglesi, che fosse troppo in intima corrispondenza col Re Cristianissimo suo cognato. Ma pure fu d'uopo, che il Re Britannico Giorgio III. per contentare i suoi popoli, che altamente bramavano veder terminate le ostilità, dopo 9. anni di animosità, di stragi e di battaglie, tranguggiasse l'amaro calice, e col riconoscere solennemente la libertà, e l'indipendenza dalla Madre Patria delle XIII. Colonie dell'America Settentrionale, contribuisse egli stesso a staccare per sempre dalla Monarchia Inglese, uno de' pezzi

più belli. Il dì 5. di novembre fu la giornata sì fatale per l'Inghilterra, e memorabili saranno ognora le parole, che in tale occasione quel Monarca pronunziò in pieno parlamento. „ Nell' ammettere, disse, in simil modo la loro separazione dalla Corona di questi Regni, ho sacrificata ogni considerazione mia personale alle brame, e alla comune opinione del mio popolo. Rivolgo a Dio onnipotente le mie umili e ardenti preghiere, acciò la Gran Brettagna non risenta un giorno i mali, che risultar le devono da sì grande smembramento del suo Impero, e che l' America possa restare in sicuro dalle calamità, che sempre più fanno manifesta prova, che un governo Monarchico come il nostro, è la sola base dell'umana felicità, e della libertà costituzionale. La religione, la lingua, gl'interessi e l'antico affetto, che devesi una volta o l'altra risvegliare, mi fanno sperare, che formeranno ancora un' unione permanente a' due Stati." Mancato il fomite principale della guerra, e ottenuto dalla Francia il suo principale intento di far perdere al diadema Britannico, uno de' suoi più bei giojelli, subito si dette mano dal Conte di Vergennes a preparare tutte le fila necessarie per ordine un trattato vantaggioso alla Casa di Borbone. Se la pace era necessaria agli Inglesi, non lo era meno per i Francesi. Secondo i calcoli fatti sopra lo stato delle Finanze, si era rilevato, che la Francia avea circa 500. milioni di lire l'anno di rendita, de' quali ne pagava 90. in tanti frutti de' debiti contratti. Gli stipendj delle cariche ascendeano a 25. milioni, le truppe terrestri costavano 30., e la Marina 18. milioni il mese, cioè 216. ogni

1783.

1783. anno. La Casa Reale, mediante le tante riforme, ne spendeva solamente altri 18., e 30. i Principi del sangue, che si dividevano tra loro. Ciò formava un totale di 450. milioni, che dedotti dalla riscossione di 500., appena n' entravano 50. nel regio erario, talchè era stato d' uopo crear nuovi imprestiti, e in mezzo a' trionfi, e alla volontà di abbattere l' emula potenza Inglese, scavarsi la fossa a un vicino precipizio. Giuseppe rinnovò la sua istanza per la mediazione, e il Re Luigi XVI. si prestò ad accettarla. Finalmente il dì 20. di gennaro 1783. restò formalmente sottoscritta la pace in Versaglies, tra la Francia, l' America unita, la Spagna, e l' Olanda da una parte, e l' Inghilterra dall'altra, sebbene la ratifica tra l' Olanda e l' Inghilterra tardasse a farsi alquanto tempo a motivo della restituzione e cambio di alcune piazze nell' Indie Orientali. Il Conte di Merey Argentau ministro Austriaco trovossi sempre presente alle conferenze, volendo Cesare in ciò rendere al gabinetto Francese quelle convenienze istesse con le quali agito avea nella già descritta pace di Teschen. A noi non appartiene il dirne di più; solamente accenneremo, perchè fa epoca nella corrente istoria, come agli Americani oltre l' accordata indipendenza, fu concesso il poter pescare nel gran banco di Terra nuova, la restituzione di tutte quelle piazze che situate nel lor continente erano per anche in potere degli Inglesi (fuori del Canadà e della nuova Scozia) e la navigazione promiscua ad ambe le parti del gran fiume Missisipì. Tutto il ceduto in quelle parti a' predetti Stati uniti, non è minore di 208. mila miglia Italiane quadrate, onde

la loro estensione è qualche cosa maggiore, e 1783.
pareggia quella della Germania,. Paesi-bassi, e degli Svizzeri, che ne contengono 207483. Alla Francia furono cedute le isole di S. Pietro, e Miquelon presso Terra nuova, con più il diritto cumulativo di pesca in que' mari, quella di Tobago, con la restituzione dell' altra di S. Lucia all' Antille, e di più tutti gli stabilimenti sul Senegal in Africa con le dependenze, e Forti con l' Isola di Gorea. Pondicherì, Sunatte, e tutte le Piazze del Coromandel doveano esser similmente restituite a' Francesi nel grado medesimo in cui erano quando conquistate furono dagl' Inglesi. Alla Spagna fu ceduta l' Isola di Minorica, e tutta la Florida tanto occidentale, che orientale. Donckerken nelle Fiandre, oggetto perpetuo della gelosia dell' Inghilterra, e che fin quì erasi convenuto in ogni trattato, dover restare sempre in stato perpetuo di demolizione, rimase fortificato come attualmente trovavasi. Appena vennero pubblicati questi preliminari, ciascheduno, che non vedea le conseguenze del mal' esempio della protetta libertà degli Americani, encomiò col massimo entusiasmo le politiche vedute del Conte di Vergennes, il quale era giunto in mezzo a infiniti ostacoli a cancellare l' umiliazione del trattato del 1763., e rimetter la Corona in possesso de' suoi migliori stabilimenti nelle due Indie, con più la sicurezza della libertà de' mari; e del commercio nelle quattro parti del Mondo. In quanto all' Inghilterra, non se le potè negare da nessuno neppure de' suoi emuli, il pregio di un coraggio eroico dimostrato a fronte di tre potenti nemici. Quando fu fatta la pace del 1763., il vecchio Pitt non titubò nel

1783. dire, che il Ministero Britannico volendo troppo inalzarsi, non avea pensato che estendendo soverchiamente i suoi dominj, la molla della sua possanza non tarderebbe ad esser ridotta in pezzi. Sovente egli ripetea, che la cessione del Canadà avrebbe fatta perdere l'America settentrionale all'Inghilterra. Quel vastissimo paese da' più saggi veniva riguardato come il baluardo, e come una custodia delle Colonie Inglesi. Non essendo più un oggetto di terrore per le medesime dopo l'esser passato sotto il dominio della Metropoli, cessarono quelle di temere i Francesi, non più loro vicini, come nemici, e fin d'allora pensarono a sottrarsi da una soggezione, che loro parea troppo dura, e pesante. La Nazione Spagnuola applaudì di vero cuore ad una pace così gloriosa per la Monarchia, e questa generalmente venne appresa per la più utile e vantaggiosa, che la Casa di Borbone conclusa avesse dopo che era venuta al possesso di que' Regni. Filippo V. in vigore del Trattato di Utrecht dovette, come si è veduto, cedere i Paesi-Bassi, tutti gli Stati d'Italia goduti da Carlo II. Austriaco suo antecessore, Gibilterra, e Minorica agl' Inglesi con più il privilegio esclusivo della vendita de' Negri per le miniere, e Colonie Spagnuole detto la *Convenzione dell' Asiento*, il che dette adito al commercio di contrabbando, e recò gran diminuzioni nelle regie Finanze. Nel 1720., quel Monarca trovossi astretto dalle circostanze, a rinunziare per sempre alla Sardegna e alla Sicilia, con esiliare il Cardinale Alberoni, e se nel 1735. avea potuto riacquistare le due Sicilie, la Spagna per se stessa non ne avea risentito verun vantaggio, mentre que'

quei regni restarono sempre da lei separati e di- 1783.
visi. Nel 1748. dopo tante spese e sudditi sagrificati, dovette contentarsi pel Reale terzogenito de' soli ducati di Parma e Piacenza, senza alcun altro indennizzamento, e nel 1762. bisognò spogliarsi di Pensacola con la Florida, e altri forti di somma rilevanza sulle coste Messicane, in cambio del paduloso paese della Luisiana. La riunione dell' Isola di Minorica, il riacquisto della Florida, l' abolizione dell' Assiento, erano tre articoli troppo stimabili per gli Spagnuoli, perchè non ne dovessero sinceramente esultare. L' Olanda fu solo quella Potenza, che ne restò al sommo scontenta ed afflitta, parendole di esser restata come isolata, e negletta da' Francesi, ma a ben esaminare le cose, fu trovato, che non poteano gli Stati Generali, che lagnarsi di loro stessi, avendo agito sempre con la massima lentezza, e facendo sperare ognora a' loro alleati il mantenimento di quelle promesse che effettivamente non mantennero mai.

L' Imperatore e la Sovrana delle Russie vennero ringraziati per le pene, che si erano dati pel ristabilimento della pubblica tranquillità, ma in fondo essi non ci aveano contribuito più che tanto, perchè le loro mire, ed in specie del gabinetto di Pietroburgo erano rivolte altrove, e la continuazione della guerra era a queste mire più favorevole della pace. La Penisola di Crimea, altre volte Chersoneso Taurica, dichiarata indipendente totalmente dalla Porta Ottomana, in vigore del trattato di Kainardgì del 1774., si trovava quasi per così dire in potere de' Russi, attesa la propensione ed attaccamento, che loro avea il Kan regnante Sahin

1783. Gueray, per la necessità di essere assistito nelle sue deliberazioni. Fra i Tartari vi erano molti malcontenti di questa indipendenza, e dispiacea sommamente alla bassa gente, il trovarsi inceppata dal fare le consuete scorrerie, e portar via schiavi, e bestiami a' popoli vicini, onde proseguire co' Turchi il solito traffico della vendita delle prede fatte, e vivere agiatamente con questi mezzi invece di adattarsi all' agricoltura. Il Kan invece di conciliarsi la benevolenza di quegli animi rozzi e feroci, con le generosità e le beneficenze troppo importanti sul principio di una nuova rivoluzione, non mostrò altra cura, che quella di far danari, portando l'avarizia all' estremo, e introducendo poi ne' costumi, nella corte, e nel militare innovazioni tali, che ben presagivasi dovergli esser funesta. Si era fabbricato un superbo palazzo in Caffa città ceduta-gli col surriferito trattato di Kainardgì, e là avea fatto pensiero di trasportare la sua residenza da Bachiserai, credendo un tal passaggio vantaggioso a'nuovi rami d'un ideale commercio da intraprendersi, ed alle rendite del suo erario. Avea stabilita una zecca dove batteva monete; voleva che le sue Tartare soldatesche si disciplinassero all' europea sul modello austriaco, o Prussiano, e che alla francese vestissero le proprie donne. Il numero de' malcontenti in pochi anni divenne sovrabbondante, e non mancarono di trarne profitto gli istessi due fratelli del Kan. Eccitato da segreti emissarj l'odio, e il mal animo, scoppiò improvvisamente nel mese di maggio 1782. una fierissima sollevazione, col favore della quale Bevvlet Gueray antico sovrano tornò armato nella Crimea affine di recuperare il suo

trono. Sahin abbandonato in un tratto da tutti 1783.
i suoi fautori, senza regno e senza sudditi, non
avendo di chi fidarsi non ebbe altro tempo che
refugiarsi col console Russo a Kersch, piazza ben
guarnita da' Russi, e non fu poco se vi potè
giungere in salvo con la sua famiglia, tesori e
qualche domestico. Le stragi, il sangue, gl' incendj,
le devastazioni, tutti i mali in somma
della rabbia civile e dello spirito di discordia
e di fazione, invasero quell' ubertosa sì, ma
barbara penisola. Quest' insorgenza quantunque
forse suscitata dagli stessi Turchi, messe il Divano
di Costantinopoli in un estremo imbarazzo,
discordi essendone i pareri, volendo alcuni
che si evitassero nuovi impegni con la Russia,
ed altri esclamando, che doveasi difendere i
Musulmani indirettamente oppressi da' Cristiani.
La convenzione di accomodamento del 1779., e
da noi citata nel primo libro, portava che se
fossero avvenute delle differenze tra i Tartari,
che non fossero contenti del loro Principe, o
ne volessero eleggere un altro, venissero lasciati
in piena libertà di agire a loro talento, quando
però le interne divisioni non fossero giunte al
grado di non potersi acquietare senza l' intervento
delle Potenze vicine, e allora la Russia
e la Porta dovessero agire di concerto. Ciò atteso
il Sig. Bulgakoff Residente Russo, appoggiato
ed avvalorato dalle istanze dell' Internunzio
Austriaco, richiese al Sultano, che si unisse
con la sua Sovrana, onde tener quieti i Tartari
a tenore degli ultimi impegni presi da S. A.
Esaminato e messo in discussione il delicato affare,
fu risposto a' due ministri Imperiali, che avendo
la Corte di Pietroburgo sostenuta l' indi-

1783. pendenza del Kan, nella conclusa pace, non era venuto il caso che le armi Ottomane dovessero prender parte nelle questioni de' popoli di un'istessa religione. Non poteano i Ministri della Porta occultare la gelosia e la diffidenza che covavano internamente, nel vedere aumentarsi gradatamente l' autorità de' Russi nella piccola Tartaria, e il veder rendersi floridissima in meno di tre o quattr' anni, la Città di Cherson costruita, e cresciuta sotto i loro proprj occhj, con un porto, da cui col tempo potea la Russia, ingrossando le sue forze navali sul Mar-nero, far tremare il gran Signore nella propria sua residenza. La plebe Costantinopolitana avrebbe voluto ricuperare questa bella contrada, e minacciava sollevazioni e incendj, perchè vedea alzarsi di prezzo i generi di prima necessità, che fin sotto i Greci Imperatori provenivano in gran parte dalla Crimea. A Pietroburgo forse non si volea altro, che una risposta di questa fatta. Subito un corpo di 12. mila bravi soldati Russi, con un treno sorprendente d'artiglieria guidato dal Generale Samoiloff, entrò nel paese, scacciò i ribelli, diversi ne punì con l' ultimo supplizio, e rimise in mano lo scettro al detronizzato Sahin. Questo Principe si vide per alquanti mesi riassodato sul trono, ma o fosse che vedesse i sudditi dell'istesso umore verso di lui, o che temesse una nuova insorgenza, rinunziò solennemente nel mese di marzo 1783. tutti i suoi Stati, e dipendenze all' Imperatrice Caterina II. per restar per sempre congiunti al suo Impero, contentandosi di una grossa annua pensione per se, e per i suoi fratelli, e delle onorifiche ma sterili divise di luminosi ordini

Cavallereschi, per quindi agiatamente condurre una vita privata, e di padrone divenir sottoposto all'altrui volontà. La sua casa discendente da uno de' figli del celebre Tartaro conquistatore Gengis Kan, avea posseduta quella sovranità per quasi 500. anni. Fatto e pubblicato l'istrumento di cessione, e accettato con tutte le solennità, l'Imperatrice inviò al Principe di Potemkin un'ampia plenipotenza per andare alla testa di una nuova armata di 30. mila uomini, a prendere il possesso di quello Stato, che le sue armi aveano, a norma di quanto si è esposto, conquistato 11. anni avanti, e che con somma moderazione avea poscia restituito. Ubbidì subitamente il Russo comandante, entrò nella Penisola, e la sua prima cura fu quella di metter grossi e ben comandati presidj in tutte le città e porti, con occupare anche tutto il Regno del Cuban, e l'Isola di Taman, che è la chiave del vantaggioso commercio del pesce salato del mare delle Zabacche, o sia palude Meotide. Contemporaneamente fu fatto marciare un altro corpo di truppe presso Karabasan per esser pronto ad ogni occorrenza, e si aumentarono d'assai le forze navali di Azoff e di Kerson, giacchè non era sì facil cosa a supporre, che pacificamente si lasciassero in mano a' Russi, sì utili e vantaggiosi acquisti. Si sparsero de' manifesti, e si astrinsero i primarj Signori Tartari, un poco con la dolcezza, un poco con l'apparato della potenza, a piegar la fronte al loro nuovo destino. I Minza, i Bey, e i più nobili personaggi della nazione, come pure i deputati delle più popolate città, concorsero al primo invito che ne fu fatto a prestar giura-

1783.

1783. mento all' Imperatrice e suoi successori, in mano al Generale conquistatore, al quale in premio di sì memoranda e rapida conquista, eseguita con tanta facilità, e senza quasi veruno spargimento di sangue, venne conferita la carica di Governatore perpetuo di tutto l'occupato paese. Giunto in Costantinopoli l'avviso di quanto era accaduto, unitamente al manifesto denotante l'intenzione della Russa Sovrana, di riunir per sempre la piccola Tartaria e il Cuban, popolati da più di 2. milioni di abitanti, e da cui si poteano estrarre 60. mila uomini, che col progresso del tempo divenir poteano disciplinati, stordirono e rimasero come stupidi i ministri, i Dottori, il popolo; e per dir la verità, non meno stupefatte restarono a sì gran colpo, con tanta perspicacia e fina politica condotto a fine, tutte le altre Corti di Europa.

La sfrenata plebe Musulmana, e tutto il pubblico, si posero in un tratto nella maggior costernazione, e incominciarono a chiedere ad alte grida la guerra. Il più potente incentivo sopra il popolo Maomettano, sempre ignorante e superstizioso, è quello della Religione, allorchè si pretende, che sia in qualche parte attaccata. Lo smembramento di una gran Provincia feudataria in addietro del gran Signore, la cui rendita si facea ascendere a 4. milioni di piastre, non considerati però gli aggravj necessarj al mantenimento, divenne agli occhj degli entusiasti un attentato commesso contro i decreti del Profeta, e l'orgasmo giunse al segno di minacciare le più alte teste della Corte, perchè si doveano rivendicare le moschee passate nel dominio de-

gli Infedeli, e afficurare la capitale del già te- 1783.
muto Impero dal pericolo di una vifita poco
piacevole, che una volta o l'altra poteano far-
le i Ruffi, dei quali fi avea tanto fpavento; ma
come intraprender con una verifimiglianza di
buon efito quefta guerra? La Porta non avea
allora alleati, poichè ftanche erano di batterfi,
a norma di quanto fi è veduto, le Corti fue a-
miche, e non vi erano nè buone milizie, nè
buona artiglieria, nè buoni Generali. Tutti i
confini della Pollonia erano pieni di truppe
Ruffe, che a gran paffi fi avvicinavano al Nie-
fter, e minacciavano le piazze di frontiera, e
conveniva fpedir gran forze anche verfo l'Un-
gheria, ove l'Imperator Giufeppe tenea nume-
rofe colonne sì d'Infanteria che di Cavalleria,
effendofi dichiarato apertamente, che i fuoi im-
pegni l'obbligavano a congiunger le fue forze
con quelle della Ruffia, quando quefta veniffe
attaccata, ed egli fteffo in perfona fi era por-
tato ad offervare lo ftato di tutte le piazze e
fortezze lafciate in effere in quel Regno. Egli
altamente fi era lagnato per alcune nuove forti-
ficazioni fatte a Belgrado contro il tenore e la
lettera del trattato del 1739, e non facea mi-
ftero di farfi ragione da fe fteffo fopra tale in-
frazione. Per tal motivo avea Cefare ricufato di
ricevere alla fua Corte un Ambafciatore ftraor-
dinario Ottomano, che il Divano volea fpedir-
gli per renderfelo favorevole, fotto il pretefto
di complimentarlo per il fuo avvenimento al
pieno dominio degli Stati Auftriaci. La Corte
di Vienna coprì la negativa, con dire di non
vi effer bifogno di tale ambafceria, effendochè
la Sovranità di S. M. dovea incominciare a

1783. contarsi dal giorno, che principiato avea a regnare unitamente alla Madre. Il Mustì e varj ardenti giovani gridavano per Costantinopoli, che si sarebbero fatti piuttosto tagliar tutti a pezzi, piuttosto che acconsentire all'atto di ricognizione di padronanza sulla Crimea, che si richiedea dalla Russia, come un passo troppo contrario alle massime Musulmane, derogatorio alla dignità del Sultano, ed evidentemente pericoloso alla sicurezza presente dell' Impero. Il gran Visir trovavasi nella maggior perplessità, considerando da un lato la furia, e l'irritamento popolare, dall' altro misurando la debolezza dell'armate, e l'imperizia dei comandanti in confronto alle formidabili forze dei nemici, pronte a cadere addosso all'Impero. Non osando prender niente sopra se stesso in quelle critiche circostanze, fece in tempo di notte adunar nel Serraglio alla presenza del Gran Signore i più fervidi Bassà, e persone di legge, ai quali delineò il funesto sì, ma vero prospetto dei disordini, che regnavano nell'amministrazione militare, e dimostrò che vi erano necessarj quattro o cinque anni almeno, per rimettere la disciplina nelle truppe, e renderle capaci di stare a fronte degli Austriaci, e dei Russi. Giuseppe sostenea sempre caldamente le pretensioni della sua Alleata. L'Olanda e l'Inghilterra faceano le indifferenti: il Re di Svezia non si sapea, che partito fosse per prendere, anzi parea che allora inclinasse a quello dell'Imperatrice Russa, con la quale nel dì 28. giugno si era abboccato a Friderischam, e i Sovrani della Georgia, e d'Imerette nell'Asia, si erano dichiarati confederati e vassalli della Russia. Il

Conte di S. Prieſt Ambaſciatore franceſe, d'ordine del Conte di Vergennes primo Miniſtro di Luigi XVI., s'interpoſe per allontanare il pericolo di una nuova guerra, che era per incendiare tutta l'Europa, e tanto ſeppe dire e perorare, che nel dì 15. di gennaro 1784. ſottoſcritto venne un trattato ſotto la mediazione e garanzìa dell' Imperatore e del Re di Francia, in quel tenore appunto, che lo eſigeva la Corte di Pietroburgo, firmato per parte di eſſa dal Sig. Giacomo Bulgakoff ſuo Miniſtro plenipotenziario, e per parte della Porta dal famoſo Aſſan Capitan Baſsà (ultimamente morto nel grado di gran Viſir) e dal Reis-Efendì, o ſia gran Cancelliere di Corte e di Stato, con le ſeguenti condizioni 1783.

„ I. Si continuerà da ambe le parti a vivere in pace e ad oſſervare eſattamente, e ſenza veruna alterazione in tutti i ſuoi punti ed articoli il trattato definitivo di Kainardgì dell'anno 1774, le dilucidazioni del 1779., la convenzione di commercio del 1783, ad eccezione però del terzo articolo di detto trattato di Kainardgì, riguardante le coſe della piccola Tartaria o Crimea, che in avvenire deve eſſer conſiderato come di neſſuna validità e vigore sì per l'uno che per l'altro Impero."

„ II. La piccola Tartaria pertanto e la Crimea, il Regno del Cuban, e l'Iſola di Taman con tutte le loro adiacenze, porti, città, baje, e fortezze, terre, e caſtelli reſteranno in avvenire in pieno e perpetuo dominio di S. M. l'Imperatrice delle Ruſſie, ſuoi eredi, e ſucceſſori, ſenza che giammai veruna Potenza poſſa

1783. reclamare contro questo articolo, che è il fondamentale del presente accordo."

„ III. La Fortezza di Oczakovv con tutto il suo distretto, e dipendenze rimarrà in piena proprietà della Sublime Porta, e nessuna altra Corte potrà vantare verun diritto sopra la medesima."

„ IV. La Corte di Russia non potrà usar mai dei diritti che i passati Kan dei Tartari si erano arrogati sopra il territorio, e fortezza di Gaudinkalè, che dovrà per sempre appartenere, e restare sotto il dominio della Sublime Porta.".

„ Il fiume Cuban nel Regno del Cuban dovrà servire di confine in avvenire tra i due Imperi, e la Corte di Russia non potrà pretendere di avere alcun dominio, e sovranità sovra le nazioni Tartare abitanti al di là del suddetto fiume, e il Mar-nero. Il presente trattato sarà solennemente confermato, e ratificato entro lo spazio di quattro mesi, e più presto ancora se sarà possibile."

Il cambio delle ratifiche ebbe luogo nel dì 11. aprile, e la Russa Imperatrice venne fin d'allora generalmente riconosciuta per Sovrana della Crimea, cosa che i Turchi intendeano malamente, e parea loro di essere stati sforzati a far questa cessione, che essi chiamavano ingiusta e violenta. Ad essi tanto maggiormente rincrebbe, allorchè seppero, che in vigor di un proclama s'invitavano a domiciliarsi in tutte le parti della penisola dei Cristiani d'ogni comunione, ed in specie Cattolici, permettendosi loro di fare un commercio libero, e illimitato tanto per mare, che per terra, in tutte quelle

contrade, che recentemente erano reſtate congiunte a' Ruſſi dominj. Poco piacere anche recò il ſentire, che erano accorſi a ſtabilirſi varj Conſoli Auſtriaci nei porti di Cherſon, Sebaſtopoli, o Teodoſia o ſia Caffa. Queſto è il ſolo vantaggio, che Giuſeppe richieſto avea per la dilatazione del commercio dei ſuoi ſudditi, a Caterina II. col favorire ed appoggiare le ſue domande per un ſimile acquiſto, ſenza che per allora gli paſſaſſe in mente, che ella doveſſe adoprarſi a lui per fargli recuperare Belgrado, e quanto Carlo VI. ſuo Avo avea reſtituito alla Porta col trattato del 1739. Certamente era queſto uno dei primi diſegni da lui concepito, ma non era venuto per anche il tempo di metterlo in eſecuzione. E' però vero che di quì ebbero la loro origine le cagioni, che hanno dato motivo alla nuova guerra acceſaſi nel 1787 tra la Ruſſiia, la Caſa d' Auſtria, l' Ottomano Impero e la Svezia, guerra di cui nel quarto volume di queſt' opera dovremo lungamente parlare.

1783.

VITA E FASTI
DI
GIUSEPPE II.
D' AUSTRIA.

LIBRO SESTO

Contenente quanto è accaduto fino all' estinzione della ribellione dei Valacchi sui confini della Transilvania.

1784. NOn era per anche ridotta al suo termine l' enunciata gran differenza fra il gran Signore e la Sovrana Russa, che Giuseppe II. inaspettatamente si risolvette di fare un terzo viaggio in Italia, ed a tale effetto era partito da Vienna nel dì 12. dicembre 1783. Il suo scopo era di abbocarsi di bel nuovo col Santo Padre Pio VI. in occasione di rendergli la visita, come gli avea promesso, quindi col Granduca di Toscana fratello, e con la Regina di Napoli sua sorella per disposizioni, per quanto fu detto, e affari di famiglia. Nel dì 24. dicembre, vigilia del Santo Natale, giunse a Roma per la strada di Firenze, e nella mattina della gran solennità lo vide il mondo assistere incognito, stando inginocchiato agli scalini dell' altare a parte sinistra alla gran Messa cantata dal Sommo Pontefice, avendo accanto a se Gustavo III. Re di Svezia, contemporaneamente

giunto in quella metrópoli del mondo Cattoli- 1784.
co. Senza esser appena conosciuto, poco dopo arrivato si portò al Vaticano, e s' inoltrò negli appartamenti del Papa, come per fargli una grata sorpresa. Avvertita S. S. venne fuori dalla stanza ove stava, e ravvisato l' Augusto ospite, gli corse incontro, e teneramente l'abbracciò, quindi si trattennero in lungo confidenzial colloquio sovente rinnovato fra i due Regnanti. Pio VI. esibì a Giuseppe il quartiere nel suo Pontificio Palazzo, ma Cesare volendo mantener sempre la figura presso il pubblico di semplicissimo viaggiatore, si astenne dall' accettarlo, e per questa volta non volle neppure andare ad abitare nei palazzi di Toscana, come avea fatto nel 1769, ma contentossi di alloggiare qual privato in una delle non migliori Locande di piazza di Spagna. Nel giorno di S. Silvestro pervenne il Monarca a Napoli; ove ebbe il piacere di trovare l' Infanta Duchessa di Parma Maria Amalia altra sua sorella, che da qualche tempo trattenevasi a quella Corte. Continue furuno le caccie, i divertimenti e le gite di piacere, che ogni giorno ebbero luogo in quella gran capitale, non mancando però l' Imperatore di osservare di bel nuovo e i littorali, e le fortificazioni, e i cantieri recentemente costruiti sotto la direzione del Cav. Generale Gio: Acton passato dal servizio Toscano a quello del Re delle due Sicilie; anzi era comune la voce, che se la stagione lo avesse permesso, S. M. avrebbe volentieri fatta una scorsa nella Calabria citeriore per rimirare ocularmente gli effetti non meno orribili che bizzarri del tremendo flagello del terremoto, che nell' anno decorso aveano

1784. con la mortalità di più di 60. mila di quei miseri abitanti, quasi rovinata e distrutta quell'ubertosa provincia, ove in varie parti fino l'istessa superficie del suolo avea cangiata natura. I tempi costantemente cattivi si opposero al suo desiderio; ma non vi fu giornata che in carrozza di vettura non uscisse per visitare al solito qualche cosa degna della sua attenzione. Nella prima volta che fu a Napoli portossi a vedere la Cappella eretta nel posto medesimo, ove per comando del Re Carlo I. d'Angiò fratello di S. Luigi Re di Francia, venne tagliata la testa al giovanetto Corradino, ultimo rampollo della casa Imperiale di Svevia, nel dì 26. ottobre 1269, sebbene preso prigioniero in guerra dichiarata in una battaglia avvenuta vicino al lago di Celano il dì 23. agosto 1268. In questa cappella non potè per allora appagare la sua curiosità con aver sotto occhio verun monumento di sì tragico fatto, e neppure dietro l'altar maggiore della Chiesa del Carmine, ove era stato lo sventurato Principe sepolto. Era stata apposta fin dall'anno della morte sull'avello un' iscrizione per commissione dell' afflitta Imperatrice Margherita madre del defunto Principe; ma ciò saputosi da Carlo, per togliere del barbaro caso ogni memoria, ordinò che subitamente il marmo fosse levato via ed infranto; il che eseguito fu dai religiosi, conservata la lapide sebbene ridotta in pezzi, e nascosta in un terrapieno che trovavasi in un angolo del convento vicino alle mura della città, in cui restò ignota per più di 4. secoli. Nell'anno 1670 vuotandosi detto terrapieno per far uso del terreno, furono da' muratori rinvenuti i tre pezzi di detta lapide, e

non osservati da alcuni vennero applicati in un 1784. pezzo di muro. Avvertiti recentemente dall'erudito e dotto Padre Giulio Castaldo Carmelitano, raccolti e riuniti insieme vennero fatti ripulire, e scortavi la suddetta Iscrizione, per non perdere la memoria di sì rara epigrafe, finora da nessuno istorico riferita, la fece porre nell' Archivio del Monastero. Colà Cesare si trasferì ignoto a leggerla e prenderne copia datagli dal Padre Ventimiglia. Essa è in carattere longobardo, e merita certamente esser quì riportata.

Infortunatum . Regum. Fato
Prosperis . Armorum. Exordiis
Corradinum . Svevum . Et. Fridericum. De Austria
Pari. Animo. Pari. Ætate. Pari. Fortuna
Conjunctos
Ad. Avitam. Regni. Neapolis. Coronam. Allicienti
Qui . Mox . In . Victoria . Victi
Apud. Palmas. Luctum. Prope. Tropheum
Fugam. Experti
Tandem. Infausto. Belli. Exitu. Ambo. Capti
Ambo. Una. Caroli. Andegavensis. Lege. Damnati
Triumphali. Pro. Trono
Ferale. Talamum. Pro. Sceptro. Securim. Adepti
Hic. Pro . Aula . Tumulum.
VII. Kalend. Nov.
MCCLXIX.

Trattenutosi fino al dì 15. di gennaro col Real Cognato e Sorella, restituissi di volo a Roma, ove riprese le conferenze per affari ecclesiastici con S. S. Vedesi nell'atto della sua partenza da quella dominante, un nuovo concordato tra esso e Pio VI., per quel che ri-

1784. guarda le nomine della lombardia Austriaca ; espresso in questi termini:

In nome di Cristo così sia.

„ Essendo premuroso il Santissimo in Cristo Padre, e Signore Pio VI. Pontefice Ottimo Massimo, per le incombenze inerenti al suo pastorale ufficio di provvedere alla salute dell'anime, e alla felicità dei popoli, premessi diversi abboccamenti con la Sac. Ces. Apost. Maestà di Giuseppe II. Imperatore dei Romani, con vicendevole affetto, accordo, e in attestato dei vincoli di perfetta unione e vera amicizia, si è divenuto all'infrascritta amichevole convenzione :"

„ I. Il medesimo Pio VI., con la pienezza della sua Apostolica potestà, ed in nome della Santa Sede cede, e trasferisce al predetto Imperatore Giuseppe come Duca di Milano e di Mantova, e suoi successori in avvenire nei suddetti Ducati la nomina, che detta S. Sede ha sempre esercitata fino al presente, alle Chiese Cattedrali anche Metropolitane, Abazie, o Monasteri, Priorati, Propositure, e altre dignità Conventuali, e Precettorie generali di tutti gli Ordini, come pure alle dignità maggiori nelle istesse Cattedrali anche metropolitane e principali delle Collegiate delle città e luoghi esistenti nei predetti Ducati di Milano, e Mantova, che sono attualmente e realmente sotto il dominio della Casa d'Austria. Cede pure alla M. S. l'istessa nomina in perpetuo all'altre dignità inferiori, Canonicati, e Parrocchie, e tutti gli altri benefizj ecclesiastici (eccettuati soltanto quel-

quelli di giuspatronato laicale, e miſto) nei 1783. meſi in addietro riſervati alla S. Sede Apoſtolica, ſalvi i diritti degli Ordinarj per gli altri meſi."

„ II. Alle chieſe Metropolitane, e Cattedrali ſaranno nominati i ſoggetti più degni, i quali ſubiranno in Roma i dovuti eſami, a norma della ſolita conſuetudine."

„ III. A' benefizj di cura di anime, alle prebende teologali, e penitenzierie, previo il ſolito concorſo a norma di quanto preſcrive il Sacro Concilio di Trento, ſi nomineranno quelle perſone, che ſaranno credute le più degne."

„ IV. Alle ſuddette perſone nominate alle chieſe Cattedrali anche Metropolitane, o altri benefizj non parrocchiali ſi ſpediranno le conſuete Bolle, nel ſolito tenore, da incominciare nel giorno della nomina, e queſte pagheranno le iſteſſe taſse, che per l'addietro, eccettuati però tutti i benefizj da conferirſi per concorſo, nei quali S. S. concede ai Veſcovi il gius d'iſtituzione, che finora è ſtato di ſua pertinenza."

„ V. S. S. punto non dubita, che la Sac. Ceſ. M. S. Imp. e i di lei ſucceſsori nelle predette nomine, e nelle diſtribuzioni delle penſioni, che ſaranno impoſte in avvenire ſu tutte le prenominate dignità e benefizj, preferiranno ſempre i ſudditi nazionali dei Ducati ſuddetti di Milano e di Mantova, i quali attualmente ſervono, o ſerviranno la Santa Sede: le quali coſe tutte contenute in queſto amichevole concordato, tanto il Santo Padre per ſe e per i Romani Pontefici ſuoi ſucceſsori, quanto S. M. Ceſ.

1784. come Duca suddetto per se e suoi si obbligano in tutto e per tutto di osservare e fare osservare inviolabilmente in perpetuo."

Roma 13. gennaro 1784.

Preso quindi Giuseppe l'estremo congedo dal Pontefice, s'istradò a Firenze, e di poi a Pisa ove si tratteneva il Granduca con la consorte, e i figli, per passarvi i mesi della più rigida stagione, e restò seco loro fino al dì 13. di febbrajo; di là per la via di Lerici volle vedere la superba Genova, che tralasciata avea nel primo e secondo viaggio d'Italia, ove preso alloggio in una locanda, vi soggiornò due giorni, e onorò per due sere di sua presenza la magnifica conversazione di Marcello Durazzo già Doge di quella Repubblica. Non volle feste, non volle complimenti; sdegnò ogni etichetta, quindi per Novi e Piacenza si rese a Parma e Modena, ed in fine a Milano. Ivi ebbe il piacere di abbracciare il Duca di Chablais suo fratello cugino, e fratello carnale di Vittorio Amedeo Re di Sardegna, di cui recogli i complimenti. Si accinse, appena arrivato, a dare a tutti pubblica udienza, ed osservare tanto nella Capitale, che in tutte le città del Ducato quanto credette opportuno di regolare, o perfezionare, e fra queste vi ebbero luogo ancora due case di forza o sia di correzione. Nella prima si raccolsero tutte le persone di entrambi i sessi, che poteano lavorare con un onesto giornaliero pagamento per loro sussistenza, senza restare in una abominevole e perniciosa oziosità, dandosi inoltre dei lavori anche a quei capi di casa di-

ſimpiegati, che non poſſono abbandonare la propria famiglia, e portarſi a convivere altrove. Nell'altra ſi rinchiuſero tutti coloro, che furono creduti degni di eſſer corretti, tutti i vagabondi, e queſtuanti del paeſe, e gli eſteri tutti eſiliati ſotto la pena di eſſervi meſſi per tre anni, ſe mai tornaſſero a rimettervi il piede. Inoltre in tale occaſione venne compita l'unione del Ducato di Mantova a quello di Milano, onde doveſsero gli antichi Stati della caſa Gonzaga dipendere tanto nell'economico, quanto nel militare, e civile dall'amminiſtrazione non meno, che dai tribunali Milaneſi. Queſt'unione ſi era fatta anche ſotto il Regno dell'Imperatrice Regina nel 1749, per dare una ſpecie di compenſo allo Stato ſuddetto. Milano, ſmembrato in diverſe volte nel preſente ſecolo di non poche delle ſue provincie, cedute al Re di Sardegna, ma a cagione dei tanti reclami dei Mantovani, che ogni giorno più vedeano la loro patria andare in decadenza, il gran Cancelliere Conte Beltrame Criſtiani integerrimo Miniſtro ed amante della verità e della giuſtizia, implorò per loro preſso l'Auguſta Sovrana, per una nuova ſeparazione di governo, e nel 1751 ne ottenne il favorevol reſcritto. In ſequela dell'accomodamento ſurriferito, ſi vide nominato nuovo Arciveſcovo di Milano, in luogo dell'eſtinto Cardinale Pozzobonelli, Monſignor Viſconti, che ſi trasferì a Roma per conſacrarſi, ma non reſtò decorato della porpora Cardinalizia come lo furono per tre ſecoli i ſuoi anteceſsori. Date a tutto le neceſsarie diſpoſizioni, Ceſare verſo la metà di Marzo, ricomparve in Vienna, e là appena reſtituito, venne ſottoſcritta un'altra

1784.

1784. amichevole convenzione, o per dir meglio, transazione colla Mensa di Passavia e col Principe Vescovo nato suddito di Sua M. i di cui principali articoli furono: 1. Che la Mensa suddetta di Passavia renunziava totalmente e per sempre a tutta quella porzione di sua Diocesi, che si estendeva nell' Arciducato d' Austria; 2. che si obbligava di pagare ogni anno all' Imperial Corte di Vienna la somma di 30. mila fiorini; 3. all' incontro S. M. l' Imperatore si obbligava a restituire al Principe e capitolo di Passavia, tutti i beni stabili e le signorie esistenti nell' Austria, che erano già messe in sequestro. In tal guisa si venne a capo di dare un termine pacifico a questo spinoso affare. Affinchè poi i sudditi non abbandonassero per qualsivoglia ragione la patria, e gli Stati della Monarchia, costituissi una legge in forza della quale dovea esser considerato come emigrante ogni e qualunque individuo, il quale uscisse fuori de' paesi ereditarj, per portarsi a piantar domicilio in estero dominio. Fu riguardato inoltre come tale chiunque restava fuori molto tempo senza espressa permissione, o in alieno Stato esercitava arti e mestieri, s' impiegava nel militare, entrava in qualche comunità religiosa, come pure qualunque donna, che negli Stati di un altro Principe andava a prender marito. Persone simili doveano riguardarsi come risolute di non più ripatriare, egualmente che restassero fuori più di tre anni senza la licenza del governo, e richiamate non avessero obbedito, o non addotte ragioni solide per giustificare la sua assenza. In generale fu procurato d' impedire a chiunque non fosse munito del Sovrano assenso, l' espatriare o in-

viare fuori del paese i proprj figli. Importando 1784. però allo Stato, più il porre ostacoli all'emigrazioni di quello fosse il gastigarle; fu ingiunto alle reggenze, direttori de' circoli, magistrati e superiori, d'invigilare attentamente, onde i popoli non andassero via dalle loro giurisdizioni respettive, operando in modo che non mancassero lavori alle famiglie per la necessaria loro sussistenza, ed in tal guisa venisse tolto il pretesto di espatriare. Quindi doveano i predetti superiori e magistrati far sì, che si aumentassero le filature del lino, canape e lana, che l'ozio fosse sbandito, e gli oziosi astretti a lavorare. I negozianti ottennero la libertà di portarsi per i loro interessi ove credeano opportuno, purchè non conducessero la famiglia; ma a' ministri tutti vietossi l'allontanarsi da' loro impieghi, e fu prescritto a' Cavalieri, e Signori, tanto del primo, che del secondo rango di nobiltà, di non andare a viaggiare, se non avevano terminata l'età di 29. anni. L'esperienza insegna, che quelli, che troppo giovani in mezzo agli agi, e a' comodi della vita, si espongono a far viaggi, apprendono tutti i vizj, e i difetti i più ridicoli delle nazioni, e pochissime volte ne riportano a casa le virtù e i pregi. Acciò la legge fosse osservata, si impose la pena a' trasgressori emigranti, della perdita di tutti i loro diritti di cittadinanza, e la confiscazione de' beni attuali, e di quelli che potesero loro pervenire, dovendo questi pasar subito al più prossimo parente; e coloro che non avesero niente da perdere, venisero condannati per tre anni a' pubblici lavori. Quando un suddito espatriase, fu comandato, che si esaminasero i parenti ed a-

1784. mici per rilevare ove fosse andato, e quindi procurare di fermarlo pria, che oltrepassasse le frontiere. Si assegnarono premj a chi denunciasse le persone disposte ad emigrare, e i Giudici, e capi delle comunità convinti di aver contribuito all' emigrazione di qualche suddito, pagar doveano 300. fiorini di pena, e se non avessero tal somma, fossero condannati per 6. mesi a' pubblici lavori, e i comandanti delle guardie di confine che non stessero vigilanti, pagar ne dovessero 150. ogni volta, oppure la perdita dell'impiego, e il gastigo della carcere.

Gli Ebrei avendo, come sopra si è accennato, acquistati varj privilegi, era giusto che dovessero prestar servizio nel militare, come gli altri sudditi Cristiani, e volendo esimersene, intimossi loro a obbligarsi in tutti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento di 25. mila uomini, e ben volentieri si prestarono essi a sopportare un tale aggravio, che non potea esser tacciato di prepotenza. Le migliara di famiglie di Zingari, che trovavansi vaganti per l'Ungheria e per la Transilvania, eransi domiciliate, ed aveano formati de' villaggi. Ne rimanevano altre 3. mila in circa delle erranti, ma vennero avvertite, che facessero anch' esse lo stesso dentro un anno, o che altrimenti la Regia camera le abbandonerebbe alla servitù, e discrezione de' Signori e Dinasti, a cui sarebbe stato in facoltà di prendere i più giovani e robusti Zingari, e darli per loro tangente ne' reggimenti, in vece de'lor vassalli. Si formarono fuori di tutte le città de' nuovi cimiterj, con rigorosa rinnovazione del divieto di sotterrare i cadaveri nelle tombe gentilizie, o ne' sepolcri, e con

ulteriori ordini e regolamenti restarono assoggettati alla legge comune anche gli Ecclesiastici fuori de' Vescovi, e stabilironsi i mezzi di trasferire i cadaveri ai detti cimiterj, onde nel trasporto le loro esalazioni non inferissero o nausee, o malattie, e fu regolata la maniera del vestito mortuario, e comandato, che nelle fosse coperti fossero di calce. Si tolsero tutti i doni votivi di argento e d' oro appesi nelle Chiese, intorno alle immagini degli altari, proibendosi il più farne, ma fosse lecito a quelli, che volessero dare un attestato di grazia ottenuta per intercessione di qualche Santo, di affiggere un cartello sulla porta di chiesa, e far del prezzo del dono un' elemosina a' poverelli. Tutto si volea ridotto a una massima semplicità, e tendente a un solo scopo, essendo il desiderio di Giuseppe, che tutte le diverse nazioni a lui soggette, regolate fossero nell' istessa guisa, e con la medesima amministrazione, e che tutte parlassero anche l' istesso linguaggio, ma ciò nella costituzione della sua Monarchia composta di tanti pezzi, vi era chi pensava, che impossibile fosse ad ottenersi. Fra le tante disposizioni a tale idea conseguenti, può contarsi quella di sottoporre il Codice criminale ad una minuta e diligente analisi per riformarlo, abolendosi per sempre l' uso della tortura, sospeso sotto la madre, e moderandosi il rigore de' supplizj, e delle leggi penali. La maggior parte de' delitti ebbe per gastigo la privazione della libertà, il trasporto faticoso delle barche all' insù ne' fiumi navigabili, e un forzoso sacrifizio a' pubblici lavori. Quelli, che per non servire nella milizia si mutilavano qual-

1784.

1784. che membro, vennero condannati al servizio dell'artiglieria, e de' convogli. L'arte chirurgica abbandonata per lo più a barbieri o altre persone senza studio, e confusa co' mestieri meccanici, ebbe il vantaggio di esser rinnobilita per sollievo della languente umanità, dichiarandosi che i professori dovessero esser chiamati all' esame, e quando avessero fatta costare la lor pratica nell' anatomia, godessero degli onori istessi de' professori di medicina, e potessero essere similmente ammessi al Dottorato. La massima cura di Cesare era quella, che tutti i differenti rami del governo corrispondesero gli uni agli altri, come tante molle di un orologio o altra consimil macchina, e che eguale in ogni ministro ed impiegato fosse l'intelligenza, e la premura di riparare tutti i disordini, e trovar sull' atto gli opportuni rimedj, ed espedienti. A tale oggetto trasmesse un' istruzione a tutti i corpi de' varj dipartimenti sul modo uniforme di trattare gli affari pubblici, qual' istruzione formando per la sua singolarità un pezzo troppo interessante per conoscere a fondo la maniera di pensare del Sovrano, di cui scriviamo l'istoria, non possiamo dispensarci dal trascrivere tal quale è a noi pervenuta.

„ Sono quasi cinque anni dacchè ho assunto il governo della Monarchia, e in quest' intervallo, con non poca sollecitudine e pazienza, ho esposti i miei principj, e le mie intenzioni, nè mi sono contentato di servirmi degli altri, ma ho procurato io stesso di scuoprire e resecare i pregiudizj derivati da inveterate consuetudini. Quindi ho cercato d'insinuare a tutti l'amore che nutro pel bene dello Stato. Ho data

a tutti i capi de' dipartimenti, e tribunali, la 1784.
mia fiducia ed autorità sopra i subalterni, come pure gli ho affidata la scelta de' medesimi. Ho con piacere ricevute le loro rappresentanze, e sentita la verità, che mi è cara, non solo da' presidenti, ma ancora dagli altri, e sono stato sempre pronto a sentire i loro rapporti, e dilucidare i loro dubbj. Oltre a ciò trovo esser mio dovere, per quel vero zelo, che in tutte le operazioni ho conservato alla miglior felicità de' miei popoli, di seriamente promuovere l'adempimento di quegli ordini, che non senza rammarico vengono ancora trascurati e negletti, dal che ne deriva la necessità di replicar questi ordini tante volte, mentre i capi de' dipartimenti li eseguiscono meccanicamente, e servilmente, e ben lontani di avere in mira il bene de' loro consimili, e il decoro del Principe, altro non eseguiscono, che quel puro necessario, che appena basta per non esser deposti da' loro impieghi. Chiunque brama pertanto continuare nel mio servizio, ne' dicasterj aulici, o nelle Provincie, come governatore, presidente, cancelliere, consigliere, capitano, capo di circolo, intendente, tanto nell' economico egualmente che nel civile e militare, dovrà uniformarsi a' seguenti miei ordini".

„ I. Chieschéduno d'ora avanti, a norma del confidatogli dipartimento, dovrà inserire ne' registri tutte le sovrane deliberazioni, raccoglierle, e leggerle con la maggiore attenzione, per ben capire ed impossessarsi del vero e legittimo loro senso, e degli oggetti a cui tendono".

„ II. L'esperienza ha pur troppo fatto vedere, che non pochi in vece di rintracciare nelle

1784. ſovrane riſoluzioni il ſoſtanziale, e di penetrarne il vero ſenſo, ſpiegarlo ſecondo le vere maſſime generali di equità, e ſollecitarne l'eſecuzione, le prendono in ſenſo oppoſto, ſenza domandarne le opportune ſpiegazioni, e renderne inteſe le perſone, che vi potrebbero contribuire; anzi per lo contrario ſi rilaſciano a queſte iſtruzioni ſenza principio, oſcure, ed ineſeguibili, non conſiderando che il Principe co'ſuoi ordini paleſa ſemplicemente le ſue maſſime, e ſentimenti, e che i dicaſteri aulici e provinciali, ſono ſpecialmente coſtituti per meglio ſpiegare i di lui doveri, e mettere in pratica tutti que' mezzi, che tendono al loro più ſollecito ed accurato adempimento. Se a queſt' indolenza non ſi poneſse riparo, ſarebbe inutile, ma ancora dannoſo all' economia dello Stato, il mantenere tanti ufizj, e tanti impiegati ſubalterni con sì gravoſe ſpeſe, non per altro, che per produrre maggiori confuſioni, ed arreſtare piuttoſto che per promuovere l' amminiſtrazione e la sbrigazione degli affari. Se dunque i Tribunali ſi attengono alla ſola eſecuzione materiale, non agiſcono come devono, e non accudiſcono alle loro funzioni, ſarebbe forſe miglior coſa il ſopprimerli, e riſparmiare in tal guiſa de' milioni di fiorini, diminuendo così le contribuzioni de' ſudditi, nel qual caſo ſenza tanti impiegati, le relazioni potrebbero eſsere direttamente rimeſse all'arbitrio de' governatori. Da' medeſimi ſi ſpediſcono nelle provincie le loro riſoluzioni, coſicchè il lungo giro, che ſi dà agli affari non ſerve ad altro, che a perder tempo, e a ſalariare un mondo di perſone ſolo per minutare, rivedere, copiare, ed in fine ſottoſcrivere le carte,

Ma se, come spero e seriamente voglio, tutti i salariati ed impiegati si applicheranno con tutto il loro potere ad apprendere i doveri del proprio ufizio, all'esecuzione degli ordini, e allo schiarimento delle commissioni, allora il loro numero, e i loro soldi saranno opera della sovrana paterna cura, da cui ogni individuo della Monarchia ritrarrà il suo utile, e vantaggio".

1784.

„ III. Da ciò ne segue, che ciascheduno impiegato dovrà avere un tale interesse e premura nell' adempimento del proprio ufizio, che non starà più a misurare il suo lavoro a ore, giornate, e pagine, ma impiegherà tutte le sue forze in ben servire il Principe, ed il pubblico, come richiede il giuramento da lui prestato. E quando non avrà incombenze pressanti, allora prenderà quel respiro, che gli permetteranno le circostanze. Chi non ha premura pel buon servizio della patria e de' suoi concittadini, chi non ne procurerà il bene con particolare zelo, questi non è fatto per cuoprire alcuna carica, e non è degno di portar titoli onorifici, nè percepire assegnamenti ".

„ IV. L' interesse privato è la rovina degli affari, e il delitto il più imperdonabile in chi serve lo Stato. Oltre all'avidità del danaro, vi sono ancora degli altri riflessi che inducono gl' impiegati a tacere o palesare la verità, a negligentare i proprj doveri, a procrastinare l'esecuzione degli ordini, e ritardare il vero bene. Chiunque è reo di tali mancanze, è un soggetto pericoloso nel servizio del Principe; siccome lo è parimente colui, che vede il disordine, e non lo palesa, e và col reo di concerto per motivi o d'interesse, o di connivenza. Un ca-

1784. po, o presidente che tollera tali sconcerti ne' suoi subalterni è un perfido, e che non merita alcun riguardo nè compassione, e un subalterno che non denunzia un suo superiore mancante in ufizio tradisce il Sovrano e la patria".

„ V. Chi serve allo Stato non dee occuparsi in oggetti estranei alla sua carica, in affari personali o divertimenti, che lo distolgano dalle cure sue principali, e non deve entrare in contese o puntigli di autorità, in etichette di cerimoniale o preminenza di rango. Chi opera meglio per ottenere il fine primario, chi è più zelante, chi sa conservare il migliore ordine tra suoi subalterni, quegli è il più distinto, e il più rispettabile. Deve ad ogni uomo saggio importar poco, se un altro impiegato tratta seco lui di affari piuttosto con una, che con l'altra delle diverse formalità, che si usano nelle Cancellerie, se si presenti in abito di ceremonia, o di confidenza. Deve anzi procurare di guadagnarsi la piena fiducia de' subalterni, essere indulgente e paziente co' deboli di spirito, non sempre minacciare, qualche volta compatire, quando non avvenga danno al terzo, ed allora sarà veramente degno di presedere, e fare il capo di un dipartimento".

„ VI. Siccome è dovere essenziale di ciascheduno impiegato di dare sicure relazioni, e giudicare de' fatti a norma delle massime fondamentali, così è dovere di un Ministro di Stato di pensare ad impedire gli abusi che formano un argine alla verità, scuoprire i traditori, e fare tutto quello, che può esser utile a' suoi concittadini, al servizio de' quali Noi siamo tutti destinati. Esige il buon ordine, che il subalterno

possa produrre il suo sentimento al superiore, il 1784.
quale dee riceverlo con buona grazia, e approfittarne qualora crede, che sia bene appoggiato, e correggerlo da padre se s'inganna. Ogni superiore sarebbe degno di esser punito se si portasse altrimenti, e rigettasse o per amor proprio, o per alterigia, o per capriccio le utili riflessioni de'suoi subalterni senza render loro giustizia. "

„ VII. Il dovere di ogni superiore o presidente è quello di prender nota di tutto l'inutile e il superfluo, e di proporne l'abolizione, siccome pure è dovere del subalterno di proporre al suo capo le cose, che imbarazzano gli affari, gli allontanano dallo scopo primario, e cagionano scritture inutili e perdimenti di tempo, affinchè si tolgano di mezzo tali impedimenti, e non siano inutilmente impiegate le mani di quelli, che hanno bisogno del tempo per pensare a cose di maggiore importanza. "

„ VIII. Siccome il bene non può essere, che uno solo, cioè quello che forma la felicità generale; siccome tutte le provincie della Monarchia formano un sol corpo, e collimano ad un sol fine, così debbono assolutamente cessare tra le provincie e nazioni e dipartimenti soggetti a un sol Principe tutte le gelosie, le rivalità, e i pregiudizj, che hanno cagionati tanti disordini, e deve essere una massima fissa e inalterabile, che il Corpo civile è come il naturale in cui ogni parte deve contribuire alla salute del tutto, e il tutto a quella delle parti. Non si deve perciò aver riguardo a rango, sesso, nazione, o religione, ma ricordarsi di esser tutti fratelli nati sotto un istesso impero, e ajutarsi l'un l'altro. "

„ IX. Falsamente si conoscono e spesso ven-

1784. gono confuse tra loro le diverse parti dell'amministrazione, e i doveri che ne risultano. Principiando dal Sovrano egli non dee credere nè figurarsi, che sua sia la proprietà dello Stato e de' sudditi, ed immaginarsi, che la provvidenza abbia creati per lui tanti milioni di uomini. Deve al contrario pensare, che appunto egli stesso è stato dalla provvidenza elevato al suo sublime posto per ben servire, e procurare la felicità di tanti milioni di esseri. Tra ministri poi vien creduto il migliore quello che più sa aumentare il tesoro del Principe. Entrambi credono bastantemente adempito il loro dovere, se si danno tutte le pene possibili, affinchè l'entrate dello Stato giungano al più alto segno. Lo Stato civile considera in tempo di pace il militare destinato per allontanare i nemici, come una vera sanguisuca del corpo contribuente, ed all'incontro il soldato si crede in diritto di conseguire ogni maggior vantaggio nel paese in cui si trova. Il doganiere non pensa se non ad aumentare i profitti delle finanze, e il soprintendente alle miniere ad estrarre dalle viscere della terra il metallo con la minore spesa possibile. Finalmente il Giudice si applica solo a mantenere più le formalità della giustizia, che l'autorità delle leggi. Ciò fa che tutti, pensando più a se stessi in particolare, che al bene universale della patria, giudicano quasi sempre degli affari con principj falsi, e guardano le cose da un aspetto assai differente da quello, che sono effettivamente.

Il Militare è composto di più migliara di persone mantenute in difesa dello Stato: il poco soldo che hanno lo consumano nel paese, il po-

co che il paese somministra loro o in vitto o in 1784.
vestiario ivi si fabbrica, e si produce, ma è bene in tempo di pace il dar permissione a' soldati di tornar per congedo a' respettivi luoghi natii, perchè così si procura alle arti, e all' agricoltura un maggior numero di braccia, e si facilitano i matrimonj. Le finanze non vengono da me considerate sotto quell'aspetto, che vengono riguardate dal maggior numero, ma considero, che siccome le imposizioni, e l' uso delle pubbliche entrate dipende dall' arbitrio del Sovrano, così ogni individuo, che ha delle possessioni, e mezzi di procurarsi la sussistenza, non debba affidare con cieca fiducia il patrimonio lasciatogli dai suoi o acquistato, col suo sudore, e industria nelle mani del Principe, ma al contrario contribuire soltanto quanto basti per mantenere l'autorità, e sicurezza dell' amministrazione di giustizia, l' interno buon ordine, e l' avanzamento di tutto il corpo di cui ognuno forma una parte. * Credo dunque, che il Monarca non debba esser prodigo, ma che debba cercare di esigere le contribuzioni nel modo meno gravoso, e far più che sia possibile delle elargità a quelli che si trovano nella assoluta impotenza di pagare. Un Presidente delle Dogane dee considerare le gabelle, e i dazj come un puro mezzo per regolare il commercio e l' industria nazionale, e deve riflettere, che la diminuzione eventuale dell' entrate provenienti da detti dazj

---

* *Siamo assicurati da alti personaggi di Vienna, che simili istruzioni e ordini erano tutti composti e dettati dall' istesso Imperatore.*

1784. e gabelle, viene doppiamente ricompensata, allorchè in vece di opprimerli avrà accresciuti i mezzi dell'interna industria de' sudditi, e promossi i loro vantaggi con giusta distribuzione. Quindi la mira di chi soprintende alle finanze dee tendere ad impedire i contrabbandi, e diminuire l' introduzione delle merci forestiere, che è sempre dannosa a quelle del paese. Il Direttore delle miniere dee considerare la produzione de' metalli, come un edifizio in cui ciaschedun lavoratore ha il diritto di ritrarre il suo maggior profitto, senza esser forzato a renunziare alla sua propria convenienza per fornire una maggiore quantità di metallo o di sale. Così finalmente il Giudice non dee avere in mira tanto la forma quanto la retta amministrazione di giustizia, e siccome questa parola comprende in se anche la maggiore equità, deve pensare alla più sollecita e meno dispendiosa maniera, e ricordarsi di giudicare gli altri, come vorrebbe esser giudicato nel caso di cui si tratta, egli medesimo. "

„ X. Quando si tratta del retto servizio dello Stato, non dee avervi alcuna influenza, nè l'inclinazione, nè l'avversione personale; e in quella guisa, che i diversi caratteri delle genti, e le differenti maniere di pensare dell' umana società non impediscono, che gli uni contraggano amicizia con gli altri, così negli affari deve regnarvi l'armonia, e ognuno dee aver sempre per primario la vera ed esatta distribuzione di giustizia. Questo è il dovere de' superiori verso i subalterni, ed essendo tutti eguali di rango fra loro, devono avere l' istessa attività ed assiduità negli affari, occupandosi d'accordo senza puntigli

gli di preminenze o etichette. Devono trattare 1784. frequentemente e convenire insieme istruendosi l'un l'altro senza far lagnanze, anzi dimenticarsi di tutte le piccolezze e gare private, per sbrigare al più presto l'affare di cui si tratta. Devono scambievolmente perdonarsi le loro debolezze e difetti, compatirsi a vicenda, trattarsi da amici, e da fratelli, e tendere tutti d' unanime accordo a ben servire il Principe, e lo Stato. "

„ XI. L' amor proprio non deve acciecare nessuna persona impiegata in servizio dello Stato, in guisa che non abbia vergogna di apprendere qualche cosa dall'altro, che sia suo uguale, o suo inferiore; la buona riuscita, che farà taluno nelle sue operazioni, dee recar l' istesso piacere a' suoi compagni e fratelli, quanto a lui medesimo, per aver egli contribuito alla meta principale, che è quella di rendersi utili allo Stato e al pubblico. "

„ XII. La spedizione degli ordini, domande e rapporti, che occorreranno farsi tra respettivi ufizj o Tribunali, e le risposte non devono essere riservate materialmente, come si è usato fino adesso, ne' soli giorni di consiglio, tanto più se si tratta di casi d'importanza, ma dee farsi ciò ogni giorno senza perdita di tempo. "

„ XIII. Essendo un punto essenzialissimo, che gli ordini vengano bene intesi e bene eseguiti, e che gl' individui vengano ben conosciuti, giudicati, ed impiegati secondo la loro maggiore o minore capacità; perciò ogni anno, ed ogni volta, che vi sia sospetto, non esistere effettivamente il buon ordine in qualche provincia, o che vi si operi lentamente o contro il fine propo-

1784. sto e indispensabile, il Presidente stesso o un Commissario mandato sulla faccia del luogo, o il Governo respettivo, esaminerà le circostanze e la condotta de' ministri subalterni, ascoltando ognuno, togliendo gli sconcerti, rimproverando, ammonendo ed anche togliendo d' impiego chi sarà trovato reo di qualche mancanza inescusabile, e quindi si darà parte al Sovrano delle difficoltà che ha trovate, e de' mali a' quali ha provvisionalmente rimediato. Nella stessa guisa i governi provinciali dovranno procedere verso i Comitati o Capitanati circolari, o andando i Governatori sul luogo in persona, o mandando un loro commissionato ad osservare quello che si fa ne' tribunali sottoposti alla loro giurisdizione, prendendo massimamente di mira, che sieno ben tenuti i protocolli, e bene osservati gli ordini prescritti. In occasione di tali ricerche, si esamineranno minutamente le liste comprovanti la buona condotta degli impiegati, e quale stima godono essi presso il pubblico. Nell' istessa conformità i così detti Comiti o Vicecomiti, e i Capitani Circolari debbono invigilare sopra i Commissarj Circolari e giudici a loro sottoposti, facendo ogni anno la visita della loro giurisdizione, formando da per tutto la lista de' buoni e perfetti ministri, e prendendo esatta cognizione, se hanno eseguiti accuratamente gli ordini sovrani, e se siano uomini ragionevoli e giusti, giacchè que' Signori, i quali non possono amministrare personalmente i loro beni, e perciò debbono affidarsi a' loro agenti e ministri, saranno costretti dalla Corte a congedarli, qualora si trovino de' disordini.."

„ XIV. Ogni impiegato in servizio dello Sta-

to, e onesto uomo dovrà osservare in tutti i suoi piani di rettificazione e di miglioramento, che conducono al bene generale in materia di imposizioni, di adoperare i mezzi più semplici ed economici, senza pensare al suo personale interesse e profitto, proponendo solo quello che è utile, e rigettando ciocchè è o gravoso o odioso. Deve sempre avere in vista di essere egli un semplice individuo del corpo intero, e che il vantaggio del maggior numero val più del suo proprio, o di un solo particolare, anzi più di quello dell'istesso Sovrano, considerato come persona privata. Deve finalmente riflettere che procurando il comun bene procura anche il proprio, e quando non partecipasse dell' utile comune sul principio, ne sarà poi partecipe in seguito. "

„ Queste sono in breve le mie intenzioni, all' esecuzione delle quali mi obbliga il dovere e la persuasione. Io sarò il primo a metterle in pratica sicuramente, ed il mio proprio esempio servirà a provare in faccia a' miei popoli la realtà delle mie parole. Chi dunque pensa come penso io, e come dee pensare un vero servo dello Stato, si dedicherà interamente al di lui servizio, mettendo da parte ogni particolar riflesso; e allora comprenderà facilmente la forza de' miei principj, e non troverà, come io non la trovo, difficoltà alcuna nell' eseguirli. Quelli però che non aspira se non all'utilità e all'onorifico annesso al suo impiego, e che considera il servizio dello Stato come una cosa accessoria, farà una cosa ottima nel chiedere a tempo la sua dimissione; e rinunziare a un impiego per cui non è fatto, essendo necessario non meno

1783. al pubblico, che al Principe l'aver negli impieghi persone piene di buona volontà e fervore, attive e premurose de' vantaggi altrui. Questo è tutto quello che trovo opportuno di far sapere a tutti, onde la tanto essenziale retta amministrazione di governo venga da ciascheduna persona destinata a promuoverla, portata alla sua perfezione.

Era appena giunta al suo destino questa dolce istruzione (creduta da qualcheduno soverchiamente amara, come troppo palesemente dinotante la somma vigilanza del Sovrano, nel tenere incessantemente l'occhio attento sopra i ministri e i capi de' tribunali; quasi sul modello del famoso Imperatore Alessandro Severo), che Giuseppe gustò di qualche intervallo di contentezza, per l'avanzamento di sua Augusta famiglia. Avea terminato nel dì 15. aprile di vivere in Colonia il vecchio Elettore ed Arcivescovo Massimiliano Federigo de' Conti di Konifeg Rothenfelds, onde il Reale Arciduca Massimiliano suo fratello, gran Maestro dell' Ordine Teutonico, ed eletto, come si è veduto, suo Coadjutore nel 1780., corse a prendere il possesso di quello Stato, il più ricco e il più potente fra tutti gli Ecclesiastici Elettorati. Supponevasi, che il Re di Prussia, sempre geloso dell' ingrandimento della Casa d'Austria, vi avrebbe posto qualche ostacolo, giacchè non avea potuto farlo nell' atto dell' elezione, ma la cosa passò pacificamente, e l'Arciduca venne da tutto il Corpo Germanico riconosciuto pacificamente nella sua qualità Elettorale non meno, che da tutte le altre Potenze di Europa, ed egli trovossi Sovrano e Signore di un dominio, che unitamen-

te a quello di Munster può dare della prepon- 1784.
deranza assai nelle contese della Germania, ed aggiungere un gran peso alle deliberazioni dell' assemblea di Ratisbona. Nel dì 29. giugno, comparve a Vienna il Granduca di Toscana unitamente all' Arciduca Francesco suo primogenito, che di poco terminati avea 16. anni di sua età, essendo nato in Firenze nel 12. febbraro 1768.. Una tal gita fu destinata dal genitore a consegnare in mano dell' Imperatore suo fratello e respettivo zio, il tenero giovanetto erede presuntivo dell' Austriaca Monarchia, perchè terminasse di essere educato alla maniera Tedesca, e imparasse sotto le traccie di Giuseppe a regger que' popoli su' quali è chiamato a regnare. Allora fu, che pubblicossi alla Corte il di lui futuro stabilito matrimonio con la Principessa Elisabetta di Vittemberg Stutgard nipote del Duca Luigi Eugenio regnante, e figlia del Principe Federigo Eugenio, che si era mostrata pronta ad abbracciare la Cattolica religione, essendo nata nella setta protestante. Pochi giorni si trattenne Leopoldo nella reggia natìa, e lasciato il figlio fu velocemente di ritorno ne' suoi Stati *.

* *In questa o in altra occasione fu, che stando il Granduca in Vienna, e visitando unitamente all' Imperatore la Casa di Correzione, venne loro sotto gli occhj una donna di civile estrazione ivi rinchiusa, e che sovente veniva frustata. Si volle sapere la sua colpa, ed essa pregò i due Regnanti ad ascoltare la di lei causa. „ Io fui amata, disse, nella mia prima gioventù da un cavaliere, e attese le sue premure e le mie cir-*

1784. Cesare, abbracciato il fratello nel giorno medesimo della di lui partenza, trasferissi nell' Ungheria ad osservar gli armamenti delle numerose sue truppe accantonate presso i confini Ottomani, avendo ad essi assistito tra gli altri gran personaggi il Principe Federigo Duca di Yorck e Vescovo di Osnabruck, figlio secondogenito del Re d' Inghilterra, grandiosamente dal Monarca trattato in Buda e poi in Praga. L' essersi appunto tenute dall' Imperatore delle rispettabili forze su quelle frontiere, contribuì più di ogni altro maneggiato alla fissazione de' limiti tra due Imperi, per la cui trascuratezza, e quasi incognito intralciamento, erano più di 200. anni che sovente succedevano delle avanie, de' ladronecci e degli assassinamenti. Si mostrò da principio il Divano non molto disposto a una definizione, credendo di dovervi perdere, ma finalmente riconoscendola analoga alla buona armonia, che bramava conservare con la Casa d' Austria, vi

---

„ *costanze, m' indussi a sposarlo, e n' ebbi tre figli, quando si seppe che egli aveva un' altra moglie. Per questo, mediante un maneggio vizioso presso un commissario, fui presa e in questo luogo rinchiusa. Signori, voi facilmente vi potrete informare della mia innocenza, se per sapere la verità vi dirigerete, fuori che a' miei oppressori. Non bramo che potere per una volta almeno abbracciare le mie creature, e che in seguito vi prendiate la cura della loro educazione. Per me son contenta di passar la mia vita in un ritiro* ‟. *Presa voce, fu trovata l' ingenuità dell' esposto.*

acconsentì, e delegò gli opportuni ministri. Oltre 1784.
a ciò adoprossi il Sultano con sempre maggiore efficacia, perchè la tregua conclusa tra gli Austriaci, e le Reggenze barbaresche dell' Africa, fosse cangiata in stabile trattato di pace, come in fatti avvenne. Nel dì 4. di febbrajo l' agente Imperiale a Tunisi spiegò sulla Casa destinata per i Consoli, la bandiera del suo Augusto Sovrano, che il Bey *Hamid Bassà* promesse di far rispettare, e l' istesso dopo un mese fu fatto in Algeri. Contuttociò gli Algerini predarono un bastimento Austriaco, ma venne ben presto restituito, e gastigati severamente i pirati trasgressori. L' oggetto del commercio era quello che sovra ogni cosa gli stava più a cuore, e con l' idea di avanzarlo e renderlo florido più che fosse possibile, ordinò farsi uno de' più specificati e diligenti registri di tutti i prodotti de' vasti suoi dominj tanto di Germania, che d' Ungheria, Paesi-bassi, ed Italia; delle fabbriche esistenti, delle manifatture, e di tutto ciò che può servire al lusso e al bisogno; quelle merci poi e manifatture che si potea fare a meno di provvedere da' paesi esteri, ne proibì in gran parte l' introduzione, e l' altra aggravò con pesanti straordinarie gabelle, e sopratutto ne' drappi di seta e panni sopraffini di lana. Una tale imposizione era diretta, secondo l' idea di Giuseppe, a favorire l' industria nazionale, aumentare gli opificj, ed in conseguenza il numero degli artisti, con abolire l' ozio, ed impedire che per tanti fastosi oggetti di lusso, uscissero dallo Stato ogni anno non indifferenti somme di contante. In sequela di ciò comparve alla luce un nuovo regolamento per l' introduzione delle mer-

1784. canzie forestiere, ed una nuova tariffa, la quale se non del tutto impediva il commercio con gli altri Regni, almeno lo riduceva ad angusti limiti. Le viste del Monarca per una tal riforma di traffico esterno, erano ottime in fondo, poichè fin dal tempo di Francesco I. suo padre si erano consumate gran somme per render floride le manifatture delle provincie ereditarie senza gran profitto. La nazione Austriaca era alquanto pigra, e niente propensa in affannarsi per speculazioni mercantili, onde dopo l'introdotta tolleranza molti Protestanti entrarono nel paese, ed eressero diverse gran fabbriche; ma sebbene fossero protetti e anche premiati dal Governo, sempre più venivano ricercati i generi di fuori, comecchè creduti di miglior qualità. Per una certa fatalità, appena comparve alla luce la nuova tariffa daziaria, vi si trovarono una quantità di merci proibite non esistenti negli Stati della Casa d'Austria, ed altronde di assoluta necessità. A cagione de' molti oscuri passaggi nella medesima, e di ordini contraddittorj, in breve tutte le migliori dogane si trovarono involte nella maggior confusione, e tanto i Doganieri, che i mercanti sovente non sapevano a che partito appigliarsi, onde si dovettero fare alla Corte varie domande, e contro domande, si cercarono rischiaramenti sopra rischiaramenti, e si vide in conseguenza ammassare editti sopra editti. Con tutto ciò il contrabbando maggiormente si accrebbe e divenne di moda, per quel trito assioma, che tutto quello che è proibito, è straordinariamente desiderato. Il commercio in tal guisa in vece di dilatarsi e prender vigore, in un momento si ridusse nello stato il più languido

e compassionevole, poichè i fabbricatori nazionali non trovavano quello smercio che sarebbe stato necessario, e i negozianti esteri alzarono il prezzo delle loro merci a proporzione del pericolo nell' introdurle: quindi ne venne, che i men facoltosi si trovarono costretti a fallire o far punto, e infinite famiglie caddero in miseria. Ad Ostenda e Trieste si fecero grandi lagnanze. I famosi ministri Sully e Colbert, diceano, che il commercio era una cosa sì delicata, che il Sovrano, se non vedea una certa immancabil sicurezza di fargli del bene, non ci dovea metter le mani. L' ordine ulteriore emanato su tal proposito dall' Imperatore per impedire vieppiù l' introduzione dell' altrui manifatture, o costringere i mercanti al pagamento delle nuove tasse, produsse effetti anche peggiori. In vigore del medesimo, una preziosa e ripetuta serie di orologj, scatole, anelli, fibbie, ricami e stoffe, panni, merletti, mussolini, galloni d' argento e d' oro, guanti ec. venne ridotta in cenere in mezzo alle pubbliche piazze, e la cenere istessa e quel che rimaneva, gettato in acqua. Però questo replicato *Auto da fè* corrispose sì poco all' intenzione del Sovrano, che non fece che piccare gli animi, e render più cauti i contrabbandieri. I poveri avrebbero desiderato che almeno la valuta del contrabbando fosse confiscata in favor loro, invece di perdersi sì miseramente, e gli artisti Francesi, ed Inglesi si indispettirono acerrimamente, e divennero internamente fierissimi nemici di Giuseppe. Gli ultimi in specie se ne lagnarono altamente col Parlamento, e la nazione tutta trovossi a un tratto molto irritata contro il nome Austriaco, di cui una volta era

1784.

1784. stata idolatra. Ne fece il Plenipotenziario Inglese a Vienna varie rappresentanze a nome del suo Re, ma si sentì rispondere da Cesare, che ogni Sovrano era padrone in casa sua. Da ciò ne nacque, che poco dopo essendo stati comprati per conto di S. M. alcune migliara di cavalli da rimonta nell' Olstein, e nell' Annoverese, il Re d' Inghilterra padrone di quello Stato negò il passaggio e confiscò i cavalli come in specie di rappresaglia.

Trattanto mentre andava raffreddandosi l' amicizia con la gran Brettagna, quella con l' Olanda era in procinto di divenire una fiera e sanguinosa inimicizia. I bastimenti Imperiali andanti e retrocedenti nella Schelda non doveano (a norma delle segrete promesse fatte da Giuseppe ai Fiaminghi allorchè fu in persona a visitare il lor paese) soffrire più alcuna molestia dagli Olandesi, e il Governo di Bruselles avea formalmente protestato, che non avrebbe più sofferto che fossero più visitati dai bastimenti di guardia della Repubblica e che Cesare avrebbe in avvenire considerata una tal visita come un' infrazione, e un aperto insulto alla sua sovranità. Contemporaneamente un corpo di soldati Cesarei andò a mettersi in possesso dei diritti che finora erano stati dal 1648 a questa parte contenziosi ed incerti. Il dì 22. di aprile entrarono 30. di essi nel piccolo Forte detto il vecchio Lillò, e ne fecero da alcune centinara di operarj totalmente demolire le antiche fortificazioni, quali per altro erano per l' avanti state abbandonate, talchè dopo la pace di Aquisgrana quel terreno serviva solamente di orto per gli erbaggi, al comandante di Lillò nuovo. In

appresso sui primi di maggio un Commissario Austriaco, portossi non molto lungi da Mastricht con un distaccamento di dragoni, che ruppero la bandiera, o rastrello posto in mezzo alla strada maestra, strapparono la tariffa della dogana, ed in nome di S. M. Imperiale proibirono di esigere da verun passeggiero qualsivoglia gabella di transito, o di passo sotto rigorose pene, e il distaccamento si accantonò poi in quelle vicinanze. Quest' esecuzione fu accompagnata quasi nel medesimo istante da una memoria ripiena di doglianze per parte della Casa d'Austria contro il Governo Olandese, e contenente quattordici domande, che Cesare facea alle LL. AA. PP., se volevano vivere in pace seco lui, concepite in questi termini. " 1784.

„ I. A norma delle replicate istanze della defunta Imperatrice Regina e dell' Imperatore, i confini della Fiandra devono restar sul piede della convenzione stipulata nell' anno 1664 tra la Corte di Spagna allora Sovrana dei Paesi-bassi Cattolici, e la Repubblica di Olanda, e si rimetteranno i limiti dai respettivi Commissarj, in modo che non siano più soggetti a perdersi. "

„ II. S. M. si aspetta che LL. AA. PP. faranno demolire le fortificazioni di Lieskensoech, che si estendono più lungi di quello fosse fissato nel articolo VI. di detta Convenzione del 1664, e che faranno cessare tutte le usurpazioni che si sono permesse nel territorio di Doel. "

„ III. Saranno pure demoliti i Forti di Kruischans e Federigo Enrico, ed evacuati immediatamente, essendo chiaro sopra di ciò il trattato del 1684 tra l'Olanda e la Spagna. "

1784. „ IV. Le fortificazioni del Forte di Lillò nuovo che si estendono abusivamente sul terreno Austriaco, saranno rimesse esattamente nello stato medesimo in cui erano quando ne entrarano in possesso gli Stati Generali in vigore di detto trattato.“

„ V. L' Imperatore crede a norma dei trattati di avere l' assoluta e indipendente sovranità sul fiume Schelda, da Anversa fino all' estremità del territorio di Safringen, onde chiede che il bastimento di guardia già situato davanti al Forte di Lillò, e che le SS. AA. PP. hanno fatto ritirare provvisionalmente, sia allontanato per sempre, non potendo più S. M. soffrire in tutta l'estremità della Schelda nessun bastimento o guardia di estera Potenza.“

„ VI. La Repubblica dovrà restituire i villaggi di Bladel e Reusel, dei quali si è impadronita col pretesto, che facessero parte del distretto di Bois le Duc, quando all' incontro è certissimo, che il Re di Spagna gli possedeva nel tempo del trattato di Munster, ed hanno sempre avuta dipendenza dal quartiere di Anversa.“

„ VII. S. M. domanda, che gli Stati Generali, rinunziando alle loro pretensioni sul villaggio di Rostel di cui sono in possesso, restituiscano all'Abazia di tal nome i beni che sono in quel territorio, e di cui sonosi impadroniti con infrazione dell' Articolo XLIII. di detto trattato di Munster.“

„ VIII. Brama inoltre S. M., che gli Stati Generali riconoscano la sua innegabile sovranità riguardo alle terre di Konigsheim, Telogne, Voelen, Grootlon, Heer, e Keer, Hoppertin-

gen, Moppertingen, Nederem, Seppesen, Bavvr, 1784.
Ruffen, o Rutoen, Iluisen, Sepperen, Falois, Argentau, ed Hermaath, e che le LL. AA. PP. suddette si astengano da ogni esazione sotto titolo di sussidio, o altrimenti, che per parte loro si è estorta da questi distretti contro ogni diritto ed equità, ed in pregiudizio della Casa d'Austria."

„ IX. S. M. domanda, che gli Stati Generali compiendo agli obblighi da essi contratti nel trattato del 1663 tra essi e la Spagna, le restituiscano, a norma di quanto sonosi impegnati, la Città di Mastricht, e la Contea di Ureenhove con tutte le appartenenze del paese oltre il fiume Mosa, che ingiustamente ritengono, e contro il preciso e manifesto tenore di detto trattato."

„ X. A ciò pare che si debba aggiungere l'indennizzazione, e restituzione dell'entrate, prodotti e frutti di ogni genere, che la Repubblica e suoi ministri hanno esatti per tanto tempo su tutti i paesi citati in queste domande."

„ XI. S. M. domanda l'indennizzazione dei danni immensi, che la Casa d'Austria ha sofferti dal prodotto d'entrata e uscità riscossi a profitto della Repubblica, ma a lei non appartenenti."

„ XII. Crede S. M. aver diritto di richiedere, che gli Stati Generali le restituiscano quanto gli appartiene sulla Città e Marchesato di Bergopzoom, sulla Città e Baronia di Breda, e altre parti del Brabante Olandese, che le paghino la loro tangente per i frutti dovuti sugli antichi sussidj della Provincia del Brabante, e che oltre l'intera restituzione del capitale da

1784. contarsi dal momento in cui tali possessi sono entrati in potere della Repubblica, gli Stati Generali paghino in avvenire il loro contingente sul piede che si stabilirà. "

„ XIII. S. M. domanda la restituzione o il pagamento di tutta l' artiglieria e munizioni da guerra, che sonosi lasciate in potere e direzione della Repubblica, allorchè le di lei truppe sono entrate di guarnigione nelle così dette Piazze di barriera, e nel tempo istesso 2. milioni di lire, che la Francia ha pagati in vigore del trattato di Aquisgrana per detta artiglieria, e munizioni trasportate fuori delle piazze durante la guerra. "

„ XIV. Finalmente S. M. con tutta la giustizia reclama in favore degli infrascritti mercanti suoi sudditi la somma di circa 250. mila fiorini, da distribuirsi ai medesimi in pagamento dei loro crediti a norma della nota che si annette:"

„ Da tali articoli si vede, che la Repubblica non ha mai agito di buona fede e cordialità verso la Casa d'Austria. Chiunque è bene a portata dell'istoria, e della moderna diplomatica, sa e dee sapere, che tali articoli sono incontrovertibili. E' noto a tutta l'Europa, che dopo il trattato di Munster o di Vestfalia del 1648, la Repubblica, con infrazioni, e contravenzioni manifeste e moltiplicate, continuate fino ai giorni nostri, ha procurato nascostamente di fare ai Paesi-bassi Austriaci qualunque torto, e male possibile. Il timore della gran potenza della Francia, e la famosa irruzione di Luigi XIV. in Olanda l'anno 1672, indusse gli Stati Generali ad unirsi alla Casa d'Austria, e trovare nelle

provincie, che ancora rimanevano a questa Po- 1784.
tenza, un baluardo e una barriera, che potesse mettere a coperto il suo territorio. Senza questa gran ragione di timore e d'interesse, certamente l'amicizia non avrebbe dettata cosa alcuna agli Olandesi, e sarebbe loro stata cosa molto indifferente il veder passare i Paesi-bassi sotto altro dominio. Non si parlerà, che la Repubblica dee tutta la sua esistenza all'alleanza contratta allora col ramo Austriaco Spagnuolo, e con l'Imperatore Leopoldo, come neppure dei grandi e sommi vantaggi, che ritrasse per tutti i titoli, ma solamente s'intende far vedere con quanta giustizia le vien richiesta la restituzione della Città di Mastricht, con le seguenti circostanze ricavate dall'istoria dei tempi, e da quell'istessa data alla luce dagli Istoriografi Olandesi. Minacciata la Repubblica dal conquistator Francese, che avea prese in pochissimo tempo più di 32. delle sue migliori città e fortezze, e dominava nel cuore e centro istesso dei suoi Stati, minacciando e l'Aja, e l'istessa Amsterdam, ricorse a Carlo II. Austriaco Sovrano dei Paessi-bassi, e domandò soccorsi al più presto, che fosse possibile. Generosa nelle sue disgrazie, e prossima alla sua distruzione, stipulò il predetto trattato del 1673; e s'impegnò di cedere al Re Cattolico, in correspettività di questi ajuti, la predetta città di Mastricht, la Contea di Huroenhovve, e tutto quello che possedeva nel paese oltre Mosa. Il Re di Spagna per mezzo del Conte di Materey Governatore dei Paesi-bassi accordò i domandati urgenti ajuti, e fece i più grandi sforzi, con esporre i suoi proprj interessi, ed allora

1784. fu come ognun sà, che la Casa d'Austria salvò l'Olanda. Ma che fece la Repubblica? Abbandonò e sagrificò la Casa d'Austria come ha fatto in tutte le altre occasioni, allorchè ha veduti in salvo i suoi affari. Essa conchiuse la sua pace particolare avanti quella di Nimega, e il Re di Spagna strascinato nella guerra per aver voluto salvarla, fu costretto a sosctivere un ulteriore smembramento di quanto gli restava nella Fiandra, e nell'Annonia. La Casa d'Austria dunque è stata, e lo fu pienamente la vittima della sua compassione per la Repubblica, e il contraccambio che ne ricevette, fu il ritenere essa quanto avea solennemente promesso di restituire, e la Corte di Spagna e poi quella di Vienna non furono mai nel caso di farsi render giustizia di sì strana specie di riconoscenza."

Subito che pervennero all'Aja tali domande, gli Stati generali pieni di timore e di costernazione spedirono un espresso al loro Ambasciatore a Parigi, per informare il Re Cristianissimo di queste pretensioni, essendo essi in istretta amicizia con S. M., e con cui stavano in procinto di stipulare un nuovo trattato di alleanza, che poi è restato inutile, e considerato come non mai concluso. Vennero prese tutte le possibili misure di difesa, e comandato a tutti gli ufiziali di terra, che dovessero ritornar subito a' respettivi lor posti da guarnirsi gagliardamente di gente. Si fecero marciare ne'luoghi più scoperti verso le frontiere le assoldate milizie, ed in specie le guardie Olandesi, e Svizzere. Tali movimenti dettero motivo a una nuova dichiarazione per parte dell'Imperatore, in cui protestava, che se la Repubblica continuava a fare dei mi-

litari preparativi, egli troverebbesi nel caso di 1784. farne de' maggiori e più pronti. Allora fu che le LL. AA. PP. formarono una definitiva risposta, che diceva „ che in quanto alle fortificazioni di Lillò e altri Forti, se queste veramente si estendessero sul territorio Austriaco, si sarebbero inviati de' Commissarj ad esaminar le cose, e dare gli ordini opportuni per una pronta soddisfazione e restituzione de' medesimi, in quel grado in cui erano alla pace di Munster; che le pretensioni di sovranità Austriaca sopra tutti i nominati villaggi, erano del tutto nuove e non note giammai alle LL. AA. PP.; che nel trattato di Munster, tutto il paese di Bois le Duc essendo restato alla Repubblica, con tutte le Signorie e dipendenze, poco importava il sapere, se in quel tempo il Re di Spagna possedeva o nò le terre in questione; che relativamente alla città di Mastricht, la Repubblica non avrebbe mai riconosciuta una tal pretensione, mentre nel trattato del 1673., vi si stipula è vero, la restituzione della medesima alla Spagna, quando con le armi comuni si fosse potuta riacquistare dalle mani del Re di Francia, in cui era caduta, ma la piazza restò sempre in potere di Luigi XIV., che l'avea presa fino alla pace di Nimega conchiusa nel 10. agosto 1678., e che volle espressamente restituirla all' Olanda con tutte le sue adjacenze. E' vero, che il Re Cattolico ne fece fin d'allora una formal domanda alle LL. AA. PP. ma queste risposero, che bisognava prima liquidare le gran somme, che la Spagna doveva alla Casa di Oranges, e che fossero pagati gl' importanti debiti creati da S. M. per gli equipaggi, che erano stati alle sue navi sommini-

1784. strati dagli Ammiragliati Olandesi. Il Re si arrese a tali rappresentanze, nè più dopo il detto anno 1679., nè dopo la pace di Risvvich istessa del 1697. rinnovò sopra di ciò veruna richiesta, facendo vedere col suo silenzio di aver rinunziato a qualunque pretensione conservar potesse sopra la medesima; che insorta la gran guerra di successione alla Monarchia di Spagna, dopo tante battaglie e stragi, nel trattato di Utrecht, la Francia s' impegnò di rimettere in mano degli Stati-generali, tutto quanto era stato posseduto ne' Paesi-bassi da Carlo II., per esser posseduti dalla Casa d' Austria, tosto che avessero con quella convenuto il modo con cui i detti Paesi-bassi avessero potuto servir loro di barriera e sicurezza; che da ciò ne veniva in conseguenza, che l' Imperatore Carlo VI. dovea possedere le Provincie Belgiche, come le aveano possedute i suoi antecessori fino all' anno 1700., e che per ciò nè quel Monarca, nè l' Imperatrice Regina dopo la pace di Aquisgrana aveano mai fatto il minimo passo per far valere la loro sovranità sopra Mastricht, anzi la prelodata Sovrana avea in detta pace stipulato, ed accordato espressamente, che dovesse esser da' Francesi, che se ne erano resi di nuovo padroni, restituita alla Repubblica; che relativamente al rimborso preteso sopra i sussidj dovuti dal Brabante Olandese, se venisse data qualche dilucidazione ulteriore su tale articolo, si sarebbe potuta fare un'amichevole transazione, essendo disposte le LL. AA. PP. a entrare in conferenza, egualmente che sù tutti gli altri crediti prodotti, di alcuni de' quali non negavano l' esistenza ". Di fatti anche gli emuli medesimi dell'

Imperatore, e quelli istessi che aveano gelosia 1784. del di lui ingrandimento, mostravansi dediti ad ammettere, che se non in tutte, almeno in molte delle sue domande avesse egli qualche fondata ragione, essendo certi, che gli Olandesi aveano cercato sempre di eludere o mandare in lungo l' esecuzione di varie condizioni de' trattati veglianti, per non metter fuori somma alcuna di danaro, che volentieri vedeano rinchiuso ne' proprj erarj. Restò pochissimo contento il Governo-generale di Bruselles, o per meglio dire la Corte di Vienna, di tal risposta, che parve alquanto secca, e tendente a prolungar le cose più che fosse possibile, onde consecutivamente venne in campo un' altra domanda di tre milioni di fiorini, per la preda fatta dagl' Inglesi di una nave Imperiale ancorata sotto il cannone del Forte di Buona-Speranza, stabilimento Olandese, che non si dette veruna pena di difendere, come avrebbe dovuto in vigore delle leggi marittime, il legno Austriaco dall' ingiusta aggressione. In fine produsse l' Imperatore un *ultimatum*, o richiesta difinitiva in cui dichiarò, che rinunziato avrebbe a tutti i suoi diritti sopra Mastricht, quando la Repubblica acconsentisse di lasciare in avvenire affatto libera l' imboccatura, e navigazione del gran fiume Schelda, dimodochè questa libertà, che non era in prima restata fissata se non al sito denominato Schaffingen, si estendesse fino alla Schelda Occidentale, onde li bastimenti Imperiali potessero sboccare liberamente nel mare da quel fiume, o per mezzo di esso entrar nel mare, camminando lungo le Isole che compongono la provincia di Zelanda. Protestò inoltre di bel nuovo

1784. il Monarca, che riguardato avrebbe in appresso come una dichiarazione di guerra ogni passo, che impedisse non solo la libera navigazione di detto fiume, e molto più se il Forte Lillò tirasse qualche colpo di cannone sopra i legni di sua bandiera, che gli passassero d'avanti, dovendo aver quelli secondo il diritto delle genti la facoltà di poter navigare anche nell'acque dell' Indie Orientali ed Occidentali. Quest' ultima richiesta esposta in un tuono il più risoluto, fu creduta dagli Olandesi come il colpo estremo, e la total distruzione del loro commercio, e distrutto questo comprendevano per annichilata affatto la loro potenza. Quando tutte le 17. Provincie de' Paesi-bassi stavano sotto un istesso padrone, o come era avvenuto da Filippo il buon Duca di Borgogna, fino a Filippo II. l' Olanda non era per se stessa, che un paese sterile ed arenoso, di poca rilevanza, e tutte le più gran ricchezze del mondo si aggiravano in Fiandra, e nel Brabante. Dal 1481. fino al 1584. Anversa fu una delle prime città commercianti del mondo, e si contavano nel suo porto più di 2500. navi, e una popolazione nella Città superiore a 250. mila abitanti; ma gli Olandesi, pochi anni dopo l' essersi sottratti al dominio Austriaco, essendo divenuti padroni dell' altra riva della Schelda, vi eressero de' Forti, per stabilirvi delle dogane. Queste a poco a poco intercettarono la navigazione, e sospesero il traffico che ivi si faceva, il quale passò tutto in Amsterdam. Anversa allora non restò in appresso neppur l' ombra di quello che era, e per questa disgrazia, e per l'austerità e tirannia del governo Spagnuolo, in capo a cent'anni total-

mente deserta divenne. Carlo VI. risentì compassione del suo stato miserabile istituendo nel 1723. una compagnia di commercio per le Indie Orientali e Occidentali, i di cui effetti per la via d'Anversa in detta città doveano trasferirsi, ma tal fu la gelosia degli Olandesi, le loro lagnanze, e i loro maneggiati presso le Corti d'Inghilterra e di Vienna, che quel buon regnante trovossi astretto ad abolirla, appena 5. anni dacchè era stata istituita. Giuseppe avendo personalmente veduta la decadenza delle Fiandre poste in confronto con le provincie d'Olanda, si messe in capo di far rivivere il progetto del suo Avo, e di aprir quindi la Schelda affine di condurlo alla sua maggior perfezione. Tale era in fondo il vero motivo della questione che bolliva tra la Casa d'Austria e gli Stati generali. La Corte di Vienna, per provare se potea ottenere il suo intento, fece di nuovo proporre all'Aja di dimettersi da ogni altra pretensione, purchè la Schelda fosse libera a navigarsi per i soli sudditi di entrambe le parti. Il Barone di Reischach Ministro Cesareo, si adoprò quanto più potè per avere una risposta favorevole, ed infine comunicò al Presidente di settimana, che un bastimento con bandiera Imperiale dovea partire sul principio del mese di ottobre da Anversa, per entrare in mare, onde avvisava che fosse lasciato passare liberamente, giacchè il rifiuto del suo passaggio, o la minima molestia, sarebbero riguardati come una manifesta ostilità. Fu universalmente creduto, che affine di evitare la minacciata rottura, e per aderire a' consigli del gabinetto di Francia, di non dare a Cesare occasione alcuna di confide-

1784.

1784. rarſi come aſsalito , avrebbero gli Stati-generali ordinato a' comandanti de' Forti, e delle navi armate, deſtinate alla cuſtodia dell'imboccatura del contraſtato fiume, di chiuder gli occhj, e laſciar libero il tranſito al Brigantino Imperiale, chiamato il *Luigi* diretto dal Cap. *Lieven Vas Iſſegem*, pure non fu così; mentre d'ordine degli Stati medeſimi, il Brigantino a forza di colpi di cannone trovoſſi arreſtato dal poter proſeguire il ſuo cammino, ed obbligato ad ammainare e fermarſi ſotto uno de' Forti ſuddetti, finchè venne rilaſciato, e dovette tornare addietro, come quaſi per grazia ſpeciale, e da non addurſene eſempio. L'iſteſso avvenne al altro Brigantino il *VVerrachtinge*, che da Anverſa dirigevaſi in mare per mezzo del fiume Schelda.

Pervenute tali notizie a Giuſeppe II., che ſtava allora a Buda, per fare eſeguire i regolamenti comandati nell' Ungheria, tanto pel civile che pel militare, dette ordini a tutte le cancellerie di guerra di affrettar la marcia di 80. mila uomini verſo i Paeſi-baſſi. Richiamò ſubito dall' Aja il Barone di Reiſchach, e comandò a' reali governatori di Bruſelles di adunare intanto tutte le ſoldateſche Fiaminghe, che poteano aſcendere a 15. mila combattenti, per incominciare le operazioni contro gli Olandeſi, attaccando il Forte di Lillò, e gli altri tre ſulla Schelda, cioè quelli iſteſſi, che ſoleano obbligare i baſtimenti, che paſſavano davanti a loro, a pagare graviſſimi dazj, e laſciarſi viſitare dalle dogane, e dalle navi di guardia. Nel tempo iſteſſo pubblicoſſi un eſteſo e ragionato Manifeſto ad Oſtenda, Anverſa, e Nieuport, in cui ſi eſponevano i diritti de' Fiaminghi, per navi-

gare liberamente su detto fiume, e s' invitavano 1784. quelli che volessero armare, a venire a prender le patenti per andare in corso contro i bastimenti Batavi. Un eguale invito emanossi a Fiume, Segna e Trieste, e altri luoghi prossimi al littorale Austriaco sull' Adriatico, ove però trovandosi ancorati varj legni mercantili, con bandiera delle 7. Provincie, che ci stavano da più di un mese, vennero lasciati in libertà di partire come e quando volessero. Gli Stati-generali si affidavano sulla Francia, e aveano data parte più volte al Re delle circostanze in cui si trovavano. Luigi XVI. non ostante gli ardenti consigli di qualche suo Ministro del gabinetto, avea risoluto di accomodar la vertenza mediante la sua interposizione, ma chiaro vedeasi, che non volea intorbidare la buona armonia con la quale vivea con la Casa d' Austria. Rispose pertanto all'ambasciatore d' Olanda „ che non avrebbe mai fatti cessare i suoi ufizj conciliatorj presso l'Imperatore, ma che bramava che questi accompagnati fossero da qualche proposizione, che potesse servire di base ad una convenzione reciproca". La pillola sembrava troppo amara a quei Repubblicani, onde fosse inghiottita così per fretta. Si posero subito in un grandissimo allarme, e procurarono di scandagliare quali sarebbero stati i sentimenti dell' Inghilterra, e della Corte di Berlino; ma trovarono quelle due Potenze molto fredde verso di loro. La prima mostrava piacere, che l' Olanda divenuta sua nemica, divenisse meno altiera per una tal mortificazione, e il Re di Prussia era quasi anch' egli in rottura, e parlava alto, perchè gli Stati della Provincia d' Olanda non

1784. lasciavano cosa alcuna intentata per annichilare l'autorità dello Statolder Principe Guglielmo di Nassau, marito della Principessa Federiga Sofia sua nipote. Da una parte e l'altra erano corse diverse lettere minacciose, e se Federigo non si muoveva, dovea attribuirsi alla cagionosa sua vecchiezza, che lo rendeva meno attivo e bollente che in sua gioventù, ed alla politica da lui stabilmente adottata di veder cosa faceva l' Imperatore. Cercarono inoltre di avere immediatamente truppe Tedesche e Svizzere al loro soldo, e tenere nella Schelda, sulla Mosa e sulle proprie coste, navi, fregate, e altri legni armati a titolo di difesa. A motivo di tante provvidenze ci vollero somme di danaro straordinarie e copiose, e i soli collegj dell'Ammiragliato domandarono 6. milioni di fiorini, ma non tutte le provincie erano d' accordo nel pagare, e ve ne erano di quelle che negavano di ciò fare, se prima non si costringeva lo Statolder a render conto di tutta la sua condotta nella passata guerra, e non si allontanava dallo Stato il Principe Carlo Luigi di Brunsvvich, già suo tutore, ed ora suo primario consigliere. Per tal causa sempre più si aumentavano le inimicizie e le gare tra i diversi partiti, onde quell' onorato Signore nel dì 14. d' agosto non volendo che in lui si riconoscesse la cagione delle dissensioni, indirizzò una lettera agli Stati generali, dichiarando in essa, come avendo pel corso di 34. anni servita fedelmente la Repubblica, e non trovandosi più nel caso di soffrire ulteriormente gl' insulti che gli venivan fatti, e l' accuse lanciate contro di lui, rinunziava a tutte le sue cariche ed impieghi, inclusivamente al

comando di Bois le Duc, della qual piazza era 1784. governatore. La notte istessa se ne partì e ritirossi negli Stati di sua casa, senza aver voluto ricevere neppure il minimo soldo per sua pensione. La partenza di questo Principe fu come foriera delle vie di fatto. Il comandante di Lillò rotti gli argini e le dighe, (erette dall' industria Olandese, acciò le acque del mare, più alte dell' istesse rive, non giungano a cuoprire tutta la superficie del contiguo terreno) inondò a un tratto dalla parte de' Forti di Federigo Enrico, e di Kruiskans sulla Schelda, non solamente il suolo Olandese, ma altresì l'Austriaco, che restò danneggiato a segno di valutarsi il danno a qualche milione di fiorini. Interrogato costui, perchè si fosse indotto a sì perniciosa risoluzione, rispose, come essendosi varie centinara di soldatesche Imperiali, guarnite anche di artiglierie, accostate a' confini, sembrava che avessero disegno di occupare alcuno o tutti i suddetti quattro Forti. Negarono gli Austriaci di avere un simil disegno, e sostennero di essersi avanzati fino sulla frontiera, per sola previdenza, ed al più per impedire, che appunto con l' apertura degli argini non ne provenisse al dominio Cesareo tutto quel male, che per vero dire ne provenne. A tale ostilità, il Barone di Reischach, Ministro Imperiale ritirossi dall' Aja senza prender congedo, ed in simil maniera allontanossi da Vienna il Barone di Vassenaer ministro della Repubblica. Vennero anche richiamati que' plenipotenziarj Batavi, che di poco erano stati spediti a Brusselles, per liquidare e por fine alle vertenze insorte tra' due governi. Si pubblicarono nuovi manifesti, ne' quali

1784. ripeteronsi le ragioni già prima prodotte, affaticandosi gli Olandesi in far conoscere a tutta l' Europa, che l'apertura della Schelda a una libera navigazione, tendeva a rimettere in Anversa, la compagnia Belgica dell' Indie Orientali, abolita a norma de' trattati fino dal 1731., in compenso de' tesori da loro spesi nella guerra di successione a favore di Carlo VI., e che se questa apertura avea luogo, era terminata la potenza dell' Olanda. Non si mancò subito dalla Corte di Vienna di confutare ampiamente un tal manifesto e simili vociferazioni, col sostenere acremente, che gli Olandesi aveano assistita la Casa d'Austria con le armi e col danaro, in que' casi solamente di doverne trar profitto sopratutto pel loro commercio, base fondamentale delle loro ricchezze e sussistenze. Con lettere circolari spedite tanto dall' Aja, che da Vienna, dimostrossi a tutte le Corti, essere stato niuno de' due l' aggressore, di che gli Olandesi accusavano gli Austriaci, perchè determinatamente e contro i trattati voleano oltrepassare le acque ad essi vietate, divieto per cui appunto erano stati eretti i surriferiti Forti. Gli Austriaci all' incontro imputavano agli Olandesi, essere stati i primi a far fuoco contro i Brigantini Imperiali, e contro le pattuglie che stavano a' confini. Gli Stati-generali vedendosi i più deboli, mossero repentinamente cielo e terra per aver de' soccorsi, e truppe al loro soldo da' cantoni Svizzeri, e da varj Principi della Germania, co' quali aveano capitolazioni e convenzioni, ma questi erano lenti, trattandosi che queste truppe avrebbero dovuto forse agire contro l'istesso capo dell' Impero. Si fecero prender le

armi a tutti gli abitanti ed in ſpecie a quelli 1784. della campagna, ma chiaramente comprendevaſi, che queſte genti ſenza tattica e ſenza diſciplina erano poco buone a reſiſtere a un attacco nelle forme. Anche delle isteſſe milizie regolate ſe ne poteva far pochiſſimo conto, eſſendo regolate da ufiziali, che comprando i loro poſti, ſe ne ſtavano pacificamente a caſa a mercanteggiare, facendo eſercitare l'impiego da altre perſone egualmente ineſperte, ſoſtituite a tale effetto. Quelle di mare erano di miglior tempra, e più agguerrite, ma non più invaſate da quello ſpirito di patriotiſmo, che le animava una volta. S' inviarono in fretta artiglierie e munizioni nelle piazze contigue alla Fiandra, e ſingolarmente a Maſtricht, le cui fortificazioni con ſommo rincreſcimento ſi conobbero eſſer pur troppo in peſſimo grado e traſcurate all' eſtremo. Aſſegnaronſi de' convogli a' baſtimenti mercantili, acciò dagli armatori Imperiali, o Scozzeſi, o Majorchini, che ſi erano preſentati a chieder patenti, non ſi eſeguiſſero prede o rappreſaglie, e finalmente ſi tenne pronta una gran quantità d' uomini, onde rompere altri argini, giacchè prevedevaſi non eſiſtere forze baſtanti ad opporſi a quel torrente di ſoldateſche che ſi potea rivolgere contro le Provincie terreſtri. Non vi era Generale di terra abile al comando, e non ſi trovava sì facilmente chi voleſſe aſſumere l' arduo ed azzardoſo impegno di metterſi alla teſta di armate male in ordine e anche mal pagate, negando molte di dette provincie di contribuire alla lor quota. Il Conte di Vergennes primo miniſtro di Francia, per imporre alquanto alla Corte di Vienna vi mandò, ma ſenza l' accom-

1784. pagnamento di un sol uomo, il Conte di Maillebois, Generale di una fama assai mediocre, non essendosi mai segnalato in famose spedizioni, e che più volte avea avuta la disgrazia di farsi battere. Per dare inoltre un maggior concetto alla mediazione del Re Cristianissimo, si sparse voce, che doveansi unire due rispettabili accampamenti, uno nella Fiandra Francese, l'altro in Alsazia, ma questi, essendovisi opposta la Regina, effettivamente non si adunarono giammai.

Dall' altro canto l' Imperatore Giuseppe andava prendendo le più forti e spedite determinazioni, per far comprendere al pubblico esser egli risoluto riparare solennemente l'affronto, che sosteneva essersi fatto alla sua dignità, e a' suoi diritti. Nominò supremo comandante del suo esercito ne' Paesi-bassi, il Duca di Saxe Teschen suo Cognato, e marito della Governatrice Arciduchessa Cristina sua sorella, e volendo portarsi in persona a Bruselles, per assistere alla guerra, nominò i personaggi che doveano accompagnarlo, e si fece precedere da' suoi equipaggi da campagna. Affine che i reggimenti, che doveano passare nel Brabante, accelerassero la loro marcia, regalò a molti ufiziali de' cavalli dell'istesse sue scuderie, e permesse ad altri, che a sue spese si potessero servire di quelli delle poste. Accrebbe a' soldati le paghe, e le razioni, in somma nulla omise, perchè veloce riuscisse la marcia, che sembrava dovesse esser resa disastrosa dall'invernale stagione, che si avvicinava, ma gelatisi per tempo i fiumi, poterono le milizie più facilmente transitarli. Calcolossi, che questa marcia costasse a Cesare non pochi milioni, mediante il penoso trasporto del-

le artiglierie, sebbene si fossero accordati da' Principi dell'Impero, i viveri e i foraggi a un vantaggioso determinato prezzo. Oltre all' armata destinata ad agire in Olanda, un'altra assai più numerosa se ne andava contemporaneamente adunando in Boemia, per cuoprire le nuove Fortezze di Pless e Teresienstadt, e far fronte a qualunque diversione, che vi potesse fare il Re di Prussia, del quale, benchè paresse anch' egli in apparenza disgustato al sommo degli Olandesi, il Principe di Kaunitz non si fidava piucchè tanto. Appoco appoco frattanto arrivano le truppe Austriache, ed in particolare quelle di cavalleria sul terreno Belgico, corpi di artiglieri, ed ingegneri, e si formavano ovunque con numerosi e gran puntoni, per poter tragittare occorrendo, fiumi e paludi, e attaccare le fortezze dell'Olanda. Si facevano lavorare incessantemente pontonieri, minatori, e guastatori; si disponevano bombe, cannoni, e carri da trasporto; invigilavano copiose guardie agli argini e passaggi, e si era disegnato un accampamento sotto Sanyvenier, per essere a portata di avanzarsi contro Mastricht, e dare nel tempo istesso delle inquietudini agli Stati-generali, per Hulst, Breda, e altri luoghi d'importanza. L'attenzione della piccola armata Olandese divisa in tante parti, non avrebbe potuto se non difficilmente impedire, che non si portassero nella prima campagna de' grandi e replicati colpi alla Repubblica. L' Arciduchessa Governatrice medesima, portavasi ogni giorno a cavallo ad esaminare le fortificazioni ed i comandati lavori, ed a fare la rivista del presidio di ogni piazza, e de' corpi, che di mano in mano giungevano.

1784.

1784. Proffimo in fomma prevedevafi lo fcoppio di guerra, ed imminente ad aprirfi il teatro delle defolazioni e delle ftragi, onde Luigi XVI. fi dava il maggior moto per ridurre le cofe ad un accomodamento, acciò da una fcintilla non fi accendeffe il fuoco per tutta l'Europa, attefo l'intereffe o di alleanza o di confini, che aver poteffero altre Potenze. Si fpedirono veloci corrieri da Verfaglies a Pietroburgo, per iftigare l'Imperatrice Caterina II., che arbitra già della pace di Tefchen, voleffe impiegare anche quefta volta i fuoi buoni ufizj, per prevenire le oftilità. Quella gran donna non mancò di preftarfi all'iftanze del gabinetto di Verfaglies, ma con uua dichiarazione che ben dimoftrava, effer difpofta a fecondare con le proprie forze quelle dell'Imperatore fuo alleato. A tal deliberazione fi accrebbero le gelofie delle Corti di Francia e di Pruffia; onde di ciò avvertita quella di Pietroburgo, fece da' fuoi Miniftri formalmente notificare alle medefime „. Che riguardo alle differenze inforte tra l'Olanda e la Cafa d'Auftria, l'Imperatrice avrebbe offervata la più efatta e fcrupolofa neutralità; ma che fe il Re Criftianiffimo e Pruffiano, fi rifolveffero di foftenere gl'intereffi degli Olandefi, in fimil cafo la M. S. farebbefi trovata coftretta ad affiftere con tutte le fue forze per terra, e per mare l'Imperatore de' Romani fuo buono amico ed alleato, affinchè non foccombeffe fotto tanti avverfarj ". In feguito il Sig. di Kalitcheff, inviato ftraordinario Ruffo all'Aja prefentò alle LL. AA. PP. una memoria dell'appreffo tenore.

„ Tutti i modi di procedere dell'Imperatrice delle Ruffie, dal primo momento del fuo gover-

no, sono stati sempre diretti dall'amore della 1784. pace, e della tranquillità generale dell'Europa. Perciò S. M. I. non può vedere con indifferenza la precaria situazione nella quale si trova immersa la Repubblica. Ella non dissimula già agli Stati-generali, i sentimenti che nutre per la Casa d'Austria sua amica ed alleata. Ella ha altresì manifestato l'interesse che sempre ha avuto per la felicità della Repubblica, ma non può dissimulare di aver sentito con molto dispiacere, che rotte a un tratto le amichevoli negoziazioni, siasi passato per parte delle LL. AA. PP., a delle vie di fatto, che sembrano non lasciare all'Imperatore altro partito, se non quello che gli detta il decoro della sua corona, compromesso in faccia a tutta l'Europa. L'Imperatrice pertanto guidata da una presunzione di fare una cosa piacevole alla Repubblica, e desiderando ovviare alle conseguenze che produr potrebbero una guerra universale, ha ordinato a me suo ministro Plenipotenziario d'invitare gli Stati-generali, a volere finattantochè vi è ancor tempo, rintracciare que'mezzi che la loro saviezza suggerirà, per aprir di nuovo le vie a' predetti negoziati sì sventuratamente interrotti, e soffogare così i progressi di una discordia che per molti può divenir fatale. Le considerazioni della prosperità della Repubblica, come pure per la conservazione della pace da una parte e dall'altra, i sentimenti giusti e magnanimi di S. M. l'Imperatore, che ha sempre fatti comparire nell'istessa guisa, e da'quali non si allontanerà fino all'ultima estremità, non lasciano alcun dubbio all'Imperatrice, che le LL. AA. PP. col dare a' di lei inviti, dettati da' più ris-

1784. pettabili motivi, quel grado di ſeria attenzione, e di riguardo che meritano, prenderanno al più preſto quelle riſoluzioni che ſono degne della lor prudenza, e tali infine, che ne poſſa riſultare un accomodamento ſalutare ed utile ad ambe le parti ".

Gli Stati-generali dopo qualche tempo riſpoſero.

„ Udito il rapporto del Sig. Hasſen, e di altri deputati per gli affari ſtranieri, hanno giudicato opportuno, e ſiſſato che in riſpoſta alla preſentata memoria ſi faccia ſapere al Signor di Kalitcheff inviato ſtraordinario dell' Imperatrice delle Ruſſie, eſſere ſtato gratiſſimo alle LL. AA. PP., il vedere rinnovati in tale occaſione i ſentimenti favorevoli di S. M. I. pel bene eſſere e proſperità della loro Repubblica, e che per effetto di ſua magnanimità vuol prender parte al mantenimento della pace, e ciò a norma delle preci inviate al ſuo trono, fino ſotto dì 3. novembre del cadente anno 1784., onde voleſſe degnarſi d' interporre la di lei autorevol mediazione preſſo l' Imperatore. Le LL. AA. PP. non poteano dopo un tal paſſo, che attenderſi l' effetto deſiderato dall' influſſo tanto potente, che S. M. I. ha, e deve avere naturalmente ſopra l' Imperatore ſuo amico ed alleato, e ſi luſingano ſpecialmente, che potrà eſſa perfettamente convincere quel Monarca, del riguardo che la Repubblica ha uſato in ogni occaſione, relativamente alle moltiplicate e ſucceſſive pretenſioni della Corte di Vienna, e ſopratutto della moderazione con cui gli Stati-generali, hanno fatti eſeguire i loro ordini (ordini che ſono ſempre ſtati in uſo in queſto paeſe)

ver-

verſo i due baſtimenti mercantili, che il governo de' Paeſi-baſſi Auſtriaci ha fatti paſſare entro le acque dello Stato, con le vie di fatto, nel tempo iſteſſo che ſi era in trattato per liquidare tutte le inſorte differenze, ſenza voler riconoſcere i commiſſarj delle LL. AA. PP., nè riſpettare i loro vaſcelli armati, deſtinati all' effetto di eſeguire le pubbliche viſite. Tale è ſtata la moderazione degli Stati-generali, che queſti legni non ſono ſtati condannati a veruna pena, nè a que' rigori iſteſſi ſottopoſti, che avrebbero dovuto ſoffrire quelli iſteſſi delle 7. Provincie in un caſo ſimile, e ſolo non ſi è laſciato a' medeſimi ſeguitare il lor cammino per non pregiudicare a' diritti acquiſtati, e goduti per tanto tempo dalla Repubblica, e che le LL. AA. PP. ſono determinate di conſervare verſo qualunque bandiera ſenza eccezione, ſia ſtraniera oppure Olandeſe. Le LL. AA. PP. hanno avuta tutta la ragione di reſtar ſorpreſe che l' Imperatore abbia a un tratto fatte rompere le conferenze amichevoli di Bruſelles, e ſenza aver ricevuta alcuna offeſa richiamato dall' Aja il ſuo Miniſtro. In tal congiuntura hanno eſſe creduto a propoſito di far l' iſteſſo. Nondimeno eſſendo ſempre ſtate alieniſſime dal recare il minimo affronto, e diſguſto per parte loro a S. M. l' Imperatore in qualunque maniera, tornano di nuovo a dichiarare apertamente, come hanno già fatto a tutte le Potènze di Europa, che ſono ſempre diſpoſte a riprendere gl' interrotti maneggiati, ed inoltre ſi crederanno in dovere di profeſſare molta obbligazione a S. M. l' Imperatrice delle Ruſſie, quando che per la

1784.

1784. sua possente e favorevole cooperazione la pace possa esser conservata, in un modo però che sia analogo a' diritti e possessi incontrastabili della Repubblica. Il Sig. Conte di Kalitcheff inviato straordinario della Corte d' Russia, viene in conseguenza pregato a volere appoggiare nella maniera la più convenevole presso l' Augusta sua Sovrana, le intenzioni delle LL. AA. PP. su questo oggetto ".

Aja 22. dicembre 1784.

Si avanzava a gran passi la fredda stagione, e il mondo non vedea conclusione alcuna ne' maneggiati delle Potenze mediatrici, perchè gli Olandesi tiravano a stancare, essendo lentissime le loro risoluzioni, e per la gravità dell' affare in questione, e per la costituzione medesima del loro Stato, dovendo emanarsi la decisione da 7. diverse Provincie quasi tutte allora, come si è accennato, fra esse disunite e discordi. L' Imperatore fece avere alla Corte di Francia il suo *ultimatum*, molto significante anche per la Francia medesima, cioè a dire „ che S. M. Imp. e R. avendo fino allora date non equivoche riprove della sua condescendenza, gli sarebbe facil cosa col pubblicare tutti i pezzi relativi alle vertenze con l'Olanda, di mostrare all' Europa tutta, che per parte sua niente avea negletto affine di conciliare tali vertenze amichevolmente; che attualmente S. M. non potea fare un passo di più, e che perciò pregava il Re suo cognato a voler seguitare a inviare delle serie rappresentanze agli Stati-generali per disporli a un accomodamento, senza di

che, la M. S. Imp. trovavasi astretta a procurarsi da se stessa un'adegnata soddisfazione, che però non potea occultare la sua maraviglia, che nel tempo medesimo, che i suoi sentimenti pacifici erano evidentemente conosciuti, si facessero in Francia delle disposizioni, di cui la M. S. non potea penetrare il motivo, onde attendeva impazientemente da S. M. Cristianissima su questo punto le opportune dilucidazioni". Luigi XVI. operava in questa scabrosa emergenza con la possibile schiettezza e sincerità, talchè in pochi giorni, per mezzo delle sue chiare e forti intimazioni, pose gli Olandesi nella poco grata alternativa, o di veder che egli si lavasse le mani di tali affari, oppure di dar fuori delle finali ed ammissibili proposizioni per servir di base al concordato che si volea metter sul tappeto. Queste proposizioni furono trasmesse subito per corrieri a Versaglies, con sacrifizj e compensi per appagare in parte le pretensioni Cesaree, ma niuna si volle accettare nè dall'Austriaco nè dal Francese gabinetto, se prima di tutto non si procedeva alla missione a Vienna di due Deputati per parte della Repubblica, onde giustificare e scusare alla meglio l'accaduto sulla Schelda, e sentire dalla propria bocca del Monarca le condizioni, con le quali si fosse potuto convenire in un accomodamento. Quest' era un voler vendicare a spese di que' Repubblicani, la causa di tutti i Re, che pretendeasi lesa, ma sebbene le Provincie tutte considerassero un passo tale come troppo umiliante; finalmente la missione venne deliberata, ma assai mal volentieri, ed a questa furono eletti il Conte di VVassenaer già ambasciatore alla Corte Impe-

1784.

1784. riale, e il Barone di Leyden. Riflettendo a una condotta sì disonorevole, vi era chi la rigettava con orrore, come tendente ad avvilire tutta la nazione Batava; ma le circostanze erano tali, che la medesima non potea fare a meno di non piegare il collo a quanto esigeva il potente ed armato Re mediatore. Le intestine discordie erano la sorgente fatale di tanto avvilimento. La vera situazione dell'Olanda non si può meglio rilevare che dalla seguente interessante lettera circolare dello Statolder, che giudicò dover dar fuori per far comprendere all'Europa tutta, che tenea gli occhj attenti su questo avvenimento, che tutti i mali succeduti alla Repubblica da qualche tempo, non poteano senza manifesta ingiustizia essere a lui attribuiti. In tal maniera si espresse.

„ Io sono sempre stato di parere, che una delle massime più fondate di una sana politica, fosse di tenersi in ogni tempo in uno stato di difesa, che ci abilitasse a respingere un attacco ingiusto, o vendicare un'offesa, oppure prevenire l'una e l'altra, togliendo a' nostri vicini la maniera di attaccare e di nuocere. Allorchè nel 1766. entrai in possesso della mia carica, non trovai la Repubblica in questo felice stato nè per mare, nè per terra: le forze navali del paese erano ridotte al nulla, e l'armata terrestre non era in istato di resistere al minimo insulto. La mia cura fu ristabilir l'una e l'altre per mezzo delle Finanze, ma non potei riuscirvi. Quante volte non avvisai le Provincie dell' unione Batava, del pericolo a cui le esponeva la loro debolezza? Quante volte non ho previste le funeste conseguenze della tenacità nello

ſpendere, e della mancanza di una general concordia? Pur troppo le mie predizioni ed avviſi ſi ſono avverati col fatto. La Repubblica ſi è trovata involta nella più ſvantaggioſa guerra marittima poc' anzi terminata con una pace umiliante e rovinoſa, ed ora per mancanza di mezzi e di ſoccorſi eſterni ſarà coſtretta ad accettare condizioni anche più dure. Per queſti motivi al primo richiamo del Miniſtro Imperiale dall'Aja, avrei deſiderato, eſſendovi tutta l'apparenza di una guerra inevitabile, che le Provincie dell'Unione mi aveſſero ordinato di approfittare della ſuperiorità delle forze Olandeſi ſu quelle dell'Imperatore ne' Paeſi-baſſi, per allontanare il teatro della guerra, ma i lor deputati non hanno ſtimato opportuno darmi un tal ordine, pel giuſto timore, che le oſtilità incominciate dal canto noſtro, rendeſſero impoſſibile un accomodamento, e meno veriſimili i ſoccorſi della Francia; prudente cautela da non biaſimarſi, ma la cui conſeguenza ſarà il veder traſportato queſto teatro di guerra ſul territorio della Repubblica. Mi chiamerei felice, ſe tutti queſti abitanti rendeſſero giuſtizia all'amor della patria da cui ſono penetrato, il quale, per quanto ſommi ſieno i diſguſti di ogni genere che mi opprimono, non è punto raffreddato o diminuito. Sprovveduto ſenza mia colpa de' mezzi neceſſarj, divenuto l'oggetto di una diffidenza non meritata, diſprezzato, accuſato, inſultato, e dipinto come un traditore de' veri intereſſi dello Stato, non s'imputeranno a me quelle diſgrazie, che non ſarà poſſibile di prevenire ſtantechè la mancanza di armonia tra' confederati avrà impedito di prendere a tempo le miſure, che

1784.

1784. sole poteano salvar la Repubblica da' pericoli a' quali è esposta. Se non si possono ottener truppe dalle Potenze straniere o soccorsi da' nostri vicini, lo Stato non è in grado di resistere certamente da se solo a un Principe sì formidabile, quale è quello con cui siamo in attuale inimicizia, ma dovrà soccombere al primo attacco, e cedere alle sue pretensioni sì lesive e rovinose; oppure acconsentire ad una pace obbrobriosa. Noi ondeggiamo nell' incertezza del nostro destino affidato ad estere mani, e intanto la Repubblica è senza difesa. L' Armata è debolissima, somma difficoltà vi è in aumentarla, l'amor del patriotismo è estinto. La mia dignità, e il mio carattere richiedono, che queste verità siano a tutto il mondo palesi, nè si possono più tacere".

Più viva immagine dello Stato dell' Olanda non poteasi delineare, ma per altro fu malissimo accolta, e considerata come eccitante maggiori discordie, fu confutata e niente deciso che fosse ad essa correlativo. Gli Olandesi paventavano troppo l'autorità dello Statolder in tempo di guerra; non voleano dargli le armi in mano, e perciò chiaramente scorgevasi, che erano pronti a sacrificare e in Parigi, e a Vienna quanto denaro era necessario per accomodarsi con l'Imperatore Giuseppe. Mentre temevasi qualche irruzione per parte delle truppe leggiere Austriache, si apersero alcuni argini, e si formò con una subita ulteriore inondazione una barriera, non sì facile a superarsi, ai forti e a' passi i più esposti. Le acque non si erano potute contenere come si è veduto nel solo territorio Olandese, ma inondato aveano anche porzione dell' Austriaco.

Ciò formò un' altra pretesa di risarcimento per 1784. parte del governo di Bruselles, a motivo de' danni considerabili recati. Quelle acque salate hanno una qualità perniciosa per i terreni coltivati, ne' quali si fermano per lungo tempo. Avvisatone Cesare, ordinò al Conte di Mercy ambasciatore Austriaco a Versaglies, di proporre agli Inviati di Olanda, l'evacuazione delle medesime, la cui dimora cagionerebbe un' infallibile perpetua rovina agli sventurati padroni, ed agli innocenti coltivatori, promettendo egli di sostituirvi subito altre acque dolci tratte dall' interno de' poderi. Gli Stati-generali aderirono subito a tal richiesta, e le acque salse si fecero scolare, parricolarmente dalla parte di Lillò, del Sasso di Gand, di Filippine, e altri notabili luoghi. Giunsero frattanto a Vienna sul principio dell' estate del 1785. il Conte di VVassenaer, 1785. e il Barone di Leyden Deputati Olandesi, e nel dì 8. di luglio si presentarono al Principe di Kaunitz primo Ministro. Dopo i primi complimenti, il Conte di VVassenaer disse che erano incaricati dall' Assemblea degli Stati-generali delle Provincie-unite, di esporre all' Imperatore i sentimenti rispettosi ed invariabili della Repubblica a suo riguardo, sentimenti che erano espressi nelle loro credenziali. Il Principe, che sapea addolcire l' asprezza delle circostanze con quella garbatezza ed affabilità che non sono sì comuni ne' Grandi, gli ricevette con una pulizia indicibile, e si mostrò pronto a giovar loro in tutto ciò che avessero potuto aver di bisogno. Assegnata quindi l' udienza, si presentarono al Monarca, che credette non dover adoprare in tal congiuntura tutto il cerimoniale e tutta l' eti-

1785. chetta dovuta a un che siede sul trono de' Cesari, ma si fece trovare nelle sue solite stanze in piedi appoggiato a un tavolino, con pochi suoi cortigiani d'intorno. Introdotti che furono, il predetto Conte di VVassenaer così parlò.

„ *Sire*. Noi abbiamo l'onore di offrire a V. M. Imp. e R. i sentimenti unanimi dell' alta considerazione, attaccamento e riguardi, che le LL. AA. PP. ebbero sempre verso l'Augusta sua Casa, e specialmente poi verso la sacra persona di V. M., sentimenti intorno a' quali esse non hanno mai variato. Noi siamo incaricati di recarne nuove sicurezze alla M. V., e nell' eseguire questo nostro dovere, abbiamo l'onore di esporre a V. M. come le LL. AA. PP. hanno veduto con molto dispiacere e rammarico i principj di un raffreddamento di quell' amicizia, e felice armonia, che hanno sempre sussistito tra la Casa d'Austria e la Repubblica; che le AA. PP. LL. non hanno mai avuta la minima intenzione di offendere V. M. Imp. e R. nè insultare la sua bandiera, perchè in tutta la condotta che il corso successivo degli avvenimenti le ha obbligate a tenere, sonosi essi fatta una legge costante di combinare tutte le misure, che la loro difesa e i loro incontrastabili diritti, e la loro dignità le forzavano a seguire, co' riguardi e il rispetto dovuto a sì gran Monarca, con cui le LL. AA. PP. null' altro desiderano più vivamente, che ristabilire quella buona intelligenza, che è rimasta sventuratamente interrotta, e rimetterla sopra una base immutabile. Le LL. AA. PP. hanno avuto in mira di contenersi co' sudditi di V. M. nella stessa maniera che vien praticata co' sudditi istessi della Repub-

blica, onde si lusingano, che proteste sì chiare 1785. e sincere, renderanno evidente l'impossibilità di mire offensive a loro ingiustamente imputate, e che l' ossequio che nutrono verso la V. M. non avrebbero mai permesso di adottare. Per effetto di tal maniera di pensare e di agire, tutti i voti delle sette Provincie-unite, tendono al ritorno perfetto della primiera amicizia con V. M. Imp. e R., quale amicizia sperano veder ristabilita, mediante i buoni usizj e l' interposizione di un gran Re, il quale per i più cari vincoli, è l'amico e l' alleato della M. V. Le LL. AA. PP. sono impazienti di veder giungere quest' epoca fortunata, essendochè non hanno gli Stati-generali variato mai nella stima, che fanno della benevolenza ed amicizia di V. M. Imp. e R. verso le Repubblica ".

L'Imperatore francamente dette questa concisa risposta.

„ Ho piacere, Signori, che le LL. AA. PP. con la vostra deputazione abbiano soddisfatto a quanto aveva io desiderato, come un preliminare di accomodamento. Farò spedire ordine al mio ambasciatore a Parigi di riassumere le negoziazioni sotto la mediazione del Re Cristianissimo mio cognato ed alleato, e punto non dubito, che una pronta conclusione potrà evitare tutti i disgustosi avvenimenti, che sarebbero conseguenze inevitabili di un' ulterior dilazione ".

Frattanto che a Vienna si parlava e si faceano delle scuse, la Francia sollecitava la definitiva determinazione dell'accomodamento, che essa progettava, mentre avendo luogo la rottura, il Re Luigi credeasi nel caso di dover somministrare all'Imperatore i 25. mila uomini ausiliarj,

1785. ftipulati nel famofo trattato di Verfaglies del 1756., che vincolò in ftretta lega le due Cafe d'Auftria e di Borbone, poichè a Vienna fi confideravano gli Olandefi come aggreffori, e quefta fomminiftrazione era appunto ciò che non fi volea fare, e che nol permetteva lo ftato rovinofo ed incerto delle finanze. La Ruffia fpingeva anche effa, e dava degli urti agli Stati-generali per obbligarli a chinar la tefta, e le memorie, che facea prefentare alla loro adunanza, davano palefemente a divedere che appoggiate avrebbe e con una fquadra, e con truppe da sbarco le ragioni della Cafa d'Auftria. Era ftato già adempito al primo paffo con inviarfi in Germania i due Deputati, ma gli altri due erano affai più ardui e quafi inconciliabili. Il primo era il compenfo per ritener Maftricht, il fecondo fin dove eftenderfi dovea per gli Auftriaci, la libera navigazione della Schelda. Per Maftricht dichiarò la Repubblica, che pagherebbe la valuta della piazza e fuo diftretto in contanti; ma volea che fi difalcaffero quelle prefe ad impreftito in Olanda da Carlo VI., allorchè avea nel 1733. ipotecate le rendite della Slefia, e che non erano ftate pagate che per metà. A prima vifta parea giufta una tal richiefta, ma venne prefto dileguata quando fu contrappofto, che il Re di Pruffia nel trattato di Breslavia del 1742. in cui gli fu ceduta la Slefia alta e baffa da Maria Terefa, s'era impegnato a foddisfare quefto debito, e l'Inghilterra ne avea affunta la garanzìa. Giufeppe non effendo mai ftato padrone di quel paefe, le fomme impreftate fembrava che punto non lo riguardaffero. Si cominciò allora a dibattere il più e il meno del da-

naro da sborsarsi (*). Avea l'ambasciatore Cesareo ridotte le sue pretensioni a 10. milioni di fiorini di Olanda, ed era impossibile ottenerne alcuna diminuzione, ed i Ministri Olandesi non offerivano di sborsarne che 6. Finalmente per finir la contestazione, il Conte di Vergennes dichiarò che S. M. Cristianissima, per amore della pubblica quiete, e pel bene della Repubblica sua amica e confederata, avrebbe egli stesso pagati del suo proprio erario i 4. milioni in questione all' Imperatore, onde tolta tal difficoltà restò sottoscritto l'accomodamento con gli appresso preliminari. 1785.

„ I. Vi sarà una sincera e perfetta amicizia fra S. M. l'Imperatore e gli Stati-generali componenti la Repubblica delle Provincie-unite, e non si parlerà nè da una parte, nè dall'altra delle passate cose".

„ II. Il Trattato di Munster de' 30. gennaro 1648. servirà di base alla presente convenzione, in quanto che non vi resta derogato in diversi articoli".

„ III. Resta permesso alle due Potenze contraenti il fare entro i respettivi dominj que' regolamenti che crederanno proprj, come pure la piena libertà di erigere quelle dogane, e impor-

* *Gli Olandesi parea che su tutto volessero lucrare, poichè i due deputati spediti a Vienna, aveano mandati avanti ne' loro bagagli molti bauli, e casse piene di mercanzie di contrabbando, che vennero fermate alle Dogane di frontiera all' ingresso dell' Austria, e loro restituite tali quali quando partirono.*

1785. re quelle gabelle e dazj, che vedranno esser vantaggiosi a' loro interessi ".

„ IV. I confini della Contea di Fiandra resteranno sull'istesso piede con cui vennero determinati nella convenzione del 1664. tra l'Olanda e la Spagna, e se pel corso del tempo fossero i segni smarriti, si nomineranno nello spazio di un mese de' reciprochi commissarj per rimetterli. Di più si faranno amichevolmente que' cambj, che si credessero di scambievole convenienza ".

„ V. Le due parti si obbligano di non erigere forti o batterie, a portata del cannone delle fortezze dell' una o dell' altra, e di demolire quelle, che si potessero trovare in tal caso. "

„ VI. Le LL. AA. PP. faranno regolare nel modo il più convenevole a soddisfazione dell' Imperatore lo scolo delle acque sparse sul territorio della Fiandra e dalla parte della Mosa, affine di prevenire per quanto sia possibile ulteriori inondazioni. Acconsentono ancora, che per tale effetto si faccia uso del terreno necessario sopra il loro proprio dominio. Gli argini però che saranno costruiti entro i possessi delle LL. AA. PP., resteranno sotto la loro sovranità, e saranno eretti in modo da non poter nuocere alla difesa delle loro frontiere. La costruzione dei medesimi si eseguirà sotto la direzione dell' una e l' altra parte. "

„ VII. Le LL. AA. PP. riconoscono e riconosceranno per sempre il pieno diritto di assoluta e indipendente sovranità sopra tutto il corso del fiume Schelda da Anversa fino al paese di Saftingen, secondo la linea del 1664, la quale sarà tagliata. Quindi gli Stati-generali rinunziano

alla riscoffione di ogni e qualunque dazio e paſ- 1785.
ſaggio in quella parte di detta Schelda, e ſi obbligano di non inquietare in qualſivoglia modo il commercio, e la navigazione de' ſudditi di S. M. Imp.. Il rimanente di detto fiume fino al mare reſterà in piena ſovranità degli Stati-generali, e ſarà tenuto chiuſo per parte loro, come pure i canali di Saus e di Svvin, e altre ſecche, conforme al trattato di Munſter. "

„ VIII. Le LL. AA. PP. evacueranno e demoliranno i forti di Kruiskans e di Federigo Enrico, e i terreni ſu cui eſiſtono, ſaranno per ſempre ceduti a S. M. Imperiale. "

„ IX. Acconſentono inoltre le LL. AA. PP. di fare evacuare e rimettere a diſpoſizione di S. M. Imp. i forti di Lillò e di Liefkſoeck, con le loro fortificazioni quali ora ſi trovano, per reſtar ſempre in avvenire ſotto il dominio della Caſa d'Auſtria, riſerbandoſi di ritirarne l'artiglieria e le munizioni di ogni ſpecie, e tanto queſto, che l'antecedente articolo veranno eſeguiti 6. ſettimane dopo le ratifiche. "

„ X. S. M. rinunzia alle pretenſioni formate ſopra le ſecche e villaggi di Blandel e Reuſel, e le LL. AA. PP. rinunziano ad ogni lor pretenſione ſopra il villaggio di Poſtel; bene inteſo però, che i beni dell' Abazia di queſto nome ſecolarizzati già dagli Stati-generali non potranno eſſer reclamati. "

„ XI. Saranno nominati fra un meſe de' Commiſſarj per riconoſcere ſcambievolmente i confini del Ducato del Brabante, e per convenire de' cambj, che anche da quella parte poteſſero eſſere di ſcambievole convenienza. "

„ XII. S. M. Imp. rinunzia a tutti i diritti e

1785. pretensioni formate, o che potesse formare in virtù del trattato del 1763. fra la Spagna e l' Olanda, sopra la Città di Mastricht, la Contea di Uroenkoven e le secche di S. Servais, unitamente a tutto il paese detto di Oltre-Mosa. "

„ XIII. Per compenso e rindennizzamento di tali pretensioni, le LL. AA. PP. pagheranno a S. M. Imp. 9. milioni e 500. mila fiorini in danaro effettivo di Olanda; ed avendo inoltre dichiarato esser loro intenzione di risarcire que' sudditi di S. M. Imp. che hanno sofferti danni, per l' eseguite inondazioni, pagheranno per tale effetto altri 500. mila fiorini, che in tutto fanno la somma di 10. milioni di detti fiorini. "

„ XIV. Le dette somme saranno pagate tre mesi dopo la ratifica della presente convenzione alla cassa Imperiale di Bruselles; cioè un milione e 250. mila fiorini di Olanda per la prima volta, 6. mesi dopo un egual somma, e così per ogni semestre fino all' estinzione totale di tutta la convenuta somma di 10. milioni. Questi pagamenti non potranno mai esser sospesi sotto qualunque titolo o pretesto, e non pagando, sarà sempre in arbitrio di S. M. Imp. usar rappresaglie o sul territorio Olandese o col sequestro degl' interessi de' Banchi di Vienna, e Ostenda. "

„ XV. Le LL. AA. PP. affine di evitare ogni disputa ulteriore di confini, cedono e trasmettono per sempre in piena sovranità di S. M. Imp. le secche di Aulne situate nel paese di Dahlem, e lor dipendenze, la signoria di Blegny, il Trembleur, con l' altra di S. Andrea, la signoria di Teneur, quella di Bombaje, la città di Dahlem con tutte le sue appartenenze, eccettuato Olst e Gandier. "

„ XVI. In contraccambio di simili cessioni S. M. Imp. cede alle LL. AA. PP. le Signorie del vecchio Fanquemont, Schin sulla Seule e Struct, con le loro appartenenze e dipendenze, la signoria di Scaesberge, il Distretto di Fanquemont Austriaco, ove è il convento di S. Gerlach, che sarà trasferito altrove sotto il dominio della Casa d' Austria, ed i villaggi di Obichet e Pappenhoven nella Gheldria Austriaca. S. M. rinunzia alle sue pretensioni sopra la metà del villaggio chiamato il Bies, con la parte di quel distretto, che suol pagare i dazj alle LL. AA. PP.. Rinunzia anche alle pretensioni sopra le macchie e terre reclamate dalla parte di Heerlen, di Ubach, di Broutsen, e di Simpeluet, con la riserva però che i sudditi Austriaci avranno la comunicazione libera e franca da ogni gabella, pedaggio o altro per la parte della strada maestra, che passa lungo i confini del feudo di Kerkenraat, e i sudditi Olandesi goderanno un simil vantaggio pel rimanente della strada fino al paese di Ter-Heide. “

1785.

„ XVII. Gli Stati-generali essendosi prestati al desiderio di S. M. Imp. nel cedere alla M. S. i forti di Lillò e di Liefskoek nello stato in cui si trovano, volendo egli dare ad essi una prova reciproca della sua amicizia e buona volontà, cede loro ed abbandona tutti que' diritti che avrebbe potuto formare sopra i villaggi detti di Redenzione, eccettuati quelli di Falais, Argentau, ed Hermal, che resteranno sempre sotto il dominio Austriaco, e sopra di questi nè da una parte nè dall' altra vi sarà messa veruna imposizione. “

„ XVIII. Sarà libero a' respettivi abitanti de'

1785. paesi ceduti reciprocamente di ritirarsi altrove, o restare a loro arbitrio, e quelli, che vi resteranno, goderanno il libero esercizio di lor religione. Le due Potenze provvederanno respettivamente alla competenza e al mantenimento degli inservienti delle Chiese. "

„ XIX. Le LL. AA. PP. cedono ed abbandonano a S. M. Imp. tutti i loro diritti sul villaggio di Berneau situato nel paese di Dalhem, e tutti quelli che erano restati indivisi nel trattato di ripartimento del terreno detto di Oltre-Mosa. Dall' altro canto S. M. cede e trasferisce alle LL. AA. PP. tutti i diritti sopra il villaggio di Hesloe, che pure erano restati in tale occasione indivisi. "

„ XX. Resta convenuto tra le Alte due Parti contraenti, che tutte le pretensioni pecuniarie da Sovrano a Sovrano siano per sempre abolite, annullate e cancellate, e in quanto a quelle de' particolari, saranno nominati subito de' Commissarj per venire a una liquidazione, come pure si invieranno dentro lo spazio di un mese de' Commissarj, per convenire ne' confini nel detto paese di Oltre-Mosa. Similmente un mese dopo il cambio delle ratifiche dovrassi determinare la giusta quota, che gli Stati-generali dovranno d'ora avanti pagare riguardo alle rendite annesse a così detti sussidj del Brabante. Tutti i Commissarj suddetti compir dovranno tutte le operazioni dentro un anno, e frattanto le cose resteranno sul piede in cui sono. "

„ XXI. Le Alte Parti contraenti, rinunziano respettivamente e senza alcuna riserva, a tutte le altre pretensioni di qualunque genere, che per anche potessero avere una a carico dell' altra. "

„ XXII.

„ XXII. S. M. Cristianissima avendo contribui- 1785.
to alla riuscita dell'accordo convenuto tra le dette due Alte Parti contraenti con l'amichevole suo intervento, e mediazione efficace ed equa, la M. S. vien richiesta istantemente dalle medesime a volere assumersi la garanzìa della presente convenzione ".

„ XXIII. Sarà questa ratificata e contraccambiata fra sei settimane o al più presto se è possibile ".

Versaglies 20. *settembre* 1785.

Conte di Mercy di Argentau Levestenon Van Berkenroode.

Conte di Vergennes Primo Ministro di S. M. Cristianissima.

Articoli separati.

„ I. Gli ufiziali ed impiegati attualmente nella città di Dalhem, ed anche quelli che sono giubbilati con pensione, goderanno di tutti i loro emolumenti e rendite, come pure il Maggiore, e il Notaro del Magistrato civile. Quelli, che ne' paesi ceduti reciprocamente, vorranno vendere le loro cariche ed impieghi, potranno farlo col consenso de' respettivi governi ".

„ II. Le Piazze scambievolmente cedute saranno consegnate libere da ogni peso, e contribuzione qualunque ".

„ III. Relativamente a quanto concerne i Feudi amovibili servirà di regola il trattato tra l' Olanda e la Spagna del 1664., e le loro cessioni avranno parimente luogo nello spazio di un mese dopo il cambio delle ratifiche ".

Da questo trattato facil cosa è il comprende-

1785. re quanto vi perdessero gli Olandesi. Fu detto per l'Europa, che se Giuseppe avea irritato Luigi XIV. che si fece venire a' suoi piedi nel 1684. il Doge di Genova con 6. Senatori., affettando egli minor fasto e più semplicità, ne avea saputo ricavare certamente più vantaggio.. Il Monarca Francese si era contentato di una vana soddisfazione, e l'Austriaco se non avea potuto aprire tutta la Schelda a un tratto, ne avea resa libera la navigazione per più di due terzi, e non gli restava, che a fare un passo per vederla aperta intieramente. Gli Stati-generali non aveano trovato, che qualche appoggio nella Francia, e la Spagna restò totalmente sull' indifferenza sopra un tale avvenimento. Occupata era solo allora in una duplicata spedizione contro Algeri bloccato, e battuto dalle sue flotte, sotto la direzione del Sig. di Barcelò, tanto nel 1783., che nel 1784., ma sempre con esito non molto fortunato nè corrispondente alla buona volontà del Re Cattolico Carlo III., che bramato avrebbe veder distrutto quell' infame nido di barbari corsari, tanto perniciosi alle coste Spagnuole, egualmente che a tutta la Cristianità. Fama fu, che molti ufiziali Francesi occultati sotto mentite spoglie assistessero gli Algerini e dirigessero la loro artiglieria. Consegnato il forte di Lillò, e quello di Liensfsoeck in potere dell' Imperatore, gli Stati di Olanda e VVestfrisia decretarono che si dovesse subito costruire un forte nell' Isola di Sud-Beneland, una di quelle che compongono la Provincia di Zelanda, la più meridionale di ogni altra, e bagnata dalla Schelda dalla punta di Saftingen fino all' altra isola detta di VValcheren, e ciò per far le veci del suddetto for-

te di Lillò, e piantarvi un ufizio di Dogana e 1785.
un bastimento di guardia. Non pertanto le altre provincie componenti la Repubblica non furono sì docili; appena loro arrivata la nuova de' conclusi preliminari, indispensabili nelle circostanze presenti, sebbene fosse loro dimostrato il profitto che ne ridondava dal non esser più in pericolo di far perdite maggiori, a un tratto si accesero della ira più feroce e irragionevole, contro chi credevano vi avesse contribuito, e di nuovo si suscitarono le fiamme della discordia tra la potestà legislativa o sovrana, e la potestà esecutiva. La prima apparteneva agli Stati-generali, che fu d'uopo, che sorbissero l'amara pillola della ratifica, e la seconda al Principe Statolder, a cui si cercava di togliere tutti i privilegj, e diritti della sua gran carica. Si dette luogo di bel nuovo ai più accerrimi contrasti fra l'una e l'altra; si accusarono alternativamente di usurpazione di giurisdizione, nè si lasciava intentata niuna cosa per abbattersi a vicenda. Le provincie terrestri abbracciarono il partito Statolderiano; le marittime si mostravano risolutissime a distruggere affatto la sua autorità. Si abolì il suo Reggimento delle guardie col cambiarne fino le insegne delle bandiere, e si ordinò che niun soldato portasse più la coccarda color d'arancia, che è il colore della Casa di Oranges, ed in altri corpi si giunse fino a cambiare il vestiario, ed il quartiere. Le divise Statolderiane si tolsero affatto, onde lo Statolder non potendo più star saldo a tanti passi forti, ed affronti pubblici, tendenti tutti ad annichilare e deprimere la sua Dittatura, si partì dall'Aja, e si ritirò con tutta la sua famiglia a Levarde nella Frisia, e

1785. di là a Loo nella Gheldria. Il Re di Prussia, che si era impegnato a sostenere con tutto lo sforzo di una potenza il nipote nel primiero posto e comando, senza perdita di tempo fece intimare alle LL. AA. PP. per mezzo del Sig. Thulemajer suo Ministro, che non avea certamente il Principe meritato un trattamento sì duro, poichè la colpa dell'umiliazione sofferta dalla Repubblica nell'aver dovuto subire quasi tutte quelle leggi, che le avea dettate la Corte di Vienna, non era dello Statolder, ma di chi avea parte nell'amministrazione del governo, che non avea o voluto o saputo prendere a tempo le necessarie misure. Adoprò inoltre lo scongiuro delle minaccie che fecero qualche colpo; e gli Stati-generali ebbero da temere, dopo esser malamente usciti da un critico impegno coll'Imperatore; di non entrare in un consimile, e forse anche peggiore col Re Prussiano, il quale avea 12. mila uomini a Cleves pronti a fare delle visite poco piacevoli. Anche questa volta dovettero per prudenza seguire l'istesso consiglio di cedere quel meno che potevano, ed acquietarsi. Oltre a questo uscì fuori il Principe ereditario di Prussia, attualmente Sovrano, che domandava agli Olandesi 7. milioni di fiorini, per una antica pretensione de' Principi di Hoenloe da questi ceduta a S. A. I. Erano cento e più anni, che sussisteva una simil pretensione, talchè i soli frutti ammontavano a una grandissima somma. Anche quì fu forza il proporre una transazione. Parea, che quasi tutte le Potenze la volessero con la borsa degli Olandesi, e che fatto avessero tra loro un segreto accordo di metterla in contribuzione.

Ma se l' Olanda era internamente agitata, 1785. qualche ondeggiamento miroſſi nei Paeſi-baſſi Auſtriaci, ove Giuseppe pretendendo dagli Stati dei medeſimi un dono gratuito in ricompensa della contesa presa in lor favore per aprire la Schelda, i Brabanteſi negarono aderire alla domanda fatta a nome di S. M. allegando non essere a ciò obbligati, per non trovarſi quel fiume totalmente aperto alla navigazione libera dei lor baſtimenti come lo era avanti il 1600. Da tal contesa ebbero origine le altre differenze, che vennero in seguito; poi le inimicizie, e finalmente la gran revoluzione che troveraſſi in appreſſo eſtesamente descritta. Oltre ai Paeſi baſſi, quaſi tutto il vaſto e ricco Principato della Tranſilvania era in combuſtione, per una sollevazione cagionata dalle innovazioni. L' editto Cesareo, che avea comandato che le genti addette alla gleba tolte foſſero dalla ſchiavitù dei lor padroni, dato avea motivo a non pochi ſconcerti, a quei popoli i più forſe ignoranti, feroci e materiali di Europa, veri diſcendenti degli antichi Daci vinti da Trajano, parve, a perſuaſione di alcuni ſpiriti maligni, che l'Imperatore aveſſe inteſo, non ſolo di ſollevarli dalla ſervile obbedienza, ma altresì da quelle annuali contribuzioni, che pagar doveano ai Feudatarj, ed ai poſſeſſori delle terre. Entrato nei loro ſpiriti l'entuſiaſmo della libertà, ſi ſollevarono contro i lor padroni, infierendo nelle più barbare maniere, facendone alcuni a pezzi, eſtinguendone le famiglie, rubando gli effetti, e atterrandone perfino le caſe. Un certo Gloska unito in ſtretta amiſtà con un Vallacco chiamato Koriak, ſi fece capo dell'inſorgenza,

1785. ingannando i popoli col moſtrar loro un finto mandato di procura o ordine dell' Imperatore, in vigore del quale veniva autorizzato ad agire contro la nobiltà Tranſilvana. Allora fu che tutto quel gran paeſe arſe d'inteſtina civil diſcordia. A migliara ſceſero dalle montagne i villani, ponendo a ferro e fuoco tutti i villaggi aperti, e i coltivati terreni, ed in ſpecie quelli adiacenti ai loro meſchini abituri. Herman-Stadt, che è la capitale, Coloſvvar, Carlesburgo, e altre città e fortezze ſervirono di ricovero agli abitanti del piano e dei caſali, che in folla vi ſi refugiarono. Tentarono i ſollevati di lor prenderne qualcheduna e di attaccarvi il fuoco, ma mancavano delle coſe neceſſarie, ed in ſpecie di artiglieria e di diſciplina; e la loro potea dirſi una moltitudine che non intendeva nè freno, nè legge. La coſa non era nuova nell' Ungheria. Se Giuſeppe ſi foſſe fatti leggere gli annali di quel Regno, avrebbe potuto intendere, come ai tempi di Ladislao detto il Polacco ſucceſſore di Mattia Corvino, per avere egli appunto verſo l'anno 1500 preteſo di migliorare un poco la ſorte degli Schiavi, queſti preſo animo ſi meſſero in capo di eſſer divenuti uguali ai padroni, e infatuati ed inumani, meſſero a morte molte migliara di nobili Ungheri, cagionando una guerra inteſtina così crudele, che poſe quella corona ſull'orlo del precipizio. Affine di porre un argine a tanti ecceſſi divenuti omai intollerabili, per eſſere il Gloska giunto fino al ſegno d'intitolarſi Re della Dacia, e ne portava le inſegne, venne data incombenza al mareſciallo Conte Fabris nativo dello Stato Veneto, e che ſi era molto diſtinto nell' antecedenti guerre della

Slesia, di metterſi alla teſta di un groſſo corpo di truppe regolate, sì d'infanteria, che di cavalleria, munite di cannoni, e d'inſeguire ovunque quei facinoroſi per diſtruggerli. Non i ſoli effetti dei particolari venivano ſaccheggiati e rovinati, ma anche gl'iſteſſi beni del Sovrano, e gran danni ne riſentivano le miniere del rame, non riſpettandoſi in conto alcuno nemmeno i ſacri Tempj, e ſingolarmente dei Cattolici e dei Religioſi di diverſi iſtituti, perchè ſuppoſti in diſgrazia di Ceſare. I Prelati, e Sacerdoti Greci non mancarono di adoprarſi per ridurre alla ragione quegli empj, ma poco vi riuſcirono. L'eſpediente della forza produſſe un migliore effetto. Tanto valore, e una così ſaggia e prudente condotta vennero poſti in opra dal Mareſciallo Auſtriaco; con tanta intrepidezza ed intelligenza vennero eſeguiti i ſuoi ordini, e dagli uffiziali e dai ſoldati, che le migliara dei ribelli ben preſto ſi riduſſero a minor numero. Vi furono neceſſarie però non poche azioni ſanguinoſe e oſtinate, e una fra queſte nel dì 17. di gennaro 1785 avvenuta in mezzo alle nevi, potè chiamarſi vera battaglia, e battaglia deciſiva. Il Gloska venne fatto prigioniero con gran numero di ſuoi, e quaſi tutti pagarono col meritato ſupplizio la pena dei loro orrendi misfatti, poco per altro eſſendoſi potuto ricuperare delle molte robe derubate, perchè trafugate e portate dai fuggitivi nella Moldavia, e nella Valacchia, e in altri paeſi Ottomani. Molti ſudditi Turchi erano ſtati ritrovati tra gli arreſtati ribelli, e vi fu qualche ſoſpetto, che gli aſſaſſinj e devaſtamenti commeſſi da coſtoro, non foſſero ignoti alla Porta. Affine d'impedire eguali ſcon-

certi, e mantenere in avvenire tranquilla la Transilvania, venne dalla Corte di Vienna comandato, che non più 10. mila uomini come era solito, ma bensì 25. mila stessero acquartierati in quel Principato. La nobiltà Transilvana un tempo assai inconstante e rivoltosa, col pretesto di difendersi dalle mentovate incursioni avea armati tre mila soldati a cavallo, con idea di aumentarli, ma fu creduto a proposito il ringraziarli appena cessato il bisogno, e dovettero ben tosto obbedire.

Fin qui abbiamo percorso un terzo e più del Regno dell'Imperatore Giuseppe II. con un saggio della porzione più importante della sua legislazione. Ci siamo contentati di accennare ciò che dagli altri fu detto nell'atto dell'esecuzione delle nuove leggi da lui emanate, esponendo semplicemente le cause e gli effetti tal quali sono, e lasciando da parte quelle riflessioni che non convengono ad un istorico, che le cose scrive dei proprj tempi, e tempi pericolosi. In appresso il lettore nei due susseguenti volumi, avrà di che appagarsi nei più importanti e luminosi avvenimenti, che troverà in essi con la consueta e più scrupolosa imparzialità descritti.

Fine del Tomo secondo.